



**AGENZIA DELLE ENTRATE**

# UNICO 2001 Persone fisiche

**Dichiarazione delle persone fisiche  
periodo di imposta 2000**

## **Fascicolo 1**

**MODELLO BASE  
PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI**

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)

### **Fascicolo 1 (\*)**

**Dati personali**

**Quadro RA – Redditi dei terreni**

**Quadro RB – Redditi dei fabbricati**

**Quadro RC – Redditi di lavoro  
dipendente e assimilati**

**Familiari a carico**

**Quadro RP – Oneri e spese**

**Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF**

**Quadro RV – Addizionale regionale e  
comunale all'IRPEF**

**Quadro RX – Compensazioni e rimborsi**

### **Fascicolo 2 (\*)**

Quadro RE – Altri redditi di lavoro  
autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione  
in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a  
tassazione separata e ad imposta  
sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate  
ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RVV – Investimenti all'estero e  
trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di  
condominio

Persone fisiche non residenti - Guida alla  
compilazione del Modello UNICO 2001

### **Fascicolo 3**

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante  
dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità  
semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD,  
RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al  
D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito  
agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di  
impresa e riconoscimento dei maggiori  
valori iscritti - Applicazione dell'imposta  
sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342  
del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a  
favore delle imprese

(\*) Fascicolo in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali

## INDICE

	<b>pag.</b>		<b>pag.</b>
<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE</b>			
1. La dichiarazione in breve	3	3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati	22
2. Informazioni preliminari	3	4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati	26
3. Quali dichiarazioni presentare	4	5. Familiari a carico	28
4. La presentazione della dichiarazione	5	6. Quadro RP – Oneri e spese	30
5. Quando si presenta	7	7. Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF	40
6. Come si eseguono i versamenti	7	8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	50
7. Come si esegue la compensazione	8	9. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi	52
8. Come si effettua la rateizzazione	9		
9. Come si trasmette la dichiarazione	10	<b>IV. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	55
<b>II. ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	11	<b>GLOSSARIO</b>	
1. Le novità di quest'anno	11	Spiegazioni di termini tecnici	62
2. Esonero dalla dichiarazione dei redditi	11		
3. Altre informazioni	13	<b>APPENDICE</b>	64
		<b>ELENCO DEI PAESI ESTERI</b>	87
<b>III. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001</b>	15		
1. Dati personali	15	<b>CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE</b>	I - XXIII
2. Quadro RA – Redditi dei terreni	18	<b>SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF</b>	
		Da utilizzare <b>esclusivamente</b> nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)	

# PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE CON IL MODELLO UNICO 2001 PERSONE FISICHE

Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.

Se necessario, informazioni più particolari si trovano nell'Appendice; per ulteriori informazioni si possono utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su **Televideo (p. 370-379)** e **Internet ([www.finanze.it](http://www.finanze.it))**, il **servizio telefonico automatico n. 848.800.333**, il **servizio con operatore n. 848.800.444**, (centri di risposta telefonici call-center dell'Agenzia delle Entrate) e i **servizi di assistenza** organizzati dalle Direzioni Regionali (vedere in APPENDICE, voce "Servizi di assistenza al contribuente").

## 1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE

Le operazioni  
da effettuare

La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l'argomento viene trattato):

- **compilazione del Modello** (o dei Modelli) della dichiarazione;
- **calcolo dei versamenti**;
- **effettuazione dei versamenti** (cap. 6);
- **presentazione della dichiarazione** (cap. 4).

Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

## 2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Che cos'è il  
Modello UNICO

Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Chi deve  
utilizzare il  
Modello UNICO

Sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- redditi;
- IVA;
- IRAP.

**È importante anzitutto sapere che:**

1. I contribuenti tenuti per l'anno 2000, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata.
2. Nel caso in cui la dichiarazione dei sostituti d'imposta sia predisposta da due diversi soggetti, questa non può in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione unificata.
3. I contribuenti che scelgono di comporre la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2001) all'interno della dichiarazione unificata nei casi consentiti e indicati al punto 1, devono obbligatoriamente, a partire dall'anno 2001, presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica – via *Internet* – ovvero tramite intermediari (cap. 4).

Com'è fatto il  
Modello UNICO

Il Modello UNICO 2001 Persone fisiche si articola a sua volta in quattro Modelli, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore celeste, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta (Modello 770/2001), di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

- **il Fascicolo 1** (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
  - IL FRONTESPIZIO, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali;
  - LA SECONDA FACCIA, che contiene informazioni personali e relative alla propria dichiarazione

- (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
- i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell'irpef), RP (oneri), RV (addizionali all'irpef) e RX (versamenti), contrassegnati dalla lettera R (= redditi), tutti di **colore celeste**;
- **il Fascicolo 2** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare **i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, nonché il modulo RVV (investimenti all'estero), contrassegnati dalla lettera R (= redditi), ed il quadro AC (amministratori di condominio) tutti di **colore celeste**;
- **il Fascicolo 3** che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare **gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, anche questi di **colore celeste** e contrassegnati dalla lettera R;
  - istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) da cui possono essere prelevati. I Fascicoli 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.

**Controllate che le copie che avete ricevuto corrispondano a questa descrizione.**

### 3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali:

- a) **Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati . . .**  
vi basterà compilare il Fascicolo 1 del Modello UNICO.

**Per esempio:** un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio e alla seconda facciata, anche:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
- i quadri RN e RV per il calcolo dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

- b) **Se siete titolari di partita IVA . . .**  
dovete compilare (a) il Fascicolo 1 del MODELLO UNICO, (b) gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3 contraddistinti dalla lettera R, (c) le seguenti parti, come indicato nel prospetto:

SE SIETE	DOVETE COMPILARE
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri IVA necessari (quadri V)
tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti	i quadri del Modello 770/2001 necessari (quadri S) (se avete scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata)
tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP	il quadro IRAP (quadro IQ)
tenuti a dichiarare investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	il modulo RVV (Fascicolo 2)
tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio	il quadro AC (Fascicolo 2)

#### È inoltre importante sapere:

- Il Modello UNICO 2001 Persone fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2000 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non corri tale obbligo.

- I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA, IRAP e il Modello 770/2001 da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
- Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA, IRAP e del Modello 770/2001 compresi nel Modello UNICO 2001 - Persone fisiche non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2001 Persone fisiche.
- Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, del Modello 770/2001 e dell'IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce "Modello UNICO – casi particolari", sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare *capital gains* e/o investimenti all'estero, i cosiddetti venditori "porta a porta", gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria relativa all'elenco dei fornitori del condominio.
- I contribuenti che nel 2000 hanno effettuato investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o effettuato trasferimenti da, per e sull'estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio, la seconda facciata e il modulo RW.
- Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2001 è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso dell'IVA, il Modello VR/2001 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l'importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo RX4 deve corrispondere all'importo indicato nel rigo VL32.
- Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
- Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al soggetto fallito.

## 4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A chi e dove  
presentare  
la dichiarazione

I contribuenti che non esercitano abitualmente attività commerciali o professionali possono consegnare la dichiarazione, indipendente dal proprio domicilio fiscale:

- a **uffici postali**;
- a **banche convenzionate**;
- a **Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione**, che ne cureranno l'invio per via telematica;
- a **intermediari autorizzati** (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
- **direttamente all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Internet.**

È importante sapere invece che, se il contribuente che deve presentare la dichiarazione UNICO 2001 Persone fisiche:

- era tenuto a presentare nell'anno 2000 almeno una dichiarazione IVA periodica, ovvero
- è tenuto per il periodo d'imposta 2000 a presentare nel 2001 la dichiarazione dei sostituti d'imposta,

è obbligato a presentare tutte le dichiarazioni a cui è tenuto in base alle vigenti disposizioni (redditi - IVA - IRAP - 770, sia in forma unificata che in forma disgiunta), **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Presentazione a  
banche e poste

1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali e alle banche, il cui servizio è gratuito per il contribuente, possono essere utilizzate anche dichiarazioni su modelli predisposti con l'utilizzo di strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)).
3. Gli sportelli bancari non possono accettare più di 5 dichiarazioni alla volta da ciascuna persona. Gli uffici postali e le banche convenzionate hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Come si inserisce  
la dichiarazione  
nella busta

1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di Modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.

## Copia per il contribuente

### Presentazione a intermediari:

Cosa deve fare il contribuente

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2001.

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:

1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la copia della dichiarazione con la firma sua e quella dell'intermediario che ha assunto l'impegno di trasmettere la dichiarazione.

Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all'intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il termine previsto del 31 ottobre 2001. Resta ferma la facoltà dell'intermediario di accettare o meno l'incarico.

L'intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l'impegno della trasmissione telematica. Per tale servizio l'intermediario può richiedere un corrispettivo.

### Quale documentazione deve rilasciare l'intermediario

Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate per via telematica e la data della presentazione della dichiarazione.

L'originale della dichiarazione, firmato dal contribuente e dall'intermediario, deve essere conservato dall'intermediario. In caso di necessità, si farà riferimento all'originale della dichiarazione per verificare se i dati trasmessi per via telematica corrispondano a quelli dichiarati dal contribuente.

### Per gli intermediari: Riquadro "Presentazione della dichiarazione"

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. Detto riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, costituisce per il contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, nonché prova di presentazione della dichiarazione stessa.

Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

### Presentazione telematica diretta

I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate.

Quindi, ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad es. ravvedimento) occorre fare riferimento ai termini normativamente previsti per la trasmissione in via telematica via Internet.

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Potete trovare tutte le informazioni dettagliate concernenti il servizio telematico consultando la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI"

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, devono avvalersi:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta nell'anno 2001 ovvero siano tenuti a presentarla nei confronti di un numero di soggetti non superiore a venti.

La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, abilitato a fornire tale servizio, che ne curerà l'invio telematico.

Per la determinazione del numero dei soggetti in relazione ai quali si presenta la dichiarazione dei sostituti d'imposta, occorre sommare i dati contenuti nel rigo SS15 del quadro SS e del rigo SO8 del quadro SO del modello di dichiarazione 770/2001.

### Variazione dei dati dichiarati

Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all'intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.

### Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o mezzo equivalente, che attesti la data di spedizione, eccetto nei casi in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione esclusivamente in via telematica (sostituti d'imposta e soggetti che erano tenuti alla presentazione di almeno una dichiarazione IVA periodica nell'anno 2000).

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze, **Agenzia delle Entrate - 00100 Roma - Italia** - e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;

- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2001 Persone fisiche".

La dichiarazione può anche essere inviata via Internet, nei casi consentiti se il contribuente è già in possesso del PinCode acquisito in Italia (vedere PARTE IV "Servizio di presentazione telematica delle dichiarazioni").

## 5. QUANDO SI PRESENTA

Sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, il Modello UNICO 2001 Persone fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- **dal 2 maggio al 30 giugno 2001** (differito al 2 luglio 2001 in quanto il 30 giugno 2001 coincide con un sabato), se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;
- **entro il 31 ottobre 2001**, se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente via *Entratel*, via *Internet* ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

## 6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI

### Quando fare i versamenti

Tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'IVA, devono essere eseguiti **entro il 31 maggio**.

### Acconti

Per le modalità di calcolo degli acconti, vedere in APPENDICE, voce "Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2001", e le istruzioni per la dichiarazione IRAP.

### Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA può essere pagato entro il **31 maggio**.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell'IVA scade comunque il **16 marzo**, i contribuenti che scelgono questa soluzione devono pagare, nel periodo successivo al 16 marzo, una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per mese o frazione di mese.

### Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che i versamenti non vanno effettuati per gli importi a debito delle singole imposte (comprese le addizionali) da versare a saldo, che non superano ciascuno **lire 20.000**, pari a euro 10,33, ad eccezione dell'IVA, il cui importo minimo da versare è di **lire 2.000**, pari a euro 1,03.

### Dove e come pagare

I versamenti IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF, IRAP, imposte sostitutive, IVA, vanno effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24, presso gli uffici postali, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o presso le banche convenzionate.

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari di importo pari al saldo finale del Modello F24, purché siano tratti a favore del contribuente ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata;
- presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari, e/o vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia di importo pari al saldo finale indicato nel Modello F24;
- presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat si può utilizzare questa forma di pagamento;
- negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni bancari su piazza e di assegni circolari.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

### Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero **848.800.444**.

### Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relative agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a **lire 2.000**, pari a euro 1,03.



## 7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE

### Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS, INPDAL) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

### Come si effettua

Si usa il Modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il Modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il Modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

La mancata presentazione del Modello F24 comporta, nel caso in esame, una sanzione di **lire 300.000**, pari a euro 154,94, salvo ravvedimento.

Si ricorda che in assenza della presentazione del modello F24 nessuna compensazione può ritenersi eseguita ed i versamenti delle imposte a debito sono considerati omessi con l'applicabilità della relativa sanzione.

### Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. È compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.

### Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2001 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:

- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.

### Scelte da effettuare prima di operare la compensazione

Prima di operare la compensazione per gli importi a credito il contribuente deve scegliere se:

- **chiederne il rimborso**, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX12 del quadro RX;
- **utilizzarli in compensazione**, riportandone l'importo nella colonna 5 dei righe da RX1 a RX12 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in colonna 5 si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente può utilizzare.

Esempio:

- nel caso dell'IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare utilizzando il Modello F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2001 secondo le tradizionali Modalità di compensazione;
- nel caso dell'IVA, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato utilizzando il Modello F24, sia quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2001 secondo i criteri di detrazione previsti ai fini dell'IVA.

### Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili dal 2001 è di **lire 1 miliardo**, pari a euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

È importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90, anche se la compensazione viene fatta attraverso il Modello F24.



## Libertà di scelta nella compensazione

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più corrispondente alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità e deve conseguentemente compilare il Modello F24. Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Libertà di scelta della compensazione".

## Compensazione crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

## Compensazione crediti INPS

Possono essere compensati nel Modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR, nelle dichiarazioni annuali Modello UNICO 2001 degli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e dai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

## Compensazione crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2000/2001, in scadenza al 16 febbraio 2001, prorogata al 23 marzo 2001, potrà essere utilizzato per compensazione dal 23 marzo 2001 fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.

## 8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE

Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

## Quali versamenti si possono rateizzare

Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di acconto nel mese di maggio, nonché i contributi risultanti dal quadro RR. Non si possono rateizzare, invece, gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

## Come si effettua la rateizzazione

Se il contribuente ha già versato il saldo annuale dell'IVA, o ha scelto di rateizzarlo prima di effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, può ancora scegliere se rateizzare o no i versamenti di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata. Ad esempio, se ha rateizzato il saldo dell'IVA annuale può effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.

**Sulle somme rateizzate il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giugno.** Le rate successive alla prima devono essere pagate **entro il giorno 16 di ciascun mese** di scadenza per i titolari di partita IVA, ed **entro la fine del mese** per gli altri contribuenti.

Così, per esempio, se ad un titolare di partita IVA la prima rata di versamento scade il 31 maggio, la seconda scade il successivo **18 giugno** (tenuto conto che il 16 giugno cade di sabato ed il successivo 17 è festivo). In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la seguente formula:  $C \times i \times t / 36000$ , in cui "C" è l'importo, "i" è l'interesse (6 per cento annuo) e "t" è uguale al numero dei giorni che, calcolando secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (in questo esempio, 18 giorni). Il risultato, arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari allo **0,30 per cento**.

## Titolari di partita IVA

Pertanto, per i titolari di partita IVA:

- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,30 % a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° e il 18 giugno**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dello 0,80% (0,30% + 0,50%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 19 giugno ed il 16 luglio**.

## Non titolari di partita IVA

Per i non titolari di partita IVA, a cui la prima rata di versamento scade il **31 maggio**, la seconda scade il successivo **2 luglio** (il 30 giugno cade di sabato ed 1° luglio è festivo). In tal caso gli interessi pari allo 0,5% sono dovuti in misura forfetaria, indipendentemente dal giorno del versamento:

- **la seconda rata** deve essere aumentata dello 0,5% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 1° giugno e il 2 luglio**;
- **la terza rata** deve essere aumentata dell'1% (0,5% + 0,5%) a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso **tra il 3 e il 31 luglio**.

La misura degli interessi dovuti è indicata nelle seguenti tabelle:

TITOLARI DI PARTITA IVA		
Rata	Scadenza	Interessi %
1 <sup>a</sup>	31/5	0
2 <sup>a</sup>	18/6	0,30
3 <sup>a</sup>	16/7	0,80
4 <sup>a</sup>	16/8	1,30
5 <sup>a</sup>	17/9	1,80
6 <sup>a</sup>	16/10	2,30
7 <sup>a</sup>	16/11	2,80

NON TITOLARI DI PARTITA IVA		
Rata	Scadenza	Interessi %
1 <sup>a</sup>	31/05	0
2 <sup>a</sup>	02/07	0,5
3 <sup>a</sup>	31/07	1
4 <sup>a</sup>	31/08	1,5
5 <sup>a</sup>	01/10	2
6 <sup>a</sup>	31/10	2,50
7 <sup>a</sup>	30/11	3

## 9. COME SI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

### Servizio telematico

La trasmissione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico consente di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità per abilitarsi e alle caratteristiche di tale servizio vedere la PARTE IV "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

### Attestato di ricevimento della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute, nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati che identificano il dichiarante (risultanti dalla dichiarazione inviata);
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio, queste ricevute saranno trasmesse ancora per via telematica all'utente del servizio che ha trasmesso la dichiarazione.

Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'IVA, a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

# PARTE II: ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2001

## 1. LE NOVITÀ DI QUEST'ANNO

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune **novità**, tra cui in particolare:

- la revisione dei primi due scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote Irpef, il primo elevato da lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, a **lire 20.000.000**, pari a euro 10.329,14, il secondo fissato da lire 20.000.001, pari a euro 10.329,14, a lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71;
- la riduzione dal 26,5 per cento al **25,5 per cento** dell'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito;
- la riduzione per l'anno 2001, dal 98 al **95 per cento**, della misura dell'acconto IRPEF;
- il riconoscimento della deduzione per l'abitazione principale fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze;
- l'introduzione di un'ulteriore detrazione per i figli minori di tre anni;
- l'incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione, redditi di impresa e di lavoro autonomo;
- il riconoscimento dell'ulteriore detrazione per i pensionati che, oltre all'abitazione principale e relative pertinenze possiedono redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000, pari a euro 185,92;
- la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base (c.d. *tassa sul medico di famiglia*);
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per alcune spese sanitarie sostenute per i familiari non a carico, affetti da particolari patologie;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per l'acquisto di cani guida per non vedenti;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per spese veterinarie;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari;
- il riconoscimento di una detrazione del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro alle associazioni sportive dilettantistiche;
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile concernente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- il riconoscimento di una detrazione di un milione, pari a euro 516,46, per il mantenimento dei cani guida per non vedenti;
- l'incremento della detrazione per canoni di locazione per contratti "concordati" relativi ad abitazione principale.

## 2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### Contribuenti esonerati

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi.

**Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto solo:**

- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all'ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
- redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati corrisposti da più soggetti per un ammontare complessivo non superiore a **lire 12.000.000**, pari a euro 6.197,48, se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000, pari a euro 185,92. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del predetto limite, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;

- redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni, erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli handicappati; pensioni sociali; borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dall'INAIL e altre borse di studio indicate in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanenti o per morte;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (per esempio interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio).

Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo avete un'imposta lorda che, dopo l'applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000, pari a euro 10,33.

## Contribuenti obbligati alla presentazione

**Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell'anno 2000 e non rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:**

- se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;
- se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2000 e/o CUD 2001), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 20.000 lire, pari a euro 10,33, il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute e se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- se siete lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2000 o CUD 2001);
- se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- se siete contribuenti ed avete conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non vi sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo da versare per ciascuna addizionale supera lire 20.000, pari a euro 10,33.
- se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

**Importante:** anche nel caso in cui non siate obbligati, avete la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2000 o da acconti versati nello stesso anno.

## Limiti di reddito in lire per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta

### Lavoratori dipendenti e pensionati

**Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire**

12.000.000	(senza figli a carico)
12.300.000	(con 1 figlio a carico)
12.600.000	(con 2 figli a carico)
13.689.000	(con 3 figli a carico)
14.791.000	(con 4 figli a carico)
15.083.000	(con 5 figli a carico)
15.375.000	(con 6 figli a carico)
15.667.000	(con 7 figli a carico)
16.000.000	(con 8 figli a carico)

**Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire**

15.289.000	(senza figli a carico)
15.872.000	(con 1 figlio a carico)
17.000.000	(con 2 figli a carico)
18.500.000	(con 3 figli a carico)
20.237.000	(con 4 figli a carico)
21.837.000	(con 5 figli a carico)
23.437.000	(con 6 figli a carico)
25.037.000	(con 7 figli a carico)
26.637.000	(con 8 figli a carico)

### Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a lire

1.213.000	(con 1 figlio a carico)
2.316.000	(con 2 figli a carico)
3.418.000	(con 3 figli a carico)
4.521.000	(con 4 figli a carico)
5.624.000	(con 5 figli a carico)
6.727.000	(con 6 figli a carico)
7.829.000	(con 7 figli a carico)
8.932.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire

5.829.000	(senza figli a carico)
8.035.000	(con 1 figlio a carico)
10.240.000	(con 2 figli a carico)
12.445.000	(con 3 figli a carico)
14.651.000	(con 4 figli a carico)
16.856.000	(con 5 figli a carico)
19.062.000	(con 6 figli a carico)
20.919.000	(con 7 figli a carico)
22.519.000	(con 8 figli a carico)

**Limiti di reddito in euro per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione per effetto delle detrazioni d'imposta**

### Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a euro

6.197,48	(senza figli a carico)
6.352,42	(con 1 figlio a carico)
6.507,36	(con 2 figli a carico)
7.069,78	(con 3 figli a carico)
7.638,91	(con 4 figli a carico)
7.789,72	(con 5 figli a carico)
7.940,52	(con 6 figli a carico)
8.091,33	(con 7 figli a carico)
8.263,31	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a euro

7.896,11	(senza figli a carico)
8.197,20	(con 1 figlio a carico)
8.779,77	(con 2 figli a carico)
9.554,45	(con 3 figli a carico)
10.451,54	(con 4 figli a carico)
11.277,87	(con 5 figli a carico)
12.104,20	(con 6 figli a carico)
12.930,53	(con 7 figli a carico)
13.756,86	(con 8 figli a carico)

### Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico, con la detrazione per i figli spettante al 50% e con reddito complessivo fino a euro

626,46	(con 1 figlio a carico)
1.196,11	(con 2 figli a carico)
1.765,25	(con 3 figli a carico)
2.334,90	(con 4 figli a carico)
2.904,55	(con 5 figli a carico)
3.474,21	(con 6 figli a carico)
4.043,34	(con 7 figli a carico)
4.612,99	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a euro

3.010,43	(senza figli a carico)
4.149,73	(con 1 figlio a carico)
5.288,52	(con 2 figli a carico)
6.427,31	(con 3 figli a carico)
7.566,61	(con 4 figli a carico)
8.705,40	(con 5 figli a carico)
9.844,70	(con 6 figli a carico)
10.803,76	(con 7 figli a carico)
11.630,09	(con 8 figli a carico)

## 3. ALTRE INFORMAZIONI

**Redditi dei coniugi e dei figli minori**

Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale".

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

**Redditi prodotti all'estero**

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

**Dichiarazione presentata da eredi o da soggetti diversi dal contribuente**

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L'erede deve compilare l'apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per le persone decedute nel 2000 o entro il 30 gennaio 2001 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (**2 maggio – 2 luglio 2001**).

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il **30 novembre 2001** per i versamenti e il **31 dicembre 2001** per la presentazione della dichiarazione.

È utile sapere che se nel 2000 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

## Convenzioni sul calcolo degli importi

### Arrotondamenti

Dovete arrotondare tutti gli importi indicati nella dichiarazione alle mille lire *per eccesso*, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o *per difetto*, nel caso contrario.

Esempi: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul Modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali dovete indicare gli importi.

### Euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Modello UNICO 2001 in euro. In questo caso:

- deve essere barrata la casella "Euro" posta nella seconda pagina del Modello;
- tutti gli importi indicati nel Modello UNICO 2001 devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;
- gli importi vanno riportati in dichiarazione in unità di euro senza tenere conto degli zeri prestampati, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65;
- il contribuente dovrà continuare a compilare in euro le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.

Si ricorda che un euro è pari a lire 1.936,27.

In queste ISTRUZIONI gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati sia in lire che in euro.

### Conversione in lire

In tutti i casi in cui dovete convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in *valuta estera*, dovete utilizzare il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.

Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

I numeri arretrati della Gazzetta Ufficiale possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno potete consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi ([www.uic.it](http://www.uic.it))

## Proventi sostitutivi e interessi

Per dichiarare i proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento, dovete utilizzare gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in APPENDICE, voce "Proventi sostitutivi e interessi").

## Importi indicati nelle certificazioni CUD 2001 e CUD 2000

Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2001 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:

- al **CUD 2001** in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
- al **CUD 2000** in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel 2000 all'atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2000.

## Correzione nei termini del Mod. 730/2001 e del Mod. UNICO 2001

### Modello 730/2001

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in due diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:

- potete presentare entro il **31 ottobre 2001**, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello 730/2001 al punto 1.14;
- potete presentare un Modello UNICO 2001 Persone fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare in APPENDICE, voce "Correzione del Modello 730". Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.

### Modello UNICO 2001

In caso vi troviate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione medesima, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, completamente compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce "Correzione del Modello UNICO", aven-

do cura di barrare la casella "Correttiva nei termini" posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente copia della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l'apposita sezione "Presentazione della dichiarazione" dove viene indicata la data di consegna della dichiarazione all'intermediario.

### Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete integrare i redditi esposti nella dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione integrativa").

### Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al **31 dicembre 2005**, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.

### Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci "Sanzioni amministrative" e "Sanzioni penali".

### Dati personali protetti dalla legge sulla privacy

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione, per la finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l'imponibile e l'imposta, e la firma. Altri dati invece (es., quelli relativi agli oneri deducibili o quelli per cui spettano detrazioni d'imposta) vanno indicati solo se il contribuente intende avvalersi dei benefici previsti. Infine, la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa.

Secondo [la legge n. 675 del 1996 \(Legge sulla Privacy\)](#), tutti i dati dichiarati sono dati di natura privata (distinti in 'dati personali' e 'dati sensibili'). Il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme. Le informazioni che riguardano il titolare, i responsabili e le modalità del trattamento dei vostri dati, nonché i diritti esercitabili sui dati stessi, le potete leggere in [APPENDICE, voce "Legge sulla Privacy"](#).

## PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2001 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l'elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

### 1. DATI PERSONALI

#### Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero delle Finanze.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio locale o delle Imposte dirette dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.



## Tipo di dichiarazione presentata

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Dichiarazione integrativa", "Correzione del Modello 730", "Correzione del Modello UNICO" e "Eventi eccezionali".

Nella seconda facciata, dovete barrare le caselle che riguardano solo la vostra dichiarazione.

- Barrare la prima casella a sinistra in alto, se intendete calcolare gli importi in **euro** e non in lire.
- Barrare la casella **"Redditi"**, se presentate solo la dichiarazione dei redditi.
- Barrare le caselle rispettive, se presentate le dichiarazioni dell'**IRAP**, dell'**IVA**, quella come **Sostituto d'imposta** e il **Modulo RW**, se siete contribuenti che nel 2000 hanno effettuato investimenti o detenuto attività finanziarie all'estero.
- Barrare la casella **"Quadro AC"**, se presentate il Quadro AC, qualora siete amministratori di condominio ed avete effettuato pagamenti per conto del condominio per beni e servizi acquistati nell'anno solare.
- Barrare la casella **"Studi di settore"**, se alla vostra attività si applicano gli "studi di settore" e allegare il relativo modello.
- Barrare la casella **"Parametri"**, se alla vostra attività si applicano i "parametri" e allegare il relativo modello.
- Barrare la casella **"Correttiva nei termini"**, se questa dichiarazione è presentata, prima della scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO 2001, in sostituzione di quella fatta con il Modello 730 o con un precedente Modello UNICO 2001.
- Barrare la casella **"Dichiarazione integrativa"**, se questa dichiarazione è presentata, dopo la scadenza di termine ordinario, per integrare o rettificare la dichiarazione già fatta.
- Scrivere il codice che lo contraddistingue, se siete stati coinvolti nei cosiddetti **"Eventi eccezionali"** e fruite del differimento dei termini. Per trovare il codice che vi interessa, vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali".

## Dati personali

### Luogo e data di nascita

Scrivere il nome del **Comune in cui siete nati** e, nella casella successiva, la sigla della **provincia** nella quale si trova il vostro comune di nascita.

Se siete nati all'estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.

Scrivere la vostra **data di nascita** in questa successione: giorno, mese, anno.

Barrare la casella **M**, se siete maschio, oppure la casella **F**, se siete femmina.

Se siete titolari di **partita IVA**, scrivere il numero nello spazio indicato.

## Stato civile

### Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

- **casella 1:** barrare, se non siete stati mai sposati;
- **casella 2:** barrare, se siete sposato o sposata;
- **casella 3:** barrare, se siete vedovo o vedova;
- **casella 4:** barrare, se siete legalmente separato o separata;
- **casella 5:** barrare, se siete divorziato o divorziata;
- **casella 6:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
- **casella 7:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
- **casella 8:** barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenni.

Se il vostro stato civile è cambiato durante il 2000, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nelle ultime caselle del rigo scrivere la data (giorno, mese e anno) della variazione.

## Residenza anagrafica

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

### Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l'indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

- il nome del Comune;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2000, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) della variazione.

Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.

**Casella 1:** barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;

**Casella 2:** barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

## Domicilio fiscale al 31 dicembre 2000

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2000.

Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal **2 novembre 2000**, deve indicare il domicilio precedente a tale data.

Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il **codice catastale del Comune** rilevandolo dall'elenco allegato.

Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

## Residenti all'estero

### Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente"

**Questa parte deve essere compilata solo dal residente all'estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2001".**

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
- la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
- il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella **M**, se è maschio, oppure la casella **F**, se è femmina;
- la data di nascita (il giorno, il mese e l'anno);
- il comune o lo Stato estero in cui è nato;
- la provincia relativa;
- il nome del Comune nel quale ha la residenza;
- la sigla della Provincia;
- il Codice di avviamento postale (CAP);
- la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

- scrivere la data (il giorno, il mese e l'anno) di inizio della procedura;
- barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
- se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l'anno).

### Accettazione dell'eredità giacente

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell'Eredità giacente"

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un'eredità giacente. In questo caso, la casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, scrivere:

- il **codice 1**, se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2**, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l'otto per mille del gettito IRPEF.

Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF a:

- lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- l'Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all'interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.

Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Legge sulla Privacy").

La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

**Se non firmate**, e quindi non indicate la vostra scelta, l'otto per mille dell'Irpef viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Mo-

dello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

**Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione** che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l'otto per mille dell'IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" che si trova in questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2000 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a **lire 20.000**, pari a euro 10,33.

La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest'ultimo deve rilasciare, una ricevuta con l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione, cioè 2001.

In ogni caso, la scelta dell'otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

### Firma della dichiarazione

**Dovete sempre** fare queste due operazioni:

- **barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;**
- **firmare la dichiarazione.**

### Presentazione della dichiarazione

**Questa parte, deve essere compilata solo dall'intermediario che trasmette questa dichiarazione.**

L'intermediario deve scrivere in questo ordine:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (il giorno, il mese e l'anno) della ricevuta che attesta la presentazione della dichiarazione;
- barrare una delle due caselle poste sul lato destro di questo settore. Facendo così, l'intermediario si impegna a trasmettere questa dichiarazione per via telematica, sia se l'ha compilata il contribuente sia se l'ha compilata lui stesso per il contribuente;
- la propria firma.

### Visto di conformità

**Questa parte è riservata solo al responsabile del CAF o al professionista** che rilascia il visto di conformità.

Negli spazi appositi, devono:

- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella apponendo così il visto di conformità come previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 35 ;
- **firmare** nell'apposito spazio.

### Certificazione tributaria

**Questa parte è riservata solo al professionista** che attesta il rilascio della certificazione tributaria del reddito di impresa in contabilità ordinaria.

Negli spazi appositi devono:

- **scrivere** il proprio codice fiscale;
- **barrare** la casella attestando così la certificazione tributaria come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **firmare** nell'apposito spazio.

## 2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

### Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:

- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato Italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

- gli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

### Chi non deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge nell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH

### Terreni situati all'estero

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

### Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

### Com'è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righe. I primi dieci righe (RA1-RA10) sono suddivisi in 10 colonne, l'undicesimo (RA11) in due colonne.

Se dovete dichiarare più di 10 terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Nell'undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all'IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

### Redditi non variati

Se avete presentato la dichiarazione nel 2000 e i redditi dei terreni non sono variati, potete compilare direttamente il rigo RA11 senza riempire i singoli righe del quadro RA.

Potete in ogni caso indicare nel quadro RA tutti i dati relativi ai terreni posseduti se questa modalità di compilazione vi sembra più agevole.

### Come compilare soltanto il rigo RA11 se non ci sono state variazioni

Nella **colonna 9 del rigo RA11** riportate l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA11, colonna 9, del Modello UNICO 2000 oppure nel rigo 1 del Modello 730-3 del 2000.

Nella **colonna 10** riportate l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA11, colonna 10, del Modello UNICO 2000 oppure nel rigo 2 del Modello 730-3 del 2000.

### In quali casi non è possibile compilare, soltanto il rigo RA11

Dovete compilare interamente il quadro RA se presentate, per la prima volta, la dichiarazione o chiedete la non applicazione della rivalutazione per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

### Redditi variati

Dovete inoltre compilare dettagliatamente il quadro RA (righe da RA1 a RA10) per dichiarare i redditi dei terreni, se, per qualsiasi motivo, non confermate la situazione dichiarata l'anno scorso.

Nel compilare il quadro dovete comunque indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni. I redditi dei terreni si considerano variati quando i dati da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione. Ad esempio, i redditi possono cambiare: perché sono variati la quota o il periodo di possesso per acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure se sono sorte o venute meno agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, imprenditoria giovanile in agricoltura, ecc.).

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997.

## Come si compila il quadro RA

### Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Ogni rigo (RA1, RA2, ecc.) del quadro serve per indicare un terreno o un gruppo di terreni identificati da un'unica partita catastale.

Se nel corso del 2000 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

### Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni".

### Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

### Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730 del 2000, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

### Culture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

### Agriturismo

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della L. 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RG.

### Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l'attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un'impresa agricola familiare o il titolare di un'azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l'apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 2.

### Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

#### Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare 10 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

**Colonna 1** (Reddito dominicale): scrivere l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento.

Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

**Colonna 2** (Titolo):

- scrivere **1** se si è proprietari del terreno;
- scrivere **2** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- scrivere **3** se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
- scrivere **4** in due casi:
  - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  - b) se si è affittuari;
- scrivere **7** se si è titolari dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- scrivere **8** se si è titolari dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
- scrivere **9** se si è titolari dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni"

**Colonna 3** (Reddito agrario): scrivere l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento. Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

**Colonna 4** (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l'intero anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righe non può essere superiore a 365.

**Colonna 5** (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

**Colonna 6** (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato alla colonna 4.

**Colonna 7** (Casi particolari):

- scrivere **1** in caso di mancata coltivazione del terreno;
- scrivere **2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- scrivere **3** in caso di conduzione associata del terreno;
- scrivere **4** in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
- scrivere **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
- scrivere **6** se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

**Colonna 8** (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

**Colonna 9** (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni.

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2000 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 1 o 5, riducete l'importo da indicare nella colonna 9 al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) i codici 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e quindi non dovete compilare la colonna 9;
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
    - 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (colonna 6) alla percentuale di possesso (colonna 5);
    - 3) se l'importo di cui al punto 2 risulta inferiore all'80% di quello indicato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l'importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato al punto 1, indicare nella colonna 9 l'importo calcolato al punto 1;
  - c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 scrivete nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (colonna 1) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);
  - d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 non dovete compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero.
- se avete utilizzato più righe per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell'anno 2000 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
  - a) se in nessuno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - b) se in almeno uno dei righe avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari".

**Colonna 10** (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella co-



colonna 10 l'importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5);

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle **colonne 9 e 10** vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

#### Totale dei redditi dominicali e agrari

**Rigo RA11** (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute". È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

#### Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel **rigo RN27** del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

### 3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

#### A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti d'affitto.

#### Com'è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da tre sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda, composta di un solo rigo (RB12), serve per indicare i dati necessari per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa; la terza (RB13-RB15) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.

Se dovete dichiarare più di 10 situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

#### Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:

- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Diritto di abitazione";
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- chi esercita attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

#### CASI PARTICOLARI

1) I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di

#### Redditi da proprietà condominiali



reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000, pari a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

## Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

## Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

## Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.

## Quali immobili non vanno dichiarati

Non vanno dichiarati:

- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per: a) restauro; b) risanamento conservativo; c) ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l'immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in affitto;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa.

Per ulteriori informazioni sulle costruzioni rurali vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali"

Per ulteriori informazioni sulle attività considerate agricole vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole"

## Come si compila il quadro RB e l'uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel 2000 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, affittata ecc.) o la quota di possesso, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

**Da ora in poi trovate le informazioni su ciascuna delle voci delle 8 colonne ("Rendita catastale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro RB, rigo per rigo.**

Per ciascun immobile potete indicare 8 tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

**Colonna 1** (Rendita catastale): scrivere l'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

**Colonna 2:** (Utilizzo):

– scrivere **1** se l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniu-ge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Dal 2000, per l'abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel **rigo RN4** (vedere istruzioni al rigo RN4).

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.

È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. È considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti affittato. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari";

## Quadro RB: Istruzioni rigo per rigo

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Immobili inagibili", "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico", "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari", "Unità immobiliari tenute a disposizione", "Comuni ad alta densità abitativa"

- scrivere **2** se l'immobile è tenuto a disposizione, e non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- scrivere **3** se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- scrivere **4** se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
- scrivere **5** se l'immobile è una pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- scrivere **6** se l'immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
- scrivere **8** se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
- scrivere **9** se l'immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti.

**Colonna 3** (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 se per tutto l'anno, anche se bisestile). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all'uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

**Colonna 4** (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

**Colonna 5** (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell'immobile è dato in affitto e non si configuri attività d'impresa, anche occasionale. Se l'immobile è affittato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di affitto. Scrivere in questa colonna l'importo al netto della deduzione calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di subaffitto. L'ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di affitto di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

**Colonna 6** (Casi particolari):

- scrivere **1** se l'immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile;
- scrivere **3** se l'immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
- scrivere **4** se l'immobile è stato affittato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità dell'inquilino e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**Colonna 7** (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

**Colonna 8** (Imponibile): in questa colonna dovete indicare le quote di reddito imponibile per ciascun immobile. Per calcolarle seguite le istruzioni:

- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l'utilizzo dell'immobile e la quota di possesso):
  - 1) se siete l'unico proprietario per tutto l'anno scrivete nella colonna:
    - a) l'importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è affittato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2).  
Se è stato indicato il codice 9 nel campo "utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
    - b) l'importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari"

- c) il maggiore tra l'importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone d'affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo", colonna 2);
- d) l'importo del canone di affitto (colonna 5) se l'immobile è affittato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone") codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2; se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato nessun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
- e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio in lire: con una rendita catastale rivalutata di lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di lire 3.800.000.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righe RB13-RB15 del Modello);

- 2) se il contribuente non è l'unico proprietario, o non ha posseduto l'immobile per l'intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
  - a) se il reddito dell'immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l'immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
  - b) se il reddito dell'immobile è calcolato in base al canone di affitto, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);
- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righe (ad esempio è variato nel corso del 2000 l'utilizzo o la quota di possesso):
  - 1) se in nessuno dei righe avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.  
Nel caso in cui è stato indicato in almeno un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non devono essere compilate le colonne 8 di tutti i righe in cui il fabbricato è stato indicato
  - 2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari".

## Rigo RB12 - Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

### In quali casi non dovete compilare il Rigo RB12

Il **rigo RB12** è composto da due colonne nelle quali dovete indicare i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

Non dovete compilare questo rigo se avete già utilizzato il credito d'imposta:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta nell'atto di acquisto che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure delle imposte sulle successioni e donazioni dovute per gli atti e per le denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

### Come si compila il rigo RB12

Negli altri casi compilate il rigo RB12 nel modo seguente:

**Colonna 2:** scrivete l'importo del credito di imposta a cui avete diritto. Qualora nella precedente dichiarazione dei redditi il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non abbia trovato capienza nell'imposta lorda, in questa colonna va riportato anche l'importo indicato nel rigo RN16 colonna 1 del Modello UNICO 2000 ovvero quello indicato nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2000.

## Utilizzo del credito d'imposta

### Come compilare i rigi RB13 -15. Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

**Colonna 1:** riportate la parte del credito esposto in colonna 2, che sia stato utilizzato in compensazione nel Mod F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Per l'utilizzo del credito d'imposta, rigo RB12, colonna 2, o dell'eventuale residuo, se già parzialmente utilizzato (rigo RB12, colonna 2 meno colonna 1), vedere in questa dichiarazione le ISTRUZIONI al quadro RN, rigo RN19.

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell'apposito riquadro i rigi RB13, RB14 e RB15 nel modo seguente:

**Colonna 1** (N. ordine di riferimento): indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

**Colonna 2** (Mod. N.): se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell'immobile affittato;

**Colonne 3, 4 e 5:** riportare i dati della registrazione del contratto di affitto rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio locale delle Entrate (codice riportato sul Modello di Versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);

**Colonna 6** (Anno di presentazione della dichiarazione ICI): scrivere l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile in questione;

**Colonna 7** (Comune dove si trova l'immobile): scrivere il nome del Comune dove si trova l'immobile affittato;

**Colonna 8** (Prov. sigla): scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l'immobile.

## 4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel **CUD 2001** (Certificazione unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti, o eventualmente nel **CUD 2000**, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2000 (prima dell'approvazione del CUD 2001).

### A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto di quattro sezioni:

**Sezione I:** riservata ai redditi per i quali è prevista la detrazione di imposta per lavoro dipendente;

**Sezione II:** riservata ai redditi per i quali non è prevista la detrazione di imposta;

**Sezione III:** riservata alle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

**Sezione IV:** riservata alle ritenute IRPEF e all'addizionale regionale all'IRPEF relative ai compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

### Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

**Sezione I:** qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati per i quali si fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente.

#### Righi RC1-C4:

##### Colonna 1:

- scrivere **1** se dichiarate il reddito di pensione;
- scrivere **2** se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti legislazioni per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a 18 milioni, pari a euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

**Colonna 2:** scrivere l'importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito cosiddetto assimilato che fruisce delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente. Questo importo è quello che si trova al **punto 1 del CUD 2001 o del CUD 2000**. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 2, a colonna 2 riportate la somma dell'importo del punto 1 del CUD 2001 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.

È importante sapere che, se nel corso del 2000 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro.

**Rigo RC5:** nella **colonna 2** scrivere la somma dei redditi indicati nei rigi da RC1 a RC4.

### Redditi per i quali spettano le detrazioni

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Redditi di lavoro dipendente e assimilati"

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

## Redditi per i quali non spettano le detrazioni

Consultare in APPENDICE, voci "Redditi, di lavoro dipendente e assimilati" e "Attività libero professionale intramuraria"

## Ritenute

## Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Nella **colonna 1** riportate la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4, per i quali nella colonna 1 di questi righi avete indicato il codice 2. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 3, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5 dovete aggiungere l'importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN.

Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".

**Rigo RC6:** scrivere **convenzionalmente '365'** se il rapporto di lavoro o di pensione è stato della durata di un anno; altrimenti indicare il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato o percepito la pensione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro o di pensione, scrivere la cifra che si trova al **punto 7 del CUD 2001 o al punto 6 del CUD 2000**.

Se sono stati compilati più righi, indicare nel rigo RC6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

**Sezione II:** qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non è prevista la detrazione d'imposta.

### Righi RC7 e RC8:

**Colonna 1:** barrare se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

**Colonna 2:** scrivere la somma che avete ricevuto.

**Rigo RC9:** scrivere la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei rigi RC7 e RC8.

Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 3 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

**Sezione III:** qui dovete dichiarare l'ammontare delle ritenute IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

**Rigo RC10:** riportare il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nella Sezione I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 10 del CUD 2001 o al punto 9 del CUD 2000**.

L'importo di rigo RC10 deve essere poi riportato nel **rigo RN26, colonna 2** nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo" (che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN).

**Rigo RC11:** riportare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 11 del CUD 2001 o al punto 16 del CUD 2000**.

L'importo di rigo RC11 deve essere poi riportato nel **rigo RV3, colonna 2**.

Si precisa che nell'ipotesi in cui abbiate dichiarato nella sezione I redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 2, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate, rispettivamente, nei **righi RC13 e RC14**.

**Rigo RC12:** riportare il totale dell'addizionale comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di Sez. I e II. Questo importo è quello che si trova al **punto 12 del CUD 2001 o punto 18 del CUD 2000**.

L'importo di rigo RC12 deve essere riportato nel **rigo RV11, colonna 2**.

**Sezione IV:** qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l'addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

**Rigo RC13:** riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 2 nella colonna 1. Tale dato può essere rilevato dal **punto 10 del CUD 2001 o dal punto 9 del CUD 2000**, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

**Rigo RC14:** riportate l'addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 2 nella colonna 1. Tale dato può essere rilevato dal **punto 11 del CUD 2001 o dal punto 16 del CUD 2000**, qualora il sostituto vi abbia erogato esclusivamente tali compensi.

## 5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2000 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

### Chi sono i familiari a carico

Un 'familiare a carico' è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.

Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico **tutti i membri della vostra famiglia che nel 2000 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000**, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- tutti i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) anche se hanno prestato il servizio militare di leva nel corso del 2000.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all'estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli,
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni:

- devono convivere con il contribuente, oppure,
- devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, che – come già detto – il familiare non deve superare nel corso dell'anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere compresi:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

### Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sette righe e sei colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a vostro carico; gli altri servono per quelli relativi ai figli o altri familiari.

Le colonne servono per indicare, nell'ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (**C**, coniuge; **F**, figlio/a; **A**, altro tipo di rapporto), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2000, la percentuale di detrazione che spetta a voi.

**Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.**

Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2000 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

### Come si compila il rigo relativo al coniuge

**Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.**

**Colonna 1:** barrare la casella "**C**".

**Colonna 3:** scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

**Colonna 4:** utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere '12' se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2000. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2000, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2000, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovete scrivere 7.



## Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

## Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

## Detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico

## Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

**Righi 2-7: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.**

**Colonna 1:** barrare la casella "F" se il familiare indicato è vostro figlio o vostra figlia.

**Colonna 2:** barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.

**Colonna 3:** scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.

È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

**Colonna 4:** utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere '12' se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2000; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2000, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 19 settembre 2000 la detrazione spetta per quattro mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 4.

**Colonna 5:** utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 27 maggio 2000, nella casella scrivere '8'; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 25 marzo 2000, indicare '3'.

Dal 2000, infatti per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un'**ulteriore detrazione di lire 240.000**, pari a euro 123,95.

**Colonna 6:** utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di detrazione, che vi spetta, tenete presente che:

- per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all'intera detrazione, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. Se è il vostro caso, scrivere in questa colonna la lettera **C**;
- se invece l'onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione. È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
  - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

In questi casi, **scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;**

- invece, **scrivere '0' (zero) se non fruite delle detrazioni** perché l'onere per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

È importante sapere che la legge prevede che si possono detrarre dall'imposta lorda determinati importi a favore dei contribuenti che hanno familiari a carico.

Pertanto, se nel 2000 un vostro familiare non ha goduto di redditi complessivi per una somma superiore a lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia. Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.

Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all'effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l'obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.

Se si tratta di figli a carico,

- potete operare la detrazione al 100%, oppure
- potete ripartirla in maniera proporzionale fra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari,

- potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.

Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP 'ONERI E SPESE', qui di seguito.



## 6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

### A che cosa serve il quadro

**Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.**

Le **DETRAZIONI** sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le **DEDUZIONI** sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2000 dal contribuente e non sono stati già dedotti dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

### Quali spese danno diritto alla detrazione

**Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19% sulle imposte che dovete pagare :**

- spese sanitarie (solo sulla parte che supera lire 250.000, pari a euro 129,11);
- spese per i mezzi necessari per la deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie, non vedenti e sordomuti;
- spese per sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
- assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali non obbligatori per legge (contributi volontari);
- spese per l'istruzione superiore e universitaria.

Queste spese danno diritto a detrazione sia se le avete sostenute nell'interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico. Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".

Dal 2000 la detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

**Altre spese che danno diritto alla detrazione del 19% sono:**

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
- le spese veterinarie;
- le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di associazioni sportive dilettantistiche, enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici;
- i contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- le somme date spontaneamente a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia";
- le spese funebri;
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico.

Queste spese danno diritto a detrazione solo se le avete sostenute nel vostro interesse, non per altri. Danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Infine, hanno diritto ad una detrazione fissa gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e i non vedenti per il mantenimento del cane guida.

### Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

- le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli per la previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori;
- le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
- gli assegni corrisposti al coniuge;
- altri oneri, (specificati nelle istruzioni del rigo RP29).

### Altre informazioni

Per alcuni oneri e spese il contribuente può usufruire o della deduzione o della detrazione, ma nessuno può usufruire di entrambe.

### Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.

Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete an-

notare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

## Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

## Oneri sostenuti dalle società semplici

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo, alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del TUIR. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, voce "Oneri sostenuti dalle società semplici", e vanno indicati nei rigi RP20, RP29, RP31, RP32, RP33, RP35, RP36 e RP37.

## Come è composto il quadro RP

**Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:**

- nella **Sezione I**, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la *detrazione* del 19%;
- nella **Sezione II**, gli oneri e le spese *deducibili* dal reddito complessivo;
- nella **Sezione III**, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41% e/o 36%;
- nella **Sezione IV** i dati per fruire della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale e della detrazione per i non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

## Come si compila il quadro RP

**Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.**

### SEZIONE I

**ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %**

(Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all'estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie")

**Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.**

**Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l'importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.**

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.

È possibile usufruire della detrazione del 19% anche per le spese per l'acquisto di medicinali, l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero e l'assistenza specifica ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto; invece, se l'anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del **rigo RP27**.

Dal 2000 è possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica.

Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

## Spese sostenute per particolari patologie

**Dal 2000 la spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta.** Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

- nella **colonna 1** del rigo RP1 l'importo totale di tali spese;
- nella **colonna 2** del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera **lire 250.000**, pari a euro 129,11 (per esempio, se le spese sono lire 800.000, pari a euro 413,17, scrivere lire 550.000, pari a euro 284,05).

Al fine della applicazione della franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11, si deve procedere come segue:

- 1) ridurre l'importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di lire 250.000, pari a euro 129,11;
- 2) se l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11, si deve ridurre l'importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.

L'importo scritto nel rigo RP1, colonna 1 e/o 2, deve comprendere anche le spese che sono indicate al **punto 26 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

### Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

**Rigo RP2: scrivere l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.**

L'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di **lire 12 milioni**, pari a euro 6.197,48 ridotto della franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell'importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

- 1) applicare la franchigia di lire 250.000, pari a euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
- 2) se l'importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
- 3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a lire 250.000, pari a euro 129,11, dovete ridurre l'importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP4, vedere in APPENDICE, voci "Portatori di handicap", e "Spese sanitarie"

**Rigo RP3: scrivere l'importo delle spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.** Per queste spese la detrazione del 19% spetta sull'intero importo.

Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 27 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

**Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l'acquisto:**

- di **motoveicoli** e **autoveicoli** anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
- di **autoveicoli**, anche non adattati, per la locomozione di non vedenti e sordomuti vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap";

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99. (Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dai 35 milioni di lire, pari a euro 18.075,99, si sottrae l'eventuale rimborso dell'assicurazione).

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l'importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 1998 o 1999 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni, è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della terza o seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l'importo della rata spettante. Nell'importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate al **punto 28 del CUD 2001 o del CUD 2000**, nel limite dell'importo massimo predetto.

### Quali spese non vanno indicate

**Non si indicano nei righe RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2000 che sono già state rimborsate al contribuente**, per esempio:

- se ha subito danni alla persona, ma chi lo ha danneggiato, o altri per lui, lo ha risarcito;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente

a **lire 7.000.000**, pari a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al **punto 25 del CUD 2001 o al punto 22 del CUD 2000** consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

### Quali spese vanno indicate

**Invece, vanno indicate, perché rimaste a carico:**

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al **punto 24 del CUD 2001 o al punto 21 del CUD 2000**.

### CANE GUIDA

Nel **rigo RP5** scrivete la spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta con riferimento all'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nel rigo RP5 il numero '1' nell'apposita casella per segnalare che si vuol fruire della prima rata e scrivere in tale rigo l'importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di un milione: vedere le istruzioni al **rigo RP40**.

### SPESE VETERINARIE

Nel **rigo RP6** scrivete le spese veterinarie sostenute relativamente ad alcune categorie di animali da individuare con decreto del Ministero delle Finanze.

La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l'importo di lire 250.000, pari a euro 129,11, e nel **limite massimo di lire 750.000**, pari a euro 387,34.

Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di lire 900.000, pari a euro 464,81, scrivere lire 500.000, pari a euro 258,23.

### INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari", "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".  
Vedere anche la voce "Abitazione principale"

**Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli interessi passivi, cioè gli interessi che il contribuente ha pagato nell'anno 2000 (anche se la rata scadeva in un anno diverso) su alcuni tipi di mutui o prestiti.**

**Rigo RP7:** scrivere gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale. È importante vedere in APPENDICE, voce "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari".

**Rigo RP8:** In questo rigo scrivere, per un **importo non superiore a lire 4.000.000**, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.

In particolare, se l'ammontare dell'importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo RP7 è inferiore a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

**Esempio 1:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) lire 5.000.000, pari a euro 2582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

**Esempio 2:** interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo RP7) lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere lire 1.500.000, pari a euro 774,69.

**Il rigo RP7 o il rigo RP8 vanno compilati tenendo conto che:**

- se il mutuo è intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico;
- danno diritto alla detrazione le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, one-

ri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi;

- per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo;
- se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. Le condizioni previste per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 sono indicate in APPENDICE, alla voce: "Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari";
- se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo realmente rimasto a carico del contribuente;
- la detrazione è riconosciuta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale;
- la detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.

**Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo RP7 o nel rigo RP8 sono compresi anche:** l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta; la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione; gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato); la cosiddetta "provvigione per scarto rateizzato"; le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (non anche quelle sostenute con riferimento al contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Negli importi scritti nei righi RP7 e RP8 devono essere compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei **punti 29 e 30 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Può essere utile vedere  
in APPENDICE, voce  
"Mutui contratti per interventi  
di recupero edilizio"

**Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.**

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Nell'importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 31 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

Può essere utile vedere  
in APPENDICE, voce "Mutuo  
ipotecario relativo  
alla costruzione e  
ristrutturazione edilizia  
dell'abitazione principale"

**Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.**

La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28.

Nell'importo del rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel **punto 32 del CUD 2001 o 33 del CUD 2000**.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

**Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.**

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, spetta per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui indicati nel **punto 33 del CUD 2001 o 32 del CUD 2000**.

#### PREMI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI

**Rigo RP12: in questo rigo scrivere gli importi dei premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000, pari a euro 1.291,14.**

La detrazione per le assicurazioni sulla vita spetta solo se il contratto dura non meno di cinque anni e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Tra i contributi previdenziali non obbligatori rientrano:

- i contributi pagati per la prosecuzione volontaria di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli per la prosecuzione o l'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'INPS (es. per i contribuenti di più di 65 anni), di cui è detraibile solo l'importo rimasto a carico del contribuente, risultante da idonea documentazione;
- il riscatto degli anni di laurea;
- la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

L'importo scritto nel rigo RP9 deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati al **punto 34 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

#### SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

**Rigo RP13: in questo rigo scrivere l'importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.**

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.

L'importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 35 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

**Rigo RP14: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in favore di movimenti e partiti politici, purché il loro ammontare sia compreso tra lire 100.000, pari a euro 51,65, e lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38.**

Le erogazioni devono essere fatte con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti, che possono raccoglierte sia in un unico conto corrente nazionale che in conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1999 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

L'importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 36 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ONLUS

**Rigo RP15: in questo rigo, a colonna 2, scrivere l'importo delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fino a un importo di lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.**

L'importo scritto nel rigo RP15, colonna 2, deve comprendere anche le spese indicate al **punto 37 del CUD 2001 (o del CUD 2000)**.

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ

Sempre, in questo rigo RP15, **colonna 2**, devono essere indicate, inoltre, le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per il periodo d'imposta 2000, la detrazione spetta anche per le **erogazioni liberali in denaro effettuate nel 1999** a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.

Tali erogazioni devono essere indicate nella **colonna 1 del rigo RP15** entro il limite massimo di lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83.

Pertanto, se nel 1999 sono state effettuate anche erogazioni liberali a favore delle ONLUS occorre



sottrarre dal valore massimo di lire 4.000.000 l'importo indicato nel rigo E12 del Modello 730/2000 o nel rigo RP12 del Modello UNICO 2000 (ovvero nel punto 37 del CUD 2000).

Nella **colonna 1** va riportato il minore importo tra la differenza così calcolata e quanto effettivamente versato.

Ad esempio, il contribuente che ha erogato nel 1999 lire 2.000.000 a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica e lire 3.000.000 a favore delle ONLUS (indicando tale importo nella precedente dichiarazione) può riportare nella colonna 1 l'importo massimo di lire 1.000.000 determinato come segue:

Valore massimo	L. 4.000.000
Versamento 1999 a favore delle ONLUS (rigo E12 730/2000 o RP12 UNICO 2000)	L. 3.000.000
Differenza	L. 1.000.000
Versato 1999 a favore delle popolazioni colpite da calamità	L. 2.000.000
Importo da indicare nel rigo RP15 colonna 1	L. 1.000.000

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

**Nel rigo RP16 scrivete l'importo delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91, effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.**

Nel rigo RP16 vanno comprese le erogazioni indicate nel **punto 38 del CUD 2001**.

#### CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

**Rigo RP17: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi associativi, fino a un importo di lire 2.500.000, pari a euro 1291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso** che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia.

Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati dal contribuente per se stesso, e non per i familiari.

L'importo scritto nel rigo RP17 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 39 del CUD 2001 o al punto 38 del CUD 2000**.

**Le erogazioni dei rigi RP15, RP16 e RP17 devono essere effettuate** con versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla ONLUS ovvero dagli altri soggetti indicati nelle istruzioni al rigo RP15, dalle società sportive dilettantistiche o dalla società di mutuo soccorso.

#### SPESE FUNEBRI

**Rigo RP18: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari** compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".

Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a **lire 3.000.000**, pari a euro 1.549,37.

L'importo scritto nel rigo RP18 deve comprendere anche le spese indicate al **punto 40 del CUD 2001 o del CUD 2000**.

#### EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"

**Rigo RP19: in questo rigo scrivere, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, l'intero ammontare delle erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". L'importo scritto nel rigo RP19 deve comprendere anche le spese indicate al punto 41 del CUD 2001 o al punto 39 del CUD 2000.**

#### ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Per conoscere le condizioni e le modalità applicative può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione"

**Rigo RP20: in questo rigo scrivere gli importi di tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione di imposta.**

Questi oneri devono essere diversi da quelli scritti nei rigi precedenti di questa sezione. In particolare, questi oneri sono:

- spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale.

**L'importo scritto nel rigo RP20 deve comprendere anche le somme indicate nel punto 42 del CUD 2001 o nel punto 41 del CUD 2000, al netto di somme eventualmente già indicate nei precedenti rigi.**



**Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione**

## SEZIONE II

### ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

#### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori"

#### CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

#### CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEGLI IMPRENDITORI

#### CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Per l'elenco delle istituzioni religiose per cui l'erogazione liberale dà diritto alla deduzione, vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

#### CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

#### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

**Quali spese possono essere indicate nel rigo RP27**

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Portatori di handicap"

**Quali spese non vanno scritte nel rigo RP27**

**Rigo RP21: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nelle colonne 2 dei righi da RP1 a RP20 e nella colonna 1 del rigo RP15, sulla quale si determina la detrazione da riportare nel rigo RN 13 del quadro RN.**

**In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo**, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.

Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP22 a RP29 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente. Questi oneri sono indicati nei **punti da 44 a 50 del CUD 2001 o nei punti da 42 a 47 del CUD 2000**.

**Rigo RP22: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori** versati per ottemperare a disposizioni di legge per la cui inosservanza sono previste sanzioni dirette o indirette.

**Rigo RP23: in questo rigo scrivete i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di lire 3.000.000, pari a euro 1.549,37.**

**Rigo RP24: in questo rigo scrivere l'importo dei contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa per forme pensionistiche complementari** di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato nell'anno precedente, e non può comunque essere superiore a **lire 5.000.000**, pari a euro 2.582,28.

**Rigo RP25: in questo rigo scrivere l'importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.**

Ciascuna erogazione si può dedurre fino ad un importo di **lire 2.000.000**, pari a euro 1032,91. Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

**Rigo RP26: in questo rigo scrivere gli importi dei contributi, delle donazioni e delle oblazioni versate a favore di organizzazioni non governative, O.N.G.**, (considerate idonee ai sensi della Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 28) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Questi contributi si possono dedurre fino a un massimo del 2% del reddito complessivo dichiarato. Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi a questi contributi.

Questo onere tuttavia non si può dedurre, e quindi il rigo RP26 non deve essere compilato, se per le stesse somme il contribuente intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, già indicate nel **rigo RP15**.

**Rigo RP27: in questo rigo scrivere l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.**

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento.

È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

È importante sapere che **non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei rigi RP1, RP2, RP3 e RP4:**

- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;

#### ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
- spese per i veicoli per i portatori di handicap;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

**Rigo RP28:** in questo rigo scrivere l'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Non si possono dedurre, e quindi non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.

È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

#### ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, voce "Altri oneri deducibili"

**Rigo RP29:** in questo rigo scrivere l'importo di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi.

In particolare:

- rendite, vitalizi ed assegni alimentari;
- canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
- indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento;
- somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- 50% delle imposte arretrate;
- 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione.

È importante sapere che non si possono dedurre dal reddito complessivo le donazioni e le oblazioni in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica, salvo quelle a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che sono da riportare nel **rigo RP15**.

#### Totale degli oneri deducibili

#### SEZIONE III SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

**Rigo RP30:** in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei rigi da RP22 a RP29. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

**In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

Si tratta in particolare di:

- spese sostenute nel 1998, nel 1999 e nel 2000 per la realizzazione degli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e su singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute dal contribuente;
- le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nel 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, e per il ripristino delle unità immobiliari per cui è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni, o che risultino inagibili in base ad apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute nel 2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente. Questa detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

Per ogni singola unità immobiliare, e per ogni parte comune di edificio residenziale che ha subito interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo.

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio".

#### Come si compilano i rigi RP31, RP32, RP33 e RP34

#### Detrazione del 41 per cento

**I rigi RP31, RP32, RP33 e RP34 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%:** in questi rigi,

- nella **colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nella **colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.).

Tuttavia, **questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante**. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;

- nella **colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- nella **colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

**Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP31, RP32 e RP33.** Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel **rigo RN14** del quadro RN.

#### Come si compilano i rigi RP35, RP36, RP37 e RP38

#### Detrazione del 36 per cento

**I rigi RP35, RP36, RP37 e RP38 vanno compilati per le spese sostenute nel 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:**

- nella **colonna 1**: scrivere l'anno in cui sono state sostenute le spese (2000);
- nella **colonna 2**: scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il proprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile o i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, ecc.). Tuttavia, **questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante**. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- nella **colonna 3**: fare una crocetta sulla casella corrispondente al numero di rate (5 o 10) in cui intendete suddividere la detrazione di imposta per le spese sostenute;
- nella **colonna 4**: scrivere l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

**Rigo RP38: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei rigi RP35, RP36 e RP37.** Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel **rigo RN15** del quadro RN.

#### SEZIONE IV

#### DETRAZIONE PER GLI INQUILINI E PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

**In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire della detrazione spettante agli inquilini e ai non vedenti per il mantenimento del cane guida.**

**Rigo RP39: questo rigo serve per calcolare la detrazione d'imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.**

Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2000, e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali). La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei co-intestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei co-intestatari del contratto.

Se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000, pari a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP39 nel modo seguente:

- **colonna 1**: scrivere il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
- **colonna 2**: scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati co-intestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel **rigo RN16**.

Se nel corso dell'anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, nella colonna 2 deve essere indicata la percentuale media di spettanza; per il calcolo vedere in APPENDICE, voce "Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale".

#### Spese di mantenimento dei cani guida

**Nel rigo RP40 barrare la casella, per usufruire della detrazione forfettaria di lire 1 milione**, pari a euro 516,46, spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione di un milione deve essere riportata nel **rigo RN16**.

## 7. QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

**Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati utili ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).**

Il quadro RN serve anche per calcolare l'eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta, ecc.

Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare lo schema riepilogativo che segue trascrivendovi i dati dei totali che avete scritto nei rigi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE			
	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)		
Agrari	(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)	.000	
Fabbricati	(Quadro RB, rigo RB11)	.000	
Lavoro dipendente	(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni	.000	
	(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)	.000	
	(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)		.000
	(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC13) vedere istruzioni		.000
Lavoro autonomo	(Quadro RE - Sez. I, rigo RE20 e RE21)	.000	.000
	(Quadro RE - Sez. I, rigo RE22 col. 2 e rigo RE23)	.000	.000
	(Quadro RE - Sez. II, rigo RE33 e rigo RE34)	.000	.000
Impresa	(Quadro RF, rigo RF44 e rigo RF46)	.000	.000
	(Quadro RG, rigo RG29 e rigo RG31)	.000	.000
Partecipazione	(Quadro RH, rigo RH15 e rigo RH18)	.000	.000
Capitale	(Quadro RI - Sez. I, rigo RI 6, col. 1 e col. 3)	.000	.000
	(Quadro RI - Sez. II, rigo RI 15, col. 1 e col. 2)	.000	.000
Diversi	(Quadro RL - Sez. I, rigo RL22 e rigo RL23)	.000	.000
	(Quadro RL - Sez. II, rigo RL25, col. 2 e rigo RL26, col. 2)	.000	.000
Allevamento	(Quadro RD, rigo RD8 e rigo RD9)	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(Quadro RM, rigo RM22, col. 1 e col. 4)	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 3 e al rigo RN26, colonna 2)		.000	.000

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

**REDDITO COMPLESSIVO**

Indicate con il segno meno ( - ) le perdite che derivano dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata. Il loro ammontare va sottratto dall'importo degli altri redditi.

Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

- se hanno fruito dell'agevolazione DIT, devono indicare il reddito d'impresa in contabilità ordinaria al netto della parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, per il quale si è fruito di una imposizione in misura ridotta, pari al 19%;
- le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, dal 1995 possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria" del FASCICOLO 2;
- dall'anno 1997 le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d'imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo. Per ulteriori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo" del FASCICOLO 2.

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

**Rigo RN1:**

**Colonna 1:** scrivere la somma degli eventuali redditi prodotti all'estero (da ricomprendere nel reddito complessivo di colonna 3);

**Colonna 2:** scrivere l'importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi della Legge n. 133 del 1999, art. 2, commi da 8 a 11, seguendo le istruzioni relative allo specifico settore del quadro RS e/o del rigo RH17 del quadro RH;

**Colonna 3:** scrivere la somma del reddito complessivo. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra

riportato, scrivere l'importo indicato nell'ultimo rigo, colonna 'redditi'. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi indicate la differenza preceduta dal segno meno (-).

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC, (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia) prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 3, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

## Crediti d'imposta sui dividendi

**Rigo RN2: dovete indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi** risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI e dal Quadro RM (se avete optato per la tassazione ordinaria).

## Oneri deducibili

**Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili.** Scrivete la somma indicata nel rigo RP30 (dove è stato scritto il totale degli oneri deducibili).

## Deduzione per l'abitazione principale

**Rigo RN4:** per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Da quest'anno tale deduzione spetta per l'intero importo del reddito e non più con il limite di lire 1.800.000, pari a euro 929,62. Pertanto l'importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e delle relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell'anno dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell'abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.

Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell'anno e per un'altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di affitto. Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".

È bene sapere che questa deduzione non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia. Questa deduzione per l'abitazione principale in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità. Vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari".

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari"

## REDDITO IMPONIBILE

**Rigo RN5: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile.** Se non avete compilato la colonna 2 del rigo RN1 e, quindi, non siete interessati alla agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999, limitatevi a compilare la **colonna 3** di questo rigo RN5. Scrivete l'importo che risulta dopo aver sottratto dal reddito complessivo (indicato al rigo RN1, colonna 3 ed eventualmente aumentato dell'importo di rigo RN2), l'importo degli oneri deducibili (indicato al rigo RN3) e quello della deduzione per l'abitazione principale (indicata al rigo RN4). Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei rigi RN6, colonna 3 (imposta lorda) e RN22 (imposta netta).

Se invece avete diritto alla agevolazione di aliquota prevista dalla legge n. 133 del 1999, agite nel modo seguente:

- eseguite il calcolo del reddito imponibile come indicato sopra e scrivetelo a **colonna 3** di questo rigo RN5;
- sottraete dal reddito imponibile l'importo del reddito agevolabile (quello di colonna 2 di rigo RN1):
- se il risultato è positivo scrivetelo nella **colonna 2** e riportate nella colonna 1 il reddito agevolabile;
- se il risultato è uguale a zero o negativo scrivete nella **colonna 1** il reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3 (che in questo caso è tutto tassabile ad aliquota del 19%) e non indicate nulla a colonna 2;
- controllate che l'importo di colonna 3 sia pari alla somma di colonna 1 e di colonna 2.

Agevolazione Legge 133/99

## IMPOSTA LORDA

**Rigo RN6: in questo rigo dovete scrivere l'imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile.** Se non beneficiate delle agevolazioni di aliquota previste dalla legge n. 133 del 1999, scrivete direttamente nella colonna 3 l'imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5, colonna 3, calcolata consultando la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL'IRPEF (in lire)

REDDITO (per scaglioni)				Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
	fino a	20.000.000		18,5	18,5% sull'intero importo
oltre	20.000.000	e fino a	30.000.000	25,5	3.700.000 + 25,5% parte eccedente 20.000.000
oltre	30.000.000	e fino a	60.000.000	33,5	6.250.000 + 33,5% parte eccedente 30.000.000
oltre	60.000.000	e fino a	135.000.000	39,5	16.300.000 + 39,5% parte eccedente 60.000.000
oltre	135.000.000			45,5	45.925.000 + 45,5% parte eccedente 135.000.000

### CALCOLO DELL'IRPEF (in euro)

REDDITO (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni	
fino a 10.329,14		18,5	18,5% sull'intero importo	
oltre 10.329,14	e fino a 15.493,71	25,5	1.910,89 + 25,5% parte eccedente	10.329,14
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	33,5	3.227,86 + 33,5% parte eccedente	15.493,71
oltre 30.987,41	e fino a 69.721,68	39,5	8.418,25 + 39,5% parte eccedente	30.987,41
oltre 69.721,68		45,5	23.718,28 + 45,5% parte eccedente	69.721,68

#### Presenza di agevolazione "DIT"

Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se siete esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria che fruite dell'agevolazione DIT dovete individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di **rigo RN5, colonna 3**, quello agevolato DIT scritto nel **rigo RJ11** per un importo non superiore a venti milioni;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate il 18,5 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del **rigo RN5** e sottraetelo dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo **rigo RN6, colonna 3**.

#### Presenza di agevolazione Legge 133/99

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999, deve:

- scrivere nella **colonna 1** di questo rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 (non computando, quindi, il reddito agevolato dalla legge n. 133 del 1999) e scrivere il risultato nella **colonna 2** di questo rigo RN6;
- scrivere nella **colonna 3** di questo rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

#### Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Chi ha compilato il **rigo RL25, colonna 1**, del quadro RL del FASCICOLO 2 in quanto ha percepito compensi per attività sportiva dilettantistica deve individuare lo scaglione applicabile al reddito imponibile seguendo le successive istruzioni:

- sommate all'importo di rigo RN5, colonna 3 quello scritto nel rigo RL25 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella di "Calcolo dell'IRPEF", l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottraetela dall'imposta sopra determinata;
- scrivete l'importo così calcolato in questo rigo RN6, colonna 3.

Se fruite contemporaneamente di più agevolazioni tra quelle sopra indicate (*Legge 133/99, DIT e attività sportiva dilettantistica*) vedete in Appendice la voce "Contemporanea presenza di più agevolazioni".

#### DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

**Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico.** Scrivete l'importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l'importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue:

#### DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in lire)

Reddito complessivo				Detrazione
fino a 30.000.000				1.057.552
oltre 30.000.000		e fino a 60.000.000		961.552
oltre 60.000.000		e fino a 100.000.000		889.552
oltre 100.000.000				817.552

#### DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO (in euro)

Reddito complessivo				Detrazione
fino a 15.493,71				546,18
oltre 15.493,71		e fino a 30.987,41		496,60
oltre 30.987,41		e fino a 51.645,69		459,42
oltre 51.645,69				422,23



È bene ricordare che:

- la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
- nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a lire 5.500.000, pari a euro 2.840,51, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

## DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

**Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari a carico.** Scrivete l'importo per la detrazione spettante per i familiari a carico. L'importo della detrazione varia a seconda del numero dei familiari a carico. Calcolate l'importo seguendo le indicazioni della tabella seguente:

### DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in lire)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a 30 milioni di lire)	
per 1 figlio	204.000	per 1 figlio	1.058.000
per 2 figli	408.000	per 2 figli (compreso il primo)	1.466.000
per 3 figli	612.000	per 3 figli (compreso il primo)	1.874.000
per 4 figli	816.000	per 4 figli (compreso il primo)	2.282.000
per 5 figli	1.020.000	per 5 figli (compreso il primo)	2.690.000
per 6 figli	1.224.000	per 6 figli (compreso il primo)	3.098.000
per 7 figli	1.428.000	per 7 figli (compreso il primo)	3.506.000
per 8 figli	1.632.000	per 8 figli (compreso il primo)	3.914.000
per ogni altro figlio	204.000	per ogni altro figlio	408.000

### DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (in euro)

Figli a carico (detrazione spettante al 50%)		Figli a carico in mancanza del coniuge (per reddito complessivo fino a euro 15.493,71)	
per 1 figlio	105,36	per 1 figlio	546,41
per 2 figli	210,71	per 2 figli (compreso il primo)	757,13
per 3 figli	316,07	per 3 figli (compreso il primo)	967,84
per 4 figli	421,43	per 4 figli (compreso il primo)	1.178,55
per 5 figli	526,79	per 5 figli (compreso il primo)	1.389,27
per 6 figli	632,14	per 6 figli (compreso il primo)	1.599,98
per 7 figli	737,50	per 7 figli (compreso il primo)	1.810,70
per 8 figli	842,86	per 8 figli (compreso il primo)	2.021,41
per ogni altro figlio	105,36	per ogni altro figlio	210,71

**Attenzione** questa tabella è stata predisposta ipotizzando che la detrazione di lire 408.000, pari a euro 210,71, sia ripartita al 50 per cento tra i due genitori.  
Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuta una ulteriore detrazione di lire 240.000 pari a euro 123,95; tale detrazione non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico.

Scrivete l'importo della detrazione tenendo conto della misura percentuale riportata nel prospetto dei familiari a carico (colonna 6) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 4).

Per esempio per un figlio nato il 26 ottobre 2000 la detrazione spetta per 3 mesi.

## Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni

Da quest'anno è previsto un incremento della detrazione per familiari a carico di **lire 240.000**, pari a euro 123,95, per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L'incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" del quadro RP a colonna 6.

Si precisa che se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

## DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE

**Rigo RN9: dovete compilare questo rigo se avete redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati, per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente.** Scrivete gli importi delle detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente, calcolate secondo la tabella che segue:

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in lire)

Reddito di lavoro dipendente			Detrazione
		fino a 12.000.000	2.220.000
oltre	12.000.000	e fino a 12.300.000	2.100.000
oltre	12.300.000	e fino a 12.600.000	2.000.000
oltre	12.600.000	e fino a 15.000.000	1.900.000
oltre	15.000.000	e fino a 15.300.000	1.750.000
oltre	15.300.000	e fino a 15.600.000	1.600.000
oltre	15.600.000	e fino a 15.900.000	1.450.000
oltre	15.900.000	e fino a 16.000.000	1.330.000
oltre	16.000.000	e fino a 17.000.000	1.260.000
oltre	17.000.000	e fino a 18.000.000	1.190.000
oltre	18.000.000	e fino a 19.000.000	1.120.000
oltre	19.000.000	e fino a 30.000.000	1.050.000
oltre	30.000.000	e fino a 40.000.000	950.000
oltre	40.000.000	e fino a 50.000.000	850.000
oltre	50.000.000	e fino a 60.000.000	750.000
oltre	60.000.000	e fino a 60.300.000	650.000
oltre	60.300.000	e fino a 70.000.000	550.000
oltre	70.000.000	e fino a 80.000.000	450.000
oltre	80.000.000	e fino a 90.000.000	350.000
oltre	90.000.000	e fino a 90.400.000	250.000
oltre	90.400.000	e fino a 100.000.000	150.000
oltre	100.000.000		100.000

### DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (in euro)

Reddito di lavoro dipendente			Detrazione
		fino a 6.197,48	1.146,53
oltre	6.197,48	e fino a 6.352,42	1.084,56
oltre	6.352,42	e fino a 6.507,36	1.032,91
oltre	6.507,36	e fino a 7.746,85	981,27
oltre	7.746,85	e fino a 7.901,79	903,80
oltre	7.901,79	e fino a 8.056,73	826,33
oltre	8.056,73	e fino a 8.211,66	748,86
oltre	8.211,66	e fino a 8.263,31	686,89
oltre	8.263,31	e fino a 8.779,77	650,74
oltre	8.779,77	e fino a 9.296,22	614,58
oltre	9.296,22	e fino a 9.812,68	578,43
oltre	9.812,68	e fino a 15.493,71	542,28
oltre	15.493,71	e fino a 20.658,28	490,63
oltre	20.658,28	e fino a 25.822,84	438,99
oltre	25.822,84	e fino a 30.987,41	387,34
oltre	30.987,41	e fino a 31.142,35	335,70
oltre	31.142,35	e fino a 36.151,98	284,05
oltre	36.151,98	e fino a 41.316,55	232,41
oltre	41.316,55	e fino a 46.481,12	180,76
oltre	46.481,12	e fino a 46.687,70	129,11
oltre	46.687,70	e fino a 51.645,69	77,47
oltre	51.645,69		51,65

Se il vostro periodo di lavoro o di pensione nell'anno è stato inferiore a 365 giorni, dovete ridurre l'importo della detrazione in relazione al numero di giorni che avete indicato al rigo RC6 del quadro RC. Per calcolare questo importo dovete fare le seguenti operazioni:

- individuare nella tabella l'ammontare della detrazione che vi spetta;
- moltiplicare l'importo per il numero dei giorni (di lavoro o di pensione);
- dividere il prodotto per 365.

Qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili, che avete indicato nella colonna 1, del rigo RC5, per individuare l'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente vedete in Appendice, voce "Lavori socialmente utili agevolati".

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER TITOLARI DI DETERMINATI REDDITI

#### Rigo RN10: questo rigo serve per calcolare un'ulteriore detrazione per titolari di determinati redditi.

Dovete compilare questo rigo se, oltre all'eventuale reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, avete percepito esclusivamente redditi di importo complessivo fino a lire 9.600.000, pari a euro 4957,99. Tali redditi possono derivare solo da:

- assegni periodici, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili;
- lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- rapporti di lavoro dipendente o quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente di durata inferiore all'anno.

Per calcolare tale importo, consultate la tabella che segue:

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITO (in lire)

Reddito complessivo		Detrazione
fino a 9.100.000		300.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	200.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	100.000

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITO (in euro)

Reddito complessivo		Detrazione
fino a 4.699,76		154,94
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	103,29
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	51,65

Scrivete l'importo di questa detrazione nel rigo RN10.

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI PENSIONE

**Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete solamente redditi da pensione, ed eventualmente redditi derivanti dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze** (per i quali spetta la deduzione per l'abitazione principale) **e/o redditi di terreni** (per un importo non superiore a lire 360.000, pari a euro 185,92). Da quest'anno l'ulteriore detrazione spetta in relazione all'età e al reddito complessivo. Per calcolare l'importo da indicare in questo rigo consultate le tabelle seguenti. La detrazione deve essere rapportata ai giorni di pensione che avete indicato nel **rigo RC6** del quadro RC.

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
fino a 9.400.000		190.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	120.000

#### ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in lire)

Reddito di pensione		Detrazione
fino a 9.400.000		430.000
oltre 9.400.000	e fino a 18.000.000	360.000
oltre 18.000.000	e fino a 18.500.000	180.000
oltre 18.500.000	e fino a 19.000.000	90.000
<b>Attenzione</b> La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.		

**ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (in euro)**

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.854,69	98,13
oltre 4.854,69	e fino a 9.296,22	61,97

**ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (in euro)**

Reddito di pensione		Detrazione
	fino a 4.854,69	222,08
oltre 4.854,69	e fino a 9.296,22	185,92
oltre 9.296,22	e fino a 9.554,45	92,96
oltre 9.554,45	e fino a 9.812,68	46,48

**Attenzione** La detrazione si applica dal periodo d'imposta nel quale si compie il 75° anno di età.

Questa ulteriore detrazione non spetta a chi è titolare di trattamenti periodici integrativi.

**DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (alternativa a quella di lavoro dipendente)**

**Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solamente se avete compilato i quadri RE, Sezione I, RG e RH** (per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità semplificata). Calcolate l'importo secondo la tabella che segue:

**DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in lire)**

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 9.100.000	1.110.000
oltre 9.100.000	e fino a 9.300.000	1.000.000
oltre 9.300.000	e fino a 9.600.000	900.000
oltre 9.600.000	e fino a 9.900.000	800.000
oltre 9.900.000	e fino a 15.000.000	700.000
oltre 15.000.000	e fino a 15.300.000	600.000
oltre 15.300.000	e fino a 16.000.000	480.000
oltre 16.000.000	e fino a 17.000.000	410.000
oltre 17.000.000	e fino a 18.000.000	340.000
oltre 18.000.000	e fino a 19.000.000	270.000
oltre 19.000.000	e fino a 30.000.000	200.000
oltre 30.000.000	e fino a 60.000.000	100.000

**DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA (in euro)**

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa		Detrazione
	fino a 4.699,76	573,27
oltre 4.699,76	e fino a 4.803,05	516,46
oltre 4.803,05	e fino a 4.957,99	464,81
oltre 4.957,99	e fino a 5.112,92	413,17
oltre 5.112,92	e fino a 7.746,85	361,52
oltre 7.746,85	e fino a 7.901,79	309,87
oltre 7.901,79	e fino a 8.263,31	247,90
oltre 8.263,31	e fino a 8.779,77	211,75
oltre 8.779,77	e fino a 9.296,22	175,59
oltre 9.296,22	e fino a 9.812,68	139,44
oltre 9.812,68	e fino a 15.493,71	103,29
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	51,65

In caso di presenza sia di redditi di lavoro autonomo e/o di impresa che di redditi di lavoro dipendente o di pensione, le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo RN9 o il rigo RN12.

### Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

### Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

### Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Percentuale media di spettanza della detrazione per gli inquilini"

**Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP.** Se rientrate nel caso, calcolate il 19% dell'importo indicato nel rigo RP21 e scrivetelo nel presente rigo.

**Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio".** Se rientrate nel caso, calcolate il 41% dell'importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

**Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36% per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio".** Se rientrate nel caso, calcolate il 36% dell'importo indicato nel rigo RP38 e scrivetelo nel presente rigo.

**Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato il rigo RP39 e/o avete barrato la casella del rigo RP 40 del quadro RP.**

Se avete compilato il rigo RP39 dovete calcolare la relativa detrazione in base al periodo dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di possesso e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 3).

La detrazione è pari:

- a **lire 960.000**, pari a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 3) non supera lire 30.000.000, pari a euro 15.494;
- a **lire 480.000**, pari a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 3) supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000, pari rispettivamente a euro 15.494 e 30.987.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 3) è superiore ai predetti importi non spetta alcuna detrazione.

Per esempio se il vostro reddito complessivo nel 2000 è stato di lire 40.000.000, il contratto di locazione è co-intestato col coniuge e l'immobile è stato la vostra abitazione principale per 180 giorni la detrazione che vi spetta è pari a:

$$480.000 \times \frac{50}{100} \times \frac{180}{365} = \text{lire } 118.356, \text{ arrotondata a } 118.000 \text{ lire};$$

La detrazione così determinata deve essere riportata, nel rigo RN16.

Se avete barrato la casella del rigo RP40, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete sommare lire 1.000.000, pari a euro 516,45, all'importo indicato nel rigo RN16.

### TOTALE DETRAZIONE D'IMPOSTA

### Detrazioni per spese sanitarie per determinate patologie

### Credito d'imposta per il riacquisto prima casa

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

### Credito d'imposta per nuove assunzioni

**Rigo RN17: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei rigi da RN7 a RN16.**

**Rigo RN18: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP.** In tal caso riportare nella colonna 2 del presente rigo il 19% dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

**Rigo RN19: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa** indicato nella colonna 2 del rigo RB12 del quadro RB diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 1 del medesimo rigo RB12.

**Rigo RN20: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall'IRPEF, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per l'incremento dell'occupazione previsto dall'articolo 7 della legge n. 388 del 2000.** Per il periodo d'imposta 2000 tale credito spetta a favore dei datori di lavoro che tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000 hanno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale incremento è dato dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano:

- di età non inferiore a venticinque anni;

– non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi, ovvero siano portatori di handicap.

Possono comunque compilare il presente rigo i soli contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della propria attività professionale o d'impresa. Ad esempio sono quelli che hanno assunto una collaboratrice domestica, una baby-sitter o una assistente per persona anziana. Coloro che hanno invece effettuato assunzioni per lo svolgimento di attività relative alla propria professione o alla propria impresa devono compilare la relativa sezione del quadro RU.

**Il credito spetta nella misura di lire 800.000**, pari a euro 413,16, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

## TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA

**Ulteriori istruzioni  
per la compilazione dei  
rigi RN18, RN19,  
RN20 e RN21**

**Rigo RN21: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 2 dei rigi RN18, RN19 e RN20.**

È importante sapere che l'importo da esporre nel rigo RN21, relativo al totale delle altre detrazioni e dei crediti d'imposta, non deve essere superiore alla differenza tra l'ammontare dell'imposta lorda, scritta nel rigo RN6, colonna 3, e la somma delle detrazioni, scritte nel rigo RN17. Se l'importo da esporre nel rigo RN21 è superiore a detta differenza, esso deve essere ricondotto entro tale limite. A tal fine il contribuente deve ridurre, nella misura che ritiene più opportuna, gli importi da esporre nelle colonne 2 dei rigi RN18, RN19 e RN20. In questo caso l'ammontare della detrazione o del singolo credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda va riportato nella colonna 1 del rispettivo rigo.

L'importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN18 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN18 diviso 0,19.

L'importo residuo esposto nelle colonne 1 dei rigi RN19 e/o RN20 sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento Modello F 24, in compensazione delle somme a debito.

## IMPOSTA NETTA

**Rigo RN22: questo rigo serve per calcolare l'importo della vostra imposta netta.**

A tal fine effettuate il seguente calcolo: sottraete dall'importo che avete indicato nel rigo RN6, colonna 3 (imposta lorda) l'importo che avete indicato nel rigo RN17 (totale delle detrazioni) e nel rigo RN21 (totale altre detrazioni e crediti d'imposta). Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero riportate l'importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.

## Crediti d'imposta sui dividendi

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" e "Dividendi comunitari"

**Rigo RN23: dovete compilare questo rigo per il recupero del credito di imposta sui dividendi.**

Se rientrate nel caso, scrivere l'importo dei crediti di imposta sui dividendi.

Per i dividendi per i quali spetta il credito d'imposta limitato, potete vedere in APPENDICE, voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi".

Se invece avete dichiarato dividendi comunitari negli appositi spazi dei quadri RF, RG, RH, RI e RM, vedere in APPENDICE, voce "Dividendi comunitari".

## Crediti per imposte estere

**Rigo RN24: dovete compilare questo rigo solamente se avete crediti per imposte estere sui redditi prodotti all'estero.**

In particolare dovete scrivere:

- nella **colonna 1** il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito;
- nella **colonna 2** il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate nella colonna 1.

Per ulteriori chiarimenti, può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

## Altri crediti d'imposta

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta per i canoni non percepiti"

**Rigo RN25: questo rigo serve per indicare i seguenti crediti di imposta:**

- importo dell'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- i crediti di imposta di cui all'articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.



## RITENUTE TOTALI

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

**Rigo RN26:** questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.

Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella **colonna 2**, l'importo del rigo RC10. Se invece avete redditi di altro tipo, utilizzate lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute, e scrivete l'importo dell'ultimo rigo, colonna 2 (nella quale si trova il totale di tutte le ritenute). Nella **colonna 1** del rigo RN26, scrivete l'importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 2.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC, (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN 26 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

## Altre ritenute subite

**Rigo RN27:** scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall'UNIRE e quelle operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

## RESTITUZIONE QUOTA ASSISTENZA MEDICA DI BASE

**Rigo RN28:** dovete compilare questo rigo se intendete recuperare, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2001, l'ottanta per cento della quota fissa individuale di lire 85.000, pari ad euro 43,90, versata, anche per i familiari, nel 1993 per l'assistenza medica di base ai sensi della L. 14 novembre 1992, n. 438 (cd. "tassa sul medico di famiglia").

Non dovete compilare questo rigo se invece avete richiesto la restituzione al sostituto d'imposta. In questo rigo dovete riportare l'ottanta per cento dell'importo complessivamente versato (comprensivo anche di quanto eventualmente versato anche per i familiari).

## Differenza

**Rigo RN29:** scrivete l'importo che risulta dopo aver fatto le seguenti operazioni:

- **sommate** gli importi dei **righe RN23, RN24 colonna 2, RN25, RN 26 colonna 2, RN27 e RN28;**
- **sottraete** dall'importo del rigo RN22 la somma ottenuta;
- se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno ( - ).

## Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

**Rigo RN30:** dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN29, solo se usufruite di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del Fascicolo 3.

## Eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

**Rigo RN31:** dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova alla colonna 3 del rigo RX1 del Modello UNICO 2000. Se nel 2000 avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN31 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 19 del CUD 2001, o al punto 14 del CUD 2000. Potete scrivere nel rigo RN31 anche l'eccedenza dell'IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

Nel caso avete ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della vostra dichiarazione UNICO 2000 con la quale si evidenziava un credito diverso da quello da voi dichiarato (rigo RX1 colonna 3):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare, nel rigo RN31 del presente quadro, l'importo comunicato;
- se il credito comunicato è inferiore all'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN31 l'importo inferiore. Qualora abbiate provveduto a ricostituire, in tutto o in parte il credito da voi dichiarato (mediante il relativo versamento con il Mod. F24), nel medesimo rigo dovete riportare oltre al credito comunicato anche l'importo versato.

## Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione compensate nel Mod. F24

**Rigo RN32:** dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN31, che avete utilizzato in compensazione nel Mod. F24.

Nel caso avete ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate con la quale è stato rettificato il credito dichiarato nel modello UNICO 2000 (rigo RX1 colonna 3):

- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, dovete riportare, nel rigo RN32 del presente quadro, l'importo comunicato ed utilizzato in compensazione;
- se il credito comunicato è inferiore all'importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN32 anche la parte dell'importo comunicato ed utilizzato in compensazione per ricostituire, totalmente o parzialmente, il credito dichiarato.

## ACCONTI VERSATI

Può essere utile vedere  
in APPENDICE, voce  
"Eventi eccezionali"

IRFEF da versare o  
da rimborsare risultante  
dal Mod. 730/2001

## DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta a debito  
o a credito

**Rigo RN33:** dovete compilare questo rigo per riportare l'importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del Mod. F24. Dovete altresì indicare nella colonna 1 di questo rigo l'importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali.

Nel caso in cui i versamenti di acconto siano stati effettuati in euro ed il contribuente sceglie di compilare la dichiarazione in lire, anche gli importi relativi ai predetti versamenti devono essere indicati in lire.

**Colonna 2:** scrivete la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

**Se per l'anno precedente avete fruito dell'assistenza fiscale** e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN33, colonna 2, gli importi trattenuti da quest'ultimo, pari alla somma dei punti 16 e 17 del CUD 2001 (o punti 11 e 12 del CUD 2000). Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto.

Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l'importo di questi acconti, già compresi nell'importo indicato nella colonna 2. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'IRPEF per il 2000.

**Rigo RN34:** questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 42 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

**Righi RN35 e RN36:** dovete compilare questi righi per determinare l'imposta a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

**RN29 – RN30 – RN31 + RN32 – RN33 colonna 2 – RN34 colonna 1 + RN34 colonna 2**

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RN35**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno (–), nel **rigo RN36**.

È bene sapere che l'imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera **lire 20.000**, pari a euro 10,33.

Per utilizzare l'eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

## 8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto  
al pagamento

**Siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF e, se deliberata dal Comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2000, dell'addizionale comunale all'IRPEF**, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato, se con riferimento al 2000, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano, dei crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto  
al pagamento

**Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:**

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata, salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN6, colonna 3) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN17 e RN18, dei crediti d'imposta sui dividendi e per redditi prodotti all'estero, indicati nei righi RN23 e RN24 non supera **lire 20.000**, pari a euro 10,33.

Le addizionali regionale e comunale si determinano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Come si determina

Aliquote

**L'aliquota dell'addizionale regionale per il 2000, è stabilita, per tutto il territorio nazionale, nella misura dello 0,90 per cento.**

Per il 2000 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei co-

comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale.

Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

## Domicilio fiscale

**Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.**

Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.

Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2000. Per ulteriori chiarimenti vedete le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2000").

## Quando e come si effettua il versamento

**Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'IRPEF.**

Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

**Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.**

## SEZIONE I COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere  
in APPENDICE, voce  
"Eventi eccezionali"

**Rigo RV1:** scrivete l'importo pari alla differenza tra l'importo di rigo RN1, colonna 3 e la somma dei rigi RN3 e RN4.

**Rigo RV2:** scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta. Questo importo è pari allo 0,90% della somma dell'importo scritto nel rigo RV1.

**Rigo RV3:**

- nella **colonna 1** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 11-bis del CUD 2001 o al punto 17 del CUD 2000;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta, se nel 2000 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice 2 nella colonna 1 dei rigi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi lire 18.000.000, pari ad euro 9.296,22. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL27, colonna 2.

**Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.**

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 3, del Modello UNICO 2000. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 20 del CUD 2001 o al punto 15 del CUD 2000.

**Rigo RV5:** scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Modello F24.

**Rigo RV6:** questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 43 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 44 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

**Righi RV7 e RV8: Dovete compilare questi rigi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito.**

**A tal fine effettuate la seguente operazione:**

**RV2 - RV3 colonna 2 - RV4 colonna 2 + RV5 - RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2**

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RV7**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno ( - ), nel **rigo RV8**.

## SEZIONE II COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Può essere utile vedere  
in APPENDICE, voce  
"Eventi eccezionali"

**Rigo RV9:** scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2000. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

**Rigo RV10:** scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

**Rigo RV11:**

- nella **colonna 1** scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già compresa nell'importo di colonna 2. Questo importo è quello che potete trovare al punto 12bis del CUD 2001 o nell'eventuale annotazione del CUD 2000;
- nella **colonna 2** scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.

**Rigo RV12:** dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

Nella **colonna 1** indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 1999, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codice Regione".

Nella **colonna 2** indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 3, del Modello UNICO 2000. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 21 del CUD 2001 o nell'eventuale annotazione del CUD 2000.

**Rigo RV13:** scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il Mod. F24.

**Rigo RV14:** questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2001 precedentemente presentato.

Nella **colonna 1** riportate quanto indicato nel rigo 45 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nella **colonna 2** riportate quanto indicato nel rigo 46 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

**Righi RV15 e RV16:** Dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito.

A tal fine effettuate la seguente operazione:

**RV10 – RV11 colonna 2 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2**

- se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel **rigo RV15**;
- se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno ( – ), nel **rigo RV16**.

## 9. QUADRO RX – COMPENSAZIONI E RIMBORSI

### Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

## SEZIONE I UTILIZZO DEI CREDITI E DELLE ECCEDENZE

Nei righi da RX1 a RX12 indicate:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione. Gli importi da indicare vanno desunti dai righi previsti nei quadri relativi ai singoli tributi corrispondenti alle eccedenze a credito finali.  
In particolare:
  - per l'**IRPEF** (quadro RN) riportate l'importo indicato nel rigo RN36, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazione aziendali (rigo RQ8) e per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ13);
  - per l'**IVA** riportate l'importo desunto dal rigo VL32, se avete compilato un solo modulo; se avete compilato più moduli, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, dovete indicare l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra gli importi a credito (somma dei righi VL32), e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula: VL33 - VL34 + VL35;
- nella **colonna 2**, l'importo eventualmente versato in eccedenza, rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.

Tale importo, sommato a quello di colonna 1, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;

- nella **colonna 3**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in Euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 4, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del rigo VR5;
- nella **colonna 4**, l'importo, di cui alle colonne 1 e 2, relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della dichiarazione; tale importo, infatti, deve essere compreso in quello da utilizzare in compensazione e da riportare alla colonna 5. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso, già esposto nel rigo VR4, campo 1, del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva. (vedi, al riguardo, istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2001, presenti nel fascicolo 3). Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- nella **colonna 5**, l'importo di cui alle colonne 1 e 2 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione nell'anno successivo. Tale importo è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sia di quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire i versamenti relativi al 2001 senza esporre la compensazione nel Mod.F24.

## SEZIONE II RIEPILOGO IVA

**Nel rigo RX13 della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA.** Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (rigo VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL35).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX13 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula  $(VL33 - VL34 + VL35)$  e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

## SEZIONE III RIPORTO DI ECCEDENZE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE CHE NON TROVANO COLLOCAZIONE NEI RELATIVI QUADRI

**La presente sezione III accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.**

**La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:**

1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31.12.1999, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello UNICO 2000, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma l'imposta non è più in vigore o comunque il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, delle imposte sostitutive di cui al quadro RS del mod. UNICO 2000 non più in vigore, oppure ai quadri RQ ed RM che non contemplano ordinariamente il formarsi di eccedenze.

**La compilazione della presente sezione consente:**

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2000 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.

**Nei righi da RX14 a RX21 va indicato:**

- nella **colonna 1**, limitatamente ai righi RX19, RX20 e RX21, il codice tributo relativo all'importo a credito che si intende riportare dall'anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX14 a RX18;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito, di cui alla colonna 3 del corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO 2000, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente

successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2000 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

Il credito residuo costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui alla colonna 2 e l'importo di cui alla colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 5 e/o 6;

- nella **colonna 4**, in presenza di richieste di rimborso, barrare l'apposita casella per richiederne l'effettuazione in euro. La scelta è effettuabile per ciascuno degli importi indicati nella colonna 5;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito residuo da utilizzare in compensazione con il mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2000 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.



## PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il servizio telematico è il canale attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate riceve le dichiarazioni dei contribuenti.

L'Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente sia le dichiarazioni sia i versamenti.

Il risultato principale conseguito dall'Agenzia delle Entrate è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità "tradizionali".

Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:

- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate;
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco;
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione.

Alla luce dei risultati conseguiti, da quest'anno viene estesa la platea dei contribuenti che direttamente o tramite soggetti incaricati, devono presentare le proprie dichiarazioni per via telematica:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il **servizio telematico Entratel**, operativo dal 1998, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti;
- il **servizio telematico Internet**, operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di 20 soggetti oppure pur non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni.

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i **propri versamenti**, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Non è consentito effettuare i versamenti per il tramite degli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 9 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito In-

ternet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) alla pagina "Servizi telematici".

### 1. Normativa di riferimento

La trasmissione telematica delle dichiarazioni è disciplinata da:

- DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto dirigenziale 31/07/98 come modificato dal decreto 24 dicembre 1999 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999) e dal decreto 29 marzo 2000 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2000), concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Decreto dirigenziale 18/02/1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999), decreto ministeriale 12 luglio 2000 (G.U. n. 173 del 26 luglio 2000) e decreto dirigenziale 21 dicembre 2000 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001) concernenti l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

### 2. Personal Computer

L'utilizzo dei servizi richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

#### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800 X 600 a 65.536 colori

#### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem
- Stampante

### 3. Prodotti software

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la **propria dichiarazione UNICO 2001** Persone fisiche e IVA periodica 2001;
- compilare il **proprio modello** di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

## 4. Utenti abilitabili

### 4.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei contribuenti.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica delle proprie dichiarazioni dall'anno 2001 sono:

- i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
- i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato/Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali).

Di questi soggetti solo coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20 devono presentare tutte le dichiarazioni avvalendosi del servizio telematico ENTRATEL. Se presentano, invece, la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20, ovvero non sono tenuti a quest'adempimento, possono avvalersi del servizio INTERNET per trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni.

I soggetti sopra elencati, obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;

- gli altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili (D.M. 18 febbraio 1999);
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;
- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla trasmissione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno della trasmissione telematica.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli, anche:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etno linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

### 4.2 Servizio telematico Internet

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio te-

tematico Internet se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico Internet per presentare la **propria dichiarazione** ed effettuare i **propri versamenti**, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

## 5. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati trasmessi;
- gestione delle attestazioni restituite dall'Agenzia delle Entrate.

### 5.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presenteranno telematicamente la **propria dichiarazione**, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica. Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

### 5.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa. I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*\*": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contengono più dichiarazioni;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- segnalazioni evidenziate con il simbolo "\*\*\*C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni esposte o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

### 5.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

### 5.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (Internet o Entratel);
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

### 5.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione:

- codice di autenticazione: il controllo, effettuato dal servizio telematico Entratel, utilizza, tra l'altro, la chiave privata dell'Agenzia delle Entrate (nota soltanto all'Agenzia stessa);
- codice di riscontro: come per il controllo del codice di autenticazione, effettuato però dal servizio telematico Internet;
- controllo di univocità del file: tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- tipologia di soggetto che trasmette: quando la Banca affi-

da la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la Banca che il Soggetto delegato devono essere conosciuti dall'Agenzia delle Entrate; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;

- protocollo telematico della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita, esclusivamente da parte degli intermediari, dalla dichiarazione in corso di elaborazione: il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- campi "data": viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2002, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 2000 trasmessa a giugno 2001, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le attestazioni sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

## 5.6 Ricevute

Le ricevute vengono prodotte a fronte di ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

È quindi necessario controllare periodicamente se nel sito Web di ciascuno dei due servizi le ricevute sono disponibili. Il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

La ricevuta contiene:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

## 6. Situazioni anomale

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;

- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste.

### 6.1 File scartati

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

### 6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "\*\*\*",
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "\*\*\*C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

### 6.3 Dichiarazioni regolarmente trasmesse contenenti errori o incomplete

Nell'ipotesi in cui si rilevi dai dati presenti sull'attestazione di trasmissione telematica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che una dichiarazione, pur esente da errori che ne impedirebbero la trasmissione telematica, risulti acquisita in maniera incompleta o con dati inesatti, si dovrà operare come segue:

- a) se trattasi di errore commesso da un incaricato alla trasmissione quest'ultimo deve predisporre una nuova dichiarazione e dovrà trasmetterla avendo cura di riportare il protocollo attribuito dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, che viene quindi ad essere sostituita; in questo caso l'incaricato non dovrà barrare le caselle presenti nel frontespizio del modello di dichiarazione non ricorrendo le ipotesi per esse previste;
- b) se l'errore riscontrato è stato commesso dal diretto interessato, a prescindere dal servizio telematico utilizzato (Entratel o Internet), questi dovrà trasmettere una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. In questa ipotesi nessun riferi-

mento dovrà essere effettuato al protocollo precedentemente attribuito dal servizio telematico in quanto trattasi di una nuova dichiarazione;

- c) se l'incaricato, successivamente alla trasmissione di una dichiarazione, riceve dal soggetto che gli ha conferito l'incarico una nuova dichiarazione che contiene dati diversi da quelli contenuti nella dichiarazione già trasmessa, procede ad inoltrare la nuova dichiarazione avendo cura di barrare sul frontespizio del modello la relativa casella "correttiva", se consegnata nei termini, o "integrativa" se fuori dei termini. Nessun riferimento dovrà essere effettuato al protocollo attribuito alla dichiarazione precedentemente trasmessa trattandosi, anche in questo caso, dell'invio telematico di una nuova dichiarazione.

È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

## 7. Informazioni particolari sul servizio telematico Entratel

### 7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, agli uffici IVA e agli uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

Non ci sono termini tassativi per produrre la domanda per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

### 7.2 Accesso al servizio

Il servizio non è raggiungibile via Internet: al momento dell'abilitazione vengono fornite anche le informazioni necessarie a configurare la connessione.

Occorre dotarsi di un modem (se già non lo utilizzate, ad esempio, per l'accesso a Internet). È possibile utilizzare una normale linea telefonica o una linea ISDN.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Nelle fasi di elaborazione il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

### 7.3 Generazione delle chiavi

Per gli utenti del **servizio telematico Entratel** sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

### 7.4 Ricevute

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni e, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.



A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre a dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alle singole dichiarazioni;
- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Agenzia delle Entrate.

Per le dichiarazioni accolte in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

## 7.5 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il *software* che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite come le dichiarazioni del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'avvenuto annullamento.

## 7.6. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

A integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB;
- il sito [assistenza.finanze.it](http://assistenza.finanze.it) che contiene informazioni riguardanti numerosi casi ricorrenti già risolti;

- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 8. Informazioni particolari sul servizio telematico Internet

### 8.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it) ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Abilitazione".

L'interessato otterrà subito una prima parte del Pincode, riceverà al proprio domicilio sia la seconda parte del Pincode sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

### 8.2 Accesso al servizio

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.

### 8.3 Pincode

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

### 8.4 Ricevute

Le ricevute sono disponibili nel sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it), dove possono essere consultate via Web, indicando il proprio Pincode.

### 8.5 Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito [uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it), dove è possibile consultare la sezione "Cosa fare se..." che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ)

## 9. Spiegazione di termini tecnici

### Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.



### Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

### File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

### File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

### Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del [servizio telematico Entratel](#), che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

### Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

• **Le definizioni date sono relative al significato che i termini hanno nel *Modello Unico* e nelle relative Istruzioni.**

• **Nel corpo delle voci i termini che costituiscono altre voci del glossario compaiono in MAIUSCOLETTO.**

□ **acconto d'imposta:** è il versamento che alcune categorie di contribuenti devono effettuare in due rate prima della scadenza del PERIODO D'IMPOSTA. Deve essere pari a una percentuale (per le IMPOSTE DIRETTE è fissata, per l'anno 2001, nella misura del 95%) delle imposte pagate per l'anno precedente.

□ **aliquota** (d'imposta): è la misura dell'imposta da pagare, calcolata come percentuale dell'IMPONIBILE. E' fissata per certe imposte (per es., l'IVA), e aumenta con l'aumentare dell'IMPONIBILE per altre (per es., l'IRPEF).

□ **attività intramurarie:** sono attività lavorative supplementari che il lavoratore dipendente svolge all'interno della struttura in cui è inquadrato o all'esterno, purché autorizzato. ♦ v. in APPENDICE voce *Attività libero professionale intramuraria*.

□ **base imponibile:** v. IMPONIBILE.

□ **canone:** è il pagamento periodico che deve fare chi usa un bene di proprietà altrui. ♦ v. LOCAZIONE.

□ **capienza:** si dice che un importo trova *capienza* in un altro quando il primo può essere contenuto nel secondo, cioè non è maggiore di esso.

□ **capital gains:** sono i guadagni che risultano dalla compravendita di titoli (azioni, titoli di Stato, ecc.).

□ **circolarità interbancaria:** è la circolazione di denaro, esercitata per mezzo di una rete di collegamento elettronica, grazie alla quale è possibile effettuare pagamenti a nome di una banca presso gli sportelli di un'altra. In questo modo il denaro che circola è virtuale: da una banca all'altra ad ogni pagamento non si spostano fisicamente le banconote, ma semplicemente entrambe le parti riconoscono che il credito in questione è passato dall'una all'altra.

□ **concessionari** (del servizio di riscossione): sono organismi (alcune banche, di solito una per provincia) che si incaricano della riscossione dei tributi per conto dell'Agenzia delle Entrate.

□ **conduttore** (o **locatario**): chi prende un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione:** il fatto di avere un bene in LOCAZIONE.

□ **conduzione associata:** si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, nell'avere un bene in LOCAZIONE.

□ **conguaglio incapiente:** ogni anno il datore di lavoro (SOSTITUTO D'IMPOSTA) effettua un conguaglio sulle RITENUTE ALLA FONTE che ha operato sulle buste paga del dipendente. Se queste sono state minori del dovuto, il conguaglio consiste nel detrarre dalla busta paga l'ulteriore somma dovuta dal contribuente al fisco; se le ritenute sono state superiori al dovuto, il conguaglio consiste nell'aumentare la busta paga della somma dovuta dal fisco al contribuente. Se il conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta è inferiore alla **somma** dovuta dal contribuente, perché la busta paga da cui sottrarre tale somma non è sufficiente, il conguaglio si dice *incapiente*.

□ **conto capitale:** si dice che un contributo è erogato *in conto capitale* quando contribuisce al pagamento del capitale e non a quello degli interessi. Si dicono erogati *non in conto capitale* quei contributi che, per sovvenzionare chi deve pagare un mutuo, lo Stato o un ente pubblico eroga destinandoli al pagamento totale o parziale degli interessi, e non del capitale.

□ **deducibile, dedurre, deduzioni:** la legge consente che alcune spese considerate necessarie (spese per assistenza ai disabili, contributi previdenziali obbligatori, ecc.) o socialmente desiderabili (contributi per i paesi in via di sviluppo, ecc.) siano *dedotte* dal reddito, cioè sottratte al totale del reddito sul quale si calcolano poi le imposte da pagare (REDDITO IMPONIBILE). In questo modo le imposte da pagare risultano minori, perché minore è il reddito rispetto al quale vengono calcolate. Per poter dedurre una spesa, il contribuente deve essere in grado di esibire la ricevuta. La deduzione si distingue dalla DETRAZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dall'importo da pagare, e non dal reddito. Per un elenco completo delle spese deducibili, v. l'art. 10 del TUIR.

□ **detraibile, detrarre, detrazioni:** la legge prevede che dal totale delle imposte da pagare si possano *detrarre*, cioè sottrarre, delle somme. Per esempio, dall'IRPEF si possono effettuare detrazioni per il sosten-

tamento dei familiari a carico, per lavoro dipendente, per spese sostenute (spese sanitarie, per l'istruzione, ecc.).

La detrazione si distingue dalla DEDUZIONE, che avviene mediante sottrazione di una somma dal REDDITO IMPONIBILE, e non dalle imposte.

□ **dominicale:** REDDITO DOMINICALE.

□ **Dual Income Tax (DIT):** è un sistema di tassazione che applica una ALIQUOTA D'IMPOSTA ridotta, pari al 19%, ad una determinata parte del reddito d'impresa.

□ **eredità giacente:** è l'eredità che per qualche ragione non passa all'erede, e rimane dunque (affidata a un curatore) in attesa che l'erede la possa o la voglia accettare.

□ **erogazioni liberali:** sono offerte fatte volontariamente a favore dello Stato o di enti ed organizzazioni che senza fini di lucro svolgono attività socialmente utili, attività di studio, di ricerca, di documentazione culturale e artistica, di spettacolo. ♦ v. in APPENDICE voce *"Altri oneri per i quali spetta la detrazione"*.

□ **giacente:** ♦ v. EREDITÀ GIACENTE.

□ **imponibile, base imponibile, reddito imponibile:** è l'ammontare del reddito, o il valore del bene o del servizio, sul quale viene calcolata l'imposta. Ad esempio, per l'IRPEF è il totale dei redditi, per l'imposta di successione è il valore dei beni ereditati, per l'ICI è il valore catastale degli immobili.

□ **imputazione** (del credito, delle quote di reddito agrario, ecc.): è l'attribuzione ad un determinato contribuente di una detrazione, di un credito, di una quota di reddito. Si può parlare di *imputazione di una spesa* anche a un determinato periodo d'imposta, a una determinata voce del conto dei profitti e delle perdite, ecc.

□ **incapiente:** ♦ v. CONGUAGLIO INCAPIENTE.

□ **intermediari** (del servizio telematico): sono soggetti e organismi (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all'Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

□ **interessi moratori:** sono gli interessi che si sommano all'importo da pagare, quando si paga in ritardo. Servono a indennizzare del ritardo il creditore.

❑ **intramurario:** ♦ v. ATTIVITÀ INTRAMURARIE.

❑ **irrogare, irrogazione:** infliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).

❑ **lavoro parasubordinato:** è lavoro autonomo ma caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa all'attività altrui, che produce di fatto una situazione di subordinazione e di dipendenza economica.

❑ **locatore:** chi dà un bene in LOCAZIONE.

❑ **locazione** (contratto di locazione): comunemente detta *affitto*, è il contratto per cui qualcuno (LOCATORE) dà a un altro (CONDUTTORE o LOCATARIO) l'utilizzo di un bene in cambio di un pagamento periodico. ♦ v. CANONE.

❑ **moratori:** ♦ v. INTERESSI MORATORI.

❑ **nuda proprietà:** è la sola e semplice proprietà di un bene, che rimane al proprietario quando qualcun altro ha tutti i diritti di uso e di trarne beneficio economico.

❑ **oneri:** spese.

❑ **oneroso:** che comporta spese. ♦ v. TIPOLO ONEROSO.

❑ **oneri accessori:** sono tutte le spese che si aggiungono a una spesa principale. Per esempio, nella stipulazione di un mutuo, le spese per commissioni bancarie.

❑ **parasubordinato:** ♦ v. LAVORO PARASUBORDINATO.

❑ **patti in deroga:** è la denominazione usuale del regime di accordo fra le parti, in base al quale può essere dato in LOCAZIONE un immobile, quando il suo CANONE di locazione non è stabilito dalla legge (nel quale caso si parla comunemente di "equo canone").

❑ **periodo d'imposta:** è il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui il contribuente deve pagare le imposte. Di norma coincide con un anno solare.

❑ **pertinenze** (di un fabbricato): sono i terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.) destinati ed effettivamente utiliz-

zati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale.

❑ **redditi assimilati** (a quelli da lavoro dipendente): sono tutti i redditi che non risultano da vero e proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati nel quadro RC del Modello UNICO insieme con quelli da lavoro dipendente. Per esempio, le borse di studio o di formazione professionale, le indennità per pubbliche funzioni. Per l'elenco di questi redditi, ♦ v. in APPENDICE voce "Redditi di lavoro dipendente e assimilati".

❑ **redditi di capitale:** sono i redditi che si percepiscono perché un proprio capitale è messo a disposizione di un terzo. Per esempio, quando una certa somma è depositata presso una banca, o investita in azioni di una società. Anche questi redditi sono soggetti a tassazione.

❑ **reddito agrario:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito a chi (proprietario, affittuario, ecc.) utilizza un terreno agricolo. Lo stabilisce il catasto in base al tipo di terreno e di coltura.

❑ **reddito dominicale:** è il reddito soggetto a imposta che viene attribuito al possessore di un terreno agricolo. E' il catasto che lo stabilisce, in base al tipo di terreno.

❑ **reddito imponibile:** ♦ v. IMPONIBILE.

❑ **rendita catastale:** è la rendita che viene attribuita a un immobile. La stabilisce il catasto basandosi sul valore e sulla redditività dell'immobile, calcolati convenzionalmente in base a criteri uniformi per tutto il territorio nazionale.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo di imposta:** non tutte le imposte vengono pagate direttamente dal contribuente. In molti casi il soggetto che eroga una somma a favore del contribuente sottrae dall'importo l'imposta dovuta su quella somma, e la versa al fisco. Si dice allora che è stata effettuata una *ritenuta alla fonte a titolo d'imposta*. Il contribuente si dice SOSTITUITO, e chi effettua la ritenuta si dice SOSTITUTO D'IMPOSTA. Poiché in tal modo l'imposta dovuta per quel reddito è già stata pagata, il contribuente non ha più l'obbligo di dichiarare il reddito in questione. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'ACCONTO.

❑ **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** (o **ritenuta d'acconto**): non tutte le imposte vengono pagate per intero direttamente dal contribuente. In molti casi un SOSTITUTO D'IMPOSTA (datore di lavoro o altro) sottrae dalle somme dovute al SOSTITUITO (per es., lavoratore dipendente o autonomo) un importo a titolo di acconto sul totale delle imposte dovute. Tale *ritenuta alla fonte a titolo di acconto* è basata sull'ammontare del reddito da cui viene sottratta, e non tiene conto degli altri redditi del sostituto. Di conseguenza, al momento della dichiarazione il contribuente deve comunque dichiarare fra i suoi redditi quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d'acconto. Infatti nel caso che, alla fine del PERIODO D'IMPOSTA, le imposte dovute in base al totale dei redditi si rivelino maggiori o minori della somma delle ritenute d'acconto, il contribuente calcolerà la differenza nella dichiarazione dei redditi. ♦ v. RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA.

❑ **sostituito:** è chi subisce da parte del SOSTITUTO D'IMPOSTA la RITENUTA ALLA FONTE sul reddito che ha prodotto o conseguito.

❑ **sostituto d'imposta:** è chi (datore di lavoro, INPS, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (SOSTITUITO) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, effettuando il pagamento di imposte dovute dal contribuente. La legge prevede che in alcuni casi siano sostituiti d'imposta coloro (enti, società, imprenditori e professionisti) che devono corrispondere delle somme a dipendenti, a lavoratori autonomi o ad altri soggetti. Al momento di erogare tali somme i sostituti effettuano la RITENUTA ALLA FONTE, cioè trattengono dall'importo totale la parte che dovranno versare allo Stato.

❑ **titolo oneroso:** si dice che avviene a *titolo oneroso* qualcosa che comporta una spesa. Per esempio, sono *rendite costituite a titolo oneroso* quelle rendite (assicurazioni, pensioni integrative) che si predispongono pagando in anticipo o periodicamente una somma di denaro.

❑ **usufrutto:** è il diritto reale di usare un bene di proprietà altrui (e di godere degli eventuali frutti), senza però poterne modificare la destinazione d'uso.

## APPENDICE (Le voci sono citate in ordine alfabetico)

### Abbreviazioni

Art.	Articolo
ASI	Agenzia Spaziale Italiana
ASL	Azienda Sanitaria Locale
AVS	Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
BOT	Buoni ordinari del Tesoro
CAF	Centro di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CEE	Comunità Economica Europea
CSSN	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
CUD	Certificazione Unificata dei Dipendenti
DIT	Dual Income Tax
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
ENEA	Ente Nazionale Energia e Ambiente
GEIE	Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.	Gazzetta Ufficiale
IACP	Istituto Autonomo Case Popolari
ICI	Imposta Comunale sugli Immobili
ICIAP	Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
ILOR	Imposta Locale sui Redditi
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
INCIS	Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
INPS	Istituto Nazionale Previdenza Sociale
INVIM	Imposta Comunale sull'Incremento di Valore degli Immobili
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive
IRPEF	Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
IRPEG	Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
ISTAT	Istituto Centrale di Statistica
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
Letf.	Lettera
Mod.	Modello
N.	Numero
ONG	Organizzazione Non Governativa
ONLUS	Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
SCAU	Servizio Contributi Agricoli Unificati
PRA	Pubblico registro automobilistico
TOSAP	Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi
UE	Unione Europea
UNIRE	Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE	Ufficio Tecnico Erariale

### ■ Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine valgono i dati dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. (Se interessa, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale".)

### ■ Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, l'erede che ha accettato l'eredità deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, dal quale risultino:

- la data di cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

### ■ Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2001

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2001 occorre controllare l'importo indicato nel **riga RN29**.

Se questo importo:

- non supera lire 100.000, pari ad euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera lire 100.000, pari ad euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del **95 per cento** del suo ammontare.

L'acconto così determinato deve essere versato:

- in unica soluzione entro il mese di **novembre 2001**, se l'importo dovuto è inferiore a lire 502.000, pari ad euro 259,26;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a lire 502.000, pari ad euro 259,26, di cui:
  - la prima entro il **31 maggio 2001**, nella misura del 40 per cento;
  - la seconda entro il **30 novembre 2001**, nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2001 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Chi ha usufruito dell'agevolazione prevista dall'art. 2, commi da 8 a 11, della legge 133/99 ai fini del calcolo dell'acconto deve assumere come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza dell'agevolazione stessa.

La deducibilità dal reddito d'impresa, ammessa dal 2001, ai sensi dell'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, non ha effetto ai fini della determinazione della imposta da versare a titolo d'acconto per il medesimo periodo d'imposta in cui sono effettuate.

La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al paragrafo 8 della parte I.

### ■ Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per cento, previste rispettivamente ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a. che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l'unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- b. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c. che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall'art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall'art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall'art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto d'acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Se sussistono le condizioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) le agevolazioni suddette spettano per l'acquisto delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penali pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa".

#### □ Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

#### □ Altri oneri deducibili (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel **rigo RP29**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2000 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2000 sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000.

Pertanto, fino a tale data la deduzione è consentita anche se gli aspiranti adottanti si sono avvalsi di enti non autorizzati o hanno posto in essere le procedure di adozione senza l'aiuto di intermediari. In questi casi la prova delle spese sostenute sarà fornita dalla certificazione rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, dalla documentazione in possesso del contribuente o dall'autocertificazione rilasciata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si precisa che tra le spese certificabili o documentabili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite in lire italiane seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE I.

#### □ Altri oneri per i quali spetta la detrazione (Quadro RP)

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel **rigo RP20**, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

1. le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando queste non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza,



previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio.

La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

#### **La detrazione non spetta nei casi seguenti:**

- mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
- mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
- tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e, dalla data di ricevimento della comunicazione, inizia a decorrere il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può rettificare la dichiarazione.

**Attenzione:** la detrazione in questione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta al 50 per cento.

Pertanto, le spese sostenute nell'anno 2000 devono essere assunte in questo rigo per un importo ridotto al 50 per cento se per le stesse, per il medesimo anno, si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento. Naturalmente le spese sostenute da indicare nella misura del 50 per cento devono essere assunte nel limite massimo di lire 150 milioni, pari a euro 77.468,53.

Per le spese eccedenti il predetto ammontare va, invece, assunto l'intero importo.

2. il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e nel D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo dell'Agenzia delle Entrate l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

3. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro

ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

4. le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- a. al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
  - b. come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
  - c. come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

#### **□ Attività agricole**

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a. le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b. l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- c. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere (b) e (c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del TUIR.

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

#### **□ Attività libero professionale intramuraria**

In base all'art. 47, comma 1, lett. e) del TUIR sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio Sanitario Nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio sanitario, a condizione che i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui al-



l'art. 1, commi da 5 a 19, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, nell'art. 72 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e nel decreto del Ministro della Sanità del 31 luglio 1997.

La disciplina vigente per l'attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, attivate dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.

Resta fermo che le restanti attività che non rientrano tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR da determinare a norma dell'art. 50 dello stesso TUIR e devono essere dichiarati nel quadro RE.

Si precisa che dall'anno 2000, i compensi percepiti costituiscono reddito nella misura del 90 per cento.

#### Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

Ammontare del dividendo + credito d'imposta (58,73%)

Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3  
+ crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN22.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo, rigo RN1, colonna 3	20.000.000
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna 3	23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0,5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	4.914.000
Totale detrazioni e crediti d'imposta (rigo RN17 + RN21)	1.500.000
Imposta netta, rigo RN22	3.414.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.414.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} = 219.000$$

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a lire 219.000.

#### Canone di locazione – Casi particolari

1) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione, è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:

a. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b. se nel campo "Utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo "Utilizzo" è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (affitto di una parte dell'immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "Utilizzo" il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c. se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "Utilizzo" (colonna 2) il codice 4:

- riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Nel caso in cui è stato indicato in almeno un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), il reddito del fabbricato è pari a zero e, quindi, non deve essere compilata la colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

#### Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{Quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale} \times \text{singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio in lire:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5 per cento:	900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5 per cento:	100.000
Canone di locazione totale:	20.000.000

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Esempio in euro:

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%:	464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:	51,65
Canone di locazione totale:	10.329,14

$$\frac{10.329,14 \times 464,81}{(464,81 + 51,65)} = 9.296,15$$

$$\frac{10.329,14 \times 51,65}{(464,81 + 51,65)} = 1.032,99$$

#### Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della Legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

#### Contemporanea presenza di più agevolazioni

##### 1. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99 e "DIT"

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni);
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare il 18,5 per cento della parte del reddito agevolato DIT che avete sommato all'importo del rigo RN5 e sottrarlo dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2.
- scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

##### 2. Presenza di agevolazioni: "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione "DIT" e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25, colonna 1, e il reddito agevolato DIT nel modo seguente:

- sommare all'importo di rigo RN5, colonna 3, l'importo indicato nel ri-

go RL25 colonna 1 e quello agevolato DIT indicato nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni);

- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni) e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
- scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 3.

##### 3. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99 e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito per attività sportive dilettantistiche, indicato nel rigo RL25 colonna 1, nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 l'importo indicato nel rigo RL25 colonna 1;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente all'importo del rigo RL25 colonna 1 e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2.
- scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

##### 4. Presenza di agevolazioni: Legge 133/99, "DIT" e Attività sportive dilettantistiche

Chi fruisce della agevolazione prevista dalla legge n. 133 del 1999 e, contemporaneamente, della agevolazione "DIT" e della agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione seconda del quadro RL) deve:

- scrivere nella colonna 1 del rigo RN6 il 19 per cento dell'importo di rigo RN5, colonna 1;
- effettuare il calcolo dell'imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 2 del rigo RN5 computando, ai fini della individuazione dello scaglione, anche il reddito agevolato DIT e quello derivante da attività sportive dilettantistiche, nel modo seguente:
  - sommare all'importo di rigo RN5, colonna 2 quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni), e quello indicato nel rigo RL25 colonna 1;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente a questa somma;
  - calcolare, secondo la tabella di CALCOLO DELL'IRPEF, l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL25, colonna 1 e di quello agevolato DIT scritto nel rigo RJ11 (per un importo non superiore a venti milioni) e sottrarla dall'imposta sopra determinata;
  - scrivere l'importo così calcolato nel rigo RN6, colonna 2;
- scrivere nella colonna 3 del rigo RN6 la somma di colonna 1 e colonna 2.

#### Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo RP25, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate

per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di lire 2.000.000, pari a euro 1.032,91.

#### ❑ Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel **rigo RP22**, possono essere indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 2000 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- il contributo del 10 o del 13 per cento versato alla gestione separata dell'INPS, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (ad esempio, per il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

#### ❑ Correzioni del Modello 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella **"Correttiva nei termini"** posta nel rigo "Tipo di dichiarazione" del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.

I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell'addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del Modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l'imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.

Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.

Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di pre-

sentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.

#### ❑ Correzione del Modello UNICO nei termini

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

Il contribuente deve barrare la casella **"Correttiva nei termini"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

#### ❑ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2000 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2000, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esercizio dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, per i terreni ubicati in Comuni non considerati montani, e lire 15 milioni, pari a euro 7.746,85, se si tratta di terreni che si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

#### ❑ Crediti di imposta per i canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della Legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del TUIR ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta che spetta, da indicare nel **rigo RN25**, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:

- della rendita catastale degli immobili;
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'ILOR pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante invece, non è rilevante, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

**Attenzione:** nel caso in cui il calcolo per la determinazione del credito d'imposta si effettua con riferimento ad un periodo d'imposta nel quale era dovuta l'ILOR, e tale imposta ha costituito onere deducibile dal reddito complessivo dell'anno successivo, considerato che si viene a determinare un'imposta minore di quella pagata, tale differenza deve essere indicata tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria). Inoltre, l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1991, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2000.

#### ❑ Credito di imposta per il riacquisto della prima casa

Il credito d'imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere la voce "Acquisto prima casa";
- l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa") se dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa" e tale circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Ovvero alternativamente:

- in diminuzione dall'IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel **rigo RN19, colonna 1**, può essere indicata la somma residua non compensata.

Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001.

#### ❑ Credito per le imposte pagate all'estero

Nel **rigo RN24** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 2000, relative ai redditi 2000;
- l'eventuale minore reddito estero del 2000 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del TUIR, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta lorda italiana (rigo RN6, col. 3)}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3)} + \text{credito d'imposta sui dividendi}}$$

Se nella compilazione dei **quadri RE, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di **rigo RN1, co-**



**lonna 3**, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo RN1, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 2000 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 2000 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 2000 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile.

Il contribuente deve conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

#### **❑ Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta**

Se il contribuente che nel 2000 si è avvalso dell'assistenza fiscale non ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), tale credito può essere portato in diminuzione dall'IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.

Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.

L'importo spettante da indicare al **rigo RN31** per il credito IRPEF è indicato al punto 19 del CUD 2001 o punto 14 del CUD 2000.

#### **❑ Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari**

La deduzione per l'abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare nei seguenti casi:

- l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;
- Il contribuente ha cambiato l'abitazione principale nel corso dell'anno;
- l'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte;
- l'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata.

Ecco i dettagli caso per caso:

##### **1. L'abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione**

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta del 50 per cento.

##### **2. La percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno**

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli importi indicati nei relativi righe di colonna 8 del quadro RB.

##### **3. L'immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una parte dell'anno ed è affittato per la rimanente parte**

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

##### **4. L'immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è affittata**

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 5, l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.

#### **❑ Dichiarazione integrativa**

##### **A) ERRORI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE**

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta la riduzione automatica alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

In caso di ravvedimento il contribuente deve barrare la casella **"Dichiarazione integrativa"** posta sul rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda facciata del frontespizio del frontespizio.

La dichiarazione integrativa deve essere presentata utilizzando il modello previsto per il periodo cui si riferisce la dichiarazione che si intende rettificare, e per quanto concerne le modalità, tenendo conto, per le dichiarazioni integrative da presentare con i modelli approvati nell'anno 2001, delle nuove regole connesse alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le dichiarazioni integrative da presentare invece, utilizzando il modello approvato anteriormente all'anno 2001, devono essere inviate tramite un ufficio postale con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerle senza piegarle, indicando sulla busta la dicitura "dichiarazione integrativa per ravvedimento" nonché il riferimento del modello utilizzato. Le medesime dichiarazioni integrative possono anche essere trasmesse in via telematica, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato, fino alla data in cui sono rese disponibili le specifiche tecniche relative ai corrispondenti modelli di dichiarazione.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

##### **1) mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3,5% dal 1° gennaio 2001) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 5 per cento per le violazioni commesse fino al 10 maggio 2000;
- al 6 per cento per le violazioni commesse dopo tale data;

**2) violazioni relative al contenuto della dichiarazione che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (violazioni formali).**

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corrette, senza applicazione di sanzioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) con riferimento al periodo d'imposta interessato, previa barratura della corrispondente casella posta sulla seconda facciata del frontespizio. Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

**3) errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile. La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute;

**4) mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari a euro 32,28, (pari ad 1/8 di lire 500 mila, pari a euro 258,23) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

**B) ERRORI CONCERNENTI LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24**

Nell'ipotesi in cui il mod. F24 venga compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata (ad es., a causa dell'errata indicazione del codice tributo), il contribuente non deve presentare un nuovo mod. F24 per correggere gli errori commessi, ma deve inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni – Rapporti con i Concessionari e gli Intermediari - Ufficio Struttura di Gestione – Piazza G. Marconi, 15 – 00100 ROMA fornendo i necessari chiarimenti per consentire la corretta imputazione del versamento, fermo restando il pagamento di eventuali sanzioni (vedi la circ. n. 98 del 17 maggio 2000, par. 9.1.4).

**□ Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente**

In caso di dichiarazione presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro "Erede, rappresentante, curatore fallimentare o dell'eredità o altro dichiarante diverso dal contribuente" per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella "Codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l'attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2001 relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l'attività esercitata dal deceduto, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell'IVA e del Modello 770/2001 anche i quadri necessari all'esposizione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2001 che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'IRPEF del deceduto.

Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

a. nel riquadro "Stato civile" del contribuente barrare la casella:

- 6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il deceduto; in tal caso nel campo "data della variazione" indicare il mese e l'anno del decesso;
- 7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- 8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce "Usufrutto legale").

b. nella casella "Codice carica" relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dall'elenco seguente:

- 1 rappresentante legale, negoziale o di fatto, tutore;
- 2 curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
- 3 curatore fallimentare;
- 5 commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6 rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7 erede del contribuente;
- 8 liquidatore (liquidazione volontaria).

**□ Diritto di abitazione**

Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare. Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita a residenza familiare.

**□ Dividendi comunitari**

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese del-



la UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del TUIR nella formulazione precedente a quella vigente (cosiddetti "dividendi comunitari") la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, occorre verificare quale importo deve essere indicato al **rigo RN23**, per tenere conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di **rigo RN22**, ridotto dell'eventuale credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM, deve essere calcolata la differenza fra l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari" e detto importo.

Nel **rigo RN23**, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, esclusi quelli indicati nei **rigli RN24** e **RN25**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo RN2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo, formulato in lire:

Dividendi ordinari	3.000.000
Credito d'imposta 58,73% (arrot.)	1.762.000
"Dividendi comunitari"	12.500.000
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16 arrot.)	7.031.000
Altri redditi	5.707.000
Reddito complessivo (rigo RN1, colonna 3)	21.207.000
Credito d'imposta sui dividendi (rigo RN2)	8.793.000
Reddito imponibile (rigo RN5)	30.000.000
Imposta lorda (rigo RN6)	6.250.000
Totale detrazioni e crediti d'imposta (rigo RN17 + RN21)	1.219.000
Imposta netta (rigo RN22)	5.031.000
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo RN2)	2.000.000
Importo da indicare nel rigo RN23 (8.793.000 - 2.000.000)	6.793.000

## ❑ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

### 1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova residenza barrando la **casella 1 nel riquadro "Residenza anagrafica"**.

### 2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Agenzia delle Entrate barrare la **casella 2 nel riquadro "Residenza anagrafica"** e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante dal provvedimento.

Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

## ❑ Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Si ricorda che la scelta tra l'utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando la **colonna 4** "Importo di cui si chiede il rimborso" o la **colonna 5** "Credito da utilizzare in compensazione" del **quadro RX**.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l'utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non

è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza al Centro di Servizio delle Imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

## ❑ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali (ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del Modello UNICO 2001) deve essere indicato il codice:

- dalle vittime di richieste estorsive per le quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l'art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla Legge n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell'IRPEF, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa viene ad esaurirsi il credito vantato. Detto codice va utilizzato solo con riferimento alle sospensioni relative all'IVA;
- dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999 nel territorio della provincia di Cagliari, per i quali l'ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco per i quali l'ordinanza n. 3058 del 21 aprile 2000 (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 13 ottobre 2000 nelle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e nella provincia di Savona, per i quali i decreti 17 ottobre 2000 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2000) e 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nei territori delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, per i quali il decreto 16 novembre 2000 (G.U. n. 274 del 23 novembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000 nei territori delle regioni Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento, per i quali il decreto 29 novembre 2000 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000) ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- dai contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;
- dai contribuenti indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto legge 14

febbraio 2001, n. 8 (G.U. 37 del 14 febbraio 2001), per i quali è in corso di emanazione un decreto che prevede la sospensione per sei mesi a decorrere dal 15 febbraio 2001, dei termini relativi ai versamenti dei tributi.

- 11** per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

#### ❑ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'invio all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'UTE o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

#### ❑ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato anche il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione (**1**).

#### ❑ Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Il titolare dell'impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all'articolo 2135 del c. c., anche a seguito della modificazione delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare nel **quadro RA** l'intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l'attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.

In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del TUIR, il titolare della medesima impresa deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo. Il titolare dell'impresa inoltre, utilizzando il **quadro RS** del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Gli altri componenti l'impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

Il titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l'eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l'eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.

#### ❑ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.

#### ❑ Interessi passivi per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari

Riguardo agli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili si possono dare tre casi:

##### 1. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale

Nel **rigo RP7**, devono essere indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

In tal caso, per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresi l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in questa APPENDICE la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";
- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il predetto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di lire 3 milioni e mezzo, pari a euro 1.807,60, ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;

- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3 milioni e mezzo, pari a euro 1.807,60. Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere anche la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione";
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Invece, per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

- la detrazione spetta su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo si veda in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

## 2. Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di unità immobiliari diverse dall'abitazione principale

Nel **rigo RP8** devono essere indicati, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale) e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio, si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in questa APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

## 3. Interessi passivi che non danno diritto alla detrazione

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione dei mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

### □ Lavori socialmente utili agevolati

L'articolo 48-bis, lett. d-bis, del TUIR prevede una particolare disciplina per i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a lire 18.000.000, pari a euro 9.296,22.

Tali redditi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede lire 6.000.000, pari a euro 3098,74.

Per determinare correttamente l'importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:

1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	.000
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5	.000
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2	.000
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	.000
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4	.000

Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute; riportate nel rigo 2 l'importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.

Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo 3.

Nel rigo 4 riportate l'importo della Deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.

Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.

**A)** Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **superiore a lire 18.000.000**, pari ad euro 9.296,22, il Reddito Complessivo da riportare nella colonna 3 del rigo RN1 del quadro RN è quello calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute (riportato nel rigo 1).

L'importo delle ritenute da indicare nel rigo RN26 del quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. Ai fini della individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.

L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 2, del quadro RV.

**B)** Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo **pari o inferiore a lire 18.000.000**, pari ad euro 9.296,22, l'importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 3 del rigo RN1 è quello indicato nel rigo 3.

L'importo delle ritenute da riportare nel rigo RN26 del quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute e quello che avevate indicato a rigo RC13 del quadro C.

Ai fini dell'individuazione della detrazione per lavoro dipendente spettante va considerato l'importo di colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 dello stesso rigo.

L'importo dell'addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 2 del quadro RV.

### □ Legge sulla Privacy

#### Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito troverete le informazioni essenziali riguardo all'uso dei dati personali contenuti nella dichiarazione e ai vostri diritti relativi.

Nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni

di categoria e professionisti) ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti – per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti – ad altri soggetti pubblici (quali, per esempio, i Comuni, o l'INPS).

### Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) deve essere indicata obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Altri dati, ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

### Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 67 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. Tale scelta costituisce, secondo la legge n. 675 del 1996, dato di natura "sensibile".

### Modalità di trattamento

I dati dichiarati verranno trattati in modo prevalentemente informatico e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire; in particolare mediante:

- verifica dei dati dichiarati con altri dati in possesso del Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifica dei dati dichiarati con dati in possesso di altri organismi (quali, p.e., banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, PRA).

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (banche, uffici postali, CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate.

### Titolari e responsabili del trattamento

Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari e il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I titolari del trattamento possono nominare dei "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali, qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono informare gli interessati, rendendo noti i dati dei responsabili stessi.

### Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'uso o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, o anche per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge. Il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il consenso degli interessati non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

### Consenso

Invece, gli intermediari devono ottenere il consenso degli interessati per trattare il dato sensibile relativo alla scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e per poterlo comunicare al Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua la scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

### Libertà di scelta della compensazione

Il contribuente può liberamente avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorità. Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, può indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA emergente dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. Peraltro, qualora il debito dell'IVA del periodo risulti superiore al credito computato in detrazione dall'anno precedente, il Modello F24 deve essere compilato indicando nella colonna "importi a debito versati" soltanto l'ammontare netto dell'IVA da versare (calcolato sottraendo dall'IVA a debito del periodo il credito di riporto);
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IVA risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicata la parte di credito IVA risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. In entrambe le ipotesi, nel **riga RX4, colonna 5**, il credito IVA andrà indicato al lordo degli importi già utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito IRPEF ed un debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza esporre la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso, nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRPEF andrà indicato al netto della parte di credito IRPEF utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito IRPEF per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo esponendo la compensazione nella delega Modello F24. In tal caso nella predetta delega nella colonna "importi a debito versati", andrà indicato il debito IRPEF e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel **riga RX1, colonna 5**, il credito IRPEF andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

### Modello UNICO - Casi particolari

#### Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2000 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell'anno.

#### Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono dichiarare capital gains e/o investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2000 hanno:

- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali e altri redditi diversi di natura finanziaria, devono presentare il quadro RT del Modello UNICO 2001 Persone fisiche, compilando il quadro dei dati identificativi, per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta;
- percepito redditi di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi dei titoli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n.239 del 1 aprile 1996, ai fini della determinazione e versamento delle relative imposte, devono presentare il quadro RM del Modello UNICO 2001 Persone fisiche;

Analogamente, i contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e che nel 2000 hanno:

- effettuato, attraverso soggetti non residenti, trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli;
- detenuto investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, ovvero effettuato trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ai suddetti investimenti ed attività;

devono presentare il modulo RW unitamente al quadro dei dati identificativi.



## Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli UNICO 2001 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO 2001, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato unitamente al quadro dei dati identificativi del Modello UNICO 2001, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

## Venditori "porta a porta"

Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell'IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d'imposta all'interno della dichiarazione unificata 2001. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP.

## Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazione Modello 770/2001 nell'ambito del Modello UNICO i sostituti di imposta che nel corso del 2000 hanno effettuato ritenute nei confronti di più di venti soggetti. I predetti sostituti unificheranno le altre dichiarazioni, se ne ricorrono le condizioni, e presenteranno separatamente la dichiarazione Modello 770/2001 entro il 2 luglio 2001.

## Eredi di contribuenti

Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

### ❑ Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

- a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo – così come definito dall'art. 1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997

con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

L'art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.

**Attenzione:** la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

### ❑ Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di lire 7 milioni, pari a euro 3615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di lire 4 milioni, pari a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di lire 7 milioni, pari a euro 3.615,20, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 2000 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura.

### ❑ Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha dispo-

sto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, in base a detta disposizione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzioni di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'rt. 31, comma 1, lett. d) della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

**Attenzione:** la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di lire 5 milioni, pari a euro 2.582,28, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine fissato dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di co-

struzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

Per usufruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. n. 211 dell'8 settembre 1999).

**Attenzione:** la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.

#### ❑ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a lire 4.000.000 complessivi, pari a euro 2.065,83, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a lire 5.000.000, pari a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a lire 4.000.000, pari a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15);
- costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30



per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### ❑ Percentuale media della detrazione per la locazione dell'abitazione principale

Tale percentuale media va calcolata sommando il prodotto delle singole percentuali per i giorni di possesso; il valore così ottenuto deve essere diviso per i giorni di possesso totale.

Ad esempio per una detrazione spettante al 50 per cento per un periodo di 165 giorni e al 100 per cento per il resto dell'anno (200 giorni) la percentuale richiesta sarà:

$$\frac{(50 \times 165) + (100 \times 200)}{165 + 200} = 77,39 \text{ per cento (percentuale media)}$$

#### ❑ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel **rigo RC6** vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel **rigo RC6** è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel **rigo RC6** è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

#### ❑ Portatori di handicap

I portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate di riconoscere l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

#### Ridotte o impedito capacità motorie dei portatori di handicap

Le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" dei portatori di handicap sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in questo caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altri tipi di patologie che comportano "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non può essere effettuata dagli uffici finanziari quando procedono al riconoscimento della detrazione in questione nell'ambito dell'attività d'accertamento.

In questi casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 449 del 1997.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al T.U. sull'autocertificazione approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento d'invalidità, considerato che la definizione del tipo di invalidità non compete al portatore di handicap.

#### ❑ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

#### ❑ Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Ai fini della compilazione del quadro RC del Modello UNICO 2001, i redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati si distinguono in:

##### 1. Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spettano le detrazioni (da indicare nella sezione I, righe da RC1 a RC4 del Quadro RC) che comprendono:

- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. In questa APPENDICE alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi a carico di terzi percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere river-

sati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. Tali redditi sino al 1999 venivano comunicati dal datore terzo a quello principale che li ragguagliava con gli altri redditi di lavoro dipendente;

- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi corrisposti a chi svolge lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite come borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in base ai piani di inserimento professionale), ricevute al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e solo se per queste somme non è stata prevista una specifica esenzione. Al riguardo vedere in questa APPENDICE la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle Aziende sanitarie locali (ASL) con contratto di lavoro dipendente (ad esempio: biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

## 2. Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni (da indicare nella sezione II, righe RC7 e RC8 del Quadro RC) che comprendono:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (vedere in questa APPENDICE la voce "Attività libero professionale intramuraria").

Gli assegni periodici e le rendite si presumono percepite, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dal relativo titolo.

## Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c.

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2001 Società di persone se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.

## Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:

- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1998, n. 544;
- l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell'8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.

## □ Riduzione del reddito dei terreni

### Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 il codice 1.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

### Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF. In tal caso nella colonna 7 va indicato il codice 2.

## □ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutui stipulati per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo), solo se:

- sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concessivo in garanzia;
- l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

## □ Sanzioni amministrative

- 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, pari a euro 258,23. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
  - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, pari a euro 258,23 a lire 2 milioni, pari a euro 1.032,91, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
- In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a cari-

co dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, pari a euro 516,46, a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,57.

Si ricorda, inoltre, che l'abilitazione a tali soggetti è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero negli altri casi previsti dalla legge.

- 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

- 4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

## □ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire 300.000.000, pari ad euro 154.937, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore a lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,4;
- il reddito sottratto ad imposizione è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore a lire 4.000.000.000 pari ad euro 2.065.830.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore a lire 150.000.000, pari ad euro 77.468,5. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

## □ Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo di presentazione della dichiarazione, le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate organizzano presso i dipendenti Uffici periferici, servizi speciali di assistenza, in molti casi anche con la collaborazione dei Comuni e spesso con modalità particolari in favore dei disabili. Inoltre **è attivo il numero 848.800.444 che eroga l'assistenza telefonica tramite i call center** dell'Agenzia delle Entrate. L'assistenza telefonica viene svolta dai consulenti telefonici esperti in materia fiscale, che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. Qualora si abbia difficoltà di accesso al servizio, si consiglia di evitare le ore di punta (dalle 10.00 alle 13.00).

Per informazioni sulle modalità di assistenza presso le varie regioni si consiglia di consultare **le pagine di Televideo del Ministero delle Finanze (p. 370-379)** e le rubriche di Televideo gestite sulle reti locali da alcune Direzioni regionali (tra cui ad esempio la Lombardia, le Marche, l'Umbria, il Lazio e la Campania).

Per una migliore utilizzazione dei servizi di assistenza telefonica, si consiglia quindi di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il numero **848.800.333** e di rivolgersi solo in caso di reale necessità al servizio con operatore al numero **848.800.444**, spesso sovraccarico di chiamate. Si prega inoltre di chiamare avendo sempre a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.

La chiamata ai predetti numeri non è gratuita, ma comporta un addebito secondo la tariffa urbana a tempo (TUT).

In caso di difficoltà a collegarsi con i servizi telefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi di assistenza allo sportello, che vengono appositamente potenziati in occasione della presentazione della dichiarazione. Attraverso il sito ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) è inoltre possibile acquisire rapidamente informazioni fiscali, documentazione e modulistica.

#### ❑ Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall'IRPEF dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute rispettivamente nel 1998 e nel 1999 o nel 2000 ed effettivamente rimaste a carico. Queste spese devono essere state sostenute per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 o del 36 per cento è di **lire 150 milioni**, pari a euro 77.468,53, e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d'imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in questione sono:

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablaggio degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che le stesse siano comprovate da attestazione ri-

lasciata dal venditore. In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette può essere inviato successivamente alla data d'inizio dei lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende usufruire della detrazione.

La detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute.

Per usufruire della detrazione in quest'ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende usufruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data d'inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
  - le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della legge 449/97.
- Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del su indicato regolamento;
  - le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
  - le ritenute di acconto operate sui compensi;
  - l'imposta di bollo;
  - i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di servizio deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcune pagamenti possono essere precedenti all'invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all'esecuzione dei lavori.

Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dell'inizio dei lavori.

In casi di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo del 1999 e 2000 non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all'anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).

In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell'indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di servizio, la detrazione è consentita anche nell'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario. La condizione è valida se nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento e ogni altra documentazione prevista.

In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.



Per le spese citate sostenute nell'anno:

- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quinta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'importo della rata stessa;
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla quarta rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'importo della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad esempio il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile). In caso d'interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

#### ■ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:

1. spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"), per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000, pari a euro 129,11;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.

**Attenzione:** Si può usufruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (**righe RP31, RP32, RP33, RP35, RP36 e RP37**).

2. Spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992 (vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap"). Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer o un sussidio telematico (**rigo RP3**);
3. spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (**rigo RP3**). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i **motoveicoli** di:

- motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, ca-

paci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) art. 53);

- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

Per gli **autoveicoli** si tratta di:

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. a) art. 54);
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lett. c) art. 54);
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) art. 53).

**Attenzione:** dal 2000 tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.

Gli adattamenti ai veicoli (riferiti sia al sistema di guida sia alla struttura della carrozzeria) devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti. Tra i principali adattamenti rientrano:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Se a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitano di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Va puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo d'acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi d'esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro.

La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di lire 35 milioni, pari a euro 18.075,99, va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta:

- ai sordomuti e ai non vedenti riconosciuti, ai sensi della legge n. 104 del 1992 o delle leggi n. 381 e 382 del 1970;
- a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. In merito alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei portatori di handicap vedere in questa APPENDICE la voce "Portatori di handicap".

## Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei **rigli RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27** occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata da chi percepisce le somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata da chi percepisce le somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopradescritte deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che non è possibile utilizzare l'autocertificazione in casi diversi da quelli citati sopra, nemmeno per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risultati fiscalmente a carico.

## Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste la documentazione debitamente quietanzata deve essere conservata per essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che le spese di trasferimento e soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute, non possono rientrare tra quelle che danno diritto alla detrazione poiché non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

## □ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;

- b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del TUIR. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

## 1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

## 2. Pensioni estere percepite da residenti italiani

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:

### Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

### Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

### Francia

Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.

Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambe gli Stati.

### Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.



## Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire, pari ad euro 6.197,48.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

## Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

## 3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

## Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

## Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lett. b) e c) del TUIR.

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

## Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righe e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
  - a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;
    - nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero;
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
  - c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.
- Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.
- calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
  - a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).
- Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto;
- se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
- Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

## Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sot-

toscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad esempio, abitazione principale e locazione), l'aumento di un terzo si applica alla rendita catastale riferita alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

#### □ **Usufrutto legale**

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce "Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

#### □ **Variazioni di coltura dei terreni**

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i con-

tribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia.

Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 pari a euro 258,23 a lire 4.000.000 pari a euro 2065,83.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

# ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINTE LUCIA.....	199
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SEYCHELLES.....	189
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SHARJAH.....	243
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SIERRA LEONE.....	153
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SINGAPORE.....	147
AUSTRALIA.....	007	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FJI.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SLOVACCHIA.....	276
AZERBAIGIAN.....	268	FIIPPINE.....	027	MAROCOCO.....	107	SLOVENIA.....	260
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SOMALIA.....	066
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHRAIN.....	169	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SPAGNA.....	067
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	ST. HELENA.....	254
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MEILLA.....	231	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	STATI UNITI.....	069
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	THAILANDIA.....	072
CAMBODIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TONGA.....	162
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
COMORE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REUNION.....	247		
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	ROMANIA.....	061		

## CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE

**AVVERTENZA** I Comuni indicati con l'asterisco sono quelli che, alla data di approvazione del modello, hanno adottato la deliberazione sull'Addizionale Comunale IRPEF ma la stessa non è stata ancora inviata per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale alla competente Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Pertanto per i Comuni contraddistinti con l'asterisco occorre comunque verificare l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o consultare il sito Internet [www.finanze.it/fiscalitalocale](http://www.finanze.it/fiscalitalocale) ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.

Analoga verifica potrà essere effettuata anche per i Comuni contraddistinti con aliquota zero che alla data di approvazione dei modelli risultano non aver deliberato l'Addizionale Comunale.

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A001	ABANO TERME	PD	0,2	A125	ALBA ADRIATICA	TE	0,2	A252	AMANDOLA	AP	0,2
A004	ABBADIA CERRETO	LO	0,2	A126	ALBAGIARA	OR	0	A253	AMANTEA	CS	0
A005	ABBADIA LARIANA	LC	0,2	A127	ALBAIRATE	MI	0,2	A254	AMARO	UD	0
A006	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	0,3	A128	ALBANELLA	SA	0,2	A255	AMARONI	CZ	0
A007	ABBASANTA	OR	0	A131	ALBANO DI LUCANIA	PZ	0,4	A256	AMASENO	FR	0,2
A008	ABBATEGGIO	PE	0,2	A132	ALBANO LAZIALE	RM	0,2	A257	AMATO	CZ	0,2
A010	ABBIALEGGRASSO	MI	0	A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	0,1	A258	AMATRICE	RI	0
A012	ABETONE	PT	0,2	A130	ALBANO VERCELLESE	VC	0	A259	AMBIVERE	BG	0,4
A013	ABRIOLA	PZ	0	A134	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	0	A260	AMBLAR	TN	0
A014	ACATE	RG	0	A137	ALBAREDO D'ADIGE	VR	0,4	A261	AMEGLIA	SP	0
A015	ACCADIA	FG	0,4	A135	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	0	A262	AMELIA	TR	0,2
A016	ACCEGLIO	CN	0	A138	ALBARETO	PR	0,2	A263	AMENDOLARA	CS	0
A017	ACCETTURA	MT	0,2	A139	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	0,1	A264	AMENO	NO	0
A018	ACCIANO	AQ	0,2	A143	ALBAVILLA	CO	0,1	A265	AMOROSI	BN	0,1
A019	ACCUMOLI	RI	0,2	A145	ALBENGA	SV	0,25	A267	AMPEZZO	UD	0,2
A020	ACERENZA	PZ	0	A146	ALBERA LIGURE	AL	0	A268	ANACAPRI	NA	0,2
A023	ACERNO	SA	0	A149	ALBEROBELLO	BA	0	A269	ANAGNI	FR	0
A024	ACERRA	NA	0	A150	ALBERONA	FG	0,2	A270	ANCARANO	TE	0
A025	ACI BONACCORSI	CT	0,2	A153	ALBESE CON CASSANO	CO	0	A271	ANCONA	AN	0,4
A026	ACI CASTELLO	CT	0	A154	ALBETTONI	VI	0,1	A272	ANDALI	CZ	0
A027	ACI CATENA	CT	0	A155	ALBI	CZ	0,2	A274	ANDALO	TN	0
A029	ACI SANT'ANTONIO	CT	0	A158	ALBIANO	TN	0	A273	ANDALO VALTELLINO	SO	0
A028	ACIREALE	CT	0,3	A157	ALBIANO D'IVREA	TO	0,4	A275	ANDEZENO	TO	0,2
A031	ACQUACANINA	MC	0	A159	ALBIATE	MI	0,2	A278	ANDORA	SV	0
A032	ACQUAFONDATA	FR	0	A160	ALBIDONA *	CS	0,2	A280	ANDORNO MICCA	BI	0,3
A033	ACQUAFORMOSA	CS	0,4	A161	ALBIGNASEGO	PD	0,4	A281	ANDRANO	LE	0,2
A034	ACQUAFREDDA	BS	0,4	A162	ALBINEA	RE	0	A282	ANDRATE	TO	0,4
A035	ACQUALAGNA	PU	0,2	A163	ALBINO	BG	0,2	A283	ANDREIS	PN	0
A039	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	0	A164	ALBIOLO	CO	0	A284	ANDRETTA *	AV	0,4
A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	0,2	A166	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,2	A285	ANDRIA	BA	0,2
A040	ACQUAPENDENTE	VT	0,2	A165	ALBISSOLA MARINA	SV	0,2	A286	ANDRIANO	BZ	0
A041	ACQUAPPESA	CS	0,2	A167	ALBIZZATE	VA	0	A287	ANELA	SS	0
A042	ACQUARICA DEL CAPO	LE	0,2	A171	ALBONESE	PV	0	A288	ANFO	BS	0
A043	ACQUARO	VV	0	A172	ALBOSAGGIA	SO	0	A290	ANGERA	VA	0
A044	ACQUASANTA TERME	AP	0,4	A173	ALBUGNANO	AT	0	A291	ANGHIARI	AR	0
A045	ACQUASPARTA	TR	0,4	A175	ALBUZZANO	PV	0,2	A292	ANGIARI	VR	0,2
A050	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	0,2	A176	ALCAMO	TP	0	A293	ANGOLO TERME	BS	0
A048	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	0,4	A177	ALCARA LI FUSI	ME	0,3	A294	ANGRI	SA	0,3
A051	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	0	A178	ALDENO	TN	0	A295	ANGROGNA	TO	0,4
A047	ACQUAVIVA PICENA	AP	0,18	A179	ALDINO	BZ	0	A297	ANGUILLARA SABAZIA	RM	0,4
A049	ACQUAVIVA PLATANI	CL	0	A180	ALES	OR	0	A296	ANGUILLARA VENETA	PD	0,3
M211	ACQUEDOLCI	ME	0	A182	ALESSANDRIA	AL	0,4	A299	ANNICCO	CR	0,2
A052	ACQUI TERME	AL	0,4	A183	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	0	A301	ANNONE DI BRIANZA	LC	0
A053	ACRI	CS	0	A181	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	0	A302	ANNONE VENETO	VE	0,2
A054	ACUTO	FR	0,2	A184	ALESSANO	LE	0	A303	ANNOIA	RC	0,2
A055	ADELFI	BA	0,4	A185	ALEZIO	LE	0	A304	ANTEGNATE	BG	0,2
A056	ADRANO	CT	0	A186	ALFANO	SA	0	A306	ANTERIVO	BZ	0
A057	ADRARA SAN MARTINO	BG	0	A187	ALFEDENA	AQ	0	A305	ANTEY-SAINT-ANDRE'	AO	0
A058	ADRARA SAN ROCCO	BG	0,4	A188	ALFANELLO	BS	0	A309	ANTICOLI CORRADO	RM	0
A059	ADRIA	RO	0,4	A189	ALFANO NATTA	AL	0,2	A312	ANTIGNANO	AT	0
A060	ADRO	BS	0	A191	ALFONSINE	RA	0	A313	ANTILIO	ME	0,4
A061	AFFI	VR	0	A192	ALGHERO	SS	0,4	A314	ANTONIMINA	RC	0,2
A062	AFFILE	RM	0	A193	ALGUA	BG	0,3	A315	ANTRODOCO	RI	0,2
A064	AFRAGOLA	NA	0,4	A194	ALI'	ME	0,4	A317	ANTRONA SCHIERANCO	VB	0
A065	AFRICO *	RC	0,4	A201	ALI' TERME	ME	0,4	A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0
A067	AGAZZANO	PC	0,2	A195	ALIA	PA	0,4	A319	ANZANO DEL PARCO	CO	0
A068	AGEROLA	NA	0	A196	ALIANO	MT	0	A320	ANZANO DI PUGLIA	FG	0
A069	AGGIUS	SS	0	A197	ALICE BEL COLLE	AL	0	A321	ANZI	PZ	0,2
A070	AGIRA	EN	0	A198	ALICE CASTELLO	VC	0	A323	ANZIO	RM	0,4
A071	AGLIANA	PT	0,2	A199	ALICE SUPERIORE	TO	0,2	A324	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	0
A072	AGLIANO TERME	AT	0,2	A200	ALIFE	CE	0	A325	ANZOLA D'OSSOLA	VB	0
A074	AGLIE'	TO	0,3	A202	ALIMENA	PA	0	A326	AOSTA	AO	0
H848	AGLIENTU	SS	0	A203	ALIMINUSA	PA	0	A327	APECCHIO	PU	0,2
A075	AGNA	PD	0,2	A204	ALLAI	OR	0	A328	APICE	BN	0
A076	AGNADELLO	CR	0	A206	ALLEGHE	BL	0,4	A329	APIRO	MC	0,2
A077	AGNANA CALABRA	RC	0,2	A205	ALLEIN	AO	0	A330	APOLLOSA	BN	0,4
A080	AGNONE	IS	0	A207	ALLERONA	TR	0,4	A333	APIANO GENTILE	CO	0
A082	AGNOSINE	BS	0	A208	ALLISTE	LE	0	A332	APIANO SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
A083	AGORDO	BL	0,4	A210	ALLUMIERE	RM	0,4	A334	APPIGNANO	MC	0,2
A084	AGOSTA	RM	0	A211	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	0	A335	APPIGNANO DEL TRONTO *	AP	0,4
A085	AGRA	VA	0	A214	ALME'	BG	0,2	A337	APRICA	SO	0
A087	AGRATE BRIANZA	MI	0	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	0,2	A338	APRICALA	IM	0
A088	AGRATE CONTURBIA	NO	0,2	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	0	A339	APRICENA	FG	0,4
A089	AGRIGENTO	AG	0,4	A218	ALMESE	TO	0,2	A340	APRIGLIANO	CS	0,4
A091	AGROPOLI	SA	0,2	A220	ALONTE	VI	0	A341	APRILIA	LT	0,4
A092	AGUGLIANO	AN	0,3	A221	ALPETTE	TO	0	A343	AQUARA	SA	0,2
A093	AGUGLIARO	VI	0,2	A222	ALPIGNANO	TO	0,2	A344	AQUILA D'AROSCIA	IM	0,2
A096	AICURZIO	MI	0	A223	ALSENO	PC	0	A346	AQUILIEA	UD	0
A097	AIDOMAGGIORE	OR	0	A224	ALSERIO	CO	0,4	A347	AQUILONIA	AV	0
A098	AIDONE	EN	0	A225	ALTAMURA	BA	0	A348	AQUINO	FR	0
A100	AIELLI	AQ	0,2	A226	ALTARE	SV	0,3	A350	ARADEO	LE	0,4
A102	AIELLO CALABRO	CS	0,2	A228	ALTAVILLA IRPINA	AV	0	A351	ARAGONA	AG	0
A103	AIELLO DEL FRIULI	UD	0,2	A229	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,3	A352	ARAMENGO	AT	0
A101	AIELLO DEL SABATO	AV	0,4	A227	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	0,2	A354	ARBA	PN	0
A105	AIENTA	CS	0	A230	ALTAVILLA SILENTINA	SA	0	A357	ARBorea	OR	0
A106	AILANO	CE	0,2	A231	ALTAVILLA VICENTINA	VI	0	A358	ARBORIO	VC	0
A107	AILOCHE	BI	0	A233	ALTIDONA	AP	0,2	A359	ARBUS	CA	0
A109	AIRASCA	TO	0,1	A234	ALTILIA	CS	0,4	A360	ARCADE *	TV	0,2
A110	AIROLA	BN	0,4	A235	ALTINO	CH	0,4	A363	ARCE	FR	0
A111	AIROLE	IM	0	A236	ALTISSIMO	VI	0,4	A365	ARCENE	BG	0,2
A112	AIRUNO	LC	0	A237	ALTIVOLE	TV	0	A366	ARCEVIA	AN	0
A113	AISONE	CN	0	A238	ALTO	CN	0	A367	ARCHI	CH	0,4
A116	ALA	TN	0	A239	ALTOFONTE	PA	0	A369	ARCIDOSSO	GR	0,2
A115	ALA' DEI SARDI	SS	0	A240	ALTO MONTE	CS	0,1	A370	ARCINAZZO ROMANO	RM	0
A117	ALA DI STURA	TO	0	A241	ALTOPASCIO	LU	0	A371	ARCISATE	VA	0
A118	ALAGNA	PV	0,2	A242	ALIVIANO	TR	0,2	A372	ARCO	TN	0
A119	ALAGNA VALSESIA	VC	0	A243	ALVIGNANO	CE	0,2	A373	ARCOLA	SP	0
A120	ALANNO	PE	0,4	A244	ALVITO	FR	0,3	A374	ARCOLE	VR	0
A121	ALANO DI PIAVE	BL	0,2	A246	ALZANO LOMBARDO	BG	0	A375	ARCONATE	MI	0
A122	ALASSIO	SV	0,2	A245	ALZANO SCRIVIA	AL	0	A376	ARCORE	MI	0
A123	ALATRI	FR	0,35	A249	ALZATE BRIANZA	CO	0,2	A377	ARCUGNANO	VI	0,4
A124	ALBA	CN	0,15	A251	AMALFI	SA	0,4	A379	ARDARA	SS	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A380	ARDAULI	OR	0	A094	AYAS	AO	0	A677	BARRALI	CA	0
M213	ARDEA	RM	0	A108	AYMAVILLES	AO	0	A678	BARREA	AQ	0
A382	ARDENNO	SO	0	A525	AZEGGIO	TO	0,4	A681	BARUMINI	CA	0
A383	ARDESIO	BG	0,4	A526	AZZANELLO	CR	0,1	A683	BARZAGO	LC	0,2
A385	ARDORE	RC	0,4	A527	AZZANO D'ASTI	AT	0	A684	BARZANA *	BG	0,2
A386	ARENA	VV	0	A530	AZZANO DECIMO	PN	0	A686	BARZANO'	LC	0
A387	ARENA PO *	PV	0,4	A529	AZZANO MELLA *	BS	0,2	A687	BARZIO	LC	0
A388	ARENZANO	GE	0	A528	AZZANO SAN PAOLO	BG	0,2	A689	BASALUZZO	AL	0,2
A389	ARESE	MI	0,2	A531	AZZATE	VA	0,35	A690	BASCAPE'	PV	0,2
A390	AREZZO	AR	0,2	A532	AZZIO	VA	0,1	A691	BASCHI	TR	0
A391	ARGEGNO	CO	0,2	A533	AZZONE	BG	0,2	A692	BASCIANO	TE	0,4
A392	ARGELATO	BO	0	A534	BACENO	VB	0	A694	BASELGA DI PINE'	TN	0
A393	ARGENTA	FE	0,2	A535	BACOLI	NA	0,2	A696	BASELICE	BN	0
A394	ARGENTERA	CN	0,2	A536	BADALUCCO	IM	0,2	A697	BASIANO	MI	0,4
A396	ARGUELLO	CN	0	M214	BADESI	SS	0	A698	BASICO'	ME	0,3
A397	ARGUSTO	CZ	0	A537	BADIA	BZ	0	A699	BASIGLIO	MI	0
A398	ARI	CH	0,4	A540	BADIA CALAVENA	VR	0,2	A700	BASILIANO	UD	0,2
A399	ARIANO IRPINO	AV	0	A538	BADIA PAVESE	PV	0,2	A702	BASSANO BRESCIANO	BS	0
A400	ARIANO NEL POLESINE	RO	0,2	A539	BADIA POLESINE	RO	0,4	A703	BASSANO DEL GRAPPA	VI	0,4
A401	ARICCIA	RM	0	A541	BADIA TEDALDA	AR	0	A706	BASSANO IN TEVERINA	VT	0
A402	ARIELLI	CH	0	A542	BADOLATO	CZ	0,2	A704	BASSANO ROMANO	VT	0
A403	ARIENZO	CE	0,4	A544	BAGALADI	RC	0,2	A707	BASSIANO	LT	0,2
A405	ARIGNANO	TO	0	A546	BAGHERIA	PA	0,2	A708	BASSIGNANA	AL	0,2
A407	ARITZO	NU	0	A547	BAGNACAVALLIO	RA	0	A709	BASTIA MONDOVI'	CN	0
A409	ARIZZANO	VB	0	A552	BAGNARA CALABRA	RC	0,1	A710	BASTIA UMBRA	PG	0,2
A412	ARLENA DI CASTRO	VT	0	A551	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	0,2	A711	BASTIDA DE' DOSSI *	PV	0,4
A413	ARLUNO	MI	0	A550	BAGNARIA *	PV	0,2	A712	BASTIDA PANCARANA	PV	0
A414	ARMENO	NO	0,1	A553	BAGNARIA ARSA	UD	0	A713	BASTIGLIA	MO	0
A415	ARMENTO	PZ	0	A555	BAGNASCO	CN	0,3	A714	BATTAGLIA TERME	PD	0,4
A418	ARMO	IM	0,2	A557	BAGNATICA	BG	0	A716	BATTIFOLLO	CN	0
A419	ARMUNGIA	CA	0	A560	BAGNI DI LUCCA	LU	0	A717	BATTIPAGLIA	SA	0
A424	ARNAD	AO	0	A564	BAGNO A RIPOLI	FI	0,2	A718	BATTUDA *	PV	0,4
A421	ARNARA	FR	0,2	A565	BAGNO DI ROMAGNA	FC	0	A719	BAUCINA *	PA	0,2
A422	ARNASCO	SV	0,2	A567	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	0,4	A721	BAULADU	OR	0
A425	ARNESANO	LE	0,2	A568	BAGNOLI DI SOPRA	PD	0,2	A722	BAUNEI	NU	0
A427	AROLA	VB	0	A566	BAGNOLI IRPINO	AV	0,2	A725	BAVENO	VB	0,2
A429	ARONA	NO	0,2	A570	BAGNOLO CREMASCO	CR	0	A726	BAZZANO	BO	0,2
A430	AROSIO	CO	0,2	A572	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	0	A728	BEDERO VALCUVIA	VA	0
A431	ARPAIA	BN	0	A574	BAGNOLO DI PO	RO	0,4	A729	BEDIZZOLE	BS	0
A432	ARPAISE *	BN	0,2	A573	BAGNOLO IN PIANO	RE	0	A730	BEDOLLO	TN	0
A433	ARPINO	FR	0,4	A569	BAGNOLO MELLA	BS	0	A731	BEDONIA	PR	0,4
A434	ARQUA' PETRARCA	PD	0,2	A571	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0	A732	BEDUUTA	BG	0,2
A435	ARQUA' POLESINE	RO	0	A575	BAGNOLO SAN VITO	MN	0	A733	BEE	VB	0,2
A437	ARQUATA DEL TRONTO	AP	0,4	A576	BAGNONE	MS	0	A734	BEINASCO	TO	0,2
A436	ARQUATA SCRIVIA	AL	0,4	A577	BAGNOREGGIO	VT	0,2	A735	BEINETTE	CN	0
A438	ARRE	PD	0,2	A578	BAGOLINO	BS	0,2	A736	BELCASTRO	CZ	0
A439	ARRONE	TR	0,4	A579	BAIA E LATINA	CE	0	A737	BELFIORE	VR	0
A441	ARSAGO SEPRIO	VA	0,2	A580	BAIANO	AV	0,2	A740	BELFORTE ALL'ISAURO	PU	0,2
A443	ARSIE'	BL	0,4	A581	BAIARDO	IM	0,2	A739	BELFORTE DEL CHIENTI	MC	0,2
A444	ARSIERO	VI	0,2	A584	BAIRO	TO	0	A738	BELFORTE MONFERRATO	AL	0
A445	ARSITA	TE	0	A586	BAISO	RE	0	A741	BELGIOIOSO	PV	0,2
A446	ARSOLI	RM	0	A587	BALANGERO	TO	0,4	A742	BELGIRATE	VB	0
A447	ARTA TERME	UD	0	A588	BALDICHIERI D'ASTI	AT	0,2	A743	BELLA	PZ	0
A448	ARTEGNA	UD	0,2	A590	BALDISSERO CANAVESE	TO	0	A744	BELLAGIO	CO	0
A449	ARTENA	RM	0	A589	BALDISSERO D'ALBA	CN	0,2	A745	BELLANO	LC	0,2
A451	ARTOGNE	BS	0,2	A591	BALDISSERO TORINESE	TO	0,2	A746	BELLANTE	TE	0,2
A452	ARVIER	AO	0	A592	BALESTRATE	PA	0,2	A747	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	0
A453	ARZACHENA	SS	0	A593	BALESTRINO *	SV	0,2	A749	BELLEGRA	RM	0
A440	ARZAGO D'ADDA	BG	0,2	A594	BALLABIO	LC	0	A750	BELLINO	CN	0
A454	ARZANA	NU	0	A597	BALLAO	CA	0	A751	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	0
A455	ARZANO	NA	0,4	A599	BALME	TO	0	A752	BELLINZAGO NOVARESE	NO	0,2
A456	ARZENE	PN	0,2	A600	BALMUCCIA	VC	0	M294	BELLIZZI	SA	0
A458	ARZERGRANDE	PD	0,4	A601	BALOCCO	VC	0	A755	BELLONA	CE	0
A459	ARZIGNANO	VI	0,2	A603	BALSORANO	AQ	0	A756	BELLOSGUARDO	SA	0,2
A460	ASCEA *	SA	0,4	A604	BAIVANO	PZ	0,4	A757	BELLUNO	BL	0
A461	ASCIANO	SI	0,2	A605	BAIZOLA	AL	0,4	A759	BELLUSCO	MI	0
A462	ASCOLI PICENO	AP	0,4	A606	BANARI	SS	0	A762	BELMONTE CALABRO	CS	0
A463	ASCOLI SATORIANO	FG	0,2	A607	BANCHETTE	TO	0,2	A763	BELMONTE CASTELLO	FR	0
A464	ASCREA	RI	0,2	A610	BANNIO ANZINO	VB	0	A761	BELMONTE DEL SANNIO	IS	0
A465	ASIAGO	VI	0,2	A612	BANZI	PZ	0	A765	BELMONTE IN SABINA	RI	0,4
A467	ASIGLIANO VENETO	VI	0	A613	BAONE	PD	0,4	A764	BELMONTE MEZZAGNO	PA	0
A466	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0	A614	BARADILI	OR	0	A760	BELMONTE PICENO	AP	0,2
A470	ASOLA	MN	0,2	A615	BARAGIANO	PZ	0,4	A766	BELPASSO	CT	0
A471	ASOLO	TV	0,2	A616	BARANELLO	CB	0	A768	BELSITO	CS	0
A473	ASSAGO	MI	0	A617	BARANO D'ISCHIA	NA	0	A772	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	0
A474	ASSEMINE	CA	0,2	A619	BARASSO	VA	0,2	A774	BELVEDERE LANGHE	CN	0,2
A475	ASSISI	PG	0	A621	BARATILI SAN PIETRO	OR	0	A773	BELVEDERE MARITTIMO	CS	0
A476	ASSO	CO	0	A625	BARBANIA	TO	0,2	A769	BELVEDERE OSTRENSE	AN	0,2
A477	ASSOLO	OR	0,3	A626	BARBARA	AN	0,2	A770	BELVEGLIO	AT	0,2
A478	ASSORO	EN	0	A628	BARBARANO ROMANO	VT	0	A776	BELVI	NU	0
A479	ASTI	AT	0,2	A627	BARBARANO VICENTINO	VI	0	A777	BEMA	SO	0
A480	ASUNI	OR	0	A629	BARBARESCO	CN	0,4	A778	BENE LARIO	CO	0
A481	ATELETA	AQ	0	A630	BARBARIGA	BS	0,2	A779	BENE VAGIENNA	CN	0,2
A482	ATELLA	PZ	0,2	A631	BARBATA *	BG	0,2	A780	BENESTARE	RC	0,4
A484	ATENA LUCANA *	SA	0,2	A632	BARBERINO DI MUGELLO	FI	0,2	A781	BENETUTTI	SS	0
A485	ATESSA	CH	0	A633	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	0	A782	BENEVELO	CN	0,2
A486	ATINA	FR	0,4	A634	BARBIANELLO	PV	0	A783	BENEVENTO	BN	0,2
A487	ATRANI	SA	0,3	A635	BARBIANO	BZ	0	A784	BENNA	BI	0,2
A488	ATRI	TE	0,4	A637	BARBONA	PD	0,2	A785	BENTIVOGLIO	BO	0
A489	ATRIPALDA	AV	0,4	A638	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	0,35	A786	BERBENNO	BG	0
A490	ATTIGUANO	TR	0,2	A639	BARCHI	PU	0,2	A787	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	0
A491	ATTIMIS	UD	0	A640	BARCIS	PN	0	A788	BERCETO	PR	0
A492	ATZARA	NU	0	A643	BARD	AO	0	A789	BERCHIDDA	SS	0
A493	AUDITORE	PU	0	A645	BARDELLO	VA	0,2	A791	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	0
A494	AUGUSTA	SR	0	A646	BARDI	PR	0,2	A792	BEREGUARDO	PV	0,4
A495	AULETTA	SA	0,4	A647	BARDINETO	SV	0	A793	BERGAMASCO	AL	0,2
A496	AULLA	MS	0,2	A650	BARDOLINO	VR	0,2	A794	BERGAMO	BG	0,2
A497	AURANO	VB	0	A651	BARDONECCHIA	TO	0	A795	BERGANTINO	RO	0
A499	AURIGO	IM	0,4	A652	BAREGGIO	MI	0,4	A796	BERGEGGI	SV	0
A501	AURONZO DI CADORE	BL	0	A653	BARENGO	NO	0	A798	BERGOLO	CN	0,4
A502	AUSONIA	FR	0,2	A655	BARRESSA	OR	0	A799	BERLINGO	BS	0
A503	AUSTIS	NU	0,4	A656	BARETE	AQ	0	A801	BERNALDA	MT	0,2
A506	AVEGNO	GE	0,25	A657	BARGA	LU	0,2	A802	BERNAREGGIO	MI	0,2
A507	AVELENGO	BZ	0	A658	BARGAGLI	GE	0,35	A804	BERNATE TICINO	MI	0,2
A508	AVELLA	AV	0,2	A660	BARGE	CN	0,2	A805	BERNEZZO	CN	0
A509	AVELLINO *	AV	0,3	A661	BARGHE	BS	0,2	A806	BERRA	FE	0,2
A511	AYERARA	BG	0	A662	BARI	BA	0,2	A808	BERSONE	TN	0
A512	AVERSA	CE	0,4	A663	BARI SARDO	NU	0,4	A809	BERTINORO	FC	0,2
A514	AVETRANA	TA	0,4	A664	BARIANO	BG	0,3	A810	BERTIOLO	UD	0,2
A515	AVEZZANO	AQ	0,2	A665	BARICELLA	BO	0	A811	BERTONICO	LO	0
A516	AVIANO	PN	0	A666	BARILE	PZ	0,4	A812	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	0
A517	AVIATICO	BG	0,2	A667	BARISCIANO	AQ	0	A813	BERZANO DI TORTONA	AL	0
A518	AVIGLIANA	TO	0,2	A668	BARLASSINA	MI	0,2	A816	BERZO DEMO	BS	0,4
A519	AVIGLIANO	PZ	0,4	A669	BARLETTA	BA	0	A817	BERZO INFERIORE	BS	0
M258	AVIGLIANO UMBRO	TR	0,2	A670	BARNI *	CO	0,2	A815	BERZO SAN FERMO	BG	0,3
A520	AVIO	TN	0	A671	BAROLO	CN	0,2	A818	BESANA IN BRIANZA	MI	0
A521	AVISE	AO	0	A673	BARONE CANAVESE	TO	0,3	A819	BESANO	VA	0,2
A522	AVOLASCA	SR	0	A674	BARONISSI	SA	0,4	A820	BESATE	MI	0
A523	AVOLASCA	AL	0	A676	BARRAFRANCA	EN	0	A821	BESANELLO	TN	0



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
A823	BESENZONE	PC	0,2	A988	BORETTO	RE	0	B150	BRENTA	VA	0
A825	BESNATE	VA	0,2	A989	BORGARELLO	PV	0	B152	BRENTINO BELLUNO	VR	0,4
A826	BESOZZO	VA	0	A990	BORGARO TORINESE	TO	0	B153	BRENTONICO	TN	0
A827	BESSUDE	SS	0	A991	BORGETTO	PA	0,2	B154	BRENZONE	VR	0
A831	BETTOLA	PC	0,4	A993	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	0,2	B156	BRESCELLO	RE	0,15
A832	BETTONA	PG	0	A998	BORGHETTO DI BORBERA *	AL	0,3	B157	BRESCIA	BS	0
A834	BEURA - CARDEZZA	VB	0,2	A992	BORGHETTO DI VARA	SP	0	B158	BRESIMO	TN	0
A835	BEVAGNA	PG	0,2	A995	BORGHETTO LODIGIANO	LO	0,2	B159	BRESSANA BOTTARONE	PV	0,3
A836	BEVERINO	SP	0,2	A999	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0	B160	BRESSANONE	BZ	0,2
A837	BEVILACQUA	VR	0,4	B001	BORGHI	FC	0	B161	BRESSANVIDO	VI	0
A839	BEZZECA	TN	0	B002	BORGIA	CZ	0	B162	BRESSO	MI	0,4
A841	BIANCAVILLA	CT	0	B003	BORGIALLO	TO	0,2	B165	BREZ	TN	0
A842	BIANCHI	CS	0,2	B005	BORGIO VEREZZI	SV	0	B166	BREZZO DI BEDERO	VA	0
A843	BIANCO	RC	0	B007	BORGIO A MOZZANO	LU	0,2	B167	BRIAGLIA	CN	0
A844	BIANDRATE	NO	0	B009	BORGIO D'ALE	VC	0,4	B169	BRIATICO *	VV	0,2
A845	BIANDRONNO	VA	0,2	B010	BORGIO DI TERZO	BG	0	B171	BRICHERASIO	TO	0,2
A846	BIANZANO	BG	0	B026	BORGIO PACE	PU	0,2	B172	BRIENNO	CO	0,4
A847	BIANZE'	VC	0,2	B028	BORGIO PRIOLO	PV	0,4	B173	BRIENZA	PZ	0
A848	BIANZONE	SO	0	B033	BORGIO SAN DALMAZZO	CN	0	B175	BRIGA ALTA	CN	0,1
A849	BIASSONO	MI	0	B035	BORGIO SAN GIACOMO	BS	0	B176	BRIGA NOVARESE	NO	0
A850	BIBBIANO	RE	0,2	B017	BORGIO SAN GIOVANNI	LO	0,2	B178	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	0,2
A851	BIBBIENA	AR	0	B036	BORGIO SAN LORENZO	FI	0,2	B179	BRIGNANO-FRASCATA	AL	0
A852	BIBBONA	LI	0	B037	BORGIO SAN MARTINO	AL	0,4	B180	BRINDISI	BR	0,4
A853	BIBIANA	TO	0	B038	BORGIO SAN SIRO	PV	0,4	B181	BRINDISI MONTAGNA	PZ	0
A854	BICCARI	FG	0	B043	BORGIO TICINO	NO	0,4	B182	BRINZIO	VA	0,2
A855	BICINICCO	UD	0	B044	BORGIO TOSSIGNANO	BO	0	B183	BRIONA	NO	0,2
A856	BIDONI'	OR	0	B042	BORGIO VAL DI TARO	PR	0,25	B184	BRIONE	BS	0,2
A859	BIELLA	BI	0,4	B006	BORGIO VALSUGANA	TN	0	B185	BRIONE	TN	0
A861	BIENNO	BS	0	A996	BORGIO VELINO	RI	0,3	B187	BRIOSCO	MI	0,1
A863	BIENO	TN	0	B046	BORGIO VERCELLI	VC	0,2	B188	BRISIGHELLA	RA	0,35
A864	BIENTINA	PI	0	B011	BORGOFORTE	MN	0,2	B191	BRISAGO-VALTRAVAGLIA	VA	0,4
A866	BIGARELLO	MN	0,2	B015	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	0,3	B192	BRISOGNE	AO	0
A870	BINAGO	CO	0,2	B013	BORGOFRANCO SUL PO	MN	0	B193	BRITTOLO	PE	0,4
A872	BINASCO	MI	0,2	B016	BORGOLAVEZZARO	NO	0,15	B194	BRIVIO	LC	0
A874	BINETTO	BA	0	B018	BORGOMALE	CN	0,2	B195	BROCCOSTELLA	FR	0,2
A876	BIOGLIO	BI	0,4	B019	BORGOMANERO	NO	0	B196	BROGLIANO	VI	0,2
A877	BIONAZ	AO	0	B020	BORGOMARO	IM	0,4	B197	BROGNATURO *	VV	0,2
A878	BIONE	BS	0	B021	BORGOMASINO	TO	0,4	B198	BROLO	ME	0
A880	BIRORI	NU	0	B024	BORGONE SUSA	TO	0,2	B200	BRONDELLO	CN	0,4
A881	BISACCIA *	AV	0,4	B025	BORGONOVIO VAL TIDONE	PC	0,2	B201	BRONI	PV	0,2
A882	BISACQUINO	PA	0,4	B029	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	0,4	B202	BRONTE	CT	0
A883	BISCEGLIE	BA	0,4	B030	BORGORATTO MORMOROLO	PV	0	B203	BRONZOLO	BZ	0
A884	BISEGNA	AQ	0	B031	BORGORICCO	PD	0	B204	BROSSASCO	CN	0,2
A885	BISENTI	TE	0,1	B008	BORGOROSE	RI	0,2	B205	BROSSO	TO	0
A887	BISIGNANO	CS	0,4	B040	BORGOSATOLLO	BS	0,2	B207	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	0
A889	BISTAGNO	AL	0,15	B041	BORGOSIESA	VC	0	B209	BROZOLO	TO	0,2
A891	BISUSCHIO	VA	0	B048	BORMIDA	SV	0,2	B212	BRUGHERIO	MI	0
A892	BITETTO	BA	0,2	B049	BORMIO	SO	0,4	B213	BRUGINE	PD	0,3
A893	BITONTO	BA	0,2	B051	BORNASCO	PV	0,4	B214	BRUGNATO	SP	0
A894	BITRITTO	BA	0,4	B054	BORNO	BS	0,4	B215	BRUGNERA	PN	0
A895	BITTI	NU	0	B055	BORONEDDU	OR	0	B216	BRUINO	TO	0
A896	BIVONA	AG	0	B056	BORORE	NU	0,2	B217	BRUMANO	BG	0
A897	BIVONGI	RC	0,2	B057	BORRELLO	CH	0	B218	BRUNATE	CO	0,1
A898	BIZZARONE	CO	0	B058	BORRIANA	BI	0,4	B219	BRUNELLO	VA	0
A901	BLEGGIO INFERIORE	TN	0	B061	BORSO DEL GRAPPA	TV	0,2	B220	BRUNICO	BZ	0
A902	BLEGGIO SUPERIORE	TN	0	B062	BORTIGALI	NU	0	B221	BRUNO	AT	0
A903	BLELLO	BG	0	B063	BORTIGIADAS	SS	0	B223	BRUSAPORTO	BG	0
A857	BLERA	VT	0,4	B064	BORUTTA	SS	0	B225	BRUSASCO	TO	0,4
A904	BLESSAGNO	CO	0,4	B067	BORZONASCA	GE	0	B227	BRUSCIANO	NA	0,35
A905	BLEVIO	CO	0,2	B068	BOSA	NU	0,2	B228	BRUSIMPIANO	VA	0
M268	BLUFI	PA	0	B069	BOSARO	RO	0,2	B229	BRUSNENGO	BI	0
A906	BOARA PISANI	PD	0,15	B070	BOSCHI SANT'ANNA	VR	0,2	B230	BRUSSON	AO	0
A909	BOBBIO	PC	0	B073	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,4	B232	BRUZOLO	TO	0,1
A910	BOBBIO PELLICE	TO	0	B071	BOSCO MARENGO	AL	0	B234	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	0
A911	BOCA	NO	0	B075	BOSCONERO	TO	0	B235	BUBBIANO	MI	0,2
A912	BOCCHIGLIERO	CS	0	B076	BOSCOREALE	NA	0,4	B236	BUBBIO	AT	0,2
A914	BOCCIOLETO	VC	0,2	B077	BOSCOTRECASE	NA	0	B237	BUCCHERI	SR	0
A916	BOCENAGO	TN	0	B078	BOSENTINO	TN	0	B238	BUCCHIANICO	CH	0,4
A918	BODIO LOMNAGO	VA	0,4	B079	BOSIA	CN	0,2	B239	BUCCIANO	BN	0
A919	BOFFALORA D'ADDA	LO	0,4	B080	BOSIO	AL	0	B240	BUCCINASCO	MI	0
A920	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	0,2	B081	BOSISIO PARINI	LC	0	B242	BUCCINO	SA	0
A922	BOGLIASCO	GE	0,4	B082	BOSNASCO	PV	0,2	B243	BUCINE	AR	0,1
A925	BOGNANCO	VB	0	B083	BOSSICO	BG	0,2	B246	BUDDUSO'	SS	0
A929	BOGOGNO	NO	0,2	B084	BOSSOLASCO	CN	0,2	B247	BUDOIA	PN	0
A930	BOIANO	CB	0,2	B085	BOTRICELLO	CZ	0,2	B248	BUDONI	NU	0
A931	BOISSANO	SV	0,2	B086	BOTRUGNO	LE	0,2	B249	BUDRIO	BO	0,2
A932	BOLANO	SP	0	B088	BOTTANUCO	BG	0	B250	BUGGERRU *	CA	0,2
A933	BOLBENO	TN	0	B091	BOTTICINO	BS	0	B251	BUGGIANO	PT	0,2
A937	BOLGARE	BG	0	B094	BOTTIDDA	SS	0	B255	BUGLIO IN MONTE	SO	0
A940	BOLLATE	MI	0,2	B097	BOVA	RC	0	B256	BUGNARA	AQ	0
A941	BOLLENGO	TO	0,1	B099	BOVA MARINA *	RC	0,2	B258	BUGUGGIATE	VA	0,4
A944	BOLOGNA	BO	0,2	B098	BOVALINO	RC	0,2	B259	BUJA	UD	0
A945	BOLOGNANO	PE	0,2	B100	BOVEGNO	BS	0	B261	BULCIAGO	LC	0
A946	BOLOGNETTA	PA	0,2	B101	BOVES	CN	0	B262	BULGAROGRASSO	CO	0,3
A947	BOLOGNOLA	MC	0	B102	BOVEZZO	BS	0	B264	BULTEI	SS	0
A948	BOLOTANA	NU	0,2	A720	BOVILLE ERNICA	FR	0,2	B265	BULZI	SS	0
A949	BOLSENA	VT	0	B104	BOVINO	FG	0,4	B266	BUONABITACOLO *	SA	0,2
A950	BOLTIERE	BG	0	B105	BOVISIO-MASCIAGO	MI	0	B267	BUONALBERGO	BN	0
A952	BOLZANO	BZ	0	B106	BOVOLENTA	PD	0,4	B269	BUONCONVENTO	SI	0
A953	BOLZANO NOVARESE	NO	0	B107	BOVOLONE	VR	0,4	B270	BUONVICINO	CS	0,2
A954	BOLZANO VICENTINO	VI	0	B109	BOZZOLE	AL	0,4	B272	BURAGO DI MOLGORA	MI	0,2
A955	BOMARZO	VT	0,2	B110	BOZZOLO	MN	0,2	B274	BURCEI	CA	0,2
A956	BOMBA	CH	0,4	B111	BRA	CN	0,2	B275	BURGIO	AG	0
A957	BOMPENSIERE	CL	0,4	B112	BRACCA	BG	0,3	B276	BURGOS	SS	0
A958	BOMPIETRO	PA	0	B114	BRACCIANO	RM	0,3	B278	BURIASCO	TO	0
A959	BOMPORTO	MO	0	B115	BRACIGLIANO	SA	0	B279	BUROLO	TO	0,2
A960	BONARCADO	OR	0	B116	BRAIES	BZ	0	B280	BURONZO	VC	0
A961	BONASSOLA	SP	0	B117	BRALLO DI PREGOLA	PV	0,2	B281	BUSACHI	OR	0
A963	BONATE SOPRA	BG	0,2	B118	BRANCALEONE	RC	0,2	B282	BUSALLA	GE	0,2
A962	BONATE SOTTO	BG	0,3	B120	BRANDICO	BS	0	B283	BUSANA	RE	0
A964	BONAVIGO	VR	0,4	B121	BRANDIZZO	TO	0,4	B284	BUSANO	TO	0,2
A965	BONDENO	FE	0,2	B123	BRANZI	BG	0	B285	BUSCA	CN	0,2
A967	BONDO	TN	0	B124	BRAONE	BS	0	B286	BUSCATE	MI	0
A968	BONDONE	TN	0	B126	BREBBIA	VA	0,4	B287	BUSCEMI	SR	0,4
A970	BONEA	BN	0,3	B128	BREDA DI PIAVE	TV	0,2	B288	BUSETO PALIZZOLO	TP	0,4
A971	BONEFRO	CB	0	B131	BREGANO	VA	0,4	B289	BUSNAGO	MI	0
A972	BONEMERSE	CR	0,2	B132	BREGANZE	VI	0,2	B292	BUSSERO	MI	0
A973	BONIFATI	CS	0,4	B134	BREGNANO	CO	0,2	B293	BUSSETO	PR	0
A975	BONITO	AV	0,2	B135	BREGUZZO	TN	0	B294	BUSSI SUL TIRINO	PE	0
A976	BONNANARO	SS	0	B136	BREIA	VC	0,2	B295	BUSSO	CB	0
A977	BONO	SS	0	B137	BREMBATE	BG	0,2	B296	BUSSOLENGO	VR	0,2
A978	BONORVA	SS	0	B138	BREMBATE DI SOPRA	BG	0,4	B297	BUSSOLENO	TO	0,2
A979	BONVICINO	CN	0	B140	BREMBILLA	BG	0,2	B300	BUSTO ARSIZIO	VA	0
A981	BORBONA	RI	0	B141	BREMBIO	LO	0	B301	BUSTO GAROLFO	MI	0,2
A982	BORCA DI CADORE	BL	0	B142	BREME	PV	0	B302	BUTERA	CL	0
A983	BORDANO	UD	0	B143	BRENDOLA	VI	0,3	B303	BUTI	PI	0
A984	BORDIGHERA	IM	0	B144	BRENNA	CO	0,4	B304	BUTTAPIETRA	VR	0
A986	BORDOLANO	CR	0	B145	BRENNERO	BZ	0	B305	BUTTIQUERA ALTA	TO	0,2
A987	BORE	PR	0	B149	BRENO	BS	0,2	B306	BUTTIQUERA D'ASTI	AT	0



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
B309	BUTTRIO	UD 0	B479	CAMINATA	PC 0	B627	CANTALICE	RI 0,2
B320	CA' D'ANDREA	CR 0	B481	CAMINI	RC 0	B628	CANTALUPA	TO 0,2
B311	CABELLA LIGURE	AL 0	B482	CAMINO	AL 0,4	B631	CANTALUPO IN SABINA	RI 0
B313	CABIATE	CO 0	B483	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD 0	B629	CANTALUPO LIGURE	AL 0,3
B314	CABRAS	OR 0	B484	CAMISANO	CR 0	B630	CANTALUPO NEL SANNIO	IS 0,4
B315	CACCAMO *	PA 0,2	B485	CAMISANO VICENTINO	VI 0,2	B633	CANTARANA	AT 0
B319	CACCURI	KR 0	B486	CAMMARATA *	AG 0,4	B634	CANTELLIO	VA 0
B326	CADEGLIANO-VICONAGO	VA 0	B489	CAMO	CN 0,4	B635	CANTERANO *	RM 0,2
B328	CADELBOSCO DI SOPRA	RE 0,2	B490	CAMOGGI	GE 0	B636	CANTIANO	PU 0,2
B332	CADEO	PC 0,4	B492	CAMPAGNA *	SA 0,2	B637	CANTOIRA	TO 0,2
B335	CADERZONE	TN 0	B493	CAMPAGNA LUPIA	VE 0,2	B639	CANTU'	CO 0
B345	CADONEGHE	PD 0,2	B496	CAMPAGNANO DI ROMA	RM 0,3	B640	CANZANO	TE 0,2
B346	CADORAGO	CO 0,2	B497	CAMPAGNATICO	GR 0,4	B641	CANZO	CO 0,2
B347	CADREZZATE	VA 0,4	B498	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR 0	B642	CAORLE	VE 0,4
B349	CAERANO DI SAN MARCO	TV 0	B499	CAMPAGNOLA EMILIA	RE 0	B643	CAORSO	PC 0
B350	CASFASSE	TO 0	B500	CAMPANA	CS 0	B644	CAPACCIO	SA 0
B351	CAGGIANO	SA 0,2	B501	CAMPARADA	MI 0,2	B645	CAPACI	PA 0,4
B352	CAGLI	PU 0	B502	CAMPAGINE	RE 0,2	B646	CAPALBIO	GR 0
B354	CAGLIARI	CA 0,3	B504	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG 0	B647	CAPANNOLI	PI 0,2
B355	CAGLIO	CO 0	B505	CAMPERTOGNO	VC 0,2	B648	CAPANNORI	LU 0
B358	CAGNANO AMITERNO	AQ 0	B507	CAMPI BISENZIO	FI 0	B649	CAPENA	RM 0,2
B357	CAGNANO VARANO *	FG 0,2	B506	CAMPI SALENTINA	LE 0,2	B650	CAPERGNANICA	CR 0
B359	CAGNO	CO 0,1	B508	CAMPIGLIA CERVO	BI 0,2	B651	CAPESTRANO	AQ 0
B360	CAGNO'	TN 0	B511	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI 0	B653	CAPIAGO INTIMIANO	CO 0,2
B361	CAIANELLO *	CE 0,2	B509	CAMPIGLIA MARITIMA	LI 0,2	B655	CAPISTRANO	VV 0
B362	CAIAZZO	CE 0,2	B512	CAMPIGLIONE FENILE	TO 0	B656	CAPISTRELLO	AQ 0
B364	CAINES	BZ 0	B513	CAMPIONE D'ITALIA	CO 0	B658	CAPITIGNANO	AQ 0
B365	CAINO	BS 0	B514	CAMPITELLO DI FASSA	TN 0	B660	CAPIZZI	ME 0
B366	CAIOLO	SO 0,4	B515	CAMPI	TE 0,2	B661	CAPIZZONE	BG 0,2
B367	CAIRANO	AV 0	B516	CAMPO CALABRO	RC 0,4	B664	CAPO DI PONTE	BS 0,2
B368	CAIRATE	VA 0	B526	CAMPO DI GIOVE	AQ 0	B666	CAPO D'ORLANDO	ME 0,33
B369	CAIRO MONTENOTTE	SV 0,2	B529	CAMPO DI TRENS	BZ 0	B663	CAPODIMONTE	VT 0
B371	CAIVANO	NA 0,2	B538	CAMPO LIGURE	GE 0,2	B667	CAPODRISE *	CE 0,2
B374	CALABRITTO	AV 0,4	B553	CAMPO NELL'ELBA	LI 0	B669	CAPOLIVERI	LI 0
B375	CALALZO DI CADORE	BL 0	B564	CAMPO SAN MARTINO	PD 0,2	B670	CAPOLONA	AR 0,4
B376	CALAMANDRANA	AT 0,3	B570	CAMPO TURES	BZ 0	B671	CAPONAGO	MI 0
B377	CALAMONACI *	AG 0,2	B519	CAMPOBASSO	CB 0,2	B672	CAPORCIANO	AQ 0
B378	CALANGIANUS	SS 0	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	AG 0,4	B674	CAPOSELE	AV 0
B379	CALANNA	RC 0,2	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA *	TP 0,3	B675	CAPOTERRA	CA 0,4
B380	CALASCA-CASTIGLIONE	VB 0	B522	CAMPOCHIARO	CB 0	B676	CAPOVALLI	BS 0,2
B381	CALASCIBETTA	EN 0	B524	CAMPODARSEGO	PD 0,2	B677	CAPPADOCIA	AQ 0
B382	CALASCIO	AQ 0	B525	CAMPODENNO	TN 0	B679	CAPPELLA CANTONE	CR 0
B383	CALASETTA	CA 0	B527	CAMPODIMELE	LT 0,4	B680	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR 0
B384	CALATABIANO	CT 0	B528	CAMPODIPIETRA	CB 0	B678	CAPPELLA MAGGIORE	TV 0,2
B385	CALATAFIMI	TP 0,4	B530	CAMPODOLCINO	SO 0	B681	CAPPELLE SUL TAVO	PE 0,4
B386	CALAVINO	TN 0	B531	CAMPODORO	PD 0	B682	CAPRACOTTA	IS 0
B388	CALCATA	VT 0,4	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA 0,2	B684	CAPRAIA E LIMITE	FI 0
B389	CALCERANICA AL LAGO	TN 0	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA 0,2	B685	CAPRAIA ISOLA	LI 0
B390	CALCI	PI 0,4	B534	CAMPOFILONE	AP 0,4	B686	CAPRALBA	CR 0
B391	CALCIANO	MT 0	B535	CAMPOFIORITO	PA 0	B688	CAPRANICA	VT 0
B392	CALCINAIA	PI 0,2	B536	CAMPOFORMIDO	UD 0	B687	CAPRANICA PRENESTINA	RM 0
B393	CALCINATE	BG 0	B537	CAMPOFRANCO	CL 0	B690	CAPRARICA DI LECCE	LE 0,4
B394	CALCINATO	BS 0	B539	CAMPOGALLIANO	MO 0	B691	CAPRAROLA	VT 0,4
B395	CALCIO	BG 0,2	B541	CAMPOLATTARO	BN 0,2	B692	CAPRAUNA	CN 0
B396	CALCO	LC 0	B543	CAMPOLI APPENNINO	FR 0,2	B693	CAPRESE MICHELANGELO	AR 0
B397	CALDARO SULLA STRADA DEL VINO	BZ 0	B542	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO *	BN 0,4	B694	CAPREZZO	VB 0
B398	CALDAROLA	MC 0,2	B544	CAMPOLIETO	CB 0,2	B696	CAPRI	NA 0,4
B399	CALDERARA DI RENO	BO 0	B545	CAMPOLONGO AL TORRE	UD 0	B695	CAPRI LEONE *	ME 0,4
B400	CALDES	TN 0	B546	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE 0,4	B697	CAPRIANA	TN 0
B402	CALDIERO	VR 0,2	B547	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI 0	B698	CAPRIANO DEL COLLE	BS 0
B403	CALDOGNO	VI 0,2	B549	CAMPOMAGGIORE	PZ 0,2	B701	CAPRIATA D'ORBA	AL 0
B404	CALDONAZZO	TN 0	B550	CAMPOMARINO	CB 0	B703	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG 0,2
B405	CALENDASCO	PC 0	B551	CAMPOMORONE	GE 0,4	B704	CAPRIATI A VOLTURNO	CE 0
B406	CALENZANO	FI 0	B554	CAMPONOGARA	VE 0,4	B705	CAPRIE	TO 0
B408	CALESTANO	PR 0,4	B555	CAMPORA	SA 0	B706	CAPRIGLIA IRPINA	AV 0
B410	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP 0	B556	CAMPOREALE	PA 0	B707	CAPRIGLIO	AT 0,1
B409	CALICE LIGURE	SV 0,2	B557	CAMPORGIANO	LU 0,2	B708	CAPRILE	BI 0,2
B413	CALIMERA	LE 0	B559	CAMPOROSSO	IM 0	B710	CAPRINO BERGAMASCO	BG 0
B415	CALITRI	AV 0	B562	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC 0,2	B709	CAPRINO VERONESE	VR 0,2
B416	CALIZZANO	SV 0	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	CT 0,2	B711	CAPRIOLO	BS 0
B417	CALLABIANA	BI 0,4	B563	CAMPOSAMPIERO	PD 0	B712	CAPRIVA DEL FRIULI	GO 0
B418	CALLIANO	AT 0	B565	CAMPOSANO	NA 0,2	B715	CAPUA *	CE 0,2
B419	CALLIANO	TN 0	B566	CAMPOSANTO	MO 0,2	B716	CAPURSO	BA 0
B423	CALOLZIOCORTE	LC 0	B567	CAMPOSPINOSO	PV 0	B718	CARAFFA DEL BIANCO	RC 0
B424	CALOPEZZATI	CS 0	B569	CAMPOTOSTO	AQ 0	B717	CARAFFA DI CATANZARO	CZ 0,2
B425	CALOSSO	AT 0,2	B572	CAMUGNANO	BO 0,2	B719	CARAGLIO	CN 0,1
B426	CALOVETO	CS 0	B577	CANAL SAN BOVO	TN 0	B720	CARAMAGNA PIEMONTE	CN 0
B427	CALTABELLOTTA	AG 0	B573	CANALE	CN 0	B722	CARAMANICO TERME	PE 0
B428	CALTAGIRONE	CT 0	B574	CANALE D'AGORDO	BL 0,4	B723	CARANO	TN 0
B429	CALTANISSETTA	CL 0,2	B576	CANALE MONTERANO	RM 0	B724	CARAPELLE	FG 0,4
B430	CALTAVUTURO	PA 0,4	B578	CANARO	RO 0,4	B725	CARAPELLE CALVISIO *	AQ 0,2
B431	CALTIGNAGA	NO 0,2	B579	CANAZEI	TN 0	B726	CARASCO	GE 0
B432	CALTO	RO 0,2	B580	CANCELLARA	PZ 0	B727	CARASSAI	AP 0,4
B433	CALTRANO	VI 0	B581	CANCELLO ED ARNONE	CE 0	B729	CARATE BRIANZA	MI 0,1
B434	CALUSCO D'ADDA	BG 0,4	B582	CANDA	RO 0	B730	CARATE URIO	CO 0
B435	CALUSO	TO 0,2	B584	CANDELA	FG 0,2	B731	CARAVAGGIO	BG 0,2
B436	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS 0	B586	CANDELO	BI 0,4	B732	CARAVATE	VA 0
B437	CALVANICO *	SA 0,2	B588	CANDIA CANAVESE	TO 0,2	B733	CARAVINO	TO 0,2
B439	CALVATONE	CR 0,2	B587	CANDIA LOMELLINA	PV 0,2	B734	CARAVONICA	IM 0,4
B440	CALVELLO	PZ 0	B589	CANDIANA	PD 0,2	B735	CARBOGNANO	VT 0,4
B441	CALVENE	VI 0,2	B590	CANDIDA *	AV 0,4	B741	CARBONARA AL TICINO	PV 0,2
B442	CALVENZANO	BG 0,2	B591	CANDIDONI	RC 0,4	B740	CARBONARA DI NOLA *	NA 0,2
B443	CALVERA *	PZ 0,2	B592	CANDIOLO	TO 0,2	B739	CARBONARA DI PO	MN 0
B444	CALVI	BN 0,2	B593	CANEGRATE	MI 0	B736	CARBONARA SCRIVIA	AL 0
B446	CALVI DELL'UMBRIA	TR 0,2	B594	CANELLI	AT 0,2	B742	CARBONATE	CO 0
B445	CALVI RISORTA	CE 0	B597	CANEPINA	VT 0	B743	CARBONE	PZ 0
B447	CALVIGNANO	PV 0	B598	CANEVA	PN 0	B744	CARBONERA	TV 0,4
B448	CALVIGNASCO	MI 0,2	B599	CANEVINO *	PV 0,2	B745	CARBONIA	CA 0
B450	CALVISANO	BS 0,2	B602	CANICATTI'	AG 0,2	B748	CARCARE	SV 0,2
B452	CALVIZZANO	NA 0,4	B603	CANICATTINI BAGNI	SR 0	B749	CARCERI	PD 0,2
B453	CAMAGNA MONFERRATO	AL 0,3	B604	CANINO	VT 0,4	B752	CARCOFORO	VC 0
B455	CAMAIORE	LU 0	B605	CANISCHIO	TO 0	B754	CARDANO AL CAMPO	VA 0
B456	CAMAIIRAGO	LO 0,4	B606	CANISTRO	AQ 0,2	B755	CARDE'	CN 0,2
B457	CAMANDONA	BI 0	B607	CANNA	CS 0	M285	CARDEDU	NU 0
B460	CAMASTRA	AG 0,2	B608	CANNALONGA	SA 0	B756	CARDETO	RC 0
B461	CAMBIAGO	MI 0	B609	CANNARA	PG 0,2	B758	CARDINALE	CZ 0
B462	CAMBIANO	TO 0	B610	CANNERO RIVIERA	VB 0	B759	CARDITO	NA 0
B463	CAMBIASCA	VB 0,2	B613	CANNETO PAVESE	PV 0,2	B760	CAREGGINE	LU 0
B465	CAMBURZANO	BI 0,4	B612	CANNETO SULL'OGGIO	MN 0	B762	CAREMA	TO 0,2
B467	CAMERANA	CN 0,1	B615	CANNOBIO	VB 0,2	B763	CARENNO	LC 0,2
B468	CAMERANO	AN 0,4	B616	CANNOLE	LE 0	B765	CARENTINO	AL 0
B469	CAMERANO CASASCO	AT 0	B617	CANOLO	RC 0,2	B766	CARERI	RC 0,2
B471	CAMERATA CORNELLO	BG 0	B618	CANONICA D'ADDA	BG 0,4	B767	CARESANA	VC 0,2
B472	CAMERATA NUOVA *	RM 0,2	B619	CANOSA DI PUGLIA	BA 0,4	B768	CARESANABLOT	VC 0
B470	CAMERATA PICENA	AN 0,4	B620	CANOSA SANNITA	CH 0,4	B769	CAREZZANO	AL 0
B473	CAMERI	NO 0	B621	CANOSIO	CN 0,2	B771	CARFIZZI	KR 0
B474	CAMERINO	MC 0	C669	CANOSSA	RE 0	B772	CARGEKHE	SS 0
B476	CAMEROTA *	SA 0,4	B624	CANSANO	AQ 0	B774	CARIATI	CS 0,2
B477	CAMIGLIANO *	CE 0,2	B626	CANTAGALLO	PO 0,2	B776	CARIFE	AV 0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
B777	CARIGNANO	TO	0,4	B924	CASAMICCIOLA TERME	NA	0	C211	CASTEL MORRONE	CE	0,2
B778	CARIMATE	CO	0	B925	CASANDRINO	NA	0	C252	CASTEL RITALDI	PG	0,4
B779	CARINARO	CE	0,4	B928	CASANOVA ELVO	VC	0	C253	CASTEL ROCCHERO	AT	0,2
B780	CARINI	PA	0,2	B927	CASANOVA LERRONE	SV	0,4	C255	CASTEL ROZZONE	BG	0,2
B781	CARINOLA	CE	0,2	B929	CASANOVA LONATI	PV	0	C259	CASTEL SAN GIORGIO	SA	0,2
B782	CARISIO	VC	0	B932	CASAPE	RM	0	C261	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	0
B783	CARISOLO	TN	0	M260	CASAPESENNA	CE	0	C262	CASTEL SAN LORENZO	SA	0
B784	CARLANTINO	FG	0,2	B933	CASAPINTA	BI	0,2	C263	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	0,2
B785	CARLAZZO	CO	0	B934	CASAPROTA	RI	0	C266	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	0
B787	CARLENTINI	SR	0,2	B935	CASAPULLA	CE	0	C265	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	0
B788	CARLINO	UD	0	B936	CASARANO	LE	0	C270	CASTEL SAN VINCENZO	IS	0
B789	CARLOFORTE	CA	0	B937	CASARGO	LC	0,2	C268	CASTEL SANT'ANGELO	RI	0,4
B790	CARLOPOLI	CZ	0	B938	CASARILE	MI	0,2	C269	CASTEL SANT'ELIA	VT	0
B791	CARMAGNOLA	TO	0,2	B940	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	0	C289	CASTEL VISCARDO	TR	0,2
B792	CARMIANO	LE	0	B939	CASARZA LIGURE	GE	0,4	C110	CASTEL VITTORIO	IM	0
B794	CARMIGNANO	PO	0,2	B941	CASASCO	AL	0,2	C291	CASTEL VOITURNO	CE	0,4
B795	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	0	B942	CASASCO D'INTELVI	CO	0	C057	CASTELBALDO	PD	0
B796	CARNAGO	VA	0,4	B943	CASATENOVO	LC	0,2	C059	CASTELBELFORTE	MN	0,2
B798	CARNATE	MI	0,2	B945	CASATISMA	PV	0,2	C060	CASTELBELLINO	AN	0,2
B801	CAROBBOIO DEGLI ANGELI	BG	0,4	B946	CASAVATORE	NA	0,3	C062	CASTELBELLO CIARDES	BZ	0
B802	CAROLEI	CS	0	B947	CASAZZA	BG	0,2	C063	CASTELBIANCO	SV	0
B803	CARONA	BG	0	B948	CASCIA	PG	0	C066	CASTELBOTTACCIO	CB	0
B804	CARONIA *	ME	0,2	B949	CASCIAGO	VA	0,2	C067	CASTELBUONO	PA	0
B805	CARONNO PERTUSELLA	VA	0,2	A559	CASCIANA TERME	PI	0	C069	CASTELCIVITA'	SA	0
B807	CARONNO VARESE	VA	0	B950	CASCINA	PI	0,2	C072	CASTELCOVATI	BS	0
B808	CAROSINO	TA	0,2	B953	CASCINETTE D'IVREA	TO	0,3	C073	CASTELCUCCO	TV	0
B809	CAROVIGNO	BR	0,3	B954	CASEI GEROLA	PV	0	C074	CASTELDACCIA	PA	0,4
B810	CAROVILLI	IS	0	B955	CASELETTE	TO	0	C080	CASTELDELICI *	PU	0,2
B812	CARPANETO PIACENTINO	PC	0	B956	CASELLA	GE	0,2	C081	CASTELDELFINO	CN	0
B813	CARPANZANO	CS	0,4	B959	CASELLE IN PITTARI	SA	0	C089	CASTELDIDONE	CR	0,2
B814	CARPASIO	IM	0	B961	CASELLE LANDI	LO	0	C100	CASTELFIDARDO	AN	0,3
B816	CARPEGNA	PU	0,4	B958	CASELLE LURANI	LO	0	C101	CASTELFIORENTINO	FI	0,2
B817	CARPENEDOLO	BS	0	B960	CASELLE TORINESE	TO	0,2	C103	CASTELFONDO	TN	0
B818	CARPENETO	AL	0,2	B963	CASERTA	CE	0,2	C104	CASTELFORTE	LT	0
B819	CARPI	MO	0	B965	CASIER	TV	0	C105	CASTELFRANCI	AV	0
B820	CARPIANO	MI	0	B966	CASIGNANA *	RC	0,2	C112	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	0,25
B822	CARPIGNANO SALENITINO	LE	0	B967	CASINA	RE	0,4	C113	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,2
B823	CARPIGNANO SESIA	NO	0,2	B971	CASIRATE D'ADDA	BG	0	C107	CASTELFRANCO EMILIA	MO	0,2
B825	CARPINETI	RE	0	B974	CASINO D'ERBA	CO	0,2	C106	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	0
B827	CARPINETO DELLA NORA	PE	0	B977	CASNATE CON BERNATE	CO	0	C111	CASTELFRANCO VENETO	TV	0
B828	CARPINETO ROMANO	RM	0,2	B978	CASNIGO	BG	0	C119	CASTELGOMBERTO	VI	0,4
B826	CARPINETO SINELLO	CH	0,2	B980	CASOLA DI NAPOLI	NA	0	C120	CASTELGRANDE	PZ	0
B829	CARPINO *	FG	0,3	B979	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	0,2	C122	CASTELGUGLIELMO	RO	0,4
B830	CARPINONE	IS	0	B982	CASOLA VALSENIO	RA	0,2	C123	CASTELGUIDONE	CH	0
B832	CARRARA	MS	0	B983	CASOLE BRUZIO	CS	0	C125	CASTELLABATE	SA	0,2
B835	CARRE'	VI	0	B984	CASOLE D'ELSA	SI	0,2	C126	CASTELLAFIUME	AQ	0
B836	CARREGA LIGURE	AL	0	B985	CASOLI	CH	0,2	C127	CASTELL'ALFERO	AT	0
B838	CARRO	SP	0	B988	CASORATE PRIMO	PV	0	C128	CASTELLATO	TE	0
B839	CARRODANO	SP	0	B987	CASORATE SEMPIONE	VA	0,4	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	0
B840	CARROSIO	AL	0	B989	CASOREZZO	MI	0,2	C129	CASTELLAMMARE DI STABIA *	NA	0,2
B841	CARRU'	CN	0	B990	CASORIA	NA	0,2	C133	CASTELLAMONTE	TO	0
B842	CARSOLI	AQ	0,2	B991	CASORZO	AT	0	C134	CASTELLANA GROTTE	BA	0,2
B844	CARTIGLIANO	VI	0	A472	CASPERIA	RI	0,2	C135	CASTELLANA SICULA	PA	0
B845	CARTIGNANO	CN	0,2	B993	CASPOGGIO	SO	0	C136	CASTELLANETA	TA	0,4
B846	CARTOCETO	PU	0,4	B994	CASSACCO	UD	0	C137	CASTELLANIA	AL	0
B847	CARTOSIO	AL	0	B996	CASSAGO BRIANZA	LC	0,2	C139	CASTELLANZA	VA	0,2
B848	CARTURA	PD	0	C002	CASSANO ALLO IONIO	CS	0	C140	CASTELLAR	CN	0,2
B850	CARUGATE	MI	0,2	C003	CASSANO D'ADDA	MI	0,4	C142	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	0
B851	CARUGO	CO	0,2	B998	CASSANO DELLE MURGE	BA	0,35	C141	CASTELLARANO	RE	0
B853	CARUNCHIO	CH	0	B997	CASSANO IRPINO	AV	0,4	C143	CASTELLARO	IM	0
B854	CARVICO	BG	0,2	C004	CASSANO MAGNAGO	VA	0	C145	CASTELL'ARQUATO	PC	0
B856	CARZANO	TN	0	C005	CASSANO SPINOLA	AL	0	C146	CASTELLAVAZZO	BL	0,2
B857	CASABONA *	KR	0,2	B999	CASSANO VALCUVIA	VA	0	C147	CASTELL'AZZARA	GR	0,2
B858	CASACALENDA	CB	0,2	C006	CASSARO	SR	0	C148	CASTELLIAZZO BORMIDA	AL	0,2
B859	CASACANDITELLA	CH	0,4	C007	CASSIGLIO	BG	0	C149	CASTELLIAZZO NOVARESE	NO	0,4
B860	CASAGIOVE	CE	0	C014	CASSINA DE' PECCHI	MI	0,4	C153	CASTELLEONE	CR	0,16
B870	CASAL CERMELLI	AL	0	C020	CASSINA RIZZARDI	CO	0,2	C152	CASTELLEONE DI SUASA	AN	0,2
B872	CASAL DI PRINCIPE *	CE	0,3	C024	CASSINA VALSASSINA	LC	0	C154	CASTELLERO	AT	0
B895	CASAL VELINO	SA	0	C022	CASSINASCIO	AT	0,2	C155	CASTELLETTO CERVO	BI	0
B861	CASALANGUIDA	CH	0	C027	CASSINE	AL	0,2	C156	CASTELLETTO D'ERRO	AL	0,2
B862	CASALATTICO	FR	0	C030	CASSINELLE	AL	0,2	C157	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	0
B864	CASALBELTRAME	NO	0,4	C033	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	0,2	C158	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,4
B865	CASALBORDINO	CH	0,4	C034	CASSINO	FR	0,4	C160	CASTELLETTO MERLI	AL	0,2
B866	CASALBORE *	AV	0,2	C037	CASSOLA	VI	0	C161	CASTELLETTO MOLINA	AT	0
B867	CASALBORGONE	TO	0,3	C038	CASSOLINOVO	PV	0	C162	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	0,4
B868	CASALBUONO	SA	0	C041	CASTAGNARO *	VR	0,2	C166	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	0
B869	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	0,2	C044	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,2	C165	CASTELLETTO STURA	CN	0
B871	CASALCIPRANO	CB	0	C045	CASTAGNETO PO	TO	0,3	C167	CASTELLETTO UZZONE	CN	0,2
B873	CASALDUNI *	BN	0,1	C046	CASTAGNITO	CN	0	C169	CASTELLI	TE	0,2
B876	CASALE CORTE CERRO	VB	0,2	C049	CASTAGNIOLE DELLE LANZE	AT	0,2	C079	CASTELLI CALEPIO	BG	0
B881	CASALE CREMASCO - VIDOLASCO	CR	0,2	C047	CASTAGNIOLE MONFERRATO *	AT	0,2	C172	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	0,4
B877	CASALE DI SCODOSIA	PD	0,2	C048	CASTAGNIOLE PIEMONTE	TO	0,2	C174	CASTELLINA MARITTIMA	PI	0
B875	CASALE LITTA	VA	0,2	C050	CASTANA	PV	0	C173	CASTELLINALDO	CN	0,4
B878	CASALE MARITTIMO	PI	0,2	C052	CASTANO PRIMO	MI	0,4	C175	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	0
B885	CASALE MONFERRATO	AL	0,2	C053	CASTEGGIO	PV	0,2	C176	CASTELLINO TANARO	CN	0
B879	CASALE SUL SILE	TV	0	C055	CASTEGNATO	BS	0	C177	CASTELLIRI *	FR	0,2
B880	CASALECCHIO DI RENO	BO	0	C056	CASTEGRNERO	VI	0	B312	CASTELLO CABAGLIO	VA	0,2
B882	CASALEGGIO BOIRO	AL	0	C058	CASTEL BARONIA	AV	0	C184	CASTELLO D'AGOGNA	PV	0,2
B883	CASALEGGIO NOVARA	NO	0,2	C064	CASTEL BOGLIONE	AT	0,2	C185	CASTELLO D'ARGILE	BO	0
B886	CASALEONE	VR	0	C065	CASTEL BOLOGNESE	RA	0	C178	CASTELLO DEL MATESE	CE	0,2
B889	CASALETTO CEREDANO	CR	0,2	B494	CASTEL CAMPAGNANO	CE	0,2	C186	CASTELLO DELL'ACQUA *	SO	0,2
B890	CASALETTO DI SOPRA	CR	0	C040	CASTEL CASTAGNA	TE	0	A300	CASTELLO DI ANNONE	AT	0
B887	CASALETTO LODIGIANO	LO	0,2	C071	CASTEL COLONNA	AN	0	C187	CASTELLO DI BRIANZA	LC	0
B888	CASALETTO SPARTANO	SA	0	C183	CASTEL CONDINO	TN	0	C188	CASTELLO DI CISTERNA	NA	0,2
B891	CASALETTO VAPRIO	CR	0	C075	CASTEL D'AIANO	BO	0,2	C190	CASTELLO DI GODEGO	TV	0
B892	CASALFUMANESE	BO	0	C076	CASTEL D'ARIO	MN	0,2	C191	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	0,2
B893	CASALGRANDE	RE	0	C078	CASTEL D'AZZANO	VR	0,2	C194	CASTELLO TESINO	TN	0
B894	CASALGRASSO	CN	0,2	C082	CASTEL DEL GIUDICE	IS	0	C189	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	TN	0
B896	CASALINCONTRADA	CH	0	C083	CASTEL DEL MONTE	AQ	0	C195	CASTELLUCCIO	MN	0,2
B897	CASALINO	NO	0	C085	CASTEL DEL PIANO	GR	0	C198	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	0
B898	CASALMAGGIORE	CR	0	C086	CASTEL DEL RIO	BO	0	C199	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	0
B899	CASALMAIOCCO	LO	0,2	B969	CASTEL DI CASIO	BO	0,2	C201	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	0
B900	CASALMORANO	CR	0	C090	CASTEL DI IERI *	AQ	0,2	C202	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	0
B901	CASALMORO	MN	0	C091	CASTEL DI IUDICA	CT	0	C051	CASTELL'UMBERTO	ME	0,4
B902	CASALNOCETO	AL	0,2	C093	CASTEL DI LAMA	AP	0,4	C205	CASTELMAGNO	CN	0
B905	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	0,4	C094	CASTEL DI LUCIO	ME	0	C206	CASTELMARTE	CO	0
B904	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	0	C096	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,2	C207	CASTELMASSA	RO	0,2
B907	CASALOLDO	MN	0	C097	CASTEL DI SASSO	CE	0	C197	CASTELMAURO	CB	0
B910	CASALPUSTERLENGO	LO	0	C098	CASTEL DI TORA	RI	0,1	C209	CASTELMEZZANO	PZ	0
B911	CASALIROMANO	MN	0,2	C102	CASTEL FOCOGNANO	AR	0,2	C210	CASTELMOLA	ME	0,2
B912	CASALSERUGO	PD	0,4	C114	CASTEL FRENTANO	CH	0,4	C213	CASTELNOVETTO	PV	0,2
B916	CASALUCE	CE	0	C115	CASTEL GABBIANO	CR	0	C215	CASTELNOVO BARIANO	RO	0
B917	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	0,4	C116	CASTEL GANDOLFO	RM	0,4	C217	CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	0
B918	CASALVECCHIO SICULO	ME	0,4	C117	CASTEL GIORGIO	TR	0,2	C218	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	0,2
B919	CASALVIERI	FR	0	C118	CASTEL GOFFREDO	MN	0	C219	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	0,2
B920	CASALVOLONE	NO	0	C121	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	0	C216	CASTELNUOVO	TN	0
B921	CASALZUIGNO	VA	0,4	C203	CASTEL MADAMA	RM	0,2	C226	CASTELNUOVO BELBO	AT	0,2
B922	CASAMARCIAANO	NA	0	C204	CASTEL MAGGIORE	BO	0	C227	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,4
B923	CASAMASSIMA	BA	0	C208	CASTEL MELLA	BS	0	C228	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C229	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	0,4	M308	CAVALLINO-TREPORTI	VE	0	C525	CERRETO SANNITA	BN	0,4
C220	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	0,2	C378	CAVALIURIO	NO	0	C530	CERRETTO DELLE LANGHE	CN	0
C230	CASTELNUOVO CALCEA	AT	0	C380	CAVARENO	TN	0	C531	CERRINA	AL	0,4
C231	CASTELNUOVO CILENTO *	SA	0,2	C381	CAVARGNA	CO	0	C532	CERRIONE	BI	0
C225	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	0,2	C382	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	0,2	C536	CERRO AL LAMBRO	MI	0
C222	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	0	C383	CAVARZERE	VE	0,2	C534	CERRO AL VOLTURNO	IS	0
C214	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	0,2	C384	CAVASO DEL TOMBA	TV	0,2	C537	CERRO MAGGIORE	MI	0
C235	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	0	C385	CAVASSO NUOVO	PN	0	C533	CERRO TANARO	AT	0
C224	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	0,4	C387	CAVATORE	AL	0,2	C538	CERRO VERONESE	VR	0,4
C236	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	0,4	C389	CAVAZZO CARNICO	UD	0	C539	CERSOSIMO	PZ	0
C237	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	0,2	C390	CAVE	RM	0,3	C540	CERTALDO	FI	0,2
C232	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	0,2	C392	CAVEDAGO	TN	0	C541	CERTOSA DI PAVIA	PV	0
C240	CASTELNUOVO MAGRA	SP	0,2	C393	CAVEDINE	TN	0	C542	CERVA	CZ	0,2
C241	CASTELNUOVO NIGRA	TO	0	C394	CAVENAGO D'ADDA	LO	0	C543	CERVARA DI ROMA	RM	0
C223	CASTELNUOVO PARANO	FR	0,2	C395	CAVENAGO DI BRIANZA	MI	0,2	C544	CERVARESE SANTA CROCE	PD	0,2
C242	CASTELNUOVO RANGONE	MO	0	C396	CAVERNAGO	BG	0	C545	CERVARO	FR	0,4
C243	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	0	C398	CAVEZZO	MO	0,2	C547	CERVASCA	CN	0
C244	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	PI	0	C400	CAVIZZANA	TN	0	C548	CERVATTO	VC	0
C245	CASTELPAGANO	BN	0	C404	CAVOUR	TO	0	C549	CERVENO	BS	0
C246	CASTELPETROSO	IS	0	C405	CAVRIAGO	RE	0	C550	CERVERE	CN	0,2
C247	CASTELPIZZUTO	IS	0,2	C406	CAVRIANA	MN	0,2	C551	CERVESINA	PV	0,2
C248	CASTELPLANIO	AN	0	C407	CAVRIGLIA	AR	0,2	C552	CERVETERI	RM	0,4
C250	CASTELPOTO	BN	0,4	C409	CAZZAGO BRABIA	VA	0	C553	CERVIA	RA	0
C251	CASTELRAIMONDO	MC	0	C408	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	0	C554	CERVICATI *	CS	0,2
C254	CASTELROTTO	BZ	0	C412	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	0,2	C555	CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,2
C267	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	0	C410	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	0	C556	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	0
C271	CASTELSARACENO	PZ	0,2	C413	CECCANO	FR	0,4	C557	CERVINARA	AV	0,4
C272	CASTELSARDO	SS	0,2	C414	CECIMA	PV	0,2	C558	CERVINO	CE	0,2
C273	CASTELSEPRIO	VA	0	C415	CECINA	LI	0,2	C559	CERVO	IM	0,2
B968	CASTELSILANO	KR	0	C417	CEDEGOLO	BS	0,4	C560	CERZETO	CS	0
C274	CASTELSPINA	AL	0	C418	CEDRASCO	SO	0	C561	CESA	CE	0
C275	CASTELTERMINI *	AG	0,2	C420	CEFALA' DIANA	PA	0	C563	CESANA BRIANZA	LC	0
C181	CASTELVECCANA	VA	0	C421	CEFAU' *	PA	0,2	C564	CESANA TORINESE	TO	0
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	0	C422	CEGGIA	VE	0,2	C565	CESANO BOSCONI	MI	0,2
C276	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	0	C424	CEGLIE MESSAPICO	BR	0	C566	CESANO MADERNO	MI	0,4
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	0,2	C426	CELANO	AQ	0,2	C567	CESARA	VB	0,2
C280	CASTELVENERE	BN	0	C428	CELENZA SUL TRIGNO	CH	0	C568	CESARO'	ME	0,4
B129	CASTELVERDE	CR	0,2	C429	CELENZA VALFORTORE	FG	0	C569	CESATE	MI	0,2
C200	CASTELVERRINO	IS	0,4	C430	CELICO	CS	0	C573	CESENA	FC	0
C284	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	0,2	C435	CELLA DATI	CR	0	C574	CESENATICO	FC	0
C283	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	0,2	C432	CELLA MONTE	AL	0,4	C576	CESINAI	AV	0,4
C286	CASTELVETRANO	TP	0	C436	CELLAMARE	BA	0,2	C578	CESIO	IM	0,4
C287	CASTELVETRO DI MODENA	MO	0	C437	CELLARA	CS	0	C577	CESIOMAGGIORE	BL	0
C288	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	0,2	C438	CELLARENGO	AT	0	C580	CESSALTO	TV	0,4
C290	CASTELVISCONTI	CR	0,1	C439	CELLATICA	BS	0	C581	CESSANTI *	VV	0,2
C292	CASTENASO	BO	0	C444	CELLE DI BULGHERIA	SA	0	C582	CESSAPALOMBO	MC	0,2
C293	CASTENEDOLO	BS	0	C441	CELLE DI MACRA	CN	0,2	C583	CESSOLE	AT	0
M288	CASTIADAS	CA	0	C440	CELLE ENOMONDO	AT	0	C584	CETARA	SA	0,2
C318	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	0,4	C443	CELLE LIGURE	SV	0,3	C585	CETO	BS	0
C319	CASTIGLION FIORENTINO	AR	0,2	C442	CELLE SAN VITO	FG	0	C587	CETONA	SI	0
C308	CASTIGLIONE A CASAURIA *	PE	0,2	C446	CELLENO	VT	0,2	C588	CETRARO	CS	0
C302	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	0,2	C447	CELLERE	VT	0,2	C589	CEVA	CN	0,4
C301	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	0	C449	CELLINO ATTANASIO	TE	0,2	C591	CEVO	BS	0,4
C304	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	0,2	C448	CELLINO SAN MARCO	BR	0,4	C593	CHALLAND-SAINT-ANSELM	AO	0
C296	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	0	C450	CELLIO	VC	0,4	C594	CHALLAND-SAINT-VICTOR	AO	0
C306	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	0,3	M262	CELLOLE	CE	0	C595	CHAMBAVE	AO	0
C309	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	0,4	C452	CEMBRA	TN	0	B491	CHAMMOIS	AO	0
C310	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0	C453	CENADI	CZ	0	C596	CHAMPDEPREAZ	AO	0
C312	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	0,4	C456	CENATE SOPRA	BG	0,2	B540	CHAMPORCHER	AO	0
C303	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	0,4	C457	CENATE SOTTO	BG	0,4	C598	CHARVENSOD	AO	0
C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	0	C458	CENCENIGHE AGORDINO	BL	0,4	C294	CHATILLON	AO	0
C299	CASTIGLIONE D'INTELLI	CO	0	C459	CENE	BG	0	C599	CHERASCO	CN	0
C313	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	0,2	C461	CENESELLI	RO	0,2	C600	CHEREMULE	SS	0
C314	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	0	C463	CENGIO	SV	0,2	C604	CHIALAMBERTO	TO	0
C315	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	0	C467	CENTA SAN NICOLO'	TN	0	C605	CHIAMPO	VI	0,4
C298	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	0	C466	CENTALLO	CN	0,2	C606	CHIANCHE	AV	0
C316	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CH	0,2	C469	CENTO	FE	0	C608	CHIANCIANO TERME	SI	0
C300	CASTIGLIONE OLONA	VA	0,4	C470	CENTOLA	SA	0,4	C609	CHIANNI	PI	0,2
C317	CASTIGLIONE TINELLA	CN	0,2	C472	CENTRACHE	CZ	0	C610	CHIANOCCHO	TO	0,2
C307	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,2	C471	CENTURPE *	EN	0,2	C612	CHIARAMONTE GULFI	RG	0
C321	CASTIGNANO	AP	0,4	C474	CEPAGATTI	PE	0,2	C613	CHIARAMONTI	SS	0
C322	CASTILENTI	TE	0,4	C476	CEPPALONI *	BN	0,2	C614	CHIARANO	TV	0,4
C323	CASTINO	CN	0	C478	CEPPO MORELLI	VB	0	C615	CHIARAVALLE *	AN	0,2
C325	CASTIONE ANDEVENNO	SO	0	C479	CEPRANO *	FR	0,2	C616	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	0
C324	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0	C480	CERAMI	EN	0,1	C618	CHIARI	BS	0
C327	CASTIONS DI STRADA	UD	0	C481	CERANESI	GE	0,4	C619	CHIAROMONTE	PZ	0
C329	CASTIRAGA VIDARDO	LO	0	C483	CERANO	NO	0,2	C620	CHIAUCI	IS	0
C330	CASTO	BS	0	C482	CERANO D'INTELLI	CO	0	C621	CHIAVARI	GE	0
C331	CASTORANO	AP	0,4	C484	CERANOVA	PV	0,2	C623	CHIAVENNA	SO	0
C332	CASTREZZATO	BS	0,2	C485	CERASO	SA	0,2	C624	CHIAVERANO	TO	0,2
C334	CASTRI DI LECCE	LE	0	C486	CERCEMAGGIORE	CB	0	C625	CHIENES	BZ	0
C335	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	0	C487	CERCENASCO	TO	0,35	C627	CHIERI	TO	0
C336	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0	C488	CERCEPICCOLA	CB	0	C630	CHIES D'ALPAGO	BL	0,4
C337	CASTRO	BG	0,2	C489	CERCHIARA DI CALABRIA *	CS	0,2	C628	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0
M261	CASTRO	LE	0	C492	CERCHIO	AQ	0	C629	CHIESANUOVA	TO	0,2
C338	CASTRO DEI VOLSCI	FR	0,4	C493	CERCINO	SO	0	C631	CHIESINA UZZANESE	PT	0
C339	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FC	0	C494	CERCIVENTO	UD	0	C632	CHIETI	CH	0,2
C340	CASTROCIELO	FR	0,4	C495	CERCOLA	NA	0,2	C633	CHIEUTI *	FG	0,4
C341	CASTROFILIPPO	AG	0	C496	CERDA	PA	0	C634	CHIEVE	CR	0,25
C108	CASTROLIBERO	CS	0,2	C498	CEREA	VR	0,2	C635	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	0,2
C343	CASTRONNO	VA	0	C500	CEREGRANO	RO	0,2	C637	CHIGNOLO PO	PV	0,2
C345	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	0	C501	CERENZIA	KR	0	C638	CHIOGGIA	VE	0
C344	CASTRONUOVO DI SICILIA	PA	0	C497	CERES	TO	0,2	C639	CHIOMONTE	TO	0,2
C346	CASTROPIGNANO	CB	0	C502	CERESARA	MN	0	C640	CHIONS	PN	0
C347	CASTROREALE	ME	0,3	C503	CERESETO	AL	0,4	C641	CHIOPRIS VISCONI	UD	0
C348	CASTROREGIO *	CS	0,2	C504	CERESOLE ALBA	CN	0	C648	CHITIGNANO	AR	0,2
C349	CASTROVILLARI	CS	0	C505	CERESOLE REALE	TO	0	C649	CHIUDUNO	BG	0
C351	CATANIA	CT	0	C506	CERETE	BG	0	C650	CHIUPPANO *	VI	0,2
C352	CATANZARO	CZ	0,2	C508	CERRETTO LOMELLINA	PV	0,2	C651	CHIURO	SO	0,2
C353	CATENANUOVA *	EN	0,4	C509	CERNAGNO	PV	0	C652	CHIUSA	BZ	0
C354	CATIGNANO *	PE	0,2	C510	CERIALLE	SV	0	C653	CHIUSA DI PESIO	CN	0,2
C357	CATTOLICA	RN	0,2	C511	CERIANA	IM	0,2	C655	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	0
C356	CATTOLICA ERACLEA	AG	0,2	C512	CERIANO LAGHETTO	MI	0	C654	CHIUSA SCIAFANI *	PA	0,1
C285	CAULONIA	RC	0	C513	CERIGNALE	PC	0,2	C656	CHIUSAFORTE	UD	0
C359	CAUTANO	BN	0	C514	CERIGNOLA	FG	0,4	C657	CHIUSANICO	IM	0,4
C361	CAVA DE' TIRRENI	SA	0,2	C515	CERISANO	CS	0	C658	CHIUSANO D'ASTI	AT	0
C360	CAVA MANARA	PV	0	C516	CERMENATE	CO	0,2	C659	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	AV	0,2
C362	CAVACURTA	LO	0	A022	CERMES	BZ	0	C660	CHIUSAVECCHIA	IM	0,2
C363	CAVAGLIA'	BI	0,4	C517	CERMIGNANO	TE	0,4	C661	CHIUSDINO *	SI	0,3
C364	CAVAGLIETTO	NO	0	C520	CERNOBBIO	CO	0,2	C662	CHIUSI	SI	0,2
C365	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	0	C521	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	0,2	C663	CHIUSI DELLA VERNA	AR	0,3
C367	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	0	C523	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	0,4	C665	CHIVASSO	TO	0,4
C369	CAVAGNOLO	TO	0,2	C526	CERRETO CASTELLO	BI	0,2	M272	CIAMPINO	RM	0,4
C370	CAVAION VERONESE	VR	0,2	C528	CERRETO D'ASTI	AT	0	C668	CIANCIANA	AG	0
C372	CAVALESE	TN	0	C524	CERRETO D'ESI *	AN	0,4	C672	CIBIANA DI CADORE	BL	0
C374	CAVALLASCA	CO	0,2	C527	CERRETO DI SPOLETO	PG	0	C673	CICAGNA	GE	0,4
C375	CAVALLERLEONE	CN	0	C507	CERRETO GRUE	AL	0	C674	CICALA *	CZ	0,2
C376	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,1	C529	CERRETO GUIDI	FI	0,2	C675	CICCIANO	NA	0,4
C377	CAVALLINO	LE	0,4	C518	CERRETO LAZIALE	RM	0,4	C676	CICERALE	SA	0,2



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
C677	CICILIANO	RM	0,4	C835	COLERE	BG	0	C991	CORDENONS	PN	0
C678	CICOGNOLO	CR	0	C836	COLFELICE	FR	0	C992	CORDIGNANO	TV	0,4
C679	CICONIO	TO	0,2	C838	COLI	PC	0,4	C993	CORDOVADO	PN	0
C680	CIGLIANO	VC	0	C839	COLICO	LC	0,2	C994	COREDO	TN	0
C681	CIGLIE'	CN	0	C840	COLLAGNA	RE	0	C996	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	0
C684	CIGOGNOLA	PV	0	C841	COLLAITO SABINO	RI	0,4	C995	COREGLIA LIGURE	GE	0,2
C685	CIGOLE	BS	0	C844	COLLARMELE	AQ	0,2	C998	CORENO AUSONIO	FR	0,2
C686	CILAVEGNA	PV	0	C845	COLLAZZONE	PG	0,4	C999	CORFINIO	AQ	0
C689	CIMADOLMO	TV	0,2	C851	COLLE BRIANZA	LC	0	D003	CORI	LT	0,2
C691	CIMBERGO	BS	0	C854	COLLE D'ANCHISE	CB	0,1	D004	CORIANO	RN	0
C694	CIMEGO	TN	0	C857	COLLE DI TORA	RI	0,3	D005	CORIGLIANO CALABRO	CS	0,2
C695	CIMINA'	RC	0,2	C847	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	0,2	D006	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	0
C696	CIMINNA	PA	0	C870	COLLE SAN MAGNO	FR	0,3	D007	CORINALDO	AN	0,4
C697	CIMITILE	NA	0,2	C846	COLLE SANNITA	BN	0	D008	CORIO	TO	0,3
C699	CIMOLAIS	PN	0	C872	COLLE SANTA LUCIA	BL	0,4	D009	CORLEONE	PA	0
C700	CIMONE	TN	0	C848	COLLE UMBERTO	TV	0,2	D011	CORLETO MONFORTE	SA	0
C701	CINAGLIO	AT	0	C850	COLLEBEATO	BS	0,2	D010	CORLETO PERTICARA	PZ	0
C702	CINETO ROMANO	RM	0	C852	COLLECCHIO	PR	0	D013	CORMANO	MI	0
C703	CINGIA DE' BOTTI	CR	0,2	C853	COLLECCHIO	PE	0,2	D014	CORMONS	GO	0
C704	CINGOLI	MC	0,3	C311	COLLEDARA	TE	0	D015	CORNA IMAGNA	BG	0
C705	CINIGIANO	GR	0	C855	COLLEDIMACINE	CH	0	D016	CORNAIBA	BG	0,2
C707	CINISELLO BALSAMO	MI	0,2	C856	COLLEDIMEZZO	CH	0	D017	CORNALE	PV	0,2
C708	CINISI	PA	0,4	C858	COLLEFERRO	RM	0	D018	CORNAREDO	MI	0,2
C709	CINO	SO	0	C859	COLLEGIOVE *	RI	0,4	D019	CORNATE D'ADDA	MI	0
C710	CINQUEFRONDI	RC	0,2	C860	COLLEGNO	TO	0,2	B799	CORNEDO ALL'ISARCO	BZ	0
C711	CINTANO	TO	0,2	C862	COLLELONGO	AQ	0,2	D020	CORNEDO VICENTINO	VI	0
C712	CINTE TESINO	TN	0	C864	COLLEPARDO	FR	0	D021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	0,2
C714	CINTO CAOMAGGIORE	VE	0,2	C865	COLLEPASSO	LE	0,2	D022	CORNELIANO D'ALBA	CN	0,2
C713	CINTO EUGANEO	PD	0,2	C866	COLLEPIETRO	AQ	0	D026	CORNIGLIO	PR	0,4
C715	CINZANO	TO	0,2	C867	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	0,2	D027	CORNO DI ROSAZZO	UD	0
C716	CIORLANO *	CE	0,2	C868	COLLERETTO GIACOSA	TO	0	D028	CORNO GIOVINE	LO	0
C718	CIPRESSA	IM	0	C869	COLLESALVETTI	LI	0,2	D029	CORNOLIVETTI	LO	0
C719	CIRCELLO	BN	0,2	C871	COLLESANO	PA	0	D030	CORNUGIA	TV	0,2
C722	CIRIE'	TO	0,2	C875	COLLETORTO	CB	0	D037	CORREGGIO	RE	0
C723	CIRIGLIANO	MT	0	C876	COLLEVECCHIO	RI	0,2	D038	CORREZZANA	MI	0
C724	CIRIMIDO	CO	0	C878	COLLI A VOLTURNO	IS	0,2	D040	CORREZZOLA	PD	0,3
C725	CIRO'	KR	0	C877	COLLI DEL TRONTO	AP	0,3	D041	CORRIDO	CO	0
C726	CIRO' MARINA	KR	0	C880	COLLI SUL VELINO	RI	0,2	D042	CORRIDONIA	MC	0
C727	CIS	TN	0	C879	COLLIANO	SA	0	D043	CORROPOLI	TE	0,2
C728	CISANO BERGAMASCO	BG	0,3	C882	COLLINAS	CA	0	D044	CORSANO	LE	0
C729	CISANO SUL NEVA	SV	0,2	C883	COLLIO	BS	0	D045	CORSICO	MI	0
C730	CISERANO	BG	0,2	C884	COLLOBIANO	VC	0	D046	CORSIONE	AT	0
C732	CISLAGO	VA	0	C885	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD	0	D048	CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
C733	CISLIANO	MI	0,2	C886	COLMURANO	MC	0,2	D049	CORTALE	CZ	0
C734	CISMON DEL GRAPPA	VI	0	C888	COLOBRARO *	MT	0,3	D050	CORTANZONE	AT	0
C735	CISON DI VALMARINO	TV	0,2	C890	COLOGNA VENETA	VR	0,2	D051	CORTANZE	AT	0
C738	CISSONE	CN	0	C893	COLOGNE	BS	0	D052	CORTAZZONE	AT	0
C739	CISTERNA D'ASTI	AT	0,2	C894	COLOGNO AL SERIO	BG	0,2	D054	CORTE BRUGNATELLA	PC	0
C740	CISTERNA DI LATINA	LT	0,4	C895	COLOGNO MONZESE	MI	0,2	D056	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	0
C741	CISTERNINO	BR	0,3	C897	COLOGNOLA AI COLLI	VR	0	D057	CORTE DE' FRATI	CR	0
C742	CITERNA	PG	0,2	C900	COLONNA	RM	0,2	D058	CORTE FRANCA	BS	0
C744	CITTA' DELLA PIEVE	PG	0,2	C901	COLONNELLA	TE	0	D068	CORTE PALASIO	LO	0
C745	CITTA' DI CASTELLO	PG	0,4	C902	COLONNO	CO	0	D061	CORTEMAGGIORE	PC	0
C750	CITTA' SANTI'ANGELO *	PE	0,2	C903	COLORINA	SO	0,2	D062	CORTEMILIA	CN	0,2
C743	CITTADELLA	PD	0	C904	COLORNO	PR	0	D064	CORTENO GOLGI	BS	0
C746	CITTA'DUCALE	RI	0	C905	COLOSIMI	CS	0	D065	CORTENOVA	LC	0
C747	CITTANOVA	RC	0,4	C908	COLTURANO	MI	0	D066	CORTENUOVA	BG	0
C749	CITTAREALE	RI	0	C910	COLZATE	BG	0,2	D067	CORTEOLONA	PV	0
C751	CITTIGLIO	VA	0,2	C911	COMABRIO	VA	0,2	D072	CORTIGLIONE	AT	0,2
C752	CIVATE	LC	0,2	C912	COMACCHIO	FE	0	A266	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0
C754	CIVENNA	CO	0	C914	COMANO	MS	0,3	D075	CORTINA SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0
C755	CIVEZZA	IM	0,4	C917	COMAZZO	LO	0	D076	CORTINO	TE	0
C756	CIVEZZANO	TN	0	C918	COMEGLIANS	UD	0	D077	CORTONA	AR	0,2
C757	CIVIASCO	VC	0	C920	COMELICO SUPERIORE	BL	0,4	D078	CORVARA	PE	0,3
C758	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	0	C922	COMERIO	VA	0	D079	CORVARA IN BADIA - CORVARA	BZ	0
C759	CIVIDATE AL PIANO	BG	0,3	C925	COMIZZANO - CIZZAGO	BS	0,2	D081	CORVINO SAN QUIRICO	PV	0,2
C760	CIVIDATE CAMUNO	BS	0	C926	COMIGNAGO	NO	0	D082	CORZANO	BS	0
C763	CIVITA	CS	0,2	C927	COMISO	RG	0	D085	COSEANO	UD	0
C765	CIVITA CASTELLANA	VT	0	C928	COMITINI *	AG	0,22	D086	COSENZA	CS	0,4
C766	CIVITA D'ANTINO	AQ	0,4	C929	COMIZIANO	NA	0	D087	COSIO D'ARROSCIA	IM	0
C764	CIVITACAMPOMARANO	CB	0	C930	COMMESSAGGIO	MN	0	D088	COSIO VALTELLINO	SO	0,4
C768	CIVITALUPARELLA	CH	0	C931	COMMEZZADURA	TN	0	D089	COSOLETO	RC	0
C769	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	0	C933	COMO	CO	0,2	D093	COSSANO BELBO	CN	0,2
C770	CIVITANOVA MARCHE	MC	0	C934	COMPIANO	PR	0,2	D092	COSSANO CANAVESE	TO	0
C771	CIVITAQUANA	PE	0	C937	COMUN NUOVO	BG	0,15	D094	COSSATO	BI	0,4
C773	CIVITAVECCHIA	RM	0,3	C935	COMUNANZA	AP	0,2	D095	COSSERIA	SV	0,3
C778	CIVITELLA ALFEDENA *	AQ	0,4	C938	CONA	VE	0,2	D096	COSSIGNANO	AP	0,4
C779	CIVITELLA CASANOVA	PE	0	C941	CONCA CASALE	IS	0,2	D099	COSSIGNO	VB	0
C780	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	0	C940	CONCA DEI MARINI *	SA	0,3	D100	COSSOINE	SS	0
C781	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	0,2	C939	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	0	D101	COSSOMBRATO	AT	0
C777	CIVITELLA DI ROMAGNA	FC	0,2	C943	CONCAMARISE	VR	0,4	D109	COSTA DE' NOBILI *	PV	0,2
C774	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	0	C944	CONCEI	TN	0	D111	COSTA DI SERINA	BG	0,2
C776	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	0,2	C946	CONCERVIANO	RI	0,2	D110	COSTA DI MEZZATE	BG	0,2
C782	CIVITELLA PAGANICO	GR	0	C948	CONCESIO	BS	0	D105	COSTA DI ROVIGO	RO	0,4
C783	CIVITELLA ROVETO	AQ	0	C949	CONCO	VI	0,2	D112	COSTA MASNAGA	LC	0
C784	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	0	C950	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	0,2	D103	COSTA VALLE IMAGNA	BG	0
C785	CIVO	SO	0	C951	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	0	D102	COSTA VESCOVATO	AL	0
C787	CLAINO CON OSTENO	CO	0	C952	CONCOREZZO	MI	0,2	D117	COSTA VOLPINO	BG	0,3
C790	CLAUT	PN	0	C953	CONDINO	TN	0	D107	COSTABISSARA	VI	0
C791	CLAUZETTO	PN	0	C954	CONDOFURI	RC	0,4	D108	COSTACCIARO	PG	0,29
C792	CLAVESANA	CN	0	C955	CONDOVE	TO	0	D113	COSTANZANA	VC	0
C793	CLAVIERE	TO	0	C956	CONDRIO *	ME	0,4	D114	COSTARAINERA	IM	0,3
C794	CLES	TN	0	C957	CONEGLIANO	TV	0,4	D118	COSTERMANO	VR	0,2
C795	CLETO	CS	0	C958	CONFENZA	PV	0	D119	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	0
C796	CLIVIO	VA	0	C959	CONFIGNI	RI	0	D120	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	0
C797	CLOZ	TN	0	C960	CONFLENTI	CZ	0	D121	COTIGNOLA	RA	0,2
C800	CLUSONE	BG	0	C962	CONIOLO	AL	0	D123	COTRONEI	KR	0
C801	COASSOLO TORINESE	TO	0	C963	CONSELICE	RA	0	D124	COTTANELLO	RI	0
C803	COAZZE	TO	0	C964	CONSELVE	PD	0,4	D012	COURMAYEUR	AO	0
C804	COAZZOLO	AT	0,2	C965	CONSIGLIO DI RUMO	CO	0	D126	COVO	BG	0,2
C806	COCCAGLIO	BS	0,1	C968	CONTESSA ENTELLINA	PA	0,4	D127	COZZO	PV	0,2
C807	COCCONATO	AT	0	C969	CONTIGLIANO	RI	0,2	D128	CRACO	MT	0
C810	COCCUOIO-TREVISAGO	VA	0	C971	CONTRADA	AV	0	D131	CRANDOLA VALSASSINA	LC	0
C811	COCULLO	AQ	0	C972	CONTROGUERRA	TE	0,1	D132	CRAVAGLIANA	VC	0
C812	CODEVIGO	PD	0,2	C973	CONTRONE	SA	0	D133	CRAVANZANA	CN	0,1
C813	CODEVILLA	PV	0	C974	CONTURSI TERME	SA	0,2	D134	CRAVEGGIA	VB	0
C814	CODIGORO	FE	0	C975	CONVERSANO	BA	0,2	D136	CREAZZO	VI	0
C815	CODOGNE'	TV	0,4	C976	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	0	D137	CRECCHIO	CH	0
C816	CODOGNO	LO	0,2	C977	CONZANO	AL	0,4	D139	CREDARO	BG	0
C817	CODROIPO	UD	0	C978	COPERTINO	LE	0,2	D141	CREDERA RUBBIANO	CR	0
C818	CODRONGIANOS	SS	0	C979	COPIANO	PV	0	D142	CREMA	CR	0,2
C819	COGGIOLA	BI	0,4	C980	COPPARO	FE	0	D143	CREMELLA	LC	0,2
C820	COGLIATE	MI	0	C982	CORANA	PV	0,2	D144	CREMENAGA	VA	0
C821	COGNE	AO	0	C983	CORATO	BA	0,4	D145	CREMENO	LC	0
C823	COGOLETO	GE	0,4	C984	CORBARA	SA	0,2	D147	CREMIA	CO	0
C824	COGOLLO DEL CENGIO	VI	0	C986	CORBETTA	MI	0,35	D149	CREMOQUINO	AL	0,2
C826	COGORNIO	GE	0	C987	CORBOLA	RO	0,4	D150	CREMONA	CR	0
C829	COLAZZA	NO	0	C988	CORCHIANO	VT	0,4	D151	CREMOSANO	CR	0
C830	COLBORDOLO	PU	0,4	C990	CORCIANO	PG	0,2	D154	CRESCENTINO	VC	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
D156	CRESPADORO	VI 0,2	D312	DOBERDO' DEL LAGO	GO 0	D469	FAICCHIO	BN 0,4
D157	CRESPANO DEL GRAPPA	TV 0	D314	DOGLIANI	CN 0	D470	FALCADE	BL 0,4
D158	CRESPELLANO	BO 0	D315	DOGLIOIA	CH 0,4	D471	FALCIANO DEL MASSICO	CE 0,2
D159	CRESPIATICA	LO 0,2	D316	DOGNA	UD 0	D473	FALCONARA ALBANESE	CS 0
D160	CRESPINA	PI 0,2	D317	DOLCE'	VR 0	D472	FALCONARA MARITTIMA	AN 0,4
D161	CRESPINO	RO 0,2	D318	DOLCEACQUA	IM 0,2	D474	FALCONE	ME 0,2
D162	CRESSA	NO 0,4	D319	DOLCEDO	IM 0,2	D475	FALERIA	VT 0,2
D165	CREVACUORE	BI 0,4	D321	DOLEGNA DEL COLLIO	GO 0	D476	FALERNA	CZ 0,2
D166	CREVALCORE	BO 0	D323	DOLIANOVA	CA 0,2	D477	FALERONE	AP 0,4
D168	CREVOLADOSSOLA	VB 0	D325	DOLO	VE 0,4	D480	FALLO *	CH 0,2
D170	CRISPANO	NA 0,2	D327	DOLZAGO	LC 0	D481	FALMENTA	VB 0
D171	CRISPIANO	TA 0,4	D328	DOMANICO	CS 0,2	D482	FALOPPIO	CO 0
D172	CRISSOLO	CN 0,2	D329	DOMASO	CO 0	D483	FALVATERRA *	FR 0,25
D175	CROCEFIESCHI	GE 0	D330	DOMEGGE DI CADORE	BL 0,2	D484	FALZES	BZ 0
C670	CROCETTA DEL MONTELLO	TV 0	D331	DOMICELLA	AV 0	D486	FANANO	MO 0
D177	CRODO	VB 0	D332	DOMODOSSOLA	VB 0	D487	FANNA	PN 0
D179	CROGNALETO *	TE 0,2	D333	DOMUS DE MARIA	CA 0	D488	FANO	PU 0,2
D180	CROPALATI	CS 0	D334	DOMUSNOVAS	CA 0	D489	FANO ADRIANO	TE 0,4
D181	CROPANI	CZ 0	D336	DON	TN 0	D494	FARA FILIORUM PETRI	CH 0,2
D182	CROSA	BI 0,2	D339	DONATO	BI 0,4	D490	FARA GERA D'ADDA	BG 0,2
D184	CROSIA	CS 0	D341	DONGO	CO 0,2	D493	FARA IN SABINA	RI 0
D185	CROSIO DELLA VALLE	VA 0	D338	DONNAS	AO 0	D492	FARA NOVARESE	NO 0
D122	CROTONE	KR 0	D344	DONORI	CA 0	D491	FARA OLIVANA CON SOLA	BG 0
D186	CROTTA D'ADDA	CR 0	D345	DORGALI	NU 0	D495	FARA SAN MARTINO	CH 0,35
D187	CROVA	VC 0	D346	DORIO	LC 0,2	D496	FARA VICENTINO	VI 0,3
D188	CROVIANA	TN 0	D347	DORMELLETO	NO 0	D497	FARDELLA	PZ 0
D189	CRUCOLI	KR 0	D348	DORNO	PV 0,15	D499	FARIGLIANO	CN 0
D192	CUASSO AL MONTE	VA 0	D349	DORSINO	TN 0	D501	FARINDOLA	PE 0
D194	CUCCARO MONFERRATO	AL 0,3	D350	DORZANO	BI 0,4	D502	FARINI	PC 0,4
D195	CUCCARO VETERE	SA 0	D351	DOSOLO	MN 0	D503	FARNESE	VT 0
D196	CUCCIAGO	CO 0	D352	DOSSENA	BG 0	D506	FARRA D'ALPAGO	BL 0
D197	CUCEGLIO	TO 0,4	D355	DOSSO DEL LIRO	CO 0	D505	FARRA DI SOLIGO	TV 0
D198	CUGGIONO	MI 0,4	D356	DOUES	AO 0	D504	FARRA D'ISONZO	GO 0
D199	CUGLIATE-FABIASCO	VA 0	D357	DOVADOLA	FC 0	D508	FASANO	BR 0
D200	CUGLIERI	OR 0	D358	DOVERA	CR 0	D509	FASCIA	GE 0,4
D201	CUGNOLI	PE 0,4	D360	DOZZA	BO 0	D510	FAUGLIA	PI 0,2
D202	CUMIANA	TO 0,2	D361	DRAGONI	CE 0	D511	FAULE	CN 0,2
D203	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR 0	D364	DRAPIA	VV 0	D512	FAVALE DI MALVARO	GE 0,2
D204	CUNARDO	VA 0	D365	DRENA	TN 0	D514	FAVARA	AG 0
D205	CUNEO	CN 0,2	D366	DRENCHIA	UD 0	D516	FAVER	TN 0
D206	CUNEVO	TN 0	D367	DRESANO	MI 0,2	D518	FAVIGNANA	TP 0
D207	CUNICO	AT 0	D369	DREZZO	CO 0	D520	FAVRIA	TO 0,2
D208	CUORGNE'	TO 0,2	D370	DRIZZONA	CR 0	D523	FEISOGGIO	CN 0
D209	CUPELLO	CH 0,4	D371	DRO	TN 0	D524	FELETO	TO 0,2
D210	CUPRA MARITTIMA	AP 0,4	D372	DRONERO	CN 0	D526	FELINO	PR 0
D211	CUPRAMONTANA	AN 0,4	D373	DRUENTO	TO 0,1	D527	FELITTO	SA 0
B824	CURA CARPIGNANO	PV 0,2	D374	DRUOGNO	VB 0	D528	FELIZZANO	AL 0
D214	CURCURIS	OR 0	D376	DUALCHI	NU 0	D529	FELONICA	MN 0,2
D216	CUREGGIO	NO 0,2	D377	DUBINO	SO 0	D530	FELTRE	BL 0
D217	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA 0,2	M300	DUE CARRARE	PD 0,2	D531	FENEGRO'	CO 0
D218	CURINGA	CZ 0,2	D379	DUEVILLE	VI 0,2	D532	FENESTRELLE	TO 0,4
D219	CURINO	BI 0,4	D380	DUGENTA	BN 0	D537	FENIS	AO 0
D221	CURNO	BG 0,2	D383	DUINO-AURISINA	TS 0	D538	FERENTILLO	TR 0,4
D222	CURON VENOSTA	BZ 0	D384	DUMENZA	VA 0,2	D539	FERENTINO	FR 0,2
D223	CURSI	LE 0	D385	DUNO	VA 0	D540	FERLA *	SR 0,4
D225	CURSOLO-ORASSO	VB 0	D386	DURAZZANO	BN 0	D541	FERMIGNANO	PU 0,2
D226	CURTAROLO	PD 0,2	D388	DURONIA	CB 0	D542	FERMO	AP 0,4
D227	CURTATONE	MN 0	C772	DUSINO SAN MICHELE	AT 0,2	D543	FERNO	VA 0
D228	CURTI	CE 0,2	D390	EBOLI	SA 0	D544	FEROLETO ANTICO	CZ 0
D229	CUSAGO	MI 0,15	D391	EDOLO	BS 0	D545	FEROLETO DELLA CHIESA	RC 0,4
D231	CUSANO MILANINO	MI 0,4	D392	EGNA	BZ 0	D547	FERRANDINA	MT 0,2
D230	CUSANO MUTRI	BN 0,4	D394	EUICE	PE 0,2	D548	FERRARA	FE 0
D232	CUSINO	CO 0,2	D395	EIUNI	NU 0	D549	FERRARA DI MONTE BALDO *	VR 0,2
D233	CUSIO	BG 0	D398	ELLO	LC 0,2	D550	FERRAZZANO	CB 0
D234	CUSTONACI	TP 0,2	D399	ELMAS	CA 0,2	D551	FERRERA DI VARESE	VA 0
D235	CUTIGLIANO	PT 0,2	D401	ELVA	CN 0,3	D552	FERRERA ERBGNONE	PV 0
D236	CUTRO	KR 0,1	D402	EMARESE	AO 0	D554	FERRERE	AT 0
D237	CUTROFIANO	LE 0	D403	EMPOLI	FI 0,2	D555	FERRIERE	PC 0
D238	CUVEGLIO	VA 0,3	D406	ENDINE GAIANO	BG 0	D557	FERRUZZANO *	RC 0,4
D239	CUVIO	VA 0,2	D407	ENEGO	VI 0	D560	FIAMIGNANO	RI 0,2
D243	DAIANO	TN 0	D408	ENEMONZO	UD 0	D562	FIANO	TO 0
D244	DAIRAGO	MI 0	C342	ENNA	EN 0	D561	FIANO ROMANO	RM 0,2
D245	DALMINE	BG 0	D410	ENTRACQUE	CN 0	D564	FIASTRA	MC 0
D246	DAMBEL	TN 0	D411	ENTRATICO	BG 0,2	D565	FIAVE'	TN 0
D247	DANTA DI CADORE	BL 0	D412	ENVIE	CN 0	D567	FICARAZZI	PA 0,2
D248	DAONE	TN 0	D414	EPISCOPIA	PZ 0	D568	FICAROLO	RO 0,4
D250	DARE'	TN 0	D415	ERACLEA	VE 0,3	D569	FICARRA	ME 0,2
D251	DARFO BOARIO TERME	BS 0,4	D416	ERBA	CO 0	D570	FICULLE	TR 0,2
D253	DASA'	VV 0	D419	ERBE'	VR 0,2	B034	FIDENZA	PR 0,2
D255	DAVAGNA	GE 0,4	D420	ERBEZZO	VR 0,2	D571	FIE' ALLO SCUAR	BZ 0
D256	DAVERIO	VA 0,2	D421	ERBUSCO	BS 0	D572	FIERA DI PRIMERO	TN 0
D257	DAVOLI	CZ 0,4	D422	ERCHIE	BR 0,2	D573	FIEROZZO	TN 0
D258	DAZIO	SO 0	H243	ERCOLANO	NA 0	D574	FIESCO	CR 0,2
D259	DECIMOMANNU	CA 0,2	D423	ERICE	TP 0,4	D575	FIESOLE	FI 0,4
D260	DECIMOPUTZU	CA 0,2	D424	ERLI	SV 0,2	D576	FIESSE	BS 0
D261	DECOLLATURA	CZ 0	D426	ERTO E CASSO	PN 0	D578	FIESSO D'ARTICO	VE 0,4
D264	DEGO	SV 0	M292	ERULA	SS 0	D577	FIESSO UMBERTIANO	RO 0,3
D265	DEIVA MARINA	SP 0	D428	ERVE *	LC 0,4	D579	FIGINO SERENZA	CO 0,2
D266	DELEBIO	SO 0	D429	ESANATOGUJA	MC 0,4	D583	FIGINE VALDARNO	FI 0,3
D267	DELIA	CL 0,4	D430	ESCALAPLANO	NU 0	D582	FIGINE VEGLIATURO	CS 0,2
D268	DELIANUOVA	RC 0,2	D431	ESCOLCA	NU 0	D586	FILACCIANO	RM 0
D269	DELICETO	FG 0	D434	ESINE	BS 0	D587	FILADELFIA	VV 0
D270	DELLO	BS 0	D436	ESINO LARIO	LC 0	D588	FILAGO	BG 0,1
D271	DEMONTE	CN 0	D440	ESPERIA	FR 0	D589	FILANDARI	VV 0
D272	DENICE *	AL 0,2	D441	ESPORLATU	SS 0	D590	FILATTIERA	MS 0,2
D273	DENINO	TN 0	D442	ESTE	PD 0	D591	FILETTINO	FR 0,2
D277	DERNICE	AL 0	D443	ESTERZILI	NU 0	D592	FILETTO *	CH 0,2
D278	DEROVERE	CR 0,2	D444	ETROUBLES	AO 0	D593	FIJANO	PZ 0
D279	DERUTA	PG 0,2	D445	EUIPIO	CO 0,2	D594	FIUGHERA	PV 0
D280	DERVIO	LC 0,2	D433	EXILLES	TO 0	D595	FIUGNANO	IS 0
D281	DESANA	VC 0	D447	FABBRICA CURONE	AL 0	D596	FILOGASO	VV 0
D284	DESENZANO DEL GARDA	BS 0,2	D449	FABBRICHE DI VALLICO	LU 0,2	D597	FILOTTRANO	AN 0,2
D286	DESIO	MI 0,4	D450	FABBRICO	RE 0	D599	FINALE EMILIA	MO 0
D287	DESULO	NU 0	D451	FABRIANO	AN 0,4	D600	FINALE LIGURE	SV 0,15
D289	DIAMANTE	CS 0,4	D452	FABRICA DI ROMA	VT 0,2	D604	FINO DEL MONTE	BG 0
D293	DIANO ARENTINO	IM 0	D453	FABRIZIA	VV 0	D605	FINO MORNASCO	CO 0,35
D296	DIANO CASTELLO	IM 0	D454	FABRO	TR 0,4	D606	FIORANO AL SERIO	BG 0,2
D291	DIANO D'ALBA	CN 0,15	D455	FAEDIS	UD 0	D608	FIORANO CANAVESE	TO 0,4
D297	DIANO MARINA	IM 0,4	D457	FAEDO	TN 0	D607	FIORANO MODENESE	MO 0
D298	DIANO SAN PIETRO	IM 0,4	D456	FAEDO VALTELLINO	SO 0,4	D609	FIORDIMONTE	MC 0
D299	DICOMANO	FI 0,2	D458	FAENZA	RA 0	D611	FIORINZUOLA D'ARDA	PC 0,2
D300	DIGNANO	UD 0	D459	FAETO	FG 0	D612	FIRENZE	FI 0
D302	DIMARO	TN 0	D461	FAGAGNA	UD 0	D613	FIRENZUOLA	FI 0
D303	DINAMI	VV 0	D462	FAGGETTO LARIO	CO 0	D614	FIRMO	CS 0,2
D304	DIPIGNANO	CS 0,4	D463	FAGGIANO	TA 0	D615	FISCIANO	SA 0,2
D305	DISO	LE 0	D465	FAGNANO ALTO	AQ 0	A310	FIUGGI	FR 0
D309	DIVIGNANO	NO 0,4	D464	FAGNANO CASTELLO	CS 0,4	D617	FIUMALBO	MO 0
D310	DIZZASCO	CO 0	D467	FAGNANO OLONA	VA 0,2	D619	FIUMARA	RC 0,4
D311	DOBBIAICO	BZ 0	D468	FAI DELLA PAGANELLA	TN 0	D621	FIUME VENETO	PN 0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
D622	FIUMEDINISI	ME	0,4	D768	FRANCOFONTE	SR	0,2	D917	GARDONE RIVIERA	BS	0
D624	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	0	D769	FRANCOISE	CE	0	D918	GARDONE VAL TROMPIA	BS	0
D623	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	0,3	D770	FRASCARO	AL	0,4	D920	GARESSIO	CN	0,2
D627	FIUMICELLO	UD	0	D771	FRASCAROLO	PV	0	D921	GARGALLO	NO	0
M297	FIUMICINO	RM	0,1	D773	FRASCATI	RM	0,2	D923	GARGAZZONE	BZ	0
D628	FIUMINATA	MC	0	D774	FRASCINETO	CS	0	D924	GARGNANO	BS	0
D629	FIVIZZANO	MS	0,2	D775	FRASSILONGO	TN	0	D925	GARLASCO	PV	0,4
D630	FLAIBANO	UD	0	D776	FRASSINELLE POLESINE	RO	0,4	D926	GARLATE	LC	0
D631	FLAVON	TN	0	D777	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	0,2	D927	GARLEDA	SV	0
D634	FLERO	BS	0	D780	FRASSINETO PO	AL	0,3	D928	GARNIGA TERME	TN	0
D635	FLORESTA *	ME	0,3	D781	FRASSINETTO	TO	0,2	D930	GARZENO	CO	0
D636	FLORDIA	SR	0	D782	FRASSINO	CN	0	D931	GARZIGLIANA	TO	0,2
D637	FLORINAS	SS	0	D783	FRASSINORO	MO	0	D932	GASPERINA	CZ	0,4
D638	FLUMERI	AV	0,2	D785	FRASSO SABINO	RI	0	D933	GASSINO TORINESE	TO	0,2
D639	FLUMINIMAGGIORE	CA	0	D784	FRASSO TELESINO	BN	0,4	D934	GATTATICO	RE	0
D640	FLUSSIO	NU	0	D788	FRATTA POLESINE	RO	0	D935	GATTEO	FC	0
D641	FOBELLO	VC	0,2	D787	FRATTA TODINA	PG	0,2	D937	GATTICO	NO	0
D643	FOGGIA	FG	0,2	D789	FRATTAMAGGIORE	NA	0,2	D938	GATTINARA	VC	0
D644	FOGLIANISE	BN	0,2	D790	FRATTAMINORE	NA	0,2	D940	GAVARDO	BS	0,2
D645	FOGLIANO REDIPUGUA	GO	0	D791	FRATTE ROSA	PU	0,3	D941	GAVAZZANA	AL	0
D646	FOGLIZZO	TO	0,4	D793	FRAZZANO'	ME	0,3	D942	GAVELLO	RO	0
D649	FOIANO DELLA CHIANA	AR	0,2	D794	FREGONA	TV	0	D943	GAVERINA TERME	BG	0
D650	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	0,4	D796	FRESAGRANDINARIA	CH	0,2	D944	GAVI	AL	0,4
D651	FOLGARIA	TN	0	D797	FRESONARA	AL	0,4	D945	GAVIGNANO	RM	0,4
D652	FOLIGNANO	AP	0,4	D798	FRIGENTO	AV	0	D946	GAVIRATE	VA	0,2
D653	FOLIGNO	PG	0,2	D799	FRIGNANO	CE	0	D947	GAVOI	NU	0
D654	FOLLINA	TV	0,2	D802	FRINCO	AT	0,2	D948	GAVORRANO	GR	0,2
D655	FOLLO	SP	0	D803	FRISA	CH	0,2	D949	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	0
D656	FOLLONICA	GR	0	D804	FRISANCO	PN	0	D951	GAZZADA SCHIANNO	VA	0,2
D660	FOMBIO	LO	0,2	D805	FRONT *	TO	0,3	D952	GAZZANIGA	BG	0
D661	FONDACHELLI-FANTINA	ME	0,2	D807	FRONTINO *	PU	0,2	D956	GAZZO PADOVANO	PD	0
D662	FONDI *	LT	0,2	D808	FRONTONE	PU	0,2	D957	GAZZO VERONESE	VR	0,2
D663	FONDO	TN	0	D810	FROSINONE	FR	0,4	D958	GAZZOLA	PC	0,2
D665	FONNI	NU	0,3	D811	FROSOLONE	IS	0	D959	GAZZUOLO	MN	0,2
D666	FONTAINEMORE	AO	0	D812	FROSSASCO	TO	0	D960	GELA	CL	0,3
D667	FONTANA LIRI	FR	0,4	D813	FRUGAROLO	AL	0,2	D961	GEMMANO	RN	0
D670	FONTANAFREDDA	PN	0	D814	FUBINE	AL	0,2	D962	GEMONA DEL FRIULI	UD	0
D671	FONTANAROSA	AV	0	D815	FUCECCHIO	FI	0,3	D963	GEMONIO	VA	0,2
D668	FONTANELICE	BO	0	D817	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	0	D964	GENAZZANO	RM	0,3
D672	FONTANELLA *	BG	0,4	D818	FUMANE	VR	0,3	D965	GENGA	AN	0,2
D673	FONTANELLATO	PR	0,1	D819	FUMONE	FR	0	D966	GENIVOLTA	CR	0
D674	FONTANELLE	TV	0,2	D821	FUNES	BZ	0	D967	GENOLA	CN	0
D675	FONTANETO D'AGOGNA	NO	0,2	D823	FURCI	CH	0	D968	GENONI	NU	0
D676	FONTANETTO PO	VC	0,2	D824	FURCI SICULO	ME	0,4	D969	GENOVA	GE	0,27
D677	FONTANIGORDA	GE	0,4	D825	FURNARI *	ME	0,4	D970	GENURI	CA	0
D678	FONTANILE	AT	0,2	D826	FURORE	SA	0,4	D971	GENZANO DI LUCANIA	PZ	0
D679	FONTANIVA	PD	0	D827	FURTEI	CA	0	D972	GENZANO DI ROMA	RM	0
D680	FONTE	TV	0	D828	FUSCALDO	CS	0	D973	GENZONE	PV	0
D681	FONTECCHIO	AQ	0	D829	FUSIGNANO	RA	0	D974	GERA LARIO	CO	0
D682	FONTECHIARI	FR	0	D830	FUSINE	SO	0,4	D975	GERACE	RC	0
D683	FONTEGRECA *	CE	0,2	D832	FUTANI	SA	0,2	D977	GERACI SICULO	PA	0
D684	FONTENO	BG	0	D834	GABBIONETA BINANUOVA	CR	0,2	D978	GERANO	RM	0,2
D685	FONTEVIVO	PR	0	D835	GABIANO	AL	0,4	D980	GERENZAGO	PV	0
D686	FONZASO	BL	0,2	D836	GABICCE MARE	PU	0,4	D981	GERENZANO	VA	0
D688	FOPPOLO	BG	0,4	D839	GABY	AO	0	D982	GERGEI	NU	0
D689	FORANO	RI	0,2	D841	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	0	D983	GERMAGNANO	TO	0,3
D691	FORCE	AP	0,4	D842	GADONI	NU	0	D984	GERMAGNO	VB	0
D693	FORCHIA	BN	0	D843	GAETA	LT	0,2	D986	GERMASINO	CO	0,2
D694	FORCOLA	SO	0	D844	GAGGI *	ME	0,4	D987	GERMIGNAGA *	VA	0,2
D695	FORDONGIANUS	OR	0	D845	GAGGIANO	MI	0,3	D988	GEROCARNE	VV	0,4
D696	FORENZA	PZ	0,4	D847	GAGGIO MONTANO	BO	0	D990	GEROLA ALTA	SO	0
D697	FORESTO SPARSO	BG	0	D848	GAGLIANICO	BI	0,4	D991	GEROSA	BG	0,2
D700	FORGARIA NEL FRIULI	UD	0	D850	GAGLIANO ATERNO	AQ	0,2	D993	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	0,2
D701	FORINO	AV	0	D849	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	0,4	D994	GESICO	CA	0
D702	FORIO	NA	0,4	D851	GAGLIANO DEL CAPO	LE	0	D995	GESESSATE	MI	0
D704	FORLI'	FC	0,2	D852	GAGLIATO	CZ	0	D996	GESSOPALENA	CH	0,2
D703	FORLI' DEL SANNIO	IS	0	D853	GAGLIOLE	MC	0	D997	GESTURI	CA	0
D705	FORUMPOPOLI	FC	0	D854	GAIRINE	TV	0,2	D998	GESUALDO	AV	0
D706	FORMAZZA	VB	0	D855	GAIBA	RO	0,3	D999	GHEDI	BS	0
D707	FORMELLO	RM	0,4	D856	GAIOIA	CN	0,2	E001	GHEMME	NO	0,2
D708	FORMIA	LT	0	D858	GAIOLE IN CHIANTI	SI	0,4	E003	GHIFFA	VB	0
D709	FORMICOLA	CE	0	D859	GAIRO	NU	0,4	E004	GHILARZA	OR	0
D710	FORMIGARA	CR	0	D860	GAIS	BZ	0	E006	GHISALBA	BG	0,2
D711	FORMIGINE	MO	0,2	D861	GALATI MAMERTINO *	ME	0,4	E007	GHISLAIRENGO	VC	0
D712	FORMIGLIANA	VC	0	D862	GALATINA	LE	0,175	E008	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	0
D713	FORMIGNANA	FE	0,2	D863	GALATONE	LE	0,2	E009	GIAGLIONE	TO	0,2
D714	FORNACE	TN	0	D864	GALATRO	RC	0,2	E010	GANICO	BS	0,4
D715	FORNELLI	IS	0,2	D865	GALBIATE	LC	0	E012	GIANO DELL'UMBRIA	PG	0,2
D718	FORNI AVOLTRI	UD	0	D867	GALATEA	FC	0,2	E011	GIANO VETUSTO	CE	0
D719	FORNI DI SOPRA	UD	0,2	D868	GALGAGNANO	LO	0,4	E013	GIARDINELLO	PA	0,3
D720	FORNI DI SOTTO	UD	0	D869	GALLARATE	VA	0,3	E014	GIARDINI-NAXOS *	ME	0,4
D725	FORNO CANAVESE	TO	0,2	D870	GALLESE	VT	0	E015	GIAROLE	AL	0,4
D726	FORNO DI ZOLDO	BL	0	D872	GALLIATE	NO	0,3	E016	GIARRATANA	RG	0,4
D728	FORNOVO DI TARO	PR	0	D871	GALLIATE LOMBARDO	VA	0,2	E017	GIARRE	CT	0,25
D727	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	0,2	D873	GALLIAVOLA *	PV	0,1	E019	GIAVE	SS	0
D730	FORTE DEI MARMI	LU	0,2	D874	GALLICANO	LU	0	E020	GIAVENO	TO	0,2
D731	FORTEZZA	BZ	0	D875	GALLICANO NEL LAZIO	RM	0,2	E021	GIAYERA DEL MONTELLO	TV	0
D732	FORTUNAGO	PV	0	D876	GALLICCHIO	PZ	0	E022	GIBA	CA	0
D733	FORZA D'AGRO'	ME	0	D878	GALLIERA	BO	0	E023	GIBELLINA	TP	0,3
D734	FOSCIANDORA	LU	0,4	D879	GALLIERA VENETA	PD	0,2	E024	GIFFLENGA	BI	0,2
D735	FOSDINOVO	MS	0,2	D881	GALLINARO	FR	0	E025	GIFFONE	RC	0
D736	FOSSA	AQ	0	D882	GALLO	VI	0	E026	GIFFONI SEI CASALI	SA	0,4
D738	FOSSACESIA	CH	0,3	D883	GALLIOLI *	LE	0,2	E027	GIFFONI VALLE PIANA	SA	0,2
D740	FOSSALTA DI PIAVE	VE	0,4	D884	GALLO MATESE	CE	0,3	E028	GIGNESE	VB	0
D741	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	0,2	D885	GALLODORO	ME	0,4	E029	GIGNOD	AO	0
D737	FOSSALTO	CB	0	D886	GALLUCCIO	CE	0,4	E030	GILDONE	CB	0
D742	FOSSANO	CN	0,2	D888	GALTELLI	NU	0	E031	GIMIGLIANO	CZ	0,2
D745	FOSSATO DI VICO	PG	0	D889	GALZIGNANO TERME	PD	0,2	E033	GINESTRA	PZ	0,3
D744	FOSSATO SERRALTA	CZ	0,4	D890	GAMALERO	AL	0	E034	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI *	BN	0,2
D748	FOSSO'	VE	0,2	D891	GAMBARA	BS	0	E036	GINOSA	TA	0,2
D749	FOSSOMBRONE	PU	0	D892	GAMBARANA	PV	0	E037	GIOI	SA	0,4
D750	FOZA	VI	0	D894	GAMBASCA	CN	0,2	E040	GIOIA DEI MARSI	AQ	0
D751	FRABOSA SOPRANA	CN	0,4	D895	GAMBASSI TERME	FI	0,2	E038	GIOIA DEL COLLE	BA	0
D752	FRABOSA SOTTANA	CN	0	D896	GAMBATESA	CB	0,4	E039	GIOIA SANNITICA	CE	0,4
D559	FRACONALTO	AL	0,3	D897	GAMBELLARA	VI	0	E041	GIOIA TAURO	RC	0
D754	FRAGAGNANO	TA	0,4	D898	GAMBERALE	CH	0	E044	GIOIOSA JONICA	RC	0,2
D755	FRAGNETO L'ABATE	BN	0,4	D899	GAMBETOLA	FC	0	E043	GIOIOSA MAREA	ME	0
D756	FRAGNETO MONFORTE	BN	0,4	D901	GAMBOLO'	PV	0,2	E045	GIOVE	TR	0,4
D757	FRATINE	CH	0	D902	GAMBUGLIANO	VI	0,4	E047	GIOVINAZZO	BA	0,2
D758	FRAMURA	SP	0	D903	GANDELLINO	BG	0,2	E048	GIOVO	TN	0
D763	FRANCAVILLA AL MARE	CH	0,4	D905	GANDINO	BG	0	E049	GIRASOLE	NU	0
D762	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	0	D906	GANDOSSO	BG	0,2	E050	GIRIFALCO	CZ	0,3
D759	FRANCAVILLA BISIO	AL	0,3	D907	GANGI	PA	0	E051	GIRONICO	CO	0
D760	FRANCAVILLA D'ETE	AP	0,2	D909	GARAGUSO	MT	0,2	E052	GISSI	CH	0,4
D765	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	0	D910	GARBAGNA	AL	0,2	E053	GIUGGIANELLO	LE	0,4
D761	FRANCAVILLA FONTANA	BR	0,1	D911	GARBAGNA NOVARESE	NO	0,2	E054	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	0,2
D766	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	0	D912	GARBAGNATE MILANESE	MI	0,15	E055	GIULIANA	PA	0,4
D764	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	0,4	D913	GARBAGNATE MONASTERO	LC	0	E057	GIULIANO DI ROMA	FR	0,4
D767	FRANCICA	VV	0,2	D915	GARDA	VR	0	E056	GIULIANO TEATINO	CH	0



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E058	GIULIANOVA	TE	0,4	E208	GROTTAZZOLINA	AP	0,4	E373	ISTRANA	TV	0
E059	GIUNCGNANO	LU	0,2	E209	GROTTE	AG	0	E374	ITALA *	ME	0,4
E060	GIUNGANO	SA	0	E210	GROTTE DI CASTRO	VT	0,4	E375	ITRI	LT	0,4
E061	GIURDIGNANO	LE	0,2	E212	GROTTERIA	RC	0,4	E376	ITTIREDDU	SS	0,2
E062	GIUSSAGO	PV	0	E213	GROTTOLE	MT	0,2	E377	ITTIRI	SS	0
E063	GIUSSANO	MI	0	E214	GROTTOLLELLA	AV	0,2	E378	IVANO FRACENA	TN	0
E064	GIUSTENICE	SV	0,15	E215	GRUARO	VE	0,2	E379	IVREA	TO	0,4
E065	GIUSTINO	TN	0	E216	GRUGLIASCO	TO	0	E380	IZANO	CR	0,2
E066	GIUSVALLA	SV	0	E217	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	0	E274	JACURSO	CZ	0,2
E067	GIVOLETTO	TO	0,2	E219	GRUMELLO DEL MONTE	BG	0	E381	JELSI	CB	0
E068	GIZZERIA	CZ	0,2	E221	GRUMENTO NOVA	PZ	0	E382	JENNE	RM	0
E069	GLORENZA	BZ	0	E222	GRUMES	TN	0	E386	JERAGO CON ORAGO	VA	0,2
E071	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	0,2	E223	GRUMO APPULA	BA	0	E387	JERZU	NU	0
E072	GODIASCO	PV	0	E224	GRUMO NEVANO	NA	0,3	E388	JESI	AN	0,3
E074	GODRANO	PA	0,4	E226	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	0	E388	JESOLO	VE	0,2
E078	GOITO	MN	0,2	E227	GUAGNANO	LE	0,2	E320	JOLANDA DI SAVOIA	FE	0
E079	GOLASECCA	VA	0,2	E228	GUALDO	MC	0,2	E321	JONADI	VV	0,2
E081	GOLFERENZO	PV	0	E229	GUALDO CATTANEO	PG	0,2	E389	JOPPOLO	VV	0,3
M274	GOLFO ARANCI	SS	0,4	E230	GUALDO TADINO	PG	0	E390	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	0
E082	GOMBITO	CR	0,2	E232	GUALTIERI	RE	0	E391	JOVENCAN	AO	0
E083	GONARS	UD	0,2	E233	GUALTIERI SICAMINO' *	ME	0,4	E394	LA CASSA	TO	0
E084	GONI	CA	0	E234	GUAMAGGIORE	CA	0,3	E423	LA LOGGIA	TO	0,4
E086	GONNESA	CA	0,3	E235	GUANZATE	CO	0	E425	LA MADDALENA	SS	0,2
E087	GONNOSCODINA	OR	0	E236	GUARCINO	FR	0	A308	LA MAGDELEINE	AO	0
E085	GONNOSFANADIGA	CA	0,2	E240	GUARDA VENETA	RO	0,3	E430	LA MORRA	CN	0,2
D585	GONNOSNO'	OR	0	E237	GUARDABOSONE	VC	0	E458	LA SALLE	AO	0
E088	GONNOSTRAMATZA	OR	0	E238	GUARDAMIGLIO	LO	0	E463	LA SPEZIA	SP	0
E089	GONZAGA	MN	0,4	E239	GUARDAVALLA	CZ	0,4	E470	LA THUILE	AO	0
E090	GORDONA	SO	0	E241	GUARDEA	TR	0,3	E491	LA VALLE	BZ	0
E091	GORGA	RM	0,4	E245	GUARDIA LOMBARDI	AV	0	E490	LA VALLE AGORDINA	BL	0,4
E092	GORGIO AL MONTICANO	TV	0,4	E246	GUARDIA PERTICARA	PZ	0	E392	LABICO	RM	0,2
E093	GORGOGNONE	MT	0	E242	GUARDIA PIEMONTESE	CS	0,2	E393	LABRO	RI	0,2
E094	GORGONZOLA	MI	0	E249	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	0,2	E395	LACCHIARELLA	MI	0,3
E096	GORIANO SICOLI	AQ	0	E243	GUARDIAGRELE	CH	0,4	E396	LACCO AMENO	NA	0
E098	GORIZIA	GO	0	E244	GUARDIAFIERA	CB	0	E397	LACEDONIA *	AV	0,4
E101	GORIA MAGGIORE	VA	0	E248	GUARDIAREGIA	CB	0	E398	LACES	BZ	0
E102	GORIA MINORE	VA	0,2	E250	GUARDISTALLO	PI	0,2	E400	LACONI	NU	0
E100	GORLAGO	BG	0	E251	GUARENE	CN	0,2	M212	LADISPOLI	RM	0,3
E103	GORLE	BG	0	E252	GUASILA	CA	0	E401	LAERRU	SS	0
E104	GORNATE-OLONA	VA	0	E253	GUASTALLA	RE	0	E402	LAGANADI	RC	0
E106	GORNO	BG	0,1	E255	GUAZZORA	AL	0	E403	LAGHI	VI	0
E107	GORO	FE	0	E256	GUBBIO	PG	0,3	E405	LAGLIO	CO	0,4
E109	GORRETO *	GE	0,4	E258	GUDO VISCONTI	MI	0	E406	LAGNASCO	CN	0
E111	GORZEGNO	CN	0,2	E259	GUGLONESI	CB	0,4	E407	LAGO	CS	0
E113	GOSALDO	BL	0,2	E261	GUIDIZZOLO	MN	0,2	E409	LAGONEGRO	PZ	0,4
E114	GOSSOLENGO	PC	0	E263	GUIDONIA MONTECELIO	RM	0	E410	LAGOSANTO	FE	0
E115	GOTTASECCA	CN	0,2	E264	GUIGLIA	MO	0	E412	LAGUNDO	BZ	0
E116	GOTTOLENGO	BS	0	E266	GIULMI *	CH	0,2	E414	LAIGUEGLIA	SV	0
E118	GOVONE	CN	0,2	E269	GURRO	VB	0	E415	LAINATE	MI	0
E120	GOZZANO	NO	0,2	E270	GUSPINI	CA	0,3	E416	LAINO	CO	0,4
E122	GRADARA	PU	0,2	E271	GUSSAGO	BS	0	E417	LAINO BORGO	CS	0
E124	GRADISCA D'ISONZO	GO	0	E272	GUSSOLA	CR	0,2	E419	LAINO CASTELLO	CS	0
E125	GRADO	GO	0	E273	HONE	AO	0	E420	LAION	BZ	0
E126	GRADOLI	VT	0,2	E280	IDRO	BS	0	E421	LAIVES	BZ	0
E127	GRAFFIGNANA	LO	0	E281	IGLESIAS	CA	0,2	E413	LAJATICO	PI	0
E128	GRAFFIGNANO	VT	0,2	E282	IGLIANO	CN	0	E422	LALLIO	BG	0
E130	GRAGLIA	BI	0,4	E283	ILBONO	NU	0	E424	LAMA DEI PELIGNI	CH	0,2
E131	GRAGNANO	NA	0	E284	ILLASI	VR	0,4	E426	LAMA MOCOGNO	MO	0
E132	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	0,2	E285	ILLORAI	SS	0	E428	LAMBRUGO	CO	0,2
E133	GRAMMICHELE	CT	0	E287	IMBERSAGO	LC	0,3	M208	LAMEZIA TERME	CZ	0
E134	GRANA	AT	0,1	E288	IMER	TN	0	E429	LAMON	BL	0,2
E135	GRANAGLIONE	BO	0,2	E289	IMOLA	BO	0	E431	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,3
E136	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	0	E290	IMPERIA	IM	0,2	E432	LAMPORECCHIO	PT	0,2
E138	GRANCONA	VI	0,2	E291	IMPRUNETA	FI	0,3	E433	LAMPORO	VC	0,2
E139	GRANDATE	CO	0	E292	INARZO	VA	0,3	E434	LANA	BZ	0
E141	GRANDOLA ED UNITI	CO	0	E296	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	0,2	E435	LANCIANO	CH	0,2
E142	GRANITI	ME	0	E295	INCISA SCAPACCINO	AT	0,2	E436	LANDIONA	NO	0,2
E143	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	0,2	E297	INCUDINE	BS	0	E437	LANDRIANO	PV	0,2
E144	GRANTOLA	VA	0,4	E299	INDUNO OLONA	VA	0	E438	LANGHIRANO	PR	0,2
E145	GRANTORTO	PD	0	E301	INGRIA	TO	0,4	E439	LANGOSCO	PV	0,2
E146	GRANZE	PD	0	E304	INTRAGNA	VB	0	E441	LANUSEI	NU	0
E147	GRASSANO	MT	0,2	E305	INTROBIO	LC	0,2	C767	LANUVIO	RM	0,3
E148	GRASSOBBIO	BG	0	E306	INTROD	AO	0	E443	LANZADA	SO	0
E149	GRATTERI	PA	0,4	E307	INTRODACQUA	AQ	0	E444	LANZO D'INTELLI	CO	0
E150	GRAUNO	TN	0	E308	INTROZZO	LC	0	E445	LANZO TORINESE	TO	0,4
E151	GRAVEDONA	CO	0,2	E309	INVERIGO	CO	0,2	E447	LAPEDONA	AP	0,2
E152	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	0,4	E310	INVERNO E MONTELEONE	PV	0,1	E448	LAPIO	AV	0
E153	GRAVELLONA TOCE	VB	0,2	E311	INVERSO PINASCA	TO	0,4	E450	LAPPANO	CS	0
E154	GRAVERE	TO	0	E313	INVERUNO	MI	0	A345	L'AQUILA	AQ	0
E156	GRAVINA DI CATANIA	CT	0,4	E314	INVORIO	NO	0	E451	LARCIANO	PT	0,2
E155	GRAVINA IN PUGLIA	BA	0	E317	INZAGO	MI	0	E452	LARDARO	TN	0
E158	GRAZZANISE	CE	0,4	E323	IRGOI	NU	0	E454	LARDIRAGO *	PV	0,2
E159	GRAZZANO BADOGLIO	AT	0	E325	IRMA	BS	0	E455	LARI	PI	0,4
E160	GRECCIO	RI	0	E326	IRSINA	MT	0	M207	LARIANO	RM	0,3
E161	GRECI *	AV	0,2	E327	ISASCA	CN	0,2	E456	LARINO	CB	0
E163	GREGGIO	VC	0	E328	ISCA SULLO IONIO *	CZ	0,4	E464	LAS PLASSAS	CA	0
E164	GREMIASCO	AL	0	E329	ISCHIA	NA	0,4	E457	LASA	BZ	0
E165	GRESSAN	AO	0	E330	ISCHIA DI CASTRO	VT	0,2	E459	LASCARI	PA	0,3
E167	GRESSONEY-LA-TRINITE'	AO	0	E332	ISCHITELLA *	FG	0,4	E461	LASINO	TN	0
E168	GRESSONEY-SAINT-JEAN	AO	0	E333	ISEO	BS	0,2	E462	LASNIGO	CO	0,4
E169	GREVE IN CHIANTI	FI	0,2	E334	ISERA	TN	0	E465	LASTEBASSE	VI	0
E170	GREZZAGO	MI	0,4	E335	ISERNIA	IS	0,4	E466	LASTRA A SIGNA	FI	0,2
E171	GREZZANA	VR	0	E336	ISILI	NU	0,4	E467	LATERA	VT	0
E172	GRIANTE	CO	0,2	E337	ISNELLO *	PA	0,2	E468	LATERINA	AR	0,2
E173	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	0	E338	ISOLA D'ASTI	AT	0	E469	LATERZA	TA	0,2
E177	GRIGNASCO	NO	0,2	E341	ISOLA DEL CANTONE	GE	0	E471	LATIANO	BR	0,2
E178	GRIGNO	TN	0	E343	ISOLA DEL GIUGIO	GR	0	E472	LATINA	LT	0,4
E179	GRIMACCO	UD	0	E348	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	0	E473	LATISANA	UD	0,2
E180	GRIMALDI	CS	0,4	E340	ISOLA DEL LURI	FR	0,3	E474	LATRONICO	PZ	0,2
E182	GRINZANE CAVOUR	CN	0,2	E351	ISOLA DEL PIANO	PU	0,4	E475	LATTARICO	CS	0
E184	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	0	E349	ISOLA DELLA SCALA	VR	0,2	E476	LAUCO	UD	0
E185	GRISOLIA	CS	0	E350	ISOLA DELLE FEMMINE *	PA	0,2	E480	LAUREANA CILENTO	SA	0
E187	GRIZZANA MORANDI	BO	0,2	E339	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	0	E479	LAUREANA DI BORRELLO	RC	0,4
E188	GROGNARDO	AL	0	E353	ISOLA DI FONDRA	BG	0	E481	LAUREGNO	BZ	0
E189	GROMO	BG	0	E356	ISOLA DOVARESE	CR	0	E482	LAURENZANA	PZ	0
E191	GRONDONA	AL	0,2	E358	ISOLA RIZZA	VR	0,4	E483	LAURIA	PZ	0,4
E192	GRONE	BG	0	E360	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	0	E484	LAURIANO	TO	0,3
E193	GRONTARDO	CR	0	E354	ISOLA VICENTINA	VI	0,2	E485	LAURINO	SA	0,2
E195	GROPELLO CAIROLI	PV	0	E345	ISOLABELLA	TO	0	E486	LAURITO *	SA	0,3
E196	GROPPARELLO	PC	0	E346	ISOLABONA	IM	0	E487	LAURO	AV	0,4
E199	GROSCAVALLA	TO	0	E363	ISOLE TREMITI	FG	0	E488	LAVAGNA	GE	0
E200	GROSIO	SO	0,2	E364	ISORELLA	BS	0,2	E489	LAVAGNO	VR	0,2
E201	GROSOTTO	SO	0,2	E365	ISPANI	SA	0,1	E492	LAVARONE	TN	0
E202	GROSSETO	GR	0	E366	ISPICA	RG	0,2	E493	LAVELLO	PZ	0,2
E203	GROSSO	TO	0,2	E367	ISPRA	VA	0,4	E494	LAVENA PONTE TRESA	VA	0
E204	GROTTAFERRATA	RM	0,2	E368	ISSIGLIO	TO	0,4	E496	LAVENO-MOMBELLO	VA	0
E205	GROTTAGLIE	TA	0,2	E369	ISSIME	AO	0	E497	LAVENONE	BS	0,2
E206	GROTTAMINARDA	AV	0	E370	ISSO	BG	0	E498	LAVIANO	SA	0
E207	GROTTAMMARE	AP	0,4	E371	ISSOGNE	AO	0	E500	LAVIS	TN	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E502	LAZISE	VR	0	E659	LOMAZZO	CO	0,2	E813	MAGLIANO ROMANO	RM	0,4
E504	LAZZATE	MI	0	E660	LOMBARDORE	TO	0	E812	MAGLIANO SABINA	RI	0,4
E506	LECCE	LE	0	E661	LOMBRIASCO	TO	0	E814	MAGLIANO VETERE	SA	0,2
E505	LECCE NEI MARS	AQ	0	E662	LOMELLO	PV	0	E815	MAGLIE	LE	0,4
E507	LECCO	LC	0	E664	LONA LASES	TN	0	E816	MAGLIOLO	SV	0
E509	LEFFE	BG	0	E665	LONATE CEPPINO	VA	0	E817	MAGLIONE	TO	0,2
E510	LEGGIUNO	VA	0,2	E666	LONATE POZZOLO	VA	0,2	E818	MAGNACAVALL	MN	0,35
E512	LEGNAGO	VR	0,2	E667	LONATO	BS	0	E819	MAGNAGO	MI	0,3
E514	LEGNANO	MI	0	E668	LONDA	FI	0,2	E821	MAGNANO	BI	0
E515	LEGNARO	PD	0,2	E669	LONGANO *	IS	0,2	E820	MAGNANO IN RIVIERA	UD	0
E517	LEI	NU	0	E671	LONGARE	VI	0,2	E825	MAGOMADAS	NU	0
E518	LEINI	TO	0,2	E672	LONGARONE	BL	0	E829	MAGRE' SULLA STRADA DEL VINO	BZ	0,2
E519	LEIVI	GE	0,3	E673	LONGHENA	BS	0	E830	MAGREGGIO	CO	0
E520	LEMIE	TO	0,2	E674	LONGI	ME	0	E834	MAIDA	CZ	0,2
E522	LENDINARA	RO	0,4	E675	LONGIANO	FC	0	E835	MAIERA'	CS	0,2
E523	LENI *	ME	0,2	E677	LONGOBARDI	CS	0	E836	MAIERATO	VV	0
E524	LENNA	BG	0	E678	LONGOBUCCO	CS	0	E837	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,2
E525	LENNO	CO	0,4	E679	LONGONE AL SEGRINO	CO	0,2	E838	MAIOLO	PU	0,2
E526	LENO	BS	0	E681	LONGONE SABINO	RI	0,1	E839	MAIORI	SA	0,4
E527	LENOLA	LT	0	E682	LONGO	VI	0,4	E840	MAIRAGO	LO	0,2
E528	LENTA	VC	0,2	E683	LORANZE'	TO	0,2	E841	MAIRANO	BS	0
E530	LENTATE SUL SEVESO	MI	0,3	E684	LOREGGIA	PD	0	E842	MAISSANA	SP	0
E531	LENTELLA	CH	0,4	E685	LOREGGIA	VB	0	E833	MAJANO	UD	0
C562	LENTIAI	BL	0,2	E687	LORENZAGO DI CADORE	BL	0,2	E843	MALAGNINO	CR	0
E532	LENTINI	SR	0,35	E688	LORENZANA	PI	0,2	E844	MALALBERGO	BO	0,2
E535	LEONESSA	RI	0	E689	LOREO	RO	0,4	E847	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	0
E536	LEONFORTE	EN	0,2	E690	LORETO	AN	0,2	E848	MALCESINE	VR	0
E537	LEPORANO	TA	0	E691	LORETO APRUTINO	PE	0,2	E850	MALE'	TN	0
E538	LEQUILLE	LE	0	E692	LORIA	TV	0	E851	MALEGNO	BS	0
E540	LEQUIO BERRIA	CN	0,2	E693	LORO CIUFFENNA	AR	0,2	E852	MALEO	LO	0
E539	LEQUIO TANARO	CN	0	E694	LORO PICENO	MC	0,2	E853	MALESCO	VB	0
E541	LERCARA FRIDDI	PA	0	E695	LORSICA	GE	0,2	E854	MALETTO	CT	0
E542	LERICI	SP	0	E698	LOSINE	BS	0	E855	MALFA	ME	0,3
E543	LERMA	AL	0	E700	LOTZORAI	NU	0	E856	MALGESSO	VA	0
E544	LESA	NO	0	E704	LOVERE	BG	0,4	E858	MALGRATE	LC	0
E546	LESEGNIO	CN	0,2	E705	LOVERO	SO	0	E859	MALITO	CS	0,2
E547	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	0,2	E706	LOZIO	BS	0	E860	MALLARE	SV	0,1
E549	LESINA	FG	0,2	E707	LOZZA	VA	0,2	E862	MALLES VENOSTA	BZ	0
E550	LESMO	MI	0	E709	LOZZO ATESTINO	PD	0,4	E863	MALNATE	VA	0
E551	LESSOLO	TO	0	E708	LOZZO DI CADORE	BL	0,4	E864	MALO	VI	0,2
E552	LESSONA	BI	0,2	E711	LOZZOLO	VC	0,2	E865	MALONNO	BS	0,2
E553	LESTIZZA	UD	0,2	E712	LU	AL	0,4	E866	MALOSCO	TN	0
E554	LETINO	CE	0,1	E713	LUBRIANO	VT	0	E868	MALTIGNANO	AP	0,2
E555	LETOJANINI	ME	0,4	E715	LUCCA	LU	0,4	E869	MALVAGNA *	ME	0,3
E557	LETTERE	NA	0,4	E714	LUCCA SICULA	AG	0	E870	MALVICINO	AL	0
E558	LETTOMANOPPELLO	PE	0,3	E716	LUCERA	FG	0	E872	MALVITO	CS	0
E559	LETTOPALENA	CH	0,4	E718	LUCIGNANO	AR	0,4	E873	MAMMOLA	RC	0,4
E560	LEVANTO	SP	0	E719	LUCINASCO	IM	0,4	E874	MAMOIADA	NU	0
E562	LEVATE	BG	0,2	E722	LUCITO	CB	0	E875	MANCIANO	GR	0
E563	LEVERANO	LE	0	E723	LUCO DEI MARS	AQ	0	E876	MANDANICI	ME	0,2
E564	LEVICE	CN	0	E724	LUCOLI	AQ	0	E877	MANDAS	CA	0,2
E565	LEVICO TERME	TN	0	E726	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	0	E878	MANDATORICCIO	CS	0
E566	LEVONE	TO	0,3	E727	LUGNACCO	TO	0,2	B632	MANDELA	RM	0
E569	LEZZENO	CO	0	E729	LUGNANO IN TEVERINA	TR	0	E879	MANDELLO DEL LARIO	LC	0
E570	LIBERI *	CE	0,4	E730	LUGO	RA	0,2	E880	MANDELLO VITTA	NO	0
E571	LIBRIZZI	ME	0,4	E731	LUGO DI VICENZA	VI	0,4	E882	MANDURIA	TA	0,4
E573	LICATA	AG	0	E734	LUINO	VA	0,2	E883	MANERBA DEL GARDA	BS	0
E574	LICCIANA NARDI	MS	0	E735	LUISAGO	CO	0,2	E884	MANERBIO	BS	0
E576	LICENZA	RM	0	E736	LULA	NU	0	E885	MANFREDONIA	FG	0,3
E578	LICODIA EUBEA	CT	0	E737	LUMARZO	GE	0,3	E887	MANGO	CN	0,4
E581	LIERNA	LC	0	E738	LUMEZZANE	BS	0	E888	MANGONE	CS	0
E583	LIGNANA	VC	0	E742	LUNAMATRONA	CA	0	M283	MANIACE	CT	0,2
E584	LIGNANO SABBIAIDORO	UD	0	E743	LUNANO *	PU	0,2	E889	MANIAGO	PN	0
E585	LIGONCHIO	RE	0,4	B387	LUNGAVILLA	PV	0,4	E891	MANOCALZATI	AV	0,2
E586	LIGOSULLO	UD	0	E745	LUNGRO	CS	0,4	E892	MANOPPELLO	PE	0
E587	LILLIANES	AO	0	E746	LUOGOSANO	AV	0	E893	MANSUE'	TV	0,2
E588	LIMANA	BL	0,2	E747	LUOGOSANTO	SS	0	E894	MANTA	CN	0,15
E589	LIMATOLA	BN	0	E748	LUPARA	CB	0	E896	MANTELO	SO	0
E590	LIMBADI	VV	0,4	E749	LURAGO D'ERBA	CO	0,4	E897	MANTOVA	MN	0
E591	IMBIATE	MI	0,3	E750	LURAGO MARINONE	CO	0	E899	MANZANO	UD	0
E592	LIMENA *	PD	0,2	E751	LURANO	BG	0,2	E900	MANZIANA	RM	0,3
E593	LIMIDO COMASCO	CO	0,1	E752	LURAS	SS	0	E901	MAPELO	BG	0,3
E594	LIMINA	ME	0,3	E753	LURATE CACCIVIO	CO	0,2	E902	MARA	SS	0
E597	LIMONE PIEMONTE	CN	0	E754	LUSCIANO *	CE	0,2	E903	MARACALAGONIS	CA	0,4
E596	LIMONE SUL GARDA	BS	0	E757	LUSERNA	TN	0	E904	MARANELLO	MO	0,2
E599	LIMOSANO	CB	0	E758	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	0	E906	MARANO DI NAPOLI	NA	0
E600	LINAROLO	PV	0,2	E759	LUSERNETTA	TO	0,2	E911	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	0,2
E602	LINGUAGLOSSA	CT	0	E760	LUSEVERA	UD	0	E908	MARANO EQUO	RM	0
E605	LIONI	AV	0,2	E761	LUSIA	RO	0,4	E910	MARANO LAGUNARE	UD	0
E606	LIPARI	ME	0	E762	LUSIANA	VI	0	E914	MARANO MARCHESATO	CS	0,4
E607	LIPOMO	CO	0,2	E763	LUSIGUE'	TO	0,2	E915	MARANO PRINCIPATO	CS	0,2
E608	LIRIO	PV	0	E764	LUSON	BZ	0	E905	MARANO SUL PANARO	MO	0
E610	LISCATE	MI	0	E767	LUSTRA	SA	0	E907	MARANO TICINO	NO	0,2
E611	LISCIA	CH	0,2	E769	LUVINATE	VA	0,2	E912	MARANO VICENTINO	VI	0
E613	LUSCIANO NICCONI	PG	0,4	E770	LUZZANA	BG	0,2	E917	MARANZANA	AT	0
E614	LUSIGNAGO	TN	0	E772	LUZZARA	RE	0	E919	MARATEA	PZ	0,4
E615	LUSIO	CN	0,2	E773	LUZZI	CS	0,2	E921	MARCALLA CON CASONE	MI	0
E617	LUSSONE	MI	0	E775	MACCAGNO	VA	0,2	E922	MARCARIA	MN	0,2
E620	LIVERI	NA	0,4	E777	MACCASTORNA	LO	0,2	E923	MARCEDUSA	CZ	0
E621	LIVIGNO	SO	0	E778	MACCHIA D'ISERNIA *	IS	0,4	E924	MARCELLINA	RM	0,2
E622	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	BL	0	E780	MACCHIA VALFORTORE	CB	0	E925	MARCELLINARA	CZ	0,2
E623	LIVO	CO	0	E779	MACCHIAGODENA	IS	0,2	E927	MARCELLI	RI	0
E624	LIVO	TN	0	E782	MACELLO	TO	0	E928	MARCHENO	BS	0,2
E625	LIVORNO	LI	0,2	E783	MACERATA	MC	0,2	E929	MARCHIROLO	VA	0,2
E626	LIVORNO FERRARIS	VC	0,2	E784	MACERATA CAMPANIA	CE	0,4	E930	MARCIANA	LI	0
E627	LIVRAGA	LO	0,2	E785	MACERATA FELTRIA	PU	0,2	E931	MARCIANA MARINA	LI	0
E629	LIZZANELLO	LE	0	E786	MACHERIO	MI	0	E932	MARCIANISE	CE	0,2
E630	LIZZANO	TA	0,4	E787	MACLODIO	BS	0	E933	MARCIANO DELLA CHIARA	AR	0,4
A771	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0	E788	MACOMER	NU	0	E934	MARCIGNAGO	PV	0,2
E632	LOANO	SV	0	E789	MACRA	CN	0,2	E936	MARCON	VE	0,4
E633	LOAZZOLO	AT	0,2	E790	MACUGNAGA	VB	0,4	E938	MAREBBE	BZ	0
E635	LOCANA	TO	0,2	E791	MADDALONI	CE	0,2	E939	MARENE	CN	0
E639	LOCATE DI TRIULZI	MI	0,4	E342	MADESIMO	SO	0	E940	MARENO DI PIAVE	TV	0
E638	LOCATE VARESIINO	CO	0,2	E793	MADIGNANO	CR	0,1	E941	MARENTINO	TO	0
E640	LOCATELLO	BG	0	E794	MADONE	BG	0,3	E944	MARETTO	AT	0
E644	LOCERI	NU	0	E795	MADONNA DEL SASSO	VB	0,2	E945	MARGARITA	CN	0
E645	LOCOROTONDO	BA	0,2	E798	MAENZA	LT	0,2	E946	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	0,2
D976	LOCRI	RC	0,3	E799	MAFALDA	CB	0	E947	MARGNO	LC	0
E646	LOCULI	NU	0,2	E800	MAGASA	BS	0	E949	MARIANA MANTOVANA	MN	0
E647	LODE'	NU	0	E801	MAGENTA	MI	0,4	E951	MARIANO COMENSE	CO	0,2
E648	LODI	LO	0,2	E803	MAGGIORA	NO	0	E952	MARIANO DEL FRIULI	GO	0
E651	LODI VECCHIO	LO	0,2	E804	MAGHERNO	PV	0	E953	MARIANOPOLI	CL	0,2
E649	LODINE	NU	0	E805	MAGIONE	PG	0,4	E954	MARIGUANELLA	NA	0,4
E652	LODRINO	BS	0	E806	MAGISANO *	CZ	0,2	E955	MARIGUANO	NA	0
E654	LOGRATO	BS	0	E809	MAGLIANO ALFIERI	CN	0,2	E956	MARINA DI GIOIOSA JONICA	RC	0,2
E655	LOJANO	BO	0	E808	MAGLIANO ALPI	CN	0,2	E957	MARINEO	PA	0
M275	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	0,4	E811	MAGLIANO DE' MARS	AQ	0	E958	MARINO	RM	0,2
E656	LOMAGNA	LC	0,2	E807	MAGLIANO DI TENNA	AP	0,2	E959	MARLENGO	BZ	0
E658	LOMASO	TN	0	E810	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	0	E960	MARLIANA	PT	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
E961	MARMENTINO	BS	0	F107	MEILLI	SR	0	F259	MODIGLIANA	FC	0
E962	MARMIROLO	MN	0,2	F108	MEISSA	KR	0	F261	MODULO	NU	0
E963	MARMORA	CN	0,3	F109	MEISSANO	LE	0	F262	MODUGNO	BA	0
E965	MARNATE	VA	0	F111	MELITO DI NAPOLI	NA	0	F263	MOENA	TN	0,1
E967	MARONE	BS	0,2	F112	MELITO DI PORTO SALVO *	RC	0,2	F265	MOGGIO	LC	0
E968	MAROPATI	RC	0,2	F110	MELITO IRPINO *	AV	0,2	F266	MOGGIO UDINESE	UD	0
E970	MAROSTICA	VI	0,2	F113	MELIZZANO	BN	0,4	F267	MOGLIA	MN	0
E971	MARRADI	FI	0,2	F114	MELLE	CN	0	F268	MOGLIANO	MC	0,2
E972	MARRUBIU	OR	0	F115	MELLO	SO	0	F269	MOGLIANO VENETO	TV	0,2
E973	MARSAGLIA	CN	0	F117	MELPIGNANO	LE	0	F270	MOGORELLA	OR	0,4
E974	MARSALA	TP	0	F118	MELTINA	BZ	0	F272	MOGORO	OR	0
E975	MARSCIANO	PG	0,2	F119	MELZO	MI	0	F274	MOIANO	BN	0,3
E976	MARSICO NUOVO	PZ	0,4	F120	MENAGGIO	CO	0,4	F275	MOIMACCO	UD	0
E977	MARSICOVETERE	PZ	0	F121	MENAROLA	SO	0	F276	MOIO DE' CALVI *	BG	0,2
E978	MARTA	VT	0,2	F122	MENCONICO	PV	0	F278	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	0,2
E979	MARTANO	LE	0,4	F123	MENDATICA	IM	0	F279	MOIOLA	CN	0
E980	MARTELLAGO	VE	0,3	F125	MENDICINO	CS	0,4	F277	MOJO ALCANTARA	ME	0,4
E981	MARTELLO	BZ	0	F126	MENFI	AG	0	F280	MOLA DI BARI	BA	0
E982	MARTIGNACCO	UD	0	F127	MENTANA	RM	0	F281	MOLARE	AL	0,2
E983	MARTIGNANA DI PO	CR	0	F130	MEOLO	VE	0,4	F283	MOLAZZANA	LU	0,2
E984	MARTIGNANO	LE	0,2	F131	MERANA	AL	0	F284	MOLFETTA	BA	0,2
E986	MARTINA FRANCA	TA	0,2	F132	MERANO	BZ	0	M255	MOLINA ATERNO	AQ	0,2
E987	MARTINENGO	BG	0,3	F133	MERATE	LC	0	F286	MOLINA DI LEDRO	TN	0
E988	MARTINIANA PO	CN	0	F134	MERCALLO	VA	0,2	F287	MOLINARA	BN	0
E989	MARTINSICURO	TE	0,4	F135	MERCATELLO SUL METAURO	PU	0,2	F288	MOLINELLA	BO	0
E990	MARTIRANO	CZ	0	F136	MERCATINO CONCA	PU	0,3	F290	MOLINI DI TRIORA	IM	0
E991	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	0	F138	MERCATO SAN SEVERINO	SA	0,2	F293	MOLINO DEI TORTI	AL	0
E992	MARTIS	SS	0	F139	MERCATO SARACENO	FC	0,2	F294	MOISE *	CB	0,2
E993	MARTONE	RC	0	F140	MERCENASCO	TO	0,2	F295	MOLITERNO	PZ	0,2
E994	MARUDO	LO	0,2	F141	MERCOGLIANO	AV	0	F297	MOLLIA	VC	0
E995	MARUGGIO	TA	0,4	F144	MERETO DI TOMBA	UD	0	F301	MOLOCHIO	RC	0,2
B689	MARZABOTTO	BO	0,2	F145	MERGO	AN	0	F304	MOLTENO	LC	0,2
E999	MARZANO *	PV	0,4	F146	MERGOZZO	VB	0	F305	MOLTRASIO	CO	0,4
E998	MARZANO APPIO	CE	0	F147	MERI' *	ME	0,2	F306	MOLVENA	VI	0,2
E997	MARZANO DI NOLA	AV	0	F148	MERLARA	PD	0,2	F307	MOLVENO	TN	0
F001	MARZI	CS	0	F149	MERLINO	LO	0,2	F308	MOMBALDONE	AT	0,2
F002	MARZIO	VA	0,2	F151	MERONE	CO	0	F309	MOMBARCARO	CN	0
M270	MASAINAS	CA	0	F152	MESAGNE	BR	0,3	F310	MOMBAROCCHIO	PU	0,4
F003	MASATE	MI	0,2	F153	MESE	SO	0,2	F311	MOMBARUZZO	AT	0,2
F004	MASCAU	CT	0,3	F154	MESENZANA	VA	0	F312	MOMBASIGLIO	CN	0,2
F005	MASCALUCIA	CT	0	F155	MESERO	MI	0,2	F315	MOMBELLO DI TORINO	TO	0
F006	MASCHITO	PZ	0,2	F156	MESOLA	FE	0	F313	MOMBELLO MONFERRATO	AL	0,4
F007	MASCIAGO PRIMO	VA	0,2	F157	MESORACA	KR	0	F316	MOMBERCELLI	AT	0
F009	MASER	TV	0,2	F158	MESSINA	ME	0,4	F317	MOMO	NO	0
F010	MASERA	VB	0	F161	MESTRINO	PD	0	F318	MOMPANTERO	TO	0,2
F011	MASERA' DI PADOVA	PD	0,2	F162	META	NA	0,3	F319	MOMPEO	RI	0,4
F012	MASERADA SUL PIAVE	TV	0,2	F164	MEUGLIANO	TO	0,4	F320	MOMPERONE	AL	0
F013	MASI	PD	0,2	F165	MEZZAGO	MI	0,2	F322	MONACILIONI *	CB	0,2
F016	MASI TORELLO	FE	0,2	F168	MEZZANA	TN	0	F323	MONALE	AT	0
F015	MASIO	AL	0,4	F170	MEZZANA BIGLI	PV	0,15	F324	MONASTERACE	RC	0
F017	MASLIANICO	CO	0	F167	MEZZANA MORTIGLIUNGO	BI	0,25	F325	MONASTERO BORMIDA	AT	0,2
F019	MASON VICENTINO	VI	0	F171	MEZZANA RABATTONE	PV	0,2	F327	MONASTERO DI LANZO	TO	0,2
F020	MASONE	GE	0,2	F172	MEZZANE DI SOTTO	VR	0,2	F326	MONASTERO DI VASCO	CN	0,4
F023	MASSA	MS	0,1	F173	MEZZANEGO	GE	0	F329	MONASTEROLO CASOTTO	CN	0
F022	MASSA D'ALBE *	AQ	0,2	F174	MEZZANI	PR	0	F328	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	0
M289	MASSA DI SOMMA	NA	0	F175	MEZZANINO	PV	0	F330	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	0,2
F025	MASSA E COZZILE	PT	0,2	F176	MEZZANO	TN	0	F332	MONASTIER DI TREVISO	TV	0,2
F021	MASSA FERMANA	AP	0,35	F181	MEZZEGRA	CO	0,2	F333	MONASTIR	CA	0
F026	MASSA FISCAGLIA	FE	0,2	F182	MEZZENILE	TO	0,2	F335	MONCALIERI	TO	0,38
F029	MASSA LOMBARDA	RA	0	F183	MEZZOCORONA	TN	0	F336	MONCALVO	AT	0,4
F030	MASSA LUBRENSE	NA	0	F184	MEZZOJUSO	PA	0,3	D553	MONCENISIO	TO	0
F032	MASSA MARITTIMA	GR	0,2	F186	MEZZOLDO	BG	0	F337	MONCESTINO	AL	0,4
F024	MASSA MARTANA	PG	0	F187	MEZZOLOMBARDO	TN	0	F338	MONCHIERO	CN	0
F027	MASSAFRA	TA	0,2	F188	MEZZOMERICO	NO	0,2	F340	MONCHIO DELLE CORTI	PR	0,4
F028	MASSALENGO	LO	0,2	F189	MIAGLIANO	BI	0,3	F341	MONCLASSICO	TN	0
F033	MASSANZAGO	PD	0,2	F190	MIANE	TV	0,2	F342	MONCRIVELLO	VC	0
F035	MASSAROSA	LU	0,2	F191	MIASINO	NO	0,2	F343	MONCUCCO TORINESE	AT	0,2
F037	MASSAZZA	BI	0	F192	MAZZINA	VB	0	F346	MONDAINO	RN	0,2
F041	MASSELLO	TO	0,2	F193	MICIGLIANO	RI	0,4	F347	MONDAVIO	PU	0,3
F042	MASSERANO	BI	0	F194	MIGGIANO	LE	0	F348	MONDOLFO	PU	0,2
F044	MASSIGNANO	AP	0,4	F196	MIGLIANICO	CH	0	F351	MONDOVI'	CN	0
F045	MASSIMENO	TN	0	F198	MIGLIARINO	FE	0,2	F352	MONDRAGONE	CE	0
F046	MASSIMINO	SV	0,2	F199	MIGLIARO	FE	0,2	F354	MONEGLIA	GE	0
F047	MASSINO VISCONTI	NO	0	F200	MIGUERINA	CZ	0	F355	MONESIGLIO	CN	0,3
F048	MASSIOLA	VB	0	F201	MIGUONICO	MT	0,4	F356	MONFALCONE	GO	0
F050	MASULLAS	OR	0,3	F202	MIGNANEGO	GE	0,3	F358	MONFORTE D'ALBA non applica per il 2000	CN	0
F051	MATELICA	MC	0,2	F203	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	0,2	F359	MONFORTE SAN GIORGIO *	ME	0,4
F052	MATERA	MT	0,2	F205	MILANO	MI	0	F360	MONFUMO	TV	0
F053	MATHI	TO	0	F206	MILAZZO	ME	0,4	F361	MONGARDINO	AT	0,2
F054	MATINO	LE	0	E618	MILENA	CL	0,2	F363	MONGHIDORO	BO	0,2
F055	MATRICE	CB	0	F207	MILETO	VV	0,4	F364	MONGIANA	VV	0
F058	MATTIE	TO	0,2	F208	MILIS	OR	0	F365	MONGIARDINO LIGURE	AL	0
F059	MATTINATA	FG	0,2	F209	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	0,2	F368	MONGIUFFI MELIA	ME	0
F061	MAZARA DEL VALLO	TP	0,1	F210	MILITELLO ROSMARINO	ME	0,4	F369	MONGRANDO	BI	0,4
F063	MAZZANO	BS	0	F213	MILLESIMO	SV	0,2	F370	MONGRASSANO	CS	0
F064	MAZZANO ROMANO	RM	0	F214	MILIO	CT	0	F371	MONGUELFO	BZ	0
F065	MAZZARINO	CL	0	F216	MILZANO	BS	0	F372	MONGUZZO	CO	0,2
F066	MAZZARRA' SANT'ANDREA *	ME	0,2	F217	MINEO	CT	0	F373	MONIGA DEL GARDA	BS	0
M271	MAZZARRONE	CT	0,4	F218	MINERBE	VR	0,4	F374	MONILEALE	AL	0
F067	MAZZE'	TO	0,2	F219	MINERBIO	BO	0,2	F375	MONNO	BS	0
F068	MAZZIN	TN	0	F221	MINERVINO DI LECCE	LE	0	F376	MONOPOLI	BA	0
F070	MAZZO DI VALTELLINA	SO	0	F220	MINERVINO MURGE	BA	0,4	F377	MONREALE	PA	0,2
F074	MEANA DI SUSA	TO	0,2	F223	MINORI	SA	0,4	F378	MONRUPINO	TS	0
F073	MEANA SARDO	NU	0	F224	MINTURNO	LT	0	F379	MONSAMPIETRO MORICO	AP	0,2
F078	MEDA	MI	0	F225	MINUCCIANO	LU	0	F380	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	0,4
F080	MEDE	PV	0,4	F226	MIOGLIA	SV	0	F381	MONSANO	AN	0,2
F081	MEDEA	GO	0	F229	MIRA	VE	0,4	F382	MONSELICE	PD	0
F082	MEDESANO	PR	0,2	F230	MIRABELLA ECLANO	AV	0,2	F383	MONSERRATO	CA	0,2
F083	MEDICINA	BO	0,2	F231	MIRABELLA IMBACCARI	CT	0	F384	MONSUMMANO TERME	PT	0,2
F084	MEDIGLIA	MI	0,2	F235	MIRABELLO	FE	0,2	F385	MONTA'	CN	0,2
F085	MEDOLAGO	BG	0	F232	MIRABELLO MONFERRATO	AL	0,4	F386	MONTABONE	AT	0
F086	MEDOLE	MN	0	F233	MIRABELLO SANNITICO	CB	0	F387	MONTACUTO	AL	0
F087	MEDOLLA	MO	0,2	F238	MIRADOLLO TERME	PV	0,2	F390	MONTAFIA	AT	0,2
F088	MEDUNA DI LIVENZA	TV	0,4	F239	MIRANDA	IS	0	F391	MONTAGANO	CB	0
F089	MEDUNO	PN	0	F240	MIRANDOLA	MO	0,2	F392	MONTAGNA	BZ	0,2
F091	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	0,4	F241	MIRANO	VE	0,4	F393	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	0
F092	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	0	F242	MIRTO	ME	0,4	F394	MONTAGNANA	PD	0,2
F093	MEINA	NO	0	F244	MISANO ADRIATICO	RN	0	F395	MONTAGNAREALE	ME	0
F094	MEL	BL	0,2	F243	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	0,2	F396	MONTAGNE	TN	0
F095	MELARA	RO	0	F246	MISUMERI	PA	0	F397	MONTAGUTO	AV	0
F096	MELAZZO	AL	0,3	F247	MISINTO	MI	0	F398	MONTAIONE	FI	0
F097	MELDOLA	FC	0	F248	MISSAGLIA	LC	0	F400	MONTALBANO ELICONA *	ME	0,4
F098	MELE *	GE	0,2	F249	MISSANELLO	PZ	0	F399	MONTALBANO JONICO	MT	0
F100	MELEGNANO	MI	0,3	F250	MISTERBIANCO	CT	0,2	F402	MONTALCINO	SI	0,2
F101	MELENDUGNO	LE	0,2	F251	MISTRETTA	ME	0	F403	MONTALDEO	AL	0,3
F102	MELETI	LO	0,2	F254	MOASCA	AT	0	F404	MONTALDO BORMIDA	AL	0,2
F104	MELFI	PZ	0	F256	MOCONESI	GE	0,4	F405	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0
F105	MELICUCCA'	RC	0	F257	MODENA	MO	0	F408	MONTALDO ROERO	CN	0
F106	MELICUCCO	RC	0,2	F258	MODICA	RG	0	F409	MONTALDO SCARAMPI	AT	0,2



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F407	MONTALDO TORINESE	TO	0,4	F523	MONTEGRIDOLFO	RN	0,2	F703	MONVALLE	VA	0,2
F410	MONTALE	PT	0,2	F526	MONTTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	0,3	F704	MONZA	MI	0,4
F411	MONTALENGHE	TO	0	F527	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	0,35	F705	MONZAMBANO	MN	0,2
F414	MONTALLEGRO	AG	0	F528	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	0	F706	MONZUNO	BO	0,2
F415	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	0,4	F529	MONTEGROSSO TERME	PD	0	F708	MORANO CALABRO	CS	0
F419	MONTALTO DI CASTRO	VT	0	F531	MONTETIASI	TA	0,4	F707	MORANO SUL PO	AL	0,4
F420	MONTALTO DORA	TO	0,2	F533	MONTETABATE	PU	0,2	F709	MORANSENGO	AT	0
F406	MONTALTO LIGURE	IM	0,2	F534	MONTELANICO	RM	0,2	F710	MORARO	GO	0
F417	MONTALTO PAVESE	PV	0	F535	MONTELAPIANO	CH	0	F711	MORAZZONE	VA	0,4
F416	MONTALTO UFFUGO	CS	0	F536	MONTELEONE DI FERMO	AP	0,4	F712	MORBEGNO	SO	0,4
F422	MONTANARO	TO	0,4	F538	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	0	F713	MORBELLO	AL	0
F423	MONTANASO LOMBARDO	LO	0	F540	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	0	F716	MORCIANO DI LEUCA	LE	0,2
F424	MONTANERA	CN	0	F542	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	0,2	F715	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	0
F426	MONTANO ANTILIA	SA	0	F543	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	0	F717	MORCONE	BN	0
F427	MONTANO LUCINO	CO	0	F541	MONTELEONE SABINO	RI	0,2	F718	MORDANO	BO	0
F428	MONTAPPONE	AP	0,4	F544	MONTLEPRE	PA	0,3	F720	MORENGO	BG	0,3
F429	MONTAQUILA	IS	0,4	F545	MONTLIBRETTI	RM	0	F721	MORES	SS	0
F430	MONTASOLA	RI	0	F546	MONTILLA	AV	0	F722	MORESCO	AP	0,2
F432	MONTAURO	CZ	0,4	F547	MONTELLO	BG	0	F723	MORETTA	CN	0,2
F433	MONTAZZOLI	CH	0,2	F548	MONTELONGO	CB	0	F724	MORFASSO	PC	0,2
F437	MONTE ARGENTARIO	GR	0,2	F549	MONTENAPARO	AP	0,2	F725	MORGANO	TV	0
F456	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	0,2	F550	MONTELUPO ALBESE	CN	0	F726	MORGEX	AO	0
F460	MONTE CAVALLO	MC	0	F551	MONTELUPO FIORENTINO	FI	0,2	F727	MORGONGIORI	OR	0
F467	MONTE CERIGNONE	PU	0,2	F552	MONTELUPONE	MC	0	F728	MORI	TN	0
F476	MONTE COLOMBO	RN	0	F555	MONTMAGGIORE AL METAURO	PU	0,2	F729	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	0,2
F434	MONTE CREMASCO	CR	0	F553	MONTMAGGIORE BELSITO *	PA	0,2	F730	MORICONE	RM	0,4
F486	MONTE DI MALO	VI	0,2	F556	MONTMAGNO *	AT	0,1	F731	MORIGERATI	SA	0,2
F488	MONTE DI PROCIDA	NA	0	F558	MONTMALE DI CUNEO	CN	0	D033	MORIMONDO	MI	0
F517	MONTE GIBERTO	AP	0,4	F559	MONTMARANO	AV	0	F732	MORINO	AQ	0,2
F524	MONTE GRIMANO	PU	0,4	F560	MONTMARCANO	AN	0,4	F733	MORIONDO TORINESE	TO	0
F532	MONTE ISOLA	BS	0,2	F562	MONTMARZINO	AL	0,2	F734	MORLUPO	RM	0,4
F561	MONTE MARENZO	LC	0,3	F563	MONTMESOLA	TA	0	F735	MORMANNO *	CS	0,2
F589	MONTE PORZIO *	PU	0,2	F564	MONTMEZZO	CO	0	F736	MORNAGO	VA	0
F590	MONTE PORZIO CATONE	RM	0,2	F565	MONTMIGNAIO	AR	0	F737	MORNESE	AL	0
F599	MONTE RINALDO	AP	0,2	F566	MONTMILETTO	AV	0	F738	MORNICO AL SERIO	BG	0
F600	MONTE ROBERTO	AN	0	F568	MONTMILONE	PZ	0,4	F739	MORNICO LOSANA	PV	0,2
F603	MONTE ROMANO	VT	0	F569	MONTMITRO	CB	0,2	F740	MOROLO	FR	0,4
F616	MONTE SAN BIAGIO	LT	0,4	F570	MONTMONACO	AP	0,4	F743	MOROZZO	CN	0
F618	MONTE SAN GIACOMO	SA	0	F572	MONTMURLO	PO	0	F744	MORRA DE SANCTIS	AV	0
F620	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	0	F573	MONTMURRO	PZ	0	F745	MORRO D'ALBA	AN	0,4
F619	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	0,1	F574	MONTNARS	UD	0	F747	MORRO D'ORO	TE	0,4
F621	MONTE SAN GIUSTO	MC	0,4	F576	MONTENERO DI BISACCIA	CB	0,3	F746	MORRO REATINO	RI	0,4
F622	MONTE SAN MARTINO	MC	0	F579	MONTENERO SABINO	RI	0	F748	MORRONE DEL SANNIO	CB	0
F626	MONTE SAN PIETRANGELI	AP	0	F580	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	0	F749	MORROVALLE	MC	0
F627	MONTE SAN PIETRO	BO	0,2	F578	MONTENERODOMO	CH	0,2	F750	MORSANO AL TAGLIAMENTO	PN	0
F628	MONTE SAN SAVINO	AR	0	F582	MONTEDORISIO	CH	0,2	F751	MORSASCO	AL	0
F634	MONTE SAN VITO	AN	0,4	F586	MONTENAPONE	CZ	0,4	F754	MORTARA	PV	0
F629	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	0,2	F587	MONTENAPARANO	TA	0	F756	MORTEGLIANO	UD	0,2
F631	MONTE SANT'ANGELO	FG	0	F591	MONTENAPANDONE	AP	0,4	F758	MORTERONE	LC	0
F653	MONTE URANO	AP	0,4	F592	MONTENAPULCIANO	SI	0,2	F760	MORUZZO	UD	0
F664	MONTE VIDON COMBATTE	AP	0,4	F593	MONTENARDO	AN	0,2	F761	MOSCAZZANO	CR	0
F665	MONTE VIDON CORRADO	AP	0	F594	MONTNERCHI	AR	0	F762	MOSCHIANO	AV	0,4
F440	MONTABELLO DELLA BATTAGLIA	PV	0	F595	MONTNERALE	AQ	0	F764	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	0,2
F441	MONTABELLO DI BERTONA	PE	0,2	F596	MONTNERALE VALCELLINA	PN	0	F765	MOSCUFO *	PE	0,2
D746	MONTABELLO IONICO	RC	0	F597	MONTNERENZIO	BO	0,2	F766	MOSO IN PASSIRIA	BZ	0
B268	MONTABELLO SUL SANGRO	CH	0	F598	MONTNERIGGIONI	SI	0,4	F767	MOSSA	GO	0,2
F442	MONTABELLO VICENTINO	VI	0	F601	MONTNERODUNI	IS	0	F768	MOSSANO	VI	0,4
F443	MONTABELLUNA	TV	0,2	F605	MONTNERONI D'ARBIA	SI	0	M304	MOSSO	BI	0
F445	MONTABRUINO	GE	0,4	F604	MONTNERONI DI LECCE	LE	0,4	F771	MOTTA BALUFFI	CR	0
F446	MONTABUONIO	RI	0,1	F606	MONTNEROSI	VT	0	F772	MOTTA CAMASTRA	ME	0,4
F450	MONTACALVO IN FOGLIA	PU	0,2	F609	MONTNEROSSO AL MARE	SP	0	F773	MOTTA D'AFFERMO	ME	0
F448	MONTACALVO IRPINO	AV	0	F610	MONTNEROSSO ALMO	RG	0,4	F774	MOTTA DE' CONTI	VC	0
F449	MONTACALVO VERSIGGIA	PV	0	F607	MONTNEROSSO CALABRO	VV	0,4	F770	MOTTA DI LIVENZA	TV	0,4
F452	MONTACARLO	LU	0,2	F608	MONTNEROSSO GRANA	CN	0,1	F777	MOTTA MONTECORVINO	FG	0,2
F453	MONTACAROTTO	AN	0,2	F611	MONTNEROTONDO	RM	0,2	F779	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	0
F454	MONTACASSIANO	MC	0,2	F612	MONTNEROTONDO MARITTIMO	GR	0	F780	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	0
F455	MONTACASTELLO	AL	0,2	F614	MONTNERUBBIANO	AP	0,2	F781	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	0,2
F457	MONTACASTRILLI	TR	0,2	F623	MONTESANO SALENITINO	LE	0	F783	MOTTA VISCONTI	MI	0,4
A561	MONTACATINI TERME	PT	0,2	F625	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	0	F775	MOTTAFOLLONE	CS	0,2
F458	MONTACATINI VAL DI CECINA	PI	0	F636	MONTESARCHIO	BN	0,4	F776	MOTTALCIATA	BI	0,2
F461	MONTACCHIA DI CROSARA	VR	0,4	F637	MONTESCAGLIOSO	MT	0,4	B012	MOTTEGGIANA	MN	0,35
F462	MONTACCHIO	TR	0,2	F638	MONTESCANO	PV	0	F784	MOTTOLA *	TA	0,2
F463	MONTACCHIO EMILIA	RE	0	F639	MONTESCHENO	VB	0	F785	MOZZAGROGNA	CH	0,4
F464	MONTACCHIO MAGGIORE	VI	0,4	F640	MONTESCUDAILO	PI	0	F786	MOZZANICA	BG	0,3
F465	MONTACCHIO PRECALCINO	VI	0	F641	MONTESCUDO	RN	0	F788	MOZZATE	CO	0
F469	MONTACHIARO D'ACQUI	AL	0	F642	MONTESSE	MO	0	F789	MOZZECANE	VR	0
F468	MONTACHIARO D'ASTI	AT	0	F644	MONTESSEGALE	PV	0	F791	MOZZO	BG	0,2
F473	MONTACHIARUGOLO	PR	0,25	F646	MONTESILVANO	PE	0,2	F793	MUCCIA	MC	0
F474	MONTACICCARDO	PU	0,4	F648	MONTESPERTOLI	FI	0,2	F795	MUGGIA	TS	0
F475	MONTACILFONE *	CB	0,2	F651	MONTU DA PO	TO	0,4	F797	MUGGIO'	MI	0
F477	MONTACOMPATRI	RM	0,2	F654	MONTU ROERO	CN	0,2	F798	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	0,2
F478	MONTACOPPIOLO	PU	0	F655	MONTVEAGO	AG	0,2	F799	MUGNANO DI NAPOLI	NA	0,2
F479	MONTACORICE	SA	0	F656	MONTVEARCHI	AR	0,4	F801	MULAZZANO	LO	0,3
F480	MONTACORVINO PUGLIANO	SA	0	F657	MONTVECCCHIA	LC	0	F802	MULAZZO	MS	0
F481	MONTACORVINO ROVELLA	SA	0	F659	MONTVEGLIO	BO	0	F806	MURA	BS	0
F482	MONTACOSARO	MC	0	F660	MONTVERDE	AV	0	F808	MURAVERA	CA	0,2
F483	MONTACRESTESE	VB	0	F661	MONTVERDI MARITTIMO	PI	0	F809	MURAZZANO	CN	0,4
F484	MONTACRETO	MO	0,2	F662	MONTVIALE	VI	0	F811	MURELLO	CN	0,35
F487	MONTEDINOVE	AP	0,4	F666	MONTVEZEMOLO	CN	0,2	F813	MURIALDO	SV	0,2
F489	MONTEDORO	CL	0,4	F667	MONTI *	SS	0,2	F814	MURISENGO	AL	0
F491	MONTAFALCIONE	AV	0,2	F668	MONTIANO	FC	0	F815	MURLO	SI	0,2
F492	MONTAFALCO	PG	0,2	F672	MONTICELLI BRUSATI	BS	0	F816	MURO LECCESE	LE	0,2
F493	MONTAFALCONE APPENNINO	AP	0	F671	MONTICELLI D'ONGINA	PC	0,2	F817	MURO LUCANO	PZ	0,2
F494	MONTAFALCONE DI VAL FORTORE	BN	0	F670	MONTICELLI PAVESE	PV	0	F818	MUROS	SS	0
F495	MONTAFALCONE NEL SANNIO	CB	0	F674	MONTICELLO BRIANZA	LC	0,2	F820	MUSCOUNE	BS	0
F496	MONTAFANO	MC	0,2	F675	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	0	F822	MUSEI	CA	0,2
F497	MONTAFELCINO	PU	0,2	F669	MONTICELLO D'ALBA	CN	0,2	F826	MUSILE DI PIAVE	VE	0,4
F498	MONTAFERRANTE	CH	0	F471	MONTICHIARI	BS	0	F828	MUSSO	CO	0
F499	MONTAFIASCONE	VT	0,2	F676	MONTICIANO	SI	0,2	F829	MUSSOLENTE	VI	0
F500	MONTAFINO	TE	0,4	F677	MONTIERI	GR	0	F830	MUSSOMELI	CL	0
F502	MONTAFIORE CONCA	RN	0,2	M302	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	0	F832	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	0
F501	MONTAFIORE DELL'ASO *	AP	0,2	F679	MONTIGNOSO	MS	0	F833	MUZZANO	BI	0,2
F503	MONTAFIORINO	MO	0	F680	MONTIRONE	BS	0,2	F835	NAGO-TORBOLE	TN	0
F504	MONTAFILAVIO	RM	0,2	F367	MONTJOVET	AO	0	F836	NALLES	BZ	0
F507	MONTAFORTE CILENTO	SA	0	F681	MONTODINE	CR	0	F837	NANNO	TN	0
F508	MONTAFORTE D'ALPONE	VR	0,2	F682	MONTOGGIO	GE	0,2	F838	NANTO	VI	0,2
F506	MONTAFORTE IRPINO *	AV	0,2	F685	MONTONE	PG	0,4	F839	NAPOLI	NA	0,2
F509	MONTAFORTINO	AP	0,4	F687	MONTOPOLI DI SABINA	RI	0	F840	NARBOLIA	OR	0
F510	MONTAFRANCO	TR	0,4	F686	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	0,2	F841	NARCAO	CA	0,2
F511	MONTAFREDANE	AV	0,3	F688	MONTORFANO	CO	0,2	F842	NARDO'	LE	0,3
F512	MONTAFUSCO	AV	0	F690	MONTORIO AL VOMANO	TE	0,2	F843	NARDODIPACE	VV	0
F513	MONTAGABBIONE	TR	0,3	F689	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	0,4	F844	NARNI	TR	0,2
F514	MONTAGALDA	VI	0	F692	MONTORIO ROMANO	RM	0	F845	NARO	AG	0
F515	MONTAGALDELLA	VI	0,2	F693	MONTORO INFERIORE	AV	0,2	F846	NARZOLE	CN	0,4
F516	MONTAGALLO	AP	0,2	F694	MONTORO SUPERIORE	AV	0,4	F847	NASINO	SV	0,4
F518	MONTAGIOCO	AL	0	F696	MONTORSO VICENTINO	VI	0,2	F848	NASO	ME	0,2
F519	MONTAGIORDANO	CS	0,2	F697	MONTOTTONE	AP	0,4	F849	NATURNO	BZ	0
F520	MONTAGIORGIO	AP	0,3	F698	MONTRESTA	NU	0	F851	NAVE	BS	0
F522	MONTAGRANARO	AP	0,2	F701	MONTU' BECCARIA	PV	0,2	F853	NAVE SAN ROCCO	TN	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
F852	NAVELLI	AQ	0	F998	ODALENGO PICCOLO	AL	0,4	G151	OSASCO	TO	0,2
F856	NAZ SCIAVES	BZ	0	F999	ODERZO	TV	0	G152	OSASIO	TO	0,1
F857	NAZZANO	RM	0	G001	ODOLO	BS	0	G153	OSCHIRI	SS	0
F858	NE	GE	0	G002	OFENA	AQ	0	G154	OSIDDA	NU	0
F859	NEBBIUINO	NO	0	G003	OFFAGNA	AN	0	G155	OSIGLIA	SV	0,2
F861	NEGRAR	VR	0,4	G004	OFFANENGO	CR	0,2	G156	OSILO	SS	0,4
F862	NEIRONE	GE	0,3	G005	OFFIDA	AP	0,4	G157	OSIMO	AN	0
F863	NEIVE	CN	0,2	G006	OFFLAGA	BS	0,2	G158	OSINI	NU	0
F864	NEMBRO	BG	0	G007	OGGEBBIO	VB	0	G159	OSIO SOPRA	BG	0,2
F865	NEMI	RM	0	G008	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	0	G160	OSIO SOTTO	BG	0,38
F866	NEMOLI	PZ	0,2	G009	OGGIONO	LC	0	E529	OSMATE	VA	0
F867	NEONEI	OR	0	G010	OGLIANICO	TO	0,2	G161	OSNAGO	LC	0
F868	NEPI	VT	0	G011	OGLIASTRO CILENTO	SA	0,3	G163	OSOPPO	UD	0
F870	NERETO	TE	0	G015	OLBIA	SS	0	G164	OSPETALETTI	IM	0
F871	NEROLA	RM	0,2	G016	OLCENENGO	VC	0	G168	OSPETALETTO	TN	0
F872	NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	0	G018	OLDENICO	VC	0,2	G165	OSPETALETTO D'ALPINOLO	AV	0,4
F874	NERVIANO	MI	0	G019	OLEGGIO	NO	0,2	G167	OSPETALETTO EUGANEO	PD	0,3
F876	NESPOLO	RI	0,4	G020	OLEGGIO CASTELLO	NO	0,1	G166	OSPETALETTO LODIGIANO	LO	0
F877	NESSO	CO	0,2	G021	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	0	G169	OSPITALE DI CADORE	BS	0
F878	NETRO	BI	0,4	G022	OLEVANO ROMANO	RM	0	G170	OSPITALETTO	BL	0
F880	NETTUNO	RM	0	G023	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	0,2	G171	OSSAGO LODIGIANO	LO	0,2
F881	NEVIANO	LE	0	G025	OLGIATE COMASCO	CO	0	G173	OSSANA	TN	0
F882	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	0,2	G026	OLGIATE MOLGORA	LC	0,2	G178	OSSI	SS	0
F883	NEVIGLIE	CN	0	G028	OLGIATE OLONA	VA	0	G179	OSSIMO	BS	0
F884	NIARDO	BS	0	G030	OLGINATE	LC	0,2	G181	OSSONA	MI	0,2
F885	NIBBIANO	PC	0,2	G031	OLIENA	NU	0	G182	OSSUCCIO	CO	0,4
F886	NIBBIOLA	NO	0	G032	OLIVA GESSI	PV	0,2	G183	OSTANA	CN	0,1
F887	NIBIONNO	LC	0	G034	OLIVADI	CZ	0	G184	OSTELLATO	FE	0,2
F889	NICHELINO	TO	0,4	G036	OLIVERI	ME	0,4	G185	OSTIANO	CR	0,2
F890	NICOLOSI	CT	0,4	G039	OLIVETO CITRA	SA	0,2	G186	OSTIGLIA	MN	0
F891	NICORVO	PV	0,2	G040	OLIVETO LARIO	LC	0	F401	OSTRA	AN	0,4
F892	NICOSIA	EN	0	G037	OLIVETO LUCANO	MT	0,4	F581	OSTRA VETERE	AN	0,2
F893	NICOTERA	VV	0,4	G041	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	0	G187	OSTUNI	BR	0
F894	NIELLA BELBO	CN	0,2	G042	OLIVOLA	AL	0	G188	OTRANTO	LE	0
F895	NIELLA TANARO	CN	0,2	G043	OLLAISTRA *	OR	0,2	G189	OTRICOLI	TR	0,3
F898	NIMIS	UD	0	G044	OLLALAI	NU	0,2	G191	OTTIANA	NU	0
F899	NISCEMI	CL	0	G045	OLLOMONT	AO	0	G192	OTTIATI	SA	0
F900	NISSORIA	EN	0	G046	OLMEDO	SS	0	G190	OTTAVIANO	NA	0,4
F901	NIZZA DI SICILIA	ME	0,4	G047	OLMENETA	CR	0,1	G193	OTTIGLIO	AL	0,2
F902	NIZZA MONFERRATO	AT	0,3	G049	OLMO AL BREMBO	BG	0	G194	OTTOBIANO	PV	0
F904	NOALE	VE	0,2	G048	OLMO GENTILE	AT	0	G195	OTTONE	PC	0
F906	NOASCA	TO	0	G050	OLTRE IL COLLE	BG	0,4	G196	OULX	TO	0
F907	NOCARA	CS	0	G054	OLTRESENDA ALTA	BG	0	G197	OVADA	AL	0,2
F908	NOCCIANO *	PE	0,3	G056	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	0	G198	OVARO	UD	0
F912	NOCERA INFERIORE	SA	0	G058	OLZAI	NU	0	G199	OVIGLIO	AL	0,3
F913	NOCERA SUPERIORE *	SA	0,2	G061	OME	BS	0	G200	OVINDOLI	AQ	0
F910	NOCERA TERINESE	CZ	0,2	G062	OMEGNA	VB	0,1	G201	OVODDA	NU	0
F911	NOCERA UMBRA	PG	0	G063	OMIGNANO	SA	0	G012	OYACE	AO	0
F914	NOCETO	PR	0	G064	ONANI	NU	0	G202	OZEGNA	TO	0,4
F915	NOCI	BA	0	G065	ONANO	VT	0,2	G203	OZIERI	SS	0,3
F916	NOCIGLIA	LE	0,4	G066	ONCINO	CN	0	G205	OZZANO DELL'EMILIA	BO	0
F917	NOEPOLI	PZ	0	G068	ONETA	BG	0,2	G204	OZZANO MONFERRATO	AL	0,4
F918	NOGARA	VR	0,4	G070	ONIFAI	NU	0	G206	OZZERO	MI	0
F920	NOGAREDO	TN	0	G071	ONIFERI	NU	0	G207	PABILLONIS *	CA	0,2
F921	NOGAROLE ROCCA	VR	0,4	G074	ONO SAN PIETRO	BS	0	G209	PACE DEL MELA *	ME	0,4
F922	NOGAROLE VICENTINO	VI	0,4	G075	ONORE	BG	0	G208	PACECO	TP	0,1
F923	NOICATTARO	BA	0	G076	ONZO	SV	0,4	G210	PACENTRO	AQ	0
F924	NOLA	NA	0,1	G078	OPERA	MI	0	G211	PACHINO	SR	0,2
F925	NOLE	TO	0,2	G079	OPI	AQ	0	G212	PACIANO	PG	0,3
F926	NOLI	SV	0,2	G080	OPPEANO	VR	0,2	G213	PADENGHE SUL GARDA	BS	0
F927	NOMAGLIO	TO	0	G081	OPPIDO LUCANO	PZ	0	G214	PADERGNONE	TN	0
F929	NOMI	TN	0	G082	OPPIDO MAMERTINA	RC	0,2	G215	PADERNA	AL	0
F930	NONANTOLA	MO	0,2	G083	ORA	BZ	0	G218	PADERNO D'ADDA	LC	0,2
F931	NONE	TO	0	G084	ORANI	NU	0	G221	PADERNO DEL GRAPPA	TV	0,2
F932	NONIO	VB	0	G086	ORATINO *	CB	0,2	G220	PADERNO DUGNANO	MI	0,2
F933	NORAGUGUME	NU	0	G087	ORBASSANO	TO	0,1	G217	PADERNO FRANCIACORTA	BS	0
F934	NORBELLO	OR	0	G088	ORBETELLO	GR	0	G222	PADERNO PONCHIELLI	CR	0
F935	NORCIA	PG	0,2	G089	ORCIANO DI PESARO	PU	0,2	G224	PADOVA	PD	0,2
F937	NORMA	LT	0,4	G090	ORCIANO PISANO	PI	0,4	G225	PADRIA	SS	0
F939	NOSATE	MI	0	D522	ORCO FEGLIINO	SV	0	M301	PADRU	SS	0
F942	NOTARESCO	TE	0,1	M266	ORDONA	FG	0,2	G226	PADULA	SA	0
F943	NOTO	SR	0,2	G093	ORERO	GE	0,4	G227	PADULI	BN	0
F949	NOVA LEVANTE	BZ	0	G095	ORGIANO	VI	0,2	G228	PAESANA	CN	0,1
F944	NOVA MILANESE	MI	0	G097	ORGOSOLO	NU	0	G229	PAESE	TV	0
F950	NOVA PONENTE	BZ	0	G098	ORIA	BR	0,4	G230	PAGANI	SA	0,4
A942	NOVA SIRI	MT	0	G102	ORICOLA	AQ	0,3	G232	PAGANICO SABINO	RI	0,3
F137	NOVAFELTRIA	PU	0,3	G103	ORIGGIO	VA	0,3	G233	PAGAZZANO	BG	0,3
F947	NOVALEDO	TN	0	G105	ORINO	VA	0	G234	PAGLIARA *	ME	0,4
F948	NOVALESA	TO	0	G108	ORIO AL SERIO	BG	0	G237	PAGLIETA	CH	0,2
F952	NOVARA	NO	0,4	G109	ORIO CANAVESE	TO	0	G238	PAGNACCO	UD	0
F951	NOVARA DI SICILIA	ME	0,35	G107	ORIO LITTA	LO	0	G240	PAGNO	CN	0
F956	NOVATE MEZZOLA	SO	0	G110	ORIOLO	CS	0	G241	PAGNONA	LC	0
F955	NOVATE MILANESE	MI	0,4	G111	ORIOLO ROMANO	VT	0	G242	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	0,4
F957	NOVE	VI	0,2	G113	ORISTANO	OR	0,2	G243	PAGO VEIANO	BN	0,2
F958	NOVEDRATE	CO	0	G114	ORMEA	CN	0	G247	PAISCO LOVENO	BS	0
F960	NOVELLARA	RE	0	G115	ORMELLE	TV	0,2	G248	PAITONE	BS	0
F961	NOVELLO	CN	0,1	G116	ORNAGO	MI	0,2	G249	PALADINA	BG	0,2
F963	NOVENTA DI PIAVE	VE	0,2	G117	ORNAVASSO	VB	0	G250	PALAGANO	MO	0
F962	NOVENTA PADOVANA	PD	0,2	G118	ORNICA	BG	0	G251	PALAGIANELLO	TA	0,2
F964	NOVENTA VICENTINA	VI	0,4	G119	OROSEI	NU	0,4	G252	PALAGIANO	TA	0
F966	NOVI DI MODENA	MO	0	G120	OROTELLI	NU	0	G253	PALAGONIA	CT	0
F965	NOVI LIGURE	AL	0,2	G121	ORRIA	SA	0,2	G254	PALAJA	PI	0,2
F967	NOVI VELIA	SA	0,4	G122	ORROLI	NU	0	G255	PALANZANO	PR	0,2
F968	NOVIGLIO	MI	0,4	G123	ORSAGO	TV	0,3	G257	PALATA	CB	0,2
F970	NOVOLI	LE	0,2	G124	ORSARA BORMIDA	AL	0,2	G258	PALAU	SS	0
F972	NUCETTO	CN	0,4	G125	ORSARA DI PUGLIA	FG	0	G259	PALAZZAGO	BG	0,1
F975	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS	0	G126	ORSENIGO	CO	0	G263	PALAZZO ADRIANO	PA	0
F974	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	0	G128	ORSOGNA	CH	0,3	G262	PALAZZO CANAVESE	TO	0,4
F976	NULE	SS	0	G129	ORSOMARSO	CS	0,4	G260	PALAZZO PIGNANO	CR	0
F977	NULVI	SS	0	G130	ORTA DI ATELLA	CE	0,4	G261	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	0
F978	NUMANA	AN	0,2	G131	ORTA NOVA *	FG	0,2	G267	PALAZZOLO ACREIDE	SR	0,4
F979	NUORO	NU	0	G134	ORTA SAN GIULIO	NO	0	G268	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	0
F980	NURACHI	OR	0	G133	ORTACESUS	CA	0	G264	PALAZZOLO SULL'OGLIO	BS	0
F981	NURAGUS	NU	0	G135	ORTE	VT	0	G266	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	0,4
F982	NURALLAO *	NU	0,2	G136	ORTELLE	LE	0,4	G270	PALAZZOLO SUL SENIO	FI	0,2
F983	NURAMINIS	CA	0	G137	ORTEZZANO	AP	0,2	G271	PALENA	CH	0,4
F985	NURECI	OR	0	G139	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	0,2	G272	PALERMITI	CZ	0
F986	NURRI	NU	0,3	G140	ORTISEI	BZ	0	G273	PALERMO	PA	0
F987	NUS	AO	0	G141	ORTONA	CH	0,4	G274	PALESTRINA	RM	0,4
F988	NUSCO	AV	0,2	G142	ORTONA DEI MARSÌ	AQ	0	G275	PALESTRO	PV	0
F989	NUVOLENTINO	BS	0	G143	ORTONOVO	SP	0,2	G276	PALIANO	FR	0,2
F990	NUVOLERA	BS	0	G144	ORTOVERO	SV	0,3	G277	PALIZZI	RC	0
F991	NUXIS	CA	0	G145	ORTUCCHIO *	AQ	0,2	G278	PALLAGORIO	KR	0
F992	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	0,4	G146	ORTUERI	NU	0,4	G280	PALLANZENO	VB	0
F993	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	0,4	G147	ORUNE	NU	0	G281	PALLARE	SV	0,2
F994	OCCHIOBELLO	RO	0,4	G148	ORVETO	TR	0,2	G283	PAIUA CAMPANIA	NA	0
F995	OCCHIMIANO	AL	0,35	B595	ORVINIO *	RI	0,1	G282	PAIUA DI MONTECHIARO	AG	0
F996	OCRE	AQ	0,2	G149	ORZINUOVI	BS	0,2	G284	PAIMANOVA	UD	0
F997	ODALENGO GRANDE	AL	0,4	G150	ORZIVECCHI	BS	0,2	G285	PALMARIGGI	LE	0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
G286	PALMAS ARBOREA	OR	0	G443	PERCA	BZ	0	G593	PIEA	AT	0
G288	PALMI *	RC	0,4	G444	PERCILE	RM	0	G594	PIEDICAVALLI	BI	0,2
G289	PALMIANO	AP	0,2	G445	PERDASDEFUGO	NU	0	G597	PIEDIMONTE ETNEO	CT	0,35
G290	PALMOLI	CH	0	G446	PERDAXIUS	CA	0	G596	PIEDIMONTE MATESE	CE	0,4
G291	PALO DEL COLLE	BA	0	G447	PERDIFUMO	SA	0	G598	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	0,4
G293	PALOMBARA SABINA	RM	0	G448	PEREGO	LC	0,2	G600	PIEDIMULERA	VB	0
G294	PALOMBARO	CH	0,1	G449	PERETO	AQ	0	G601	PIEGARO	PG	0,2
G292	PALOMMONTE	SA	0	G450	PERFUGAS	SS	0	G602	PIENZA	SI	0
G295	PALOSCO	BG	0	G451	PERGINE VALDARNO	AR	0,2	G603	PIERANICA	CR	0
G297	PALU'	VR	0	G452	PERGINE VALSUGANA	TN	0	G612	PIETRA DE' GIORGI	PV	0
G296	PALU' DEL FERSINA	TN	0	G453	PERGOLA	PU	0,2	G605	PIETRA LIGURE	SV	0
G298	PALUDI	CS	0	G454	PERINALDO	IM	0,2	G619	PIETRA MARAZZI	AL	0
G300	PALUZZA	UD	0	G455	PERITO *	SA	0,4	G606	PIETRABONDANTE	IS	0,4
G302	PAMPARATO	CN	0	G456	PERLEDO	LC	0	G607	PIETRABRUNA	IM	0,4
G303	PANCALIERI	TO	0,4	G457	PERLETTO	CN	0	G608	PIETRACAMELA	TE	0
G304	PANCARANA	PV	0	G458	PERLO	CN	0,4	G609	PIETRACATELLA	CB	0
G305	PANCHIA'	TN	0	G459	PERLOZ	AO	0	G610	PIETRACUPA	CB	0
G306	PANDINO	CR	0	G461	PERNUMIA	PD	0,2	G611	PIETRADEFUSI	AV	0
G307	PANETTIERI	CS	0	C013	PERO	MI	0,3	G613	PIETRAFERRAZZANA	CH	0,2
G308	PANICALE	PG	0,4	G463	PEROSA ARGENTINA	TO	0,4	G615	PIETRAFITTA	CS	0
G311	PANNARANO *	BN	0,2	G462	PEROSA CANAVESE	TO	0,2	G616	PIETRAGALLA	PZ	0
G312	PANNI	FG	0,2	G465	PERRERO	TO	0,4	G618	PIETRALUNGA	PG	0
G315	PANTELLERIA	TP	0	G469	PERSICO DOSIMO	CR	0,2	G620	PIETRAMELARA	CE	0
G316	PANTIGUATE	MI	0	G471	PERTENGO	VC	0	G604	PIETRAMONTECORVINO	FG	0,2
G317	PAOLA	CS	0,4	G474	PERTICA ALTA	BS	0	G621	PIETRANICO	PE	0,4
G318	PAOLISI	BN	0,2	G475	PERTICA BASSA	BS	0,2	G622	PIETRAPAOLO	CS	0
G320	PAPASIDERO	CS	0,2	G476	PERTOSA	SA	0	G623	PIETRAPERIOSA	PZ	0,2
G323	PAPOZZE	RO	0,4	G477	PERTUSIO	TO	0,4	G624	PIETRAPERZIA	EN	0
G324	PARABIAGO	MI	0	G478	PERUGIA	PG	0	G625	PIETRAPORZIO	CN	0,2
G325	PARABITA	LE	0	G479	PESARO	PU	0,2	G626	PIETRARAJA	BN	0,4
G327	PARATICO	BS	0	G480	PESCAGLIA	LU	0,2	G627	PIETRARUBBIA	PU	0,2
G328	PARCINES	BZ	0	G481	PESCANINA	VR	0	G628	PIETRASANTA	LU	0,2
G329	PARE'	CO	0	G482	PESCARA	PE	0	G629	PIETRASTORNINA	AV	0
G330	PARELLA	TO	0,2	G483	PESCAROLO ED UNITI	CR	0	G630	PIETRAVAIRANO	CE	0
G331	PARENTI	CS	0,2	G484	PESCASSEROLI	AQ	0	G631	PIETRELICINA	BN	0
G333	PALETE	CE	0	G485	PESCAVE	LC	0,4	G636	PIEVE A NIEVOLE	PT	0,2
G334	PALETO	AL	0,2	G486	PESCHE	IS	0	G635	PIEVE ALBIGNOLA	PV	0,2
G335	PARGHELIA	VV	0,2	G487	PESCHICI	FG	0,2	G638	PIEVE D'ALPAGO	BL	0
G336	PARLASCO *	LC	0,2	G488	PESCHIERA BORROMEO	MI	0	G639	PIEVE DEL CAIRO	PV	0,4
G337	PARMA	PR	0,2	G489	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0	G641	PIEVE DI BONO	TN	0
G338	PARODI LIGURE	AL	0	G491	PESCIA	PT	0	G642	PIEVE DI CADORE	BL	0,2
G339	PAROLDO	CN	0	G492	PESCINA	AQ	0,2	G643	PIEVE DI CENTO	BO	0,2
G340	PAROLISE	AV	0,2	G494	PESCO SANNITA	BN	0	G633	PIEVE DI CORIANO	MN	0,4
G342	PARONA	PV	0	G493	PESCOCOSTANZO	AQ	0,4	G644	PIEVE DI LEDRO	TN	0
G344	PARRANO	TR	0	G495	PESCOLANCIANO	IS	0,2	G645	PIEVE DI SOLIGO	TV	0,2
G346	PARRE	BG	0	G496	PESCOPAGANO *	PZ	0,4	G632	PIEVE DI TECO	IM	0,2
G347	PARTANNA	TP	0,4	G497	PESCOPENNATARO	IS	0	G647	PIEVE D'OLMI	CR	0,1
G348	PARTINICO	PA	0	G498	PESCOCORCHIANO	RI	0,4	G634	PIEVE EMANUELE	MI	0,2
G349	PARUZZARO	NO	0	G499	PESCOSANSONESCO *	PE	0,2	G096	PIEVE FISSIRAGA	LO	0
G350	PARZANICA	BG	0,2	G500	PESCOSOLIDO	FR	0	G648	PIEVE FOSCIANA	LU	0
G352	PASIAN DI PRATO	UD	0	G502	PESSANO CON BORNAGO	MI	0,2	G646	PIEVE LIGURE	GE	0,2
G353	PASIANO DI PORDENONE	PN	0	G504	PESSINA CREMONESE	CR	0,2	G650	PIEVE PORTO MORONE	PV	0
G354	PASPARDO	BS	0	G505	PESSINETTO	TO	0	G651	PIEVE SAN GIACOMO	CR	0,1
G358	PASSERANO MARMORITO	AT	0,2	G506	PETACCIATO	CB	0	G653	PIEVE SANTO STEFANO	AR	0
G359	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	0,2	G508	PETILIA POLICASTRO	KR	0	G656	PIEVE TESINO	TN	0
G361	PASSIRANO	BS	0,2	G509	PETINA	SA	0	G657	PIEVE TORINA	MC	0
G362	PASTENA	FR	0,2	G510	PETRALIA SOPRANA	PA	0	G658	PIEVE VERGONTE	VB	0,3
G364	PASTORANO	CE	0	G511	PETRALIA SOTTANA	PA	0	G637	PIEVEBOVIGLIANA	MC	0
G365	PASTRENCO	VR	0,2	G513	PETRELLA SALTO	RI	0,3	G649	PIEVEPELAGO	MO	0
G367	PASTURANA	AL	0,2	G512	PETRELLA TIFERNINA	CB	0	G659	PIGLIO	FR	0,3
G368	PASTURO	LC	0,2	G514	PETRIANO	PU	0,3	G660	PIGNA *	IM	0,2
M269	PATERNIO	PZ	0	G515	PETRILO	MC	0	G662	PIGNATARO INTERAMNA	FR	0,2
G371	PATERNIO'	CT	0	G516	PETRITOLI	AP	0,3	G661	PIGNATARO MAGGIORE	CE	0,2
G372	PATERNIO CALABRO	CS	0	G517	PETRIZZI	CZ	0	G663	PIGNOLA	PZ	0,4
G370	PATERNOPOLI	AV	0,2	G518	PETRONA'	CZ	0,2	G664	PIGNONE	SP	0
G374	PATRICA *	FR	0,2	M281	PETROSINO	TP	0,4	G665	PIGRA	CO	0,4
G376	PATTADA	SS	0	G519	PETRURIO IRPINO	AV	0,4	G666	PILA	VC	0
G377	PATTI	ME	0	G520	PETTENASCO	NO	0,3	G669	PIMENTEL	CA	0
G378	PATU'	LE	0,2	G521	PETTINENGO	BI	0,4	G670	PIMONTE	NA	0,2
G379	PAU	OR	0	G522	PETTINEO	ME	0	G671	PINAROLO PO	PV	0
G381	PAULARO	UD	0	G523	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	0	G672	PINASCIA	TO	0,2
G382	PAULI ARBAREI	CA	0	G524	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	0,2	G673	PINCARA	RO	0,4
G384	PAULULATINO	OR	0	G525	PETTORAZZA GRIMANI	RO	0,2	G674	PINEROLO	TO	0,1
G385	PAULLO	MI	0,2	G526	PEVERAGNO	CN	0	F831	PINETO	TE	0,2
G386	PAUPISI	BN	0	G528	PEZZANA	VC	0	G676	PINO D'ASTI	AT	0,2
G387	PAVAROLO	TO	0	G529	PEZZAZE	BS	0	G677	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	0
G388	PAVIA	PV	0,2	G532	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	0,2	G678	PINO TORINESE	TO	0
G389	PAVIA DI UDINE	UD	0	G535	PIACENZA	PC	0	G680	PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	0
G392	PAVONE CANAVESE	TO	0,2	G534	PIACENZA D'ADIGE	PD	0,3	G681	PINZOLO	TN	0
G391	PAVONE DEL MELLA	BS	0	G536	PIADENA	CR	0	G682	PIOBBICO	PU	0
G393	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	0	G537	PIAGGE	PU	0,2	G683	PIOBESI D'ALBA	CN	0,2
G394	PAZZANO	RC	0	G538	PIAGGINE	SA	0,2	G684	PIOBESI TORINESE	TO	0
G395	PECCIOLO	PI	0	G546	PIAN CAMUNO	BS	0,3	G685	PIODE	VC	0,2
G396	PECCO	TO	0	G552	PIAN DI SCO	AR	0,2	G686	PIOLTELLO	MI	0
G397	PECETTO DI VALENZA	AL	0,2	G542	PIANA CRIXIA	SV	0,2	G687	PIOMBINO	LI	0,2
G398	PECETTO TORINESE	TO	0,2	G543	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	0	G688	PIOMBINO DESE	PD	0
G399	PECORARA	PC	0,2	G541	PIANA DI MONTE VERNIA	CE	0,2	G690	PIORACO	MC	0
G400	PEDACE	CS	0	G547	PIANCASTAGNAIO	SI	0,2	G691	PIOSSASCO	TO	0,2
G402	PEDARA	CT	0,3	G549	PIANCOCIGNO	BS	0,2	G692	PIOVA' MASSAIA	AT	0
G403	PEDASO	AP	0,2	G551	PIANDIMELETO	PU	0,2	G693	PIOVE DI SACCO	PD	0,2
G404	PEDAVENA	BL	0,3	G553	PIANE CRATI	CS	0	G694	PIOVENA ROCCHETTE	VI	0
G406	PEDEMONTE	VI	0	G555	PIANELLA	PE	0,4	G695	PIOVERA	AL	0
G408	PEDEROBBA	TV	0	G556	PIANELLO DEL LARIO	CO	0	G696	PIOZZANO	PC	0,2
G410	PEDESINA	SO	0	G557	PIANELLO VAL TIDONE	PC	0,2	G697	PIOZZO	CN	0
G411	PEDIVIGLIANO	CS	0,4	G558	PIANENGO	CR	0,2	G699	PIRAINO	ME	0,4
G412	PEDRENGO	BG	0,2	G559	PIANENZA	TO	0	G702	PISA	PI	0
G415	PEGLIO	CO	0	G560	PIANESSE	VI	0,2	G703	PISANO	NO	0
G416	PEGLIO	PU	0,2	G561	PIANFI	CN	0	G705	PISCINA	TO	0,2
G417	PEGOGNAGA	MN	0,35	G564	PIANICO	BG	0,3	M291	PISCINAS	CA	0
G418	PEIA	BG	0,2	G565	PIANIGA	VE	0,2	G707	PISCIOTTA	SA	0,2
G419	PEJO	TN	0	G568	PIANO DI SORRENTO	NA	0,3	G710	PISOGNE	BS	0
G420	PELAGO	FI	0,2	D546	PIANOPOLI	CZ	0	G704	PISONIANO	RM	0,4
G421	PELLA	NO	0	G570	PIANORO	BO	0	G712	PISTICCI	MT	0,4
G424	PELLEGRINO PARMENSE	PR	0,4	G571	PIANSANO	VT	0	G713	PISTOIA	PT	0,1
G426	PELLEZZANO *	SA	0,4	G572	PIANTEDO	SO	0	G715	PITEGLIO	PT	0,2
G427	PELLIO INTELVI	CO	0	G574	PIARIO	BG	0	G716	PITIGLIANO	GR	0,2
G428	PELLIZZANO	TN	0	G575	PIASCO	CN	0,2	G717	PIUBEGA	MN	0
G429	PELUGO	TN	0	G576	PIATEDA	SO	0,2	G718	PIURO	SO	0
G430	PENANGO	AT	0,3	G577	PIATTO	BI	0,4	G719	PIVERONE	TO	0,4
G432	PENNA IN TEVERINA	TR	0,2	G582	PIAZZA AL SERCHIO	LI	0,2	G720	PIZZALE	PV	0,2
G436	PENNA SAN GIOVANNI	MC	0,4	G580	PIAZZA ARMERINA	EN	0	G721	PIZZIGHETTONE	CR	0
G437	PENNA SANT'ANDREA	TE	0,4	G579	PIAZZA BREMBANA	BG	0	G722	PIZZO *	VV	0,2
G433	PENNABILI	PU	0,2	G583	PIAZZATORRE	BG	0	G724	PIZZOFERRATO	CH	0
G434	PENNADOMO	CH	0,2	G587	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	0,3	G726	PIZZOLI	AQ	0
G435	PENNAPIEDIMONTE	CH	0	G588	PIAZZOLO	BG	0,2	G727	PIZZONE	IS	0
G438	PENNE *	PE	0,2	G589	PICCIANO	PE	0,2	G728	PIZZONI *	VV	0,2
G439	PENTONE	CZ	0,1	G590	PICERNO	PZ	0,4	G729	PLACANICA	RC	0,4
G441	PERANO	CH	0	G591	PICINISCO *	FR	0,2	G733	PLATACI	CS	0,4
G442	PERAROLO DI CADORE	BL	0	G592	PICO	FR	0	G734	PLATANIA	CZ	0



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
G735	PLATI'	RC 0	G869	PONTOGLIO	BS 0	H020	PREDORE	BG 0
G299	PLAUS	BZ 0	G870	PONTREMOLI	MS 0,2	H021	PREDOSA	AL 0
G737	PLESIO	CO 0,4	G854	PONT-SAINT-MARTIN	AO 0	H022	PREGANZIOL	TV 0,2
G740	PLAOGHE	SS 0	G871	PONZA	LT 0	H026	PREGNANA MILANESE	MI 0,2
G741	PLODIO	SV 0,2	G873	PONZANO DI FERMO	AP 0,4	H027	PRELA'	IM 0
G742	POCAPAGLIA	CN 0	G872	PONZANO MONFERRATO	AL 0,4	H028	PREMANA	LC 0
G743	POCENIA	UD 0	G874	PONZANO ROMANO	RM 0	H029	PREMARIACCO	UD 0
G746	PODENZANA	MS 0,2	G875	PONZANO VENETO	TV 0	H030	PREMENO	VB 0,2
G747	PODENZANO	PC 0	G877	PONZONE	AL 0	H033	PREMIA	VB 0
G749	POFI	FR 0,4	G878	POPOLI	PE 0	H034	PREMILCUORE	FC 0
G751	POGGIARDO	LE 0,4	G879	POPPI	AR 0,4	H036	PREMOLO	BG 0,4
G752	POGGIBONSI	SI 0,2	G881	PORANO	TR 0,3	H037	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB 0,4
G754	POGGIO A CAIANO	PO 0,2	G882	PORCARI	LU 0	H038	PREONE	UD 0
G755	POGGIO BERNI	RN 0	G886	PORCIA	PN 0	H039	PREORE	TN 0
G756	POGGIO BUSTONE	RI 0,2	G888	PORDENONE	PN 0	H040	PREPOTTO	UD 0
G757	POGGIO CATINO	RI 0,3	G889	PORLEZZA	CO 0,2	H042	PRE'-SAINT-DIDIER	AO 0
G761	POGGIO IMPERIALE	FG 0	G890	PORNASSIO	IM 0	H043	PRESEGLIE	BS 0
G763	POGGIO MIRTEO	RI 0,2	G891	PORPETTO	UD 0	H045	PRESENZANO	CE 0
G764	POGGIO MOIANO	RI 0,2	A558	PORRETTA TERME	BO 0,2	H046	PRESEZZO	BG 0,1
G765	POGGIO NATIVO	RI 0,2	G894	PORTACOMARO	AT 0,4	H047	PRESCICE	LE 0
G766	POGGIO PICENZE	AQ 0	G895	PORTALBERA	PV 0,2	H048	PRESSANA	VR 0,4
G768	POGGIO RENATICO	FE 0,2	G900	PORTE	TO 0,4	H050	PRESTINE *	BS 0,4
G753	POGGIO RUSCO	MN 0,4	G902	PORTICI	NA 0	H052	PRETORO	CH 0,2
G770	POGGIO SAN LORENZO	RI 0	G903	PORTICO DI CASERTA	CE 0,2	H055	PREVALLE	BS 0
G771	POGGIO SAN MARCELLO	AN 0	G904	PORTICO E SAN BENEDETTO	FC 0	H056	PREZZA	AQ 0
D566	POGGIO SAN VICINO	MC 0,2	G905	PORTIGLIOLA *	RC 0,2	H057	PREZZO	TN 0
B317	POGGIO SANNITA	IS 0,2	G906	PORTO AZZURRO	LI 0	H059	PRIERO	CN 0,2
G758	POGGIODOMO	PG 0	E600	PORTO CERESIO	VA 0,1	H062	PRIGNANO CILENTO	SA 0,2
G760	POGGIOFIORITO	CH 0,4	M263	PORTO CESAREO	LE 0	H061	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO 0
G762	POGGIOMARINO	NA 0	F299	PORTO EMPEDOCLE	AG 0,4	H063	PRIMALUNA	LC 0
G767	POGGIOREALE	TP 0	G917	PORTO MANTOVANO	MN 0	H068	PRIOCCA	CN 0,4
G769	POGGIORSINI *	BA 0,2	G919	PORTO RECANATI	MC 0,2	H069	PRIOLA	CN 0
G431	POGGIRIDENTI	SO 0	G920	PORTO SAN GIORGIO	AP 0,2	M279	PRIOLO GARGALLO	SR 0
G772	POGLIANO MILANESE	MI 0,2	G921	PORTO SANT'ELPIDIO	AP 0	G698	PRIVERNO	LT 0,4
G773	POGNANA LARIO	CO 0,2	G923	PORTO TOLLE	RO 0	H070	PRIZZI	PA 0
G774	POGNANO	BG 0,2	G924	PORTO TORRES	SS 0	H071	PROCENO	VT 0,2
G775	POGNO	NO 0,2	G907	PORTO VALTRAVAGLIA	VA 0	H072	PROCIDA	NA 0,4
G776	POIANA MAGGIORE	VI 0	G926	PORTO VIRO	RO 0,2	H073	PROPATA	GE 0
G777	POIRINO	TO 0,2	G909	PORTOBUFFOLE'	TV 0,1	H074	PROSERPIO	CO 0,2
G779	POLAVENO	BS 0	G910	PORTOCANNONE	CB 0	H076	PROSEDDI	IT 0,2
G780	POLCENIGO	PN 0	G912	PORTOFERRAIO	LI 0,3	H077	PROVAGLIO D'ISEO	BS 0,4
G782	POLESSELLA	RO 0,2	G913	PORTOFINO	GE 0	H077	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS 0,4
G783	POLESINE PARMENSE	PR 0,2	G914	PORTOGRUARO	VE 0	H081	PROVES	BZ 0
G784	POLI	RM 0,4	G916	PORTOMAGGIORE	FE 0,2	H083	PROVVIDENTI	CB 0
G785	POLIA	VV 0	M257	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR 0	H085	PRUNETTO	CN 0,3
G786	POLICORO	MT 0,2	G922	PORTOSCUSO	CA 0	H086	PUEGNAGO SUL GARDA	BS 0
G787	POLIGNANO A MARE	BA 0	G925	PORTOVENERE	SP 0	H087	PUGLIANELLO	BN 0
G789	POLINAGO	MO 0,4	G927	PORTULA	BI 0	H088	PULA	CA 0,2
G790	POLINO	TR 0	G929	POSADA	NU 0	H089	PULFERO	UD 0
G791	POLISTENA	RC 0,2	G931	POSINA	VI 0	H090	PULSANO	TA 0,2
G792	POLIZZI GENEROSA	PA 0,2	G932	POSITANO	SA 0,2	H091	PUMENENGO	BG 0,4
G793	POLLA	SA 0,2	G933	POSSAGNO	TV 0,2	H092	PUOS D'ALPAGO	BL 0,3
G794	POLLEIN	AO 0	G934	POSTA	RI 0,2	H094	PUSIANO	CO 0,2
G795	POLLENA TROCCHIA	NA 0	G935	POSTA FIBRENO	FR 0,2	H095	PUTIGIARI	SS 0
F567	POLLENZA	MC 0,2	G936	POSTAL	BZ 0	H096	PUTIGNANO	BA 0,2
G796	POLLICA	SA 0,4	G937	POSTALESIO	SO 0	H097	QUADRELLE *	AV 0,4
G797	POLLINA	PA 0,2	G939	POSTIGLIONE	SA 0,2	H098	QUADRI	CH 0
G798	POLLONE	BI 0,4	G940	POSTUA	VC 0	H100	QUAGLIUZZO	TO 0,4
G799	POLLUTRI	CH 0,2	G942	POTENZA	PZ 0,3	H101	QUALIANO	NA 0
G800	POLONGHERA	CN 0,2	F632	POTENZA PICENA	MC 0	H102	QUARANTI	AT 0,2
G801	POLPENAZZE DEL GARDA	BS 0	G943	POVE DEL GRAPPA	VI 0,2	H103	QUAREGNA	BI 0,2
G802	POLVERARA	PD 0,2	G944	POVEGLIANO	TV 0	H104	QUARGNENTO	AL 0,2
G803	POLVERIGI	AN 0,2	G945	POVEGLIANO VERONESE	VR 0,4	H106	QUARNA SOPRA	VB 0
G804	POMARANACE	PI 0	G947	POVIGLIO	RE 0,2	H107	QUARNA SOTTO	VB 0
G805	POMARETTO	TO 0,3	G949	POVOLETTO	UD 0	H108	QUARONA	VC 0,2
G806	POMARICO	MT 0,2	G950	POZZA DI FASSA	TN 0	H109	QUARRATA	PT 0,2
G807	POMARO MONFERRATO	AL 0,3	G951	POZZAGLIA SABINA	RI 0	H110	QUART	AO 0
G808	POMAROLO	TN 0	B914	POZZAGLIO ED UNITI	CR 0,1	H114	QUARTO	NA 0
G809	POMBIA	NO 0,4	G953	POZZALLO	RG 0,4	H117	QUARTO D'ALTINO	VE 0,4
G811	POMEZIA *	RM 0,2	G954	POZZILLI	IS 0	H118	QUARTU SANT'ELENA	CA 0,4
G812	POMIGLIANO D'ARCO	NA 0,4	G955	POZZO D'ADDA	MI 0,2	H119	QUARTUCCIU	CA 0
G813	POMPEI	NA 0	G960	POZZOL GROPPLO	AL 0,2	H120	QUASSOLO	TO 0
G814	POMPEIANA	IM 0,2	G959	POZZOLENGO	BS 0	H121	QUATTORDIO	AL 0,2
G815	POMPIANO *	BS 0,2	G957	POZZOLEONE	VI 0	H122	QUATTRO CASTELLA	RE 0
G816	POMPONESCO	MN 0	G961	POZZOLO FORMIGARO	AL 0,2	H124	QUERO	BL 0,2
G817	POMPU	OR 0	G962	POZZOMAGGIORE	SS 0	H126	QUILIANO	SV 0,2
G818	PONCARALE	BS 0	G963	POZZONOVO	PD 0,2	H127	QUINCINETTO	TO 0,4
G820	PONDERANO	BI 0,4	G964	POZZUOLI	NA 0,4	H128	QUINDICI	AV 0
G821	PONNIA	CO 0,2	G966	POZZUOLO DEL FRIULI	UD 0,2	H129	QUINGENTOLE	MN 0,4
G822	PONSACCO	PI 0,2	G965	POZZUOLO MARTESANA	MI 0,2	H130	QUINTANO	CR 0
G823	PONSO	PD 0	G968	PRADALUNGA	BG 0	H131	QUINTO DI TREVISO	TV 0
G826	PONT CANAVESE	TO 0	G969	PRADAMANO	UD 0	H132	QUINTO VERCELLESE	VC 0,2
G825	PONTASSIEVE	FI 0,2	G970	PRADLEVES	CN 0,4	H134	QUINTO VICENTINO	VI 0
G545	PONTBOSET	AO 0	G973	PRAGELATO	TO 0	H140	QUINZANO D'OGGIO	BS 0
G827	PONTE	BN 0,2	G975	PRAIA A MARE	CS 0,4	H143	QUISTELLO	MN 0
G833	PONTE BUGGIANESE	PT 0,2	G976	PRAIANO	SA 0	H145	QUITTINGO	BI 0
G842	PONTE DELL'OLIO	PC 0	G977	PRALBOINO	BS 0	H146	RABBI	TN 0
G844	PONTE DI LEGNO	BS 0	G978	PRALI	TO 0,2	H147	RACALE	LE 0
G846	PONTE DI PIAVE	TV 0,2	G979	PRALORMO	TO 0	H148	RACALMUTO	AG 0
G830	PONTE GARDENA	BZ 0	G980	PRALUNGO	BI 0,4	H150	RACCONIGI	CN 0,2
G829	PONTE IN VALTELLINA	SO 0	G981	PRAMAGGIORE	VE 0,4	H151	RACCUJA	ME 0
G847	PONTE LAMBRO	CO 0,2	G982	PRAMOLLO *	TO 0,2	H152	RACINES	BZ 0
B662	PONTE NELLE ALPI	BL 0,3	G985	PRAROLO	VC 0,2	H153	RADDA IN CHIANTI	SI 0,4
G851	PONTE NIZZA	PV 0,2	G986	PRAROSTINO	TO 0	H154	RADDUSA *	CT 0,2
F941	PONTE NOSSA	BG 0,2	G987	PRASCO	AL 0	H156	RADICOFANI	SI 0,2
G855	PONTE SAN NICOLO'	PD 0,2	G988	PRASCORSANO	TO 0	H157	RADICONDOI	SI 0
G856	PONTE SAN PIETRO	BG 0,2	G989	PRASO	TN 0	H159	RAFFADAI	AG 0
G831	PONTEBBA	UD 0	G993	PRATA CAMPORTACCIO	SO 0	M286	RAGALNA	CT 0
G834	PONTECAGNANO FAIANO	SA 0,4	G992	PRATA D'ANSIDONIA	AQ 0	H161	RAGOGNA	UD 0
G836	PONTECCHIO POLESINE	RO 0	G994	PRATA DI PORDENONE	PN 0	H162	RAGOLI	TN 0
G837	PONTECHIANALE	CN 0	G990	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV 0	H163	RAGUSA	RG 0
G838	PONTECORVO	FR 0,36	G991	PRATA SANNITA	CE 0	H166	RAIANO	AQ 0,4
G839	PONTECURONE	AL 0,2	G995	PRATELLA *	CE 0,2	H168	RAMACCA	CT 0
G840	PONTEDASSIO	IM 0,4	G997	PRATIGLIONE	TO 0,2	G654	RAMISETO	RE 0
G843	PONTERA	PI 0,2	G999	PRATO	PO 0,2	H171	RAMPONIO VERNA	CO 0
G848	PONTELANDOLFO	BN 0,4	H004	PRATO ALLO STELVIO	BZ 0	H173	RANCIO VALCUVIA	VA 0,3
G849	PONTELATONE	CE 0	H002	PRATO CARNICO	UD 0	H174	RANCO	VA 0
G850	PONTELONGO	PD 0,4	H001	PRATO SESIA	NO 0	H175	RANDAZZO	CT 0,1
G852	PONTENURE	PC 0,2	H007	PRATOLA PELIGNA	AQ 0,2	H176	RANICA	BG 0,3
G853	PONTERANICA	BG 0	H006	PRATOLA SERRA	AV 0	H177	RANZANICO	BG 0,2
G858	PONTESTURA	AL 0,3	H008	PRATOVECCHIO	AR 0,2	H180	RANZO	IM 0,2
G859	PONTEVICO	BS 0	H010	PRAVISDOMINI	PN 0	H182	RAPAGNANO	AP 0
G860	PONTEY	AO 0	G974	PRAY	BI 0,4	H183	RAPALLO	GE 0
G861	PONTI	AL 0,4	H011	PRAZZO	CN 0	H184	RAPINO	CH 0,2
G862	PONTI SUL MINCIO	MN 0	H014	PRECENICCO	UD 0	H185	RAPOLANO TERME	SI 0
G864	PONTIDA	BG 0,2	H015	PRECI	PG 0	H186	RAPOLLA	PZ 0,2
G865	PONTINIA	LT 0,2	H017	PREDAPPIO	FC 0,15	H187	RAPONE	PZ 0
G866	PONTINVREA	SV 0,2	H018	PREDAZZO	TN 0	H188	RASSA *	VC 0,2
G867	PONTIROLO NUOVO	BG 0	H019	PREDOI	BZ 0	H189	RASUN ANTSELVA	BZ 0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
H192	RASURA	SO 0	H346	RIVE	VC 0,2	H486	ROGENO	LC 0,2
H194	RAVANUSA	AG 0	H347	RIVE D'ARCANO	UD 0	H488	ROGGIANO GRAVINA	CS 0
H195	RAVARINO	MO 0	H348	RIVELLO	PZ 0,2	H489	ROGHUDI	RC 0,2
H196	RAVASCLETTO	UD 0	H350	RIVERGARO	PC 0,2	H490	ROGLIANO	CS 0,2
H198	RAVELLO *	SA 0,2	H352	RIVIGNANO	UD 0	H491	ROGNANO	PV 0
H199	RAVENNA	RA 0	H353	RIVISONOLI	AQ 0	H492	ROGNO	BG 0
H200	RAVEO	UD 0,2	H354	RIVODUTRI	RI 0,2	H493	ROGOLO	SO 0
H202	RAVISCANINA	CE 0,2	H355	RIVOLI	TO 0	H494	ROIATE	RM 0
H203	RE	VB 0	H356	RIVOLI VERONESE	VR 0,2	H495	ROIO DEL SANGRO	CH 0
H204	REA	PV 0	H357	RIVOLTA D'ADDA	CR 0	H497	ROISAN	AO 0
H205	REALMONTE	AG 0	H359	RIZZICONI	RC 0,2	H498	ROLETTA	TO 0
H206	REANA DEL ROIALE	UD 0,2	H360	RO	FE 0,2	H500	ROLO	RE 0,2
H207	REANO	TO 0	H361	ROANA	VI 0	H501	ROMA	RM 0
H210	RECALE *	CE 0,2	H362	ROASCHIA	CN 0	H503	ROMAGNANO AL MONTE	SA 0,4
H211	RECANATI	MC 0,2	H363	ROASCIO	CN 0	H502	ROMAGNANO SESIA	NO 0,3
H212	RECCO	GE 0,2	H365	ROASIO	VC 0,2	H505	ROMAGNESE	PV 0
H213	RECCETTO	NO 0	H366	ROATTO	AT 0	H506	ROMALLO	TN 0
H214	RECOARO TERME	VI 0,4	H367	ROBASSOMERO	TO 0	H507	ROMANA	SS 0
H216	REDAVALLE	PV 0	G223	ROBBIATE	LC 0,2	H508	ROMANENGO	CR 0
H218	REDONDESCO	MN 0	H369	ROBBIO	PV 0,2	H511	ROMANO CANAVESE	TO 0,4
H219	REFRANCORE	AT 0	H371	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI 0,3	H512	ROMANO D'EEZELINO	VI 0,2
H220	REFRONTOLO	TV 0,2	H372	ROBECCO D'OGGIO	CR 0	H509	ROMANO DI LOMBARDIA	BG 0,2
H221	REGALBUTO	EN 0	H375	ROBECCO PAVESE	PV 0,4	H514	ROMANS D'ISONZO	GO 0
H222	REGGELLO	FI 0,3	H373	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI 0	H516	ROMBIOLLO	VV 0,4
H224	REGGIO DI CALABRIA	RC 0	H376	ROBELLA	AT 0	H517	ROMENO	TN 0
H223	REGGIO NELL'EMILIA	RE 0	H377	ROBILANTE	CN 0,2	H518	ROMENTINO	NO 0
H225	REGGIOLO	RE 0,2	H378	ROBURENT	CN 0	H519	ROMETTA	ME 0,2
H227	REINO	BN 0	H386	ROCCA CANAVESE	TO 0,4	H521	RONAGO	CO 0
H228	REITANO	ME 0,4	H387	ROCCA CANTERANO	RM 0	H522	RONCA'	VR 0,2
H229	REMANZACCO	UD 0,2	H391	ROCCA CIGLIE'	CN 0	H523	RONCADE	TV 0,2
H230	REMEDELLO	BS 0	H392	ROCCA D'ARAZZO	AT 0,2	H525	RONCADELLE	BS 0
H233	RENATE	MI 0,2	H395	ROCCA DE' BALDI	CN 0	H527	RONCARO	PV 0
H235	RENDE	CS 0,4	H396	ROCCA DE' GIORGI *	PV 0,2	H528	RONCEGNO	TN 0
H236	RENON	BZ 0	H398	ROCCA D'EVANDRO	CE 0	H529	RONCELLO	MI 0,2
H238	RESANA	TV 0,2	H399	ROCCA DI BOTTE	AQ 0	H531	RONCHI DEI LEGIONARI	GO 0
H240	RESCALDINA	MI 0	H400	ROCCA DI CAMBIO	AQ 0	H532	RONCHI VALSUGANA	TN 0
H242	RESIA	UD 0	H401	ROCCA DI CAVE	RM 0	H533	RONCHIS	UD 0
H244	RESIUTTA	UD 0	H402	ROCCA DI MEZZO	AQ 0	H534	RONCIGLIONE	VT 0
H245	RESUTTANO	CL 0,3	H403	ROCCA DI NETO	KR 0	H540	RONCO ALL'ADIGE	VR 0,2
H246	RETORBIDO	PV 0,2	H404	ROCCA DI PAPA	RM 0	H538	RONCO BIELLESE	BI 0,4
H247	REVELLO	CN 0	H414	ROCCA GRIMALDA	AL 0,2	H537	RONCO BRIANTINO	MI 0,3
H248	REVERE	MN 0,4	H416	ROCCA IMPERIALE *	CS 0,4	H539	RONCO CANAVESE	TO 0
H250	REVIGLIASCO D'ASTI	AT 0,2	H421	ROCCA MASSIMA	LT 0,4	H536	RONCO SCRIVIA	GE 0
H253	REVINE LAGO	TV 0	H429	ROCCA PIA	AQ 0	H535	RONCOBELLO	BG 0
H254	REVO'	TN 0	H379	ROCCA PIETORE	BL 0	H541	RONCOFFERRARO	MN 0,4
H255	REZZAGO	CO 0,2	H432	ROCCA PRIORA	RM 0,2	H542	RONCOFREDDO	FC 0,2
H256	REZZATO	BS 0	H437	ROCCA SAN CASCIANO	FC 0	H544	RONCOLA	BG 0
H257	REZZO	IM 0,2	H438	ROCCA SAN FELICE	AV 0,4	H545	RONCONE	TN 0
H258	REZZOAGLIO	GE 0,2	H439	ROCCA SAN GIOVANNI	CH 0,3	H546	RONDANINA	GE 0,4
H262	RHEMES-NOTRE-DAME	AO 0	H440	ROCCA SANTA MARIA	TE 0,4	H547	RONDISONE	TO 0,2
H263	RHEMES-SAINT-GEORGES	AO 0	H441	ROCCA SANTO STEFANO	RM 0	H549	RONSECCO	VC 0
H264	RHO	MI 0,38	H446	ROCCA SINIBALDA	RI 0,3	M303	RONZO-CHENIS	TN 0
H265	RIACE	RC 0	H450	ROCCA SUSELLA	PV 0	H552	RONZONE	TN 0
H266	RIALTO *	SV 0,2	H382	ROCCABASCERANA	AV 0,2	H553	ROPPOLO	BI 0,2
H267	RIANO	RM 0,4	H383	ROCCABERNARDA	KR 0,2	H554	ROSA'	TO 0
H268	RIARDO *	CE 0,4	H384	ROCCABIANCA	PR 0,2	H556	ROSA'	VI 0
H269	RIBERA	AG 0	H385	ROCCABRUNA	CN 0,2	H558	ROSARNO	RC 0
H270	RIBORDONE	TO 0	H389	ROCCACASALE	AQ 0	H559	ROSASCO	PV 0
H271	RICADI	VV 0,4	H393	ROCCADARCE	FR 0	H560	ROSATE	MI 0,4
H272	RICALDONE	AL 0	H394	ROCCADASPIDE	SA 0	H561	ROSAZZA	BI 0,2
H273	RICCIA *	CB 0,1	H405	ROCCAFIORITA *	ME 0,2	H562	ROSCIANO *	PE 0,4
H274	RICCIONE	RN 0,2	H390	ROCCAFIUVIONE	AP 0,2	H564	ROSCIGNO *	SA 0,4
H275	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP 0	H408	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC 0,1	H565	ROSE	CS 0
H276	RICENGO	CR 0	H406	ROCCAFORTE LIGURE	AL 0	H566	ROSELO	CH 0
H277	RICIGLIANO *	SA 0,2	H407	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN 0,2	H572	ROSETO CAPO SPULICO *	CS 0,2
H280	RIESE PIO X	TV 0	H409	ROCCAFORZATA	TA 0,4	H585	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE 0,2
H281	RIESI	CL 0	H410	ROCCAFRANCA	BS 0	H568	ROSETO VALFORTORE	FG 0
H282	RIETI	RI 0,2	H411	ROCCAGIOVINE	RM 0	H570	ROSIGNANO MARITTIMO	LI 0
H284	RIFIANO	BZ 0	H412	ROCCAGLIORIOSA	SA 0	H569	ROSIGNANO MONFERRATO	AL 0,4
H285	RIFREDDO	CN 0	H413	ROCCAGORGA	LT 0	H573	ROSOLINA	RO 0
H288	RIGNANO FLAMINIO	RM 0,2	H417	ROCCALBEGNA	GR 0,4	H574	ROSOLINI	SR 0
H287	RIGNANO GARGANICO	FG 0,4	H418	ROCCALUMERA	ME 0,4	H575	ROSORA	AN 0
H286	RIGNANO SULL'ARNO	FI 0,2	H420	ROCCAMANDOLFI	IS 0	H577	ROSSA	VC 0,2
H289	RIGOLATO	UD 0	H422	ROCCAMENA	PA 0,4	H578	ROSSANA	CN 0,2
H291	RIMA SAN GIUSEPPE	VC 0	H423	ROCCAMONFINA *	CE 0,2	H579	ROSSANO	CS 0
H292	RIMASCO	VC 0	H424	ROCCAMONTEPIANO	CH 0	H580	ROSSANO VENETO	VI 0,2
H293	RIMELLA	VC 0	H425	ROCCAMORICE	PE 0	H581	ROSSIGLIONE	GE 0,2
H294	RIMINI	RN 0	H426	ROCCANOVA	PZ 0	H583	ROSTA	TO 0
H299	RIO DI PUSTERIA	BZ 0	H427	ROCCANTICA	RI 0,4	H584	ROTA D'IMAGNA	BG 0
H305	RIO MARINA	LI 0,4	H428	ROCCAPALUMBA	PA 0,2	H585	ROTA GRECA	CS 0
H297	RIO NELL'ELBA	LI 0	H431	ROCCAPIEMONTE	SA 0,2	H588	ROTELLA	AP 0,2
H298	RIO SALICETO	RE 0,2	H433	ROCCARAINOLA	NA 0	H589	ROTELLO	CB 0
H300	RIOFREDDO	RM 0,4	H434	ROCCARASO	AQ 0	H590	ROTONDA	PZ 0
H301	RIOLA SARDO	OR 0	H436	ROCCAROMANA	CE 0	H591	ROTONDELLA	MT 0,2
H302	RIOLO TERME	RA 0,2	H442	ROCCASCALEGNA	CH 0,4	H592	ROTONDI	AV 0
H303	RIOLUNATO	MO 0	H443	ROCCASECCA	FR 0,2	H593	ROTOFRENO	PC 0,2
H304	RIOMAGGIORE	SP 0,2	H444	ROCCASECCA DEI VOLSCI *	LT 0,4	H594	ROTZO	VI 0,2
H307	RIONERO IN VULTURE	PZ 0,2	H445	ROCCASICURA	IS 0	H555	ROURE	TO 0,3
H308	RIONERO SANNITICO	IS 0	H447	ROCCASPARVERA	CN 0	H596	ROVAGNATE	LC 0,4
H320	RIPA TEATINA	CH 0,4	H448	ROCCASPINALVETI	CH 0	H364	ROVASENDA	VC 0,2
H311	RIPABOTTONI	CB 0	H449	ROCCASTRADA	GR 0,2	H598	ROVATO	BS 0,2
H312	RIPACANDIDA	PZ 0,2	H380	ROCCAVALDINA *	ME 0,4	H599	ROVEGNO *	GE 0,2
H313	RIPALIMOSANI	CB 0	H451	ROCCAVERANO	AT 0	H601	ROVELLASCA	CO 0,2
H314	RIPALTA ARPINA	CR 0	H452	ROCCAVIGNALE	SV 0,2	H602	ROVELLO PORRO	CO 0
H315	RIPALTA CREMASCA	CR 0	H453	ROCCAVIONE	CN 0	H604	ROVERBELLA	MN 0
H316	RIPALTA GUERINIA	CR 0	H454	ROCCAVIVARA	CB 0	H606	ROVERCHIARA	VR 0,4
H319	RIPARBELLA	PI 0	H456	ROCCELLA JONICA	RC 0,2	H607	ROVERE' DELLA LUNA	TN 0
H321	RIPATRANSONE	AP 0,4	H455	ROCCELLA VALDEMONE	ME 0,4	H608	ROVERE' VERONESE	VR 0
H322	RIPE	AN 0,2	H458	ROCCETTA A VOLTURNO	IS 0	H610	ROVEREDO DI GUA'	VR 0
H323	RIPE SAN GINESIO	MC 0,2	H462	ROCCETTA BELBO	CN 0,2	H609	ROVEREDO IN PIANO	PN 0
H324	RIPI	FR 0,4	H461	ROCCETTA DI VARA	SP 0	H612	ROVERETO	TN 0
H325	RIPOSTO	CT 0,4	H459	ROCCETTA E CROCE	CE 0	H614	ROVESCALA	PV 0,2
H326	RITTANA	CN 0	H465	ROCCETTA LIGURE	AL 0	H615	ROVETTA	BG 0
H330	RIVA DEL GARDA	TN 0	H460	ROCCETTA NERVINA	IM 0	H618	ROVIANO	RM 0
H331	RIVA DI SOLT	BG 0	H466	ROCCETTA PALAFAE	AT 0	H620	ROVIGO	RO 0,4
H328	RIVA LIGURE	IM 0	H467	ROCCETTA SANT'ANTONIO	FG 0	H621	ROVITO	CS 0,2
H337	RIVA PRESSO CHIERI	TO 0,2	H468	ROCCETTA TANARO	AT 0,2	H622	ROVOLON	PD 0
H329	RIVA VALDOBBI	VC 0,2	H470	RODANO	MI 0	H623	ROZZANO	MI 0,2
H333	RIVALBA	TO 0	H472	RODDI	CN 0,2	H625	RUBANO	PD 0,37
H334	RIVALTA BORMIDA	AL 0	H473	RODDINO	CN 0,3	H627	RUBIANA	TO 0,2
H335	RIVALTA DI TORINO	TO 0,2	H474	RODELLO	CN 0,2	H628	RUBIERA	RE 0
H327	RIVAMONTE AGORDINO	BL 0,2	H475	RODENGO	BZ 0	H629	RUDA	UD 0,2
H336	RIVANAZZANO	PV 0	H477	RODENGO - SAIANO	BS 0,2	H630	RUDIANO	BS 0,2
H338	RIVARA	TO 0	H478	RODERO	CO 0,2	H631	RUEGLIO	TO 0,2
H340	RIVAROLO CANAVESE	TO 0,4	H480	RODI GARGANICO	FG 0,4	H632	RUFFANO	LE 0
H341	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR 0	H479	RODI' MILCI	ME 0	H633	RUFFIA	CN 0
H342	RIVAROLO MANTOVANO	MN 0,2	H481	RODIGO	MN 0,4	H634	RUFFRE'	TN 0
H343	RIVARONE	AL 0,2	H484	ROE' VOLCIANO	BS 0	H635	RUFINA	FI 0,2
H344	RIVAROSSA	TO 0,3	H485	ROFRANO	SA 0,3	F271	RUINAS	OR 0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
H637	RUINO	PV 0	H791	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI 0,4	H931	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA 0
H639	RUMO	TN 0	M264	SAN CASSIANO	LE 0,4	H935	SAN GIUSTINO	PG 0,2
H641	RUOTI	PZ 0	H792	SAN CATALDO	CL 0,4	H936	SAN GIUSTO CANAVESE	TO 0,2
H642	RUSSI	RA 0,1	M295	SAN CESAREO	RM 0,2	H937	SAN GODENZO	FI 0,2
H643	RUTIGLIANO	BA 0,3	H793	SAN CESARIO DI LECCE	LE 0,2	H942	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM 0,2
H644	RUTINO *	SA 0,1	H794	SAN CESARIO SUL PANARO	MO 0	H940	SAN GREGORIO DI CATANIA *	CT 0,2
H165	RUVIDANO	CE 0	H795	SAN CHIRICO NUOVO	PZ 0,2	H941	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV 0
H646	RUVO DEL MONTE	PZ 0	H796	SAN CHIRICO RAPARO	PZ 0	H943	SAN GREGORIO MAGNO	SA 0
H645	RUVO DI PUGLIA	BA 0,2	H797	SAN CIPIRELLO	PA 0	H939	SAN GREGORIO MATESE	CE 0,1
H647	SABAUDIA	LT 0,2	H798	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE 0	H938	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL 0,32
H648	SABBIA	VC 0	H800	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA 0,35	H945	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO 0
H650	SABBIO CHIESE	BS 0,2	H799	SAN CIPRIANO PO	PV 0,2	H949	SAN LEO	PU 0,2
H652	SABBIONETA	MN 0	H801	SAN CLEMENTE	RN 0	H951	SAN LEONARDO	UD 0
H654	SACCO	SA 0	H803	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI 0,4	H952	SAN LEONARDO IN PASSIRIA	BZ 0
H655	SACCOLONGO	PD 0,2	H804	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO 0,2	H953	SAN LEUCIO DEL SANNIO *	BN 0,2
H657	SACILE	PN 0	H802	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE 0	H955	SAN LORENZELLO	BN 0
H658	SACROFANO	RM 0,4	H805	SAN CONO	CT 0	H959	SAN LORENZO	RC 0,2
H659	SADALI	NU 0,2	H806	SAN COSMO ALBANESE	CS 0	H957	SAN LORENZO AL MARE	IM 0
H661	SAGAMA	NU 0	H808	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ 0	H961	SAN LORENZO BELLIZZI	CS 0
H662	SAGLIANO MICCA	BI 0,3	H807	SAN COSTANTINO CALABRO	VV 0,3	H962	SAN LORENZO DEL VALLO	CS 0,2
H665	SAGRADO	GO 0	H809	SAN COSTANZO	PU 0,2	H956	SAN LORENZO DI SEBATO	BZ 0
H666	SAGRON MIS	TN 0	H810	SAN CRISTOFORO	AL 0	H966	SAN LORENZO IN BANALE	TN 0
H669	SAINT-CHRISTOPHE	AO 0	H814	SAN DAMIANO AL COLLE	PV 0	H958	SAN LORENZO IN CAMPO	PU 0
H670	SAINT-DENIS	AO 0	H811	SAN DAMIANO D'ASTI	AT 0,35	H964	SAN LORENZO ISONTINO	GO 0
H671	SAINT-MARCEL	AO 0	H812	SAN DAMIANO MACRA	CN 0,2	H967	SAN LORENZO MAGGIORE	BN 0
H672	SAINT-NICOLAS	AO 0	H816	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD 0	H969	SAN LORENZO NUOVO	VT 0,4
H673	SAINT-OYEN	AO 0	H815	SAN DANIELE PO	CR 0	H970	SAN LUCA	RC 0,2
H674	SAINT-PIERRE	AO 0	H818	SAN DEMETRIO CORONE	CS 0	H971	SAN LUCIDO	CS 0,3
H675	SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES	AO 0	H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ 0	H973	SAN LUPO	BN 0
H676	SAINT-VINCENT	AO 0	H820	SAN DIDERO	TO 0,2	H976	SAN MANGO D'AQUINO	CZ 0
H682	SALA BAGANZA	PR 0,2	H823	SAN DONA' DI PIAVE	VE 0,4	H977	SAN MANGO PIEMONTE	SA 0,3
H681	SALA BIELLESE	BI 0,3	H822	SAN DONACI	BR 0,4	H975	SAN MANGO SUL CALORE	AV 0,4
H678	SALA BOLOGNESE	BO 0	H826	SAN DONATO DI LECCE	LE 0,2	H978	SAN MARCELLINO	CE 0
H679	SALA COMACINA	CO 0	H825	SAN DONATO DI NINEA *	CS 0,2	H979	SAN MARCELLO	AN 0,2
H683	SALA CONSILIUNA	SA 0,2	H827	SAN DONATO MILANESE	MI 0,2	H980	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT 0,4
H677	SALA MONFERRATO	AL 0,2	H824	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR 0,3	H981	SAN MARCO ARGENTANO	CS 0
H687	SALANDRA *	MT 0,4	D324	SAN DORIGO DELLA VALLE	TS 0	H982	SAN MARCO D'ALLUNZIO	ME 0,4
H688	SALAPARUTA *	TP 0,4	H830	SAN FEDELE INTELVI	CO 0	H984	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN 0
H689	SALARA	RO 0,4	H831	SAN FELE	PZ 0,1	F043	SAN MARCO EVANGELISTA	CE 0,2
H690	SALASCO	VC 0	H834	SAN FELICE A CANCELLO	CE 0,4	H985	SAN MARCO IN LAMIS	FG 0,4
H691	SALASSA	TO 0	H836	SAN FELICE CIRCEO *	LT 0,1	H986	SAN MARCO LA CATOLA	FG 0
H684	SALBERTRAND	TO 0	H838	SAN FELICE DEL BENACO	BS 0	H999	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN 0
F810	SALCEDO	VI 0,4	H833	SAN FELICE DEL MOUSE	CB 0,4	H987	SAN MARTINO ALFIERI	AT 0,2
H693	SALCITO	CB 0	H835	SAN FELICE SUL PANARO	MO 0	I003	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR 0,4
H694	SALE	AL 0	M277	SAN FERDINANDO	RC 0,2	H997	SAN MARTINO CANAVESE	TO 0
H695	SALE DELLE LANGHE	CN 0,4	H839	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG 0,4	H994	SAN MARTINO D'AGRI	PZ 0
H699	SALE MARASINO	BS 0,3	H840	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO 0,2	I005	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN 0,2
H704	SALE SAN GIOVANNI	CN 0,2	H841	SAN FILI	CS 0	I007	SAN MARTINO DEL LAGO	CR 0,2
H700	SALEMI	TP 0	H842	SAN FILIPPO DEL MELA	ME 0,4	H992	SAN MARTINO DI FINITA	CS 0,2
H686	SALENTO *	SA 0,3	H843	SAN FIOR	TV 0,2	I008	SAN MARTINO DI LUPARI	PD 0
H702	SALERANO CANAVESE	TO 0,2	H844	SAN FIORANO	LO 0	H996	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO 0
H701	SALERANO SUL LAMBRO	LO 0,2	H845	SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO 0	H988	SAN MARTINO IN BADIA	BZ 0
H703	SALERNO	SA 0	H846	SAN FLORO	CZ 0,2	H989	SAN MARTINO IN PASSIRIA	BZ 0
H705	SALETO	PD 0,2	H847	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO 0,2	H990	SAN MARTINO IN PENSIUS	CB 0,2
H706	SALGAREDA	TV 0,4	H850	SAN FRATELLO	ME 0,4	I011	SAN MARTINO IN RIO	RE 0
H707	SALI VERCELLESE	VC 0	H856	SAN GAVINO MONREALE	CA 0	I012	SAN MARTINO IN STRADA	LO 0,2
H708	SALICE SALENTINO	LE 0,4	H857	SAN GEMINI	TR 0,2	I002	SAN MARTINO SANNITA *	BN 0,3
H710	SALICETO	CN 0,2	H858	SAN GENESIO ATESSINO	BZ 0	I014	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV 0,2
H713	SALISANO	RI 0	H859	SAN GENESIO ED UNITI	PV 0,4	H991	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH 0,4
H714	SALIZZOLE	VR 0,2	H860	SAN GENNARO VESUVIANO	NA 0	I016	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV 0,4
H715	SALLE	PE 0	H862	SAN GERMANO CHISONE	TO 0,2	I018	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA 0,4
H716	SALMOUR	CN 0	H863	SAN GERMANO DEI BERICI	VI 0,2	I017	SAN MARZANO OLIVETO	AT 0
H717	SALO'	BS 0	H861	SAN GERMANO VERCELLESE	VC 0	I019	SAN MARZANO SUL SARNO	SA 0,2
H719	SALORNO	BZ 0	H865	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS 0	I023	SAN MASSIMO	CB 0
H720	SALSOMAGGIORE TERME	PR 0,2	H867	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI *	CB 0,2	I024	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO 0,18
H721	SALTARA	PU 0,1	H870	SAN GIACOMO DELLE SEGNAE	MN 0	I025	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO 0
H723	SALTRO	VA 0	H868	SAN GIACOMO FIUPPO	SO 0	I028	SAN MAURO CASTELVERDE	PA 0,4
H724	SALUDECIO	RN 0,2	B952	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC 0,2	I031	SAN MAURO CILENTO	SA 0,2
H725	SALUGGIA	VC 0,2	H873	SAN GIILLO	TO 0	H712	SAN MAURO DI SALINE *	VR 0,3
H726	SALUSSOLA	BI 0	H875	SAN GIMIGNANO	SI 0	I029	SAN MAURO FORTE	MT 0
H727	SALUZZO	CN 0,2	H876	SAN GINESIO	MC 0	I032	SAN MAURO LA BRUCA	SA 0
H729	SALVE	LE 0,4	H892	SAN GIORGIO A CREMANO	NA 0	I026	SAN MAURO MARCHESATO	KR 0
H731	SALVIROLA	CR 0	H880	SAN GIORGIO A LIRI	FR 0,4	I027	SAN MAURO PASCOLI	FC 0,2
H732	SALVITELLE	SA 0	H881	SAN GIORGIO ALBANESE	CS 0	I030	SAN MAURO TORINESE	TO 0
H734	SALZA DI PINEROLO	TO 0,2	H890	SAN GIORGIO CANAVESE	TO 0,4	I040	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE 0
H733	SALZA IRPINA	AV 0	H894	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN 0,4	I042	SAN MICHELE ALL'ADIGE	TN 0
H735	SALZANO	VE 0,3	H891	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN 0	I035	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT 0,2
H736	SAMARATE	VA 0,2	H893	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD 0	I034	SAN MICHELE DI SERINO	AV 0,2
H738	SAMASSI	CA 0,2	H885	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV 0	I037	SAN MICHELE MONDOVI'	CN 0
H739	SAMATZAI	CA 0	H883	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN 0,2	I045	SAN MICHELE SALENTINO	BR 0,4
H743	SAMBUCA DI SICILIA	AG 0,4	H895	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD 0	I046	SAN MINIATO	PI 0,2
H744	SAMBUCA PISTOIESE	PT 0,2	H886	SAN GIORGIO DI PESARO	PU 0,2	I047	SAN NAZARIO	VI 0,2
H745	SAMBUCI	RM 0,3	H896	SAN GIORGIO DI PIANO	BO 0,2	I049	SAN NAZZARO	BN 0
H746	SAMBUCO	CN 0	H897	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD 0,2	I052	SAN NAZZARO SESIA	NO 0
H749	SAMMICHELE DI BARI	BA 0	H882	SAN GIORGIO JONICO	TA 0,4	I051	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO 0
H103	SAMO	RC 0,4	H898	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN 0	I060	SAN NICOLA ARCELLA	CS 0
H752	SAMOLACO	SO 0	H888	SAN GIORGIO LUCANO	MT 0,4	I061	SAN NICOLA BARONIA	AV 0
H753	SAMONE	TO 0,3	H878	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL 0,3	I058	SAN NICOLA DA CRISSA	VV 0
H754	SAMONE	TN 0	H889	SAN GIORGIO MORGETO	RC 0	I057	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR 0
H755	SAMPEYRE	CN 0	H887	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC 0,2	I056	SAN NICOLA LA STRADA	CE 0,2
H756	SAMUGHEO	OR 0	H899	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT 0	I062	SAN NICOLA MANFREDI *	BN 0,2
H763	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM 0	H884	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI 0,2	A368	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR 0
H764	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN 0,2	H900	SAN GIORIO DI SUSA	TO 0,2	I063	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL 0,1
H760	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO 0,2	H907	SAN GIOVANNI A PIRO	SA 0	G383	SAN NICOLO' GERREI	CA 0
H765	SAN BASILE	CS 0	H906	SAN GIOVANNI AL NATISONE	UD 0	I065	SAN PANCRAZIO	BZ 0
H766	SAN BASILIO	CA 0,2	H910	SAN GIOVANNI BIANCO	BG 0,2	I066	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR 0,2
H767	SAN BASSANO	CR 0	H911	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI 0	G407	SAN PAOLO	BS 0
H768	SAN BELLINO	RO 0,2	H912	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN 0	B906	SAN PAOLO ALBANESE	PZ 0
H770	SAN BENEDETTO BELBO	CN 0,2	H903	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC 0,2	I073	SAN PAOLO BEL SITO *	NA 0,3
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ 0,2	H914	SAN GIOVANNI GEMINI *	AG 0,2	I074	SAN PAOLO CERVO	BI 0
H769	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP 0,4	H916	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR 0,4	B310	SAN PAOLO D'ARGON	BG 0,1
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ 0,2	H918	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR 0	I072	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG 0,4
H771	SAN BENEDETTO PO	MN 0,3	H919	SAN GIOVANNI IN FIORE *	CS 0,2	I071	SAN PAOLO DI JESI	AN 0,3
H774	SAN BENEDETTO ULLANO	CS 0	H920	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB 0	I076	SAN PAOLO SOLBRITO	AT 0,2
G566	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO 0,2	H921	SAN GIOVANNI IN MARGINANO	RN 0,2	I079	SAN PELLEGRINO TERME	BG 0,2
H775	SAN BENIGNO CANAVESE	TO 0,2	G467	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO 0	I082	SAN PIER D'ISONZO	GO 0
H777	SAN BERNARDINO VERBANO	VB 0	H917	SAN GIOVANNI INCARICO *	FR 0,2	I084	SAN PIER NICETO	ME 0
H780	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM 0	H922	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT 0	I085	SAN PIERO A SIEVE	FI 0,3
H781	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV 0,2	H923	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH 0	I086	SAN PIERO PATTI	ME 0,4
H778	SAN BIAGIO PLATANI	AG 0	H924	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR 0,2	I093	SAN PIETRO A MAIDA	CZ 0,2
H779	SAN BIAGIO SARACINISCO *	FR 0,2	H926	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG 0	I092	SAN PIETRO AL NATISONE	UD 0
H782	SAN BIASE	CB 0	G287	SAN GIOVANNI SUERGHI	CA 0	I089	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA 0
H783	SAN BONIFACIO	VR 0,2	D690	SAN GIOVANNI TEATINO	CH 0,2	I095	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ 0
H784	SAN BUONO	CH 0,4	H901	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR 0,2	I096	SAN PIETRO AVELLANA	IS 0,4
H785	SAN CALOGERO	VV 0,4	H928	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB 0	I098	SAN PIETRO CIARENZA	CT 0
H786	SAN CANDIDO	BZ 0	H929	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB 0,2	I088	SAN PIETRO DI CADORE *	BL 0,2
H787	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO 0	H930	SAN GIULIANO MILANESE	MI 0	I102	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC 0,2
H789	SAN CARLO CANAVESE	TO 0	A562	SAN GIULIANO TERME	PI 0,2	I103	SAN PIETRO DI FELETO	TV 0,2
H790	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI 0,2	H933	SAN GIUSEPPE JATO	PA 0,4	I105	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR 0,3



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
I108	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS 0	I221	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV 0,4	C919	SANTO STEFANO DI CADORE	BL 0,2
I109	SAN PIETRO IN CARIANO	VR 0,2	I219	SANTA LUCIA DI SERINO	AV 0	I370	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME 0,4
I110	SAN PIETRO IN CASALE	BO 0,2	I226	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD 0,2	I363	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP 0
G788	SAN PIETRO IN CERRO	PC 0	I224	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG 0,4	I359	SANTO STEFANO DI ROGLIANO *	CS 0
I107	SAN PIETRO IN GU	PD 0	I230	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV 0	I360	SANTO STEFANO DI SESSANO *	AQ 0,2
I114	SAN PIETRO IN GUARANO	CS 0	I225	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE 0	I371	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC 0,4
I115	SAN PIETRO IN LAMA	LE 0,15	I232	SANTA MARIA A MONTE	PI 0,4	I362	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO 0,2
I113	SAN PIETRO INFINE	CE 0	I233	SANTA MARIA A VICO	CE 0	I356	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG 0
I116	SAN PIETRO MOSEZZO	NO 0	I234	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE 0	I372	SANTO STEFANO ROERO	CN 0,2
I117	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI 0,2	M284	SANTA MARIA COGHINAS	SS 0	I361	SANTO STEFANO TICINO	MI 0
I090	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO 0,1	C717	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS 0	I373	SANTO STINO DI LIVENZA	VE 0,2
I119	SAN PIETRO VERNOTICO	BR 0,2	I238	SANTA MARIA DEL MOISE	IS 0	I346	SANT'OLCESE	GE 0,4
I120	SAN PIETRO VIMINARIO	PD 0,2	I237	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV 0	I260	SANTOMENNA	SA 0
I121	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ 0	I240	SANTA MARIA DI LICODIA	CT 0,4	I348	SANT'OMERO	TE 0
I125	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM 0	I242	SANTA MARIA DI SALA	VE 0,4	I349	SANT'OMOBONO IMAGNA	BG 0
I123	SAN POLO D'ENZA	RE 0	I243	SANTA MARIA HOE'	LC 0	I350	SANT'ONOFRIO	VV 0
I124	SAN POLO DI PIAVE	TV 0,2	I244	SANTA MARIA IMBARO	CH 0,2	I351	SANTOPADRE	FR 0
I122	SAN POLO MATESE	CB 0	M273	SANTA MARIA LA CARITA'	NA 0,2	I352	SANT'ORESTE	RM 0
I126	SAN PONSO	TO 0	I247	SANTA MARIA LA FOSSA	CE 0,4	I353	SANTORSO	VI 0
I128	SAN POSSIDONIO	MO 0,2	I248	SANTA MARIA LA LONGA	UD 0	I354	SANT'ORSOLA TERME	TN 0
I130	SAN POTTITO SANNITICO	CE 0,2	I249	SANTA MARIA MAGGIORE	VB 0	I374	SANTU LUSSURGIU	OR 0
I129	SAN POTTITO ULTRA	AV 0,4	I251	SANTA MARIA NUOVA	AN 0	I375	SANT'URBANO	PD 0
I131	SAN PRISCO	CE 0	I252	SANTA MARIA REZZONICO	CO 0	I410	SANZA	SA 0
I132	SAN PROCOPIO	RC 0	I253	SANTA MARINA	SA 0	I411	SANZENO	TN 0
I133	SAN PROSPERO	MO 0,2	I254	SANTA MARINA SALINA	ME 0,2	I418	SAONARA	PD 0
I135	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI 0	I255	SANTA MARINELLA	RM 0	I420	SAPONARA	ME 0,4
I136	SAN QUIRINO	PN 0	I291	SANTA NINFA	TP 0,2	I421	SAPPADA	BL 0
I137	SAN RAFFAELE CIMENA	TO 0	I301	SANTA PAOLINA	AV 0	I422	SAPRI	SA 0
I138	SAN REMO	IM 0	I308	SANTA SEVERINA	KR 0,4	I423	SARACENA	CS 0
I139	SAN ROBERTO	RC 0,2	I310	SANTA SOFIA	FC 0	I424	SARACINESCO	RM 0
I140	SAN ROCCO AL PORTO	LO 0	I309	SANTA SOFIA D'EPORO	CS 0	I425	SARCEDO	VI 0
I142	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU 0,2	I311	SANTA TERESA DI RIVA	ME 0,4	I426	SARCONI	PZ 0
I143	SAN RUFO	SA 0	I312	SANTA TERESA GALLURA	SS 0,4	I428	SARDARA	CA 0
I147	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME 0,3	I314	SANTA VENERINA	CT 0,2	I429	SARDIGLIANO	AL 0,4
I144	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL 0,2	I316	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN 0,2	I430	SAREGO	VI 0,3
I145	SAN SALVATORE TELESINO	BN 0	I315	SANTA VITTORIA IN MATENANO	AP 0,2	I431	SARENTINO	BZ 0,3
I148	SAN SALVO	CH 0,4	I167	SANT'ABBONDIO	CO 0	I432	SAREZZANO	AL 0,2
I151	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA 0,2	I182	SANTADI	CA 0	I433	SAREZZO	BS 0
I150	SAN SEBASTIANO CURONE	AL 0	I189	SANT'AGAPITO	IS 0	I434	SARMATO	PC 0,2
I152	SAN SEBASTIANO DA PO	TO 0,4	I191	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO 0	I435	SARMEDE	TV 0,2
I154	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO 0,2	I197	SANT'AGATA DE' GOTI	BN 0	I436	SARNANO	MC 0,2
I153	SAN SECONDO PARMESE *	PR 0,1	I198	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC 0	I437	SARNICO	BG 0,2
I157	SAN SEVERINO LUCANO	PZ 0	I192	SANT'AGATA DI ESARO	CS 0,2	I438	SARNO	SA 0,2
I156	SAN SEVERINO MARCHE	MC 0,2	I199	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME 0,4	I439	SARNONICO *	TN 0,2
I158	SAN SEVERO	FG 0,4	I193	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG 0,2	I441	SARONNO	VA 0,2
I163	SAN SOSSIO BARONIA	AV 0	I201	SANT'AGATA FELTRIA	PU 0,2	I442	SARRE	AO 0
I164	SAN SOSTENE	CZ 0	I190	SANT'AGATA FOSSILI	AL 0	I443	SARROCH	CA 0
I165	SAN SOSTI	CS 0,4	I202	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT 0	I444	SARSINA	FC 0,2
I166	SAN SPERATE	CA 0,3	I196	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA 0,2	I445	SARTEANO	SI 0,2
I261	SAN TAMMARO *	CE 0,4	I208	SANT'AGNELLO	NA 0,3	I447	SARTIRANA LOMELLINA	PV 0,35
I328	SAN TEODORO	ME 0	I209	SANT'AGOSTINO	FE 0,2	I448	SARULE	NU 0
I329	SAN TEODORO	NU 0	I210	SANT'ALBANO STURA	CN 0,2	I449	SARZANA	SP 0,2
I347	SAN TOMASO AGORDINO	BL 0	I213	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV 0,2	I451	SASSANO	SA 0
I376	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE 0,2	I214	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC 0	I452	SASSARI	SS 0
I377	SAN VALENTINO TORIO	SA 0	I215	SANT'ALESSIO SICULO	ME 0	I453	SASSELLO	SV 0
I381	SAN VENANZO	TR 0,3	I216	SANT'ALFIO	CT 0,4	I454	SASSETTA	LI 0,2
I382	SAN VENDEMIANO	TV 0	I258	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO 0	I455	SASSINORO *	BN 0,2
I384	SAN VERO MILIS	OR 0,4	I259	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR 0,2	I457	SASSO DI CASTALDA	PZ 0,2
I390	SAN VINCENZO	LI 0,2	I256	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR 0	G972	SASSO MARCONI	BO 0
I388	SAN VINCENZO LA COSTA	CS 0,2	I262	SANT'ANASTASIA	NA 0,2	I459	SASSOCORVARO	PU 0,4
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ 0,4	I263	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG 0	I460	SASSOFELTRIO	PU 0,3
I391	SAN VITALIANO	NA 0,4	I266	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ 0	I461	SASSOFERRATO	AN 0,2
I402	SAN VITO	CA 0	I265	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR 0,4	I462	SASSUOLO	MO 0
I403	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN 0	I264	SANT'ANDREA DI CONZA	AV 0	I463	SATRIANO	CZ 0
I404	SAN VITO AL TORRE	UD 0	I271	SANT'ANDREA FRIUS	CA 0,2	G614	SATRIANO DI LUCANIA	PZ 0
I394	SAN VITO CHIETINO	CH 0,4	I277	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN 0	I464	SAURIS	UD 0
I396	SAN VITO DEI NORMANNI	BR 0,4	I278	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA 0,2	I465	SAUZE DI CESANA	TO 0
I392	SAN VITO DI CADORE	BL 0	I280	SANT'ANGELO A SCALA	AV 0,2	I466	SAUZE D'OULX	TO 0
I405	SAN VITO DI FAGAGNA	UD 0	I279	SANT'ANGELO ALL'ESCA *	AV 0,2	I467	SAVA	TA 0,2
I401	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI 0	I273	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE 0	I468	SAVELLI	KR 0
I407	SAN VITO LO CAPO	TP 0,2	I281	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV 0,2	I469	SAVIANO	NA 0,2
I400	SAN VITO ROMANO	RM 0,2	I282	SANT'ANGELO DEL PESCO *	IS 0,2	I470	SAVIGLIANO	CN 0,2
I393	SAN VITO SULLO IONIO	CZ 0	I283	SANT'ANGELO DI BROLO	ME 0,4	I471	SAVIGNANO IRPINO	AV 0,2
I408	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR 0	I275	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD 0,2	I473	SAVIGNANO SUL PANARO	MO 0
I409	SAN VITTORE OLONA	MI 0	I285	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU 0,2	I472	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC 0,2
I414	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR 0,2	I286	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC 0	I474	SAVIGNO	BO 0,2
I412	SAN ZENO NAVIGLIO	BS 0,2	I287	SANT'ANGELO IN VADO	PU 0,4	I475	SAVIGNONE	GE 0
I415	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI 0,2	I288	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ 0	I476	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS 0,4
I416	SAN ZENONE AL PO	PV 0,2	I289	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB 0	I477	SAVOCA	ME 0,4
I417	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV 0,2	I274	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO 0,4	I478	SAVOGNA	UD 0,2
H757	SANARICA	LE 0	I276	SANT'ANGELO LOMELLINA *	PV 0,2	I479	SAVOGNA D'ISONZO	GO 0
H821	SANDIGLIANO	BI 0,4	I290	SANT'ANGELO MUXARO	AG 0	H730	SAVOIA DI LUCANIA	PZ 0,2
H829	SANDRIGO	VI 0	I284	SANT'ANGELO ROMANO	RM 0	I480	SAVONA	SV 0,33
H851	SANFRE'	CN 0	M209	SANT'ANNA ARRESI *	CA 0,1	I482	SCAFI	PE 0,2
H852	SANFRONT	CN 0,2	I292	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR 0,3	I483	SCAFATI	SA 0,4
H855	SANGANO	TO 0,2	I293	SANT'ANTIMO	NA 0,4	I484	SCAGNELLO	CN 0
H872	SANGIANO	VA 0,2	I294	SANT'ANTIOCO	CA 0,4	I486	SCALA	SA 0,3
H877	SANGINETO	CS 0	I296	SANT'ANTONIO DI SUSA	TO 0,2	I485	SCALA COELI	CS 0
H944	SANGUINETTO	VR 0,2	I300	SANT'ANTONIO ABATE	NA 0	I487	SCALDASOLE	PV 0
H974	SANLURI	CA 0	M276	SANT'ANTONIO DI GALLURA *	SS 0,4	I489	SCALEA	CS 0
I048	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV 0,4	I302	SANT'APOLLINARE	FR 0,4	I490	SCALENGHE	TO 0
I053	SANNICANDRO DI BARI	BA 0,4	I305	SANT'ARCANGELO	PZ 0	I492	SCALETTA ZANCLEA *	ME 0,4
I054	SANNICANDRO GARGANICO	FG 0,4	I304	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN 0	I493	SCAMPITELLA	AV 0
I059	SANNICOLA	LE 0	F557	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN 0	I494	SCANDALE	KR 0
I155	SANSEPOLCRO	AR 0,2	I306	SANT'ARPINO *	CE 0,2	I496	SCANDIANO	RE 0
I168	SANTA BRIGIDA	BG 0	I307	SANT'ARSENIO	SA 0	B962	SCANDICCI	FI 0,2
I171	SANTA CATERINA ALBANESE	CS 0	I326	SANTE MARIE	AQ 0	I497	SCANDOLARA RAVARA	CR 0
I170	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ 0	I318	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE 0,2	I498	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR 0
I169	SANTA CATERINA VILLARMOSE	CL 0	I317	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA 0,35	I499	SCANDRIGLIA	RI 0,2
I172	SANTA CESAREA TERME	LE 0	I319	SANT'ELENA	PD 0,4	I501	SCANNO	AQ 0
I176	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC 0,4	B466	SANT'ELENA SANNITA	IS 0	I503	SCANO DI MONTIFERRO	OR 0
I175	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV 0	I320	SANT'ELIA A PIANISI	CB 0	I504	SCANSAO	GR 0
I174	SANTA CRISTINA GELA *	PA 0,2	I321	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR 0,2	M256	SCANZANO JONICO	MT 0,4
I173	SANTA CRISTINA VALGARDENA	BZ 0	I324	SANT'ELPIDIO A MARE	AP 0,35	I506	SCANZOROSCIATE	BG 0
I178	SANTA CROCE CAMERINA	RG 0	I327	SANTENA	TO 0,2	I507	SCAPOI	IS 0
I179	SANTA CROCE DEL SANNIO *	BN 0,4	I330	SANTERAMO IN COLLE	BA 0,2	I510	SCARLINO	GR 0
I181	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB 0	I332	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE 0	I511	SCARMAGNO	TO 0,2
I177	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI 0	I333	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC 0	I512	SCARNAFI	CN 0
I183	SANTA DOMENICA TALAO	CS 0	I335	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH 0,2	I514	SCARPERIA	FI 0,3
I184	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME 0	I336	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ 0	I519	SCENA	BZ 0
I185	SANTA ELISABETTA	AG 0	I337	SANTHIA'	VC 0,2	I520	SCERNI	CH 0,4
I187	SANTA FIORA	GR 0,2	I339	SANTI COSMA E DAMIANO	LT 0,2	I522	SCHEGGIA E PASCELUPPO	PG 0,3
I188	SANTA FLAVIA	PA 0,2	I341	SANT'ILARIO DELLO JONIO	RC 0,2	I523	SCHEGGINO	PG 0
I203	SANTA GIULETTA	PV 0,4	I342	SANT'ILARIO D'ENZA	RE 0	I526	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH 0
I205	SANTA GIUSTA	OR 0	I344	SANT'IPPOLITO	PU 0,4	I527	SCHIAVON	VI 0
I206	SANTA GIUSTINA	BL 0,2	I365	SANTO STEFANO AL MARE	IM 0,2	I529	SCHIGNANO	CO 0
I207	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD 0	I367	SANTO STEFANO BELBO	CN 0,4	I530	SCHILPARIO	BG 0,2
I217	SANTA LUCE	PI 0,4	I368	SANTO STEFANO D'AVETO	GE 0,2	I531	SCHIO	VI 0,2
I220	SANTA LUCIA DEL MELA	ME 0,4	I357	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV 0,2	I532	SCHIVENOGLIA	MN 0,2

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
I533	SCIACCA	AG 0	I677	SESSA CILENTO	SA 0	I824	SOMMATINO	CL 0
I534	SCIARA	PA 0	I678	SESSAME	AT 0,2	I825	SOMMO	PV 0
I535	SCIOLI	RG 0,4	I679	SESSANO DEL MOLISE	IS 0	I826	SONA	VR 0,3
I536	SCIDO	RC 0	E070	SESTA GODANO	SP 0	I827	SONCINO	CR 0,2
D290	SCIGLIANO	CS 0,3	I681	SESTINO	AR 0	I828	SONDALO	SO 0,4
I537	SCILLA *	RC 0,03	I687	SESTO	BZ 0	I829	SONDRIO	SO 0,4
I538	SCILLATO	PA 0	I686	SESTO AL REGHENA	PN 0	I830	SONGAVAZZO	BG 0
I539	SCIOLZE	TO 0	I688	SESTO CALENDE	VA 0,2	I831	SONICO	BS 0,2
I540	SCISCIANO	NA 0,2	I682	SESTO CAMPANO	IS 0,2	I832	SONNINO	LT 0,4
I541	SCLAFANI BAGNI	PA 0	I683	SESTO ED UNITI	CR 0	I835	SOPRANA	BI 0,2
I543	SCONTRONE *	AQ 0,2	I684	SESTO FIORENTINO	FI 0,2	I838	SORA	FR 0,3
I544	SCOPA	VC 0	I690	SESTO SAN GIOVANNI	MI 0,2	I839	SORAGA	TN 0
I545	SCOPELLO	VC 0	I689	SESTOLA	MO 0	I840	SORAGNA	PR 0,3
I546	SCOPPITO	AQ 0	I693	SESTRI LEVANTE	GE 0,2	I841	SORANO	GR 0,2
I548	SCORDIA	CT 0	I692	SESTRIERE	TO 0	I844	SORBO SAN BASILE	CZ 0
I549	SCORRANO	LE 0,2	I695	SESTU	CA 0	I843	SORBO SERPICO	AV 0,2
I551	SCORZE'	VE 0,3	I696	SETTALA	MI 0	I845	SORBOLO	PR 0
I553	SCURCOLA MARSICANA	AQ 0	I697	SETTEFRATI	FR 0,2	I847	SORDEVOLO	BI 0,4
I554	SCURELLE	TN 0	I698	SETTIME	AT 0,2	I848	SORDIO	LO 0,2
I555	SCURZOLENGO	AT 0,2	I700	SETTIMO MILANESE	MI 0,2	I849	SORESINA	CR 0
I556	SEBORGIA	IM 0	I701	SETTIMO ROTTARO	TO 0,4	I850	SORGA'	VR 0,4
I558	SECINARO	AQ 0,2	I699	SETTIMO SAN PIETRO *	CA 0,2	I851	SORGONO	NU 0,2
I559	SECIU'	LE 0	I703	SETTIMO TORINESE	TO 0,4	I852	SORI	GE 0
I561	SECUGNAGO	LO 0,2	I702	SETTIMO VITTOSE	TO 0,2	I853	SORIANELLO	VV 0
I562	SEDEGLIANO	UD 0	I704	SETTINGIANO *	CZ 0,2	I854	SORIANO CALABRO	VV 0
I563	SEDICO	BL 0,4	I705	SETZU	CA 0	I855	SORIANO NEL CIMINO	VT 0,2
I564	SEDILO	OR 0	I706	SEUI	NU 0,2	I856	SORICO	CO 0
I565	SEDINI	SS 0	I707	SEULO	NU 0,2	I857	SORISO	NO 0
I566	SEDRIANO	MI 0,2	I709	SEVESO	MI 0,2	I858	SORISOLE	BG 0,2
I567	SEDRINA	BG 0	I711	SEZZADIO	AL 0,2	I860	SORMANO	CO 0,2
I569	SEFRO	MC 0,2	I712	SEZZE	LT 0,4	I861	SORRADILE	OR 0
I570	SEGARIU	CA 0	I714	SFRUZ	TN 0	I862	SORRENTO	NA 0
I571	SEGGLIANO	GR 0,2	I715	SGONICO	TS 0	I863	SORSO	SS 0
I573	SEGNI	RM 0,4	I716	SGURGOLA	FR 0	I864	SORTINO	SR 0
I576	SEGONZANO	TN 0	I717	SIAMAGGIORE	OR 0	I865	SOSPIRO	CR 0,2
I577	SEGRATE	MI 0	I718	SIAMANNA	OR 0	I866	SOSPIROLO	BL 0,2
I578	SEGUSINO	TV 0,2	I720	SIANO	SA 0	I867	SOSSANO	VI 0,2
I580	SELARGIUS	CA 0,2	I721	SIAPICCIA	OR 0	I868	SOSTEGNO	BI 0,2
I581	SELCI	RI 0,2	M253	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA 0,4	I869	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG 0,2
I582	SELEGAS	CA 0	I723	SICULIANA	AG 0	I871	SOVER	TN 0
I585	SELLANO	PG 0	I724	SIDDI	CA 0	I872	SOVERATO	CZ 0,4
I588	SELLERO	BS 0,2	I725	SIDERNO	RC 0,2	I873	SOVERE	BG 0,2
I589	SELLIA	CZ 0,2	I726	SIENA	SI 0,2	I874	SOVERIA MANNELLI	CZ 0,2
I590	SELLIA MARINA	CZ 0	I727	SIGILLO	PG 0,2	I875	SOVERIA SIMERI	CZ 0,4
I593	SELVA DEI MOLINI	BZ 0	I728	SIGNA	FI 0,3	I876	SOVERZENE	BL 0
I592	SELVA DI CADORE	BL 0	I729	SILANDRO	BZ 0	I877	SOVICILLE	SI 0,4
I594	SELVA DI PROGNO	VR 0,2	I730	SILANUS	NU 0	I878	SOVICO	MI 0,2
I591	SELVA DI VAL GARDENA	BZ 0	I116	SILEA	TV 0,2	I879	SOVIZZO	VI 0,2
I595	SELVAZZANO DENTRO	PD 0,4	I732	SILUGO	SS 0	I673	SOVRAMONTE	BL 0,2
I596	SELVE MARCONIE	BI 0,4	I734	SILUGUA	CA 0	I880	SOZZAGO	NO 0,4
I597	SELVINO	BG 0,2	I735	SILIUS	CA 0,2	I881	SPADAFORA	ME 0,4
I598	SEMESTENE	SS 0	I737	SILLANO	LU 0,2	I884	SPADOLA	VV 0,35
I599	SEMIANA	PV 0,2	I736	SILLAVENGO	NO 0,2	I885	SPARANISE	CE 0
I600	SEMINARA	RC 0,2	I738	SILVANO D'ORBA	AL 0,2	I886	SPARONE	TO 0
I601	SEMPRONIANO	GR 0,2	I739	SILVANO PIETRA	PV 0,2	I887	SPECCHIA	LE 0,2
I602	SENAGO	MI 0,2	I741	SILVI	TE 0	I888	SPELLO	PG 0
I604	SENALES	BZ 0	I742	SIMALA	OR 0	I889	SPERA	TN 0
I603	SENALE-SAN FELICE	BZ 0	I743	SIMAXIS	OR 0	I891	SPERLINGA	EN 0
I605	SENEGHE	OR 0	I744	SIMBARIO	VV 0	I892	SPERLONGA	LT 0
I606	SENERCHIA	AV 0,4	I745	SIMERI CRICHI	CZ 0	I893	SPERONE	AV 0,2
I607	SENIGA *	BS 0,2	I747	SINAGRA	ME 0,2	I894	SPESSA	PV 0,2
I608	SENIGALLIA	AN 0	A468	SINALUNGA	SI 0,4	I895	SPEZZANO ALBANESE	CS 0,4
I609	SENIS	OR 0	I748	SINDIA	NU 0	I896	SPEZZANO DELLA SILA	CS 0,2
I610	SENISE	PZ 0	I749	SINI	OR 0	I898	SPEZZANO PICCOLO	CS 0
I611	SENNA COMASCO	CO 0,2	I750	SINIO	CN 0,4	I899	SPIAZZO	TN 0
I612	SENNA LODIGIANA	LO 0	I751	SINISCOLA	NU 0	I901	SPIGNO MONFERRATO	AL 0
I613	SENNARIOLO	OR 0	I752	SINNAI	CA 0,4	I902	SPIGNO SATURNIA	LT 0
I614	SENNORI	SS 0	I753	SINOPOLI	RC 0	I903	SPILAMBERTO	MO 0
I615	SENORBI'	CA 0	I754	SIRACUSA	SR 0,2	I904	SPILIMBERGO	PN 0
I618	SEPINO	CB 0,3	I756	SIRIGNANO	AV 0,25	I905	SPILINGA	VV 0,4
I619	SEPPIANA	VB 0	I757	SIRIS	OR 0	I906	SPINADESCO	CR 0,2
I621	SEQUALS	PN 0	I633	SIRMIONE	BS 0	I907	SPINAZZOLA	BA 0,2
I622	SERAVEZZA	LU 0,4	I758	SIROLO	AN 0,3	I908	SPINEA	VE 0,2
I624	SERDIANA	CA 0,2	I759	SIRONE	LC 0	I909	SPINEDA	CR 0,1
I625	SEREGNO	MI 0	I760	SIROR	TN 0	I910	SPINETE non applica per l'anno 2000	CB 0
I626	SEREN DEL GRAPPA	BL 0	I761	SIRTORI	LC 0	I911	SPINETO SCRIVIA	AL 0
I627	SERGNANO	CR 0	I763	SISSA	PR 0,2	I912	SPINETOLI	AP 0,2
I628	SERIATE	BG 0,2	I765	SIURGUS DONIGALA	CA 0,2	I914	SPINO D'ADDA	CR 0
I629	SERINA	BG 0,4	E265	SIZIANO	PV 0,2	I916	SPINONE AL LAGO	BG 0,2
I630	SERINO	AV 0,4	I767	SIZZANO	NO 0,1	I917	SPINOSO	PZ 0
I631	SERLE	BS 0	I771	SLUDERNO	BZ 0	I919	SPIRANO	BG 0
I632	SERMIDE	MN 0	I772	SMARANO	TN 0	I921	SPOLETO	PG 0,2
I634	SERMONETA	LT 0,4	I774	SMERILLO	AP 0,2	I922	SPOLTORE	PE 0
I635	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV 0,2	I775	SOAVE	VR 0,4	I923	SPONGANO	LE 0,2
I636	SERNIO	SO 0	I777	SOCCHIEVE	UD 0	I924	SPORMAGGIORE	TN 0
I637	SEROLE	AT 0	I778	SODDI'	OR 0	I925	SPORMINORE	TN 0
I642	SERRA D'AIELLO	CS 0	I779	SOGLIANO AL RUBICONE	FC 0	I926	SPOTORNO	SV 0,2
I643	SERRA DE' CONTI	AN 0,2	I780	SOGLIANO CAVOUR	LE 0,4	I927	SPRESIANO	TV 0,2
I650	SERRA PEDACE	CS 0,2	I781	SOGLIO	AT 0,2	I928	SPRIANA	SO 0
I640	SERRA RICCO'	GE 0,35	I782	SOIANO DEL LAGO	BS 0	I929	SQUILLACE	CZ 0,2
I639	SERRA SAN BRUNO	VV 0	I783	SOLAGNA	VI 0	I930	SQUINZANO	LE 0
I653	SERRA SAN QUIRICO	AN 0	I785	SOLARINO	SR 0	I932	STAFFOLO	AN 0,2
I654	SERRA SANT'ABONDIO	PU 0,2	I786	SOLARO	MI 0	I935	STAGNO LOMBARDO	CR 0
I641	SERRACAPRIOLA	FG 0,4	I787	SOLAROLO	RA 0	I936	STAITI *	RC 0,2
I644	SERRADIFALCO	CL 0,36	I790	SOLAROLO RAINERIO	CR 0	I937	STALETTI	CZ 0
I646	SERRALUNGA D'ALBA	CN 0	I791	SOLARUSSA	OR 0	I938	STANGHELLA	PD 0,2
I645	SERRALUNGA DI CREA	AL 0,2	I792	SOLBIATE	CO 0,1	I939	STARANZANO	GO 0
I647	SERRAMANINA	CA 0,4	I793	SOLBIATE ARNO	VA 0,3	M298	STATTE	TA 0,2
F357	SERRAMAZZONI	MO 0,4	I794	SOLBIATE OLONA	VA 0	I941	STAZZANO	AL 0,25
I648	SERRAMEZZANA *	SA 0,2	I796	SOLDANO	IM 0	I942	STAZZEMA	LU 0,4
I649	SERRAMONACESCA	PE 0,2	I797	SOLEMINIS	CA 0,2	I943	STAZZONA	CO 0
I651	SERRAPETRONA	MC 0,2	I798	SOLOERO	AL 0,2	I945	STEFANACONI *	VV 0,2
I652	SERRARA FONTANA	NA 0,3	I799	SOLESINO	PD 0,2	I946	STELLA	SV 0,2
I655	SERRASTRETTA	CZ 0,2	I800	SOLETO	LE 0,2	G887	STELLA CILENTO	SA 0,2
I656	SERRATA	RC 0,2	I801	SOLFERRINO	MN 0,2	I947	STELLANELLO	SV 0,2
I662	SERRAVALLE A PO	MN 0,2	I802	SOQUERA	MO 0	I948	STELVIO	BZ 0
I661	SERRAVALLE DI CHIENZI	MC 0	I803	SOUGNANO	PR 0,4	I949	STENICO	TN 0
I659	SERRAVALLE LANGHE	CN 0,2	I805	SOLOFRA	AV 0,3	I950	STERNATIA	LE 0
I660	SERRAVALLE PISTOIESE	PT 0,2	I808	SOLONGHELLO	AL 0,4	I951	STEAZZANO	BG 0
I657	SERRAVALLE SCRIVIA	AL 0,4	I809	SOLOPACA	BN 0,4	I952	STIA	AR 0
I663	SERRAVALLE SESIA	VC 0,1	I812	SOLITO COLLINA *	BG 0,2	I953	STIENTA	RO 0,4
I666	SERRE	SA 0,4	I813	SOLZA	BG 0,3	I954	STIGUANO	MT 0,2
I667	SERRENTI	CA 0,2	I815	SOMAGLIA	LO 0,2	I955	STIGNANO	RC 0
I668	SERRI *	NU 0,2	I817	SOMANO	CN 0	I956	STILO	RC 0,2
I669	SERRONE	FR 0	I819	SOMMA LOMBARDO	VA 0,2	I959	STIMIGLIANO	RI 0
I670	SERRUNGARINA	PU 0,4	I820	SOMMA VESUVIANA	NA 0	M290	STINTINO	SS 0
I671	SERSALE	CZ 0,2	I821	SOMMACAMPAGNA	VR 0,2	I960	STIO	SA 0
C070	SERVIGLIANO	AP 0,4	I822	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN 0	I962	STORNARA	FG 0,2
I676	SESSA AURUNCA	CE 0,2	I823	SOMMARIVA PERNO	CN 0	I963	STORNARELLA	FG 0



CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV. ALIQUOTA
I964	STORO	TN 0	L109	TERLIZZI *	BA 0,2	L265	TORRE DE' ROVERI	BG 0
I965	STRA	VE 0,4	M210	TERME VIGIATORE	ME 0	L259	TORRE DEL GRECO	NA 0,2
I968	STRADELLA	PV 0,2	L111	TERMINO SULLA STRADA DEL VINO	BZ 0,2	L267	TORRE DI MOSTO	VE 0,2
I969	STRAMBINELLO	TO 0,2	L112	TERMINI IMERESE	PA 0,2	L240	TORRE DI RUGGIERO	CZ 0
I970	STRAMBINO	TO 0,2	L113	TERMOI	CB 0,2	L244	TORRE DI SANTA MARIA	SO 0
I973	STRANGOLAGALLI	FR 0,2	L115	TERNATE	VA 0	L269	TORRE D'ISOLA	PV 0,2
I974	STREGNA	UD 0	L116	TERNENGO	BI 0,4	L272	TORRE LE NOCELLE	AV 0
I975	STREMO	TN 0	L117	TERNI	TR 0,2	L241	TORRE MONDOVI'	CN 0,1
I976	STRESA	VB 0	L118	TERNO D'ISOLA	BG 0,3	L274	TORRE ORSAIA	SA 0
I977	STREVI	AL 0,2	L120	TERRACINA	LT 0,2	L276	TORRE PALLAVICINA	BG 0,3
I978	STRIANO	NA 0,4	L121	TERRAGNOLO	TN 0	L277	TORRE PELLICE	TO 0,4
I979	STRIGNO	TN 0	L122	TERRALBA	OR 0	L278	TORRE SAN GIORGIO	CN 0,2
I980	STRONA	BI 0,2	L124	TERRANOVA DA SIBARI	CS 0	L279	TORRE SAN PATRIZIO	AP 0,2
I981	STRONCONE	TR 0,2	L125	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO 0	L280	TORRE SANTA SUSANNA	BR 0,2
I982	STRONGOLI	KR 0	L126	TERRANOVA DI POLLINO	PZ 0	L246	TORREANO	UD 0
I984	STROPPIANA	VC 0	L127	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC 0,4	L248	TORREBELVICINO	VI 0,2
I985	STROPPO	CN 0	L123	TERRANOVA BRACCIOLINI	AR 0,2	L253	TORREBRUNA	CH 0
I986	STROZZA	BG 0,2	L131	TERRASINI	PA 0,2	L254	TORRECUSO	BN 0,3
I990	STURNO	AV 0	L132	TERRASSA PADOVANA	PD 0,2	L270	TORREGLIA	PD 0,4
B014	SUARDI *	PV 0,4	L134	TERRAVECCHIA	CS 0	L271	TORREGROTTA	ME 0
I991	SUBBIANO	AR 0,2	L136	TERRAZZO	VR 0,2	L273	TORREMAGGIORE	FG 0,4
I992	SUBIACO	RM 0,4	L137	TERRER	TN 0	M287	TORRENOVA	ME 0,3
I993	SUCCIVO	CE 0	L138	TERRICCIOLA	PI 0,2	L281	TORRESINA	CN 0,2
I994	SUEGLIO	LC 0,2	L139	TERRUGGIA	AL 0,4	L282	TORRETTA	PA 0,3
I995	SUELLI	CA 0,4	L140	TERTENIA	NU 0	L285	TORREVECCHIA PIA	PV 0
I996	SUELLO	LC 0,4	L142	TERZIGNO *	NA 0,2	L284	TORREVECCHIA TEATINA	CH 0,2
I997	SUISIO	BG 0,4	L143	TERZO	AL 0,4	L287	TORRI DEL BENASCO	VR 0,2
I998	SULBIATE	MI 0	L144	TERZO DI AQUILEIA	UD 0	L297	TORRI DI QUARTESOLO	VI 0
I804	SULMONA	AQ 0	L145	TERZOLAS	TN 0	L286	TORRI IN SABINA	RI 0,1
I002	SULZANO	BS 0	L146	TERZORIO	IM 0,4	I550	TORRIANA	RN 0
I003	SUMIRAGO	VA 0,2	L147	TESERO	TN 0	L290	TORRICE	FR 0,4
I004	SUMMONTE	AV 0,4	L149	TESIMO	BZ 0	L294	TORRICELLA	TA 0,4
I006	SUNI	NU 0	L150	TESSENNANO	VT 0	L296	TORRICELLA DEL PIZZO	CR 0
I007	SUNO	NO 0,1	L152	TESTICO	SV 0	L293	TORRICELLA IN SABINA	RI 0,4
I008	SUPERSANO	LE 0	L153	TETI	NU 0	L291	TORRICELLA PELIGNA	CH 0
I009	SUPINO	FR 0,2	L154	TEULADA	CA 0	L295	TORRICELLA SICURA	TE 0,2
I010	SURANO	LE 0,2	L155	TEVEROLA	CE 0,4	L292	TORRICELLA VERZATE	PV 0,3
I011	SURBO	LE 0	L156	TEZZE SUL BRENTA	VI 0	L298	TORRIGLIA	GE 0
I013	SUSA	TO 0,2	L157	THIENE	VI 0,2	L299	TORRILE	PR 0
I014	SUSEGANA	TV 0	L158	THIESI	SS 0	L301	TORRIONI	AV 0,2
I015	SUSTINENTE	MN 0	L160	TIANA	NU 0	L303	TORRITA DI SIENA	SI 0
I016	SUTERA	CL 0,3	L162	TIARNO DI SOPRA	TN 0	L302	TORRITA TIBERINA	RM 0,2
I017	SUTRI	VT 0	L163	TIARNO DI SOTTO	TN 0	A355	TORTOLI'	NU 0,4
I018	SUTRIO	UD 0	L164	TICENGO	CR 0	L304	TORTONA	AL 0,2
I019	SUVERETO	LI 0	L165	TICINETO	AL 0,4	L305	TORTORA	CS 0,4
I020	SUZZARA	MN 0,15	L166	TIGGIANO	LE 0,2	L306	TORTORELLA	SA 0
I022	TACENO *	LC 0,2	L167	TIGLIEU	GE 0	L307	TORTORETO	TE 0
I023	TADASUNI	OR 0	L168	TIGLIOLE	AT 0	L308	TORTORICI	ME 0
I024	TAGGIA	IM 0	L169	TIGNALE	BS 0,4	L309	TORVISCOSA	UD 0
I025	TAGLIACCOZZO	AQ 0,2	L172	TINNURA	NU 0	L312	TOSCOLANO-MADERNO	BS 0
I026	TAGLIO DI PO	RO 0,4	L173	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ 0	L314	TOSSICIA	TE 0,2
I027	TAGLIOLO MONFERRATO	AL 0	L174	TIONE DI TRENTO	TN 0	L316	TOVO DI SANT'AGATA	SO 0
I030	TAIBON AGORDINO	BL 0,4	L175	TIRANO	SO 0,4	L315	TOVO SAN GIACOMO	SV 0
I032	TAINO	VA 0	L176	TIRES	BZ 0,4	L317	TRABIA	PA 0
I033	TAIO	TN 0	L177	TIRIOLO	CZ 0,2	L319	TRADATE	VA 0
G736	TAIPANA	UD 0	L178	TIROLO	BZ 0	L321	TRAMATZA	OR 0,4
I034	TALAMELLO	PU 0,2	L180	TISSI	SS 0	L322	TRAMBILENO	TN 0
I035	TALAMONA	SO 0	L181	TITO	PZ 0,2	L323	TRAMONTI	SA 0
I036	TALANA	NU 0	L182	TIVOLI	RM 0,1	L324	TRAMONTI DI SOPRA	PN 0
I037	TALEGGIO	BG 0	L183	TIZZANO VAL PARMA *	PR 0,4	L325	TRAMONTI DI SOTTO	PN 0
I038	TALLA	AR 0,3	L184	TOANO	RE 0	L326	TRAMUTOLA	PZ 0
I039	TALMASSONS	UD 0	L185	TOCCO CAUDIO	BN 0	L327	TRANA	TO 0
I040	TAMBRE	BL 0,4	L186	TOCCO DA CASAUZIA	PE 0	L328	TRANI	BA 0
I042	TAORMINA	ME 0,4	L187	TOCENO	VB 0	L329	TRANSACQUA	TN 0
I044	TAPOGLIANO	UD 0	L188	TODI	PG 0,2	L330	TRAONA	SO 0
I046	TARANNO	RI 0,15	L189	TOFFIA	RI 0	L331	TRAPANI	TP 0
I047	TARANTA PELIGNA	CH 0,2	L190	TOIRANO	SV 0	L332	TRAPPETO	PA 0
I048	TARANTASCA	CN 0	L191	TOLENTINO	MC 0,2	L333	TRAREGO VIGGIONA	VB 0
I049	TARANTO	TA 0,4	L192	TOLFA	RM 0,2	L334	TRASACCO	AQ 0
I050	TARCENTO	UD 0	L193	TOLLEGNO	BI 0,4	L335	TRASAGHIS	UD 0
D024	TARQUINIA	VT 0	L194	TOLLO	CH 0,35	L336	TRASQUERA	VB 0
I055	TARSIA	CS 0,4	L195	TOLMEZZO	UD 0,4	L337	TRATALIAS	CA 0
I056	TARTANO	SO 0,2	L197	TOLVE	PZ 0,2	L338	TRAUSELLA	TO 0,2
I057	TARVISIO	UD 0,1	L199	TOMBOLO	PD 0,2	I236	TRAVACO' SICCOMARIO	PV 0,1
I058	TARZO	TV 0	L200	TON	TN 0	L339	TRAVAGLIATO	BS 0
I059	TASSAROLO	AL 0	L201	TONADICO	TN 0	L342	TRAVEDONA - MONATE	VA 0,2
I060	TASSULLO	TN 0	L202	TONARA	NU 0	L345	TRAVERSELLA	TO 0,2
I061	TAURANO	AV 0,3	L203	TONCO	AT 0,2	L346	TRAVERSETOLO	PR 0
I062	TAURASI	AV 0	L204	TONENGO	AT 0	L340	TRAVES	TO 0,2
I063	TAURIANOVA	RC 0,4	D717	TONEZZA DEL CIMONE	VI 0	L347	TRAVESIO	PN 0
I064	TAURISANO	LE 0,2	L205	TORA E PICCILLI	CE 0,1	L348	TRAVO	PC 0,2
I065	TAVAGNACCO	UD 0,2	L206	TORANO CASTELLO	CS 0	L349	TREBASELEGHE	PD 0
I066	TAVAGNASCO	TO 0,2	L207	TORANO NUOVO	TE 0,2	L353	TREBISACCE	CS 0,4
I067	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI 0,2	L210	TORBOLE CASAGLIA	BS 0	L354	TRECCASALI	PR 0,2
F260	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO 0,2	L211	TORCEGNO	TN 0	M280	TRECASE	NA 0,4
I069	TAVENNA	CB 0,2	L212	TORCHIARA	SA 0	L355	TRECASTAGNI	CT 0
I070	TAVERNA	CZ 0	L213	TORCHIAROLO	BR 0,2	L356	TRECATE	NO 0
I071	TAVERNERIO	CO 0	L214	TORRELLA DEI LOMBARDI	AV 0	L357	TRECCHINA	PZ 0,2
I073	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG 0,4	L215	TORRELLA DEL SANNIO *	CB 0,2	L359	TRECENTA	RO 0,4
C698	TAVERNOLE SUL MELLA	BS 0	L216	TORGIANO	PG 0,2	L361	TREDOZIO	FC 0
I074	TAVIANO	LE 0,4	L217	TORGNON	AO 0	L363	TREGLIO	CH 0,4
I075	TAVIGLIANO	BI 0,4	L219	TORINO	TO 0,1	L364	TREGNAGO	VR 0,2
I078	TAVOLETO	PU 0,2	L218	TORINO DI SANGRO	CH 0,4	L366	TREIA	MC 0,35
I081	TAVULLIA	PU 0,3	L220	TORITTO	BA 0,2	L367	TREISO	CN 0,2
I082	TEANA *	PZ 0,4	L221	TORINO VIMERCATI	CR 0	L368	TREMENICO	LC 0
I083	TEANO *	CE 0,2	L223	TORNACO	NO 0	L369	TREMESTIERI ETNEO	CT 0,2
D292	TEGGIANO	SA 0,2	L224	TORNARECCIO	CH 0,2	L371	TREMEZZO	CO 0,2
I084	TEGLIO	SO 0	L225	TORNATA	CR 0	L372	TREMOSINE	BS 0
I085	TEGLIO VENETO	VE 0,4	L227	TORNIMPARTE	AQ 0,05	L375	TRENTA	CS 0,1
I086	TELESE TERME	BN 0,2	L228	TORNO	CO 0	L377	TRENTINARA	SA 0
I087	TELGATE	BG 0	L229	TORNOLO	PR 0	L378	TRENTO	TN 0
I088	TELT	SS 0,2	L230	TORO	CB 0,2	L379	TRENTOLA DUCENTA	CE 0
I089	TELVE	TN 0	L231	TORPE'	NU 0	L380	TRENZANO	BS 0
I090	TELVE DI SOPRA	TN 0	L233	TORRACA	SA 0	L381	TREPO CARNICO	UD 0
I093	TEMPIO PAUSANIA	SS 0	L235	TORRALBA	SS 0	L382	TREPO GRANDE	UD 0
I094	TEMU'	BS 0	L237	TORRAZZA COSTE	PV 0	L383	TREPUIZZI	LE 0,2
I096	TENNA	TN 0	L238	TORRAZZA PIEMONTE	TO 0,4	L384	TREQUANDA	SI 0
I097	TENNO	TN 0	L239	TORRAZZO	BI 0,4	L385	TRES	TN 0
I100	TEOLO	PD 0,2	L245	TORRE ANNUNZIATA	NA 0	L386	TRESANA	MS 0,2
I101	TEOR	UD 0	L250	TORRE BERETTI E CASTELLARO *	PV 0,2	L388	TRESCORE BALNEARIO	BG 0
I102	TEORA	AV 0	L251	TORRE BOLDONE *	BG 0,2	L389	TRESCORE CREMASCO	CR 0
I103	TERAMO	TE 0,2	L252	TORRE BORMIDA	CN 0	L390	TRESIGALLO	FE 0,2
I104	TERDOBBIATE	NO 0,2	L243	TORRE CAJETANI	FR 0,4	L392	TRESIVIO	SO 0
I105	TERELLE	FR 0,2	L247	TORRE CANAVESE	TO 0,4	L393	TRESNURAGHES	OR 0
I106	TERENTO	BZ 0	L256	TORRE D'ARESE	PV 0	L396	TREVENZUOLO	VR 0
E548	TERENZO	PR 0,35	L257	TORRE DE' BUSI	LC 0,3	L397	TREVI	PG 0
M282	TERGU	SS 0	L262	TORRE DE' NEGRI	PV 0	L398	TREVI NEL LAZIO	FR 0
I107	TERLAGO	TN 0	L263	TORRE DE' PASSERI	PE 0,4	L399	TREVICO	AV 0
I108	TERLANO	bz 0,1	L258	TORRE DE' PICENARDI	CR 0	L400	TREVIGLIO	BG 0

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L402	TREVIGNANO	TV	0,2	L540	VAIRANO PATENORA *	CE	0,2	L685	VARISELLA	TO	0,2
L401	TREVIGNANO ROMANO	RM	0	M265	VAJONT	PN	0	L686	VARMO	UD	0
L403	TREVILLE	AL	0,2	L555	VAL DELLA TORRE	TO	0	L687	VARNA	BZ	0
L404	TREVIOLO	BG	0,2	L562	VAL DI NIZZA	PV	0,2	L689	VARSÌ	PR	0,2
L407	TREVISO	TV	0,2	L564	VAL DI VIZZE	BZ	0	L690	VARZI	PV	0
L406	TREVISO BRESCIANO *	BS	0,2	L638	VAL MASINO	SO	0	L691	VARZO	VB	0
L408	TREZZANO ROSA	MI	0,4	H259	VAL REZZO	CO	0	L692	VAS	BL	0,2
L409	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	0,2	L544	VALBONDIONE	BG	0,2	A701	VASANELLO	VT	0
L411	TREZZO SULL'ADDA	MI	0,35	L545	VALBREMBO	BG	0,2	L693	VASIA	IM	0,2
L410	TREZZO TINELLA	CN	0,2	L546	VALBREVENNA	GE	0,2	E372	VASTO	CH	0,4
L413	TREZZONE	CO	0	L547	VALBRONA	CO	0	L696	VASTOGIRARDI	IS	0,2
L414	TRIBANO	PD	0,2	L550	VALDA	TN	0	L697	VATTARO	TN	0
L415	TRIBIANO	MI	0	L551	VALDAGNO	VI	0,3	L698	VAUDA CANAVESE	TO	0
L416	TRIBOGNA	GE	0	L552	VALDAORA	BZ	0	L699	VAZZANO	VV	0
L418	TRICARICO	MT	0,4	L554	VALDASTICO	VI	0	L700	VAZZOLA	TV	0,4
L419	TRICASE	LE	0,2	L556	VALDENGIO	BI	0,2	L702	VECCHIANO	PI	0,4
L420	TRICERRO	VC	0	G319	VALDERICE	TP	0,2	L704	VEDANO AL LAMBRO	MI	0,2
L421	TRICESIMO	UD	0	L557	VALDIDENTRO	SO	0,2	L703	VEDANO OLONA	VA	0,2
L422	TRICHIANA	BL	0,2	L558	VALDIERI	CN	0,4	L705	VEDDASCA	VA	0,4
L423	TRIEI	NU	0	L561	VALDINA	ME	0	L706	VEDELAGO	TV	0,2
L424	TRIESTE	TS	0	L563	VALDISOTTO	SO	0,2	L707	VEDESETA	BG	0
L425	TRIGGIANO	BA	0	L565	VALDOBBIADENE	TV	0,2	L709	VEDUGGIO CON COLZANO	MI	0
L426	TRIGOLO	CR	0	L566	VALDUGGIA	VC	0	L710	VEGGIANO	PD	0,2
L427	TRINITA'	CN	0	L568	VALLEGGIO	PV	0	L711	VEGLIE	LE	0
L428	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	0	L567	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	0	L712	VEGLIO	BI	0
B915	TRINITAPOLI	FG	0	L569	VALENTANO	VT	0	L713	VEJANO	VT	0,4
L429	TRINO VERCELLESE	VC	0,2	L570	VALENZA	AL	0,4	L715	VELESO	CO	0,4
L430	TRIORA	IM	0	L571	VALENZANO	BA	0,4	L716	VELEZZO LOMELLINA	PV	0
L431	TRIPI	ME	0,4	L572	VALERA FRATTA	LO	0	L719	VELLETRI	RM	0,4
L432	TRISOBBIO	AL	0,2	L573	VALFABBRICA	PG	0,4	L720	VELLEZZO BELLINI	PV	0
L433	TRISSINO	VI	0,2	L574	VALFENERA	AT	0	L723	VELO D'ASTICO	VI	0,2
L434	TRIUGGIO	MI	0,2	L575	VALFLORIANA	TN	0	L722	VELO VERONESE	VR	0,2
L435	TRIVENTO	CB	0,2	L576	VALFURVA	SO	0,3	L724	VELTURNO	BZ	0
L436	TRIVERO	BI	0,2	L577	VALGANNA	VA	0,2	L725	VENAFRO	IS	0,4
L437	TRIVIGLIANO	FR	0,2	L578	VALGIOIE	TO	0	L727	VENARIA REALE	TO	0
L438	TRIVIGNANO UDINESE	UD	0	L579	VALGOGGIO	BG	0,3	L728	VENAROTTA	AP	0,2
L439	TRIVIGNO	PZ	0	L580	VALGRANA	CN	0,2	L729	VENASCA	CN	0
L440	TRIVOLZIO	PV	0,2	L581	VALGREGHENTINO	LC	0,2	L726	VENAUS	TO	0,2
L444	TRODENA	BZ	0	L582	VALGRISENCHÉ	AO	0	L730	VENDONE	SV	0,4
L445	TROFARELLO	TO	0,4	L583	VALGUARNERA CAROPEPE *	EN	0,1	L731	VENDROGNO	LC	0
L447	TROIA	FG	0	L584	VALLADA AGORDINA	BL	0,4	L733	VENEGONO INFERIORE	VA	0,2
L448	TROIINA	EN	0,2	L586	VALLANZENGIO	BI	0,2	L734	VENEGONO SUPERIORE	VA	0
L449	TROMELLO	PV	0	L588	VALLARSA	TN	0	L735	VENETICO	ME	0
L450	TRONTANO	VB	0	L589	VALLATA	AV	0,2	L736	VENEZIA	VE	0
A705	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	0	L594	VALLE AGRICOLA	CE	0	L737	VENIANO	CO	0
L451	TRONZANO VERCELLESE	VC	0,1	L595	VALLE AURINA	BZ	0	L738	VENOSA	PZ	0,2
L452	TROPEA	VV	0,2	L597	VALLE CASTELLANA *	TE	0,2	L739	VENTICANO	AV	0,2
L453	TROVO	PV	0	G540	VALLE DELL'ANGELO	SA	0,2	L741	VENTIMIGLIA	IM	0,4
L454	TRUCCAZZANO	MI	0	L590	VALLE DI CADORE	BL	0	L740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	0,4
L455	TUBRE	BZ	0	L601	VALLE DI CASIES	BZ	0	L742	VENTOTENE	LT	0,3
L457	TUENNO	TN	0	L591	VALLE DI MADDALONI *	CE	0,2	L743	VENZONE	UD	0
L458	TUFARA	CB	0,2	L593	VALLE LOMELLINA	PV	0,3	L745	VERANO	BZ	0
L459	TUFILLO	CH	0,2	L606	VALLE MOSSO	BI	0	L744	VERANO BRIANZA	MI	0,2
L460	TUFINO	NA	0	L617	VALLE SALIMBENE	PV	0	L746	VERBANIA	VB	0
L461	TUFO	AV	0	L620	VALLE SAN NICOLAO	BI	0,2	L747	VERBICARO	CS	0
L462	TUGLIE	LE	0,2	L596	VALLEBONA	IM	0	L748	VERCANA	CO	0,2
L463	TUILI	CA	0	L598	VALLECORSA *	FR	0,2	L749	VERCEIA	SO	0
L464	TULA	SS	0	L599	VALLECROSA	IM	0,2	L750	VERCELLI	VC	0
L466	TUORO SUL TRASIMENO	PG	0,3	L603	VALLEDOLMO	PA	0	L751	VERCURAGO	LC	0,2
G507	TURANIA	RI	0	L604	VALLEDORIA	SS	0	L752	VERDELLINO	BG	0,3
L469	TURANO LODIGIANO	LO	0,2	I322	VALLEFIORTA	CZ	0,4	L753	VERDELLO	BG	0,2
L470	TURATE	CO	0	L607	VALLELONGA	VV	0	L755	VERDERIO INFERIORE	LC	0
L471	TURBIGO	MI	0,4	L609	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	0,4	L756	VERDERIO SUPERIORE	LC	0
L472	TURI	BA	0	L605	VALLEMAIO *	FR	0,3	L758	VERDUNO	CN	0
L473	TURRI	CA	0,4	L611	VALLEPIETRA	RM	0,4	L762	VERGATO	BO	0,2
L474	TURRIACO	GO	0	L612	VALLERANO	VT	0	L763	VERGEMOLI	LU	0,2
L475	TURRIVALIGNANI	PE	0,4	L613	VALLERMOSA	CA	0,2	L764	VERGHERETO	FC	0,4
L477	TURSI	MT	0,4	L614	VALLEROTONDA	FR	0	L765	VERGIATE	VA	0,4
L478	TUSA	ME	0	L616	VALLESACCARDA	AV	0	L768	VERMEZZO	MI	0
L310	TUSCANIA *	VT	0,4	L623	VALLEVE	BG	0	L769	VERMIGLIO	TN	0
C789	UBIALE CLANEZZO	BG	0,4	L624	VALI DEL PASUBIO	VI	0,2	L771	VERNANTE	CN	0,15
L480	UBOLDO	VA	0	L625	VALINFREDA	RM	0,2	L772	VERNASCA	PC	0
L482	UCRIA	ME	0,4	L626	VALIO TERME	BS	0,2	L773	VERNATE	MI	0
L483	UDINE	UD	0	L628	VALLO DELLA LUCANIA	SA	0,2	L774	VERNAZZA	SP	0,16
L484	UGENTO	LE	0,2	L627	VALLO DI NERA	PG	0	L775	VERNO	PO	0,2
L485	UGGIANO LA CHIESA	LE	0,2	L629	VALLO TORINESE	TO	0,2	L776	VERNOLE	LE	0,4
L487	UGGIATE-TREVANO	CO	0	L631	VALLORATE	CN	0	L777	VEROLANUOVA	BS	0
L488	ULA' TIRSO	OR	0	L633	VALMACCA	AL	0,4	L778	VEROLAVECCHIA	BS	0
L489	ULASSAI	NU	0	L634	VALMADRERA	LC	0	L779	VEROLENGO	TO	0,2
L490	ULTIMO	BZ	0	L636	VALMALA	CN	0,2	L780	VEROLI	FR	0,2
D786	UMBERTIDE	PG	0,2	L639	VALMONTONE	RM	0,3	L781	VERONA	VR	0,2
L492	UMBRIATICO	KR	0	L640	VALMOREA	CO	0	D193	VERONELLA	VR	0,4
L494	URAGO D'OGGIO	BS	0	L641	VALMOZZOLA	PR	0,2	L783	VERRAYES	AO	0
L496	URAS	OR	0,2	L642	VALNEGRA	BG	0,2	C282	VERRES	AO	0
L497	URBANA	PD	0	L643	VALPELINE	AO	0	L784	VERRETTO	PV	0,2
L498	URBANIA	PU	0,2	L644	VALPERGA	TO	0,4	L785	VERRONE	BI	0
L499	URBE	SV	0,4	B510	VALPRATO SOANA	TO	0	L788	VERRUA PO	PV	0
L500	URBINO	PU	0,2	L647	VALSAVARENCHÉ	AO	0	L787	VERRUA SAVOIA	TO	0,2
L501	URBISAGLIA	MC	0,2	L649	VALSECCA	BG	0	L792	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	0,15
L502	URGNANO	BG	0,2	D513	VALSINNI	MT	0,35	L795	VERTOVA	BG	0
L503	URI *	SS	0,1	C936	VALSOLDA	CO	0	L797	VERUCCHIO	RN	0
L505	URURI	CB	0	L650	VALSTAGNA	VI	0,2	L798	VERUNO	NO	0,3
L506	URZULEI	NU	0	L651	VALSTRONA	VB	0	L799	VERVO	SO	0
L507	USCIO	GE	0,2	L653	VALTOPINA	PG	0	L800	VERVO'	TN	0
L508	USELLUS	OR	0,2	L655	VALTORTA	BG	0	L801	VERZEGNIS	UD	0
L509	USINI	SS	0	L654	VALTOURNENCHE	AO	0	L802	VERZINO	KR	0
L511	USMATE VELATE	MI	0	L656	VALVA	SA	0	L804	VERZUOLO	CN	0,2
L512	USSANA	CA	0	L657	VALVASONE	PN	0	L805	VESCOVANA	PD	0,2
L513	USSARAMANNA	CA	0,2	L658	VALVERDE	PV	0,2	L806	VESCOVATO	CR	0
L514	USSASSAI	NU	0	L659	VALVERDE	CT	0,2	L807	VESIME	AT	0
L515	USSEAU	TO	0	L468	VALVESTINO	BS	0,2	L808	VESPOLATE	NO	0,2
L516	USSEGLIO	TO	0	L660	VANDOIES	BZ	0,2	L809	VESSAUICO	IM	0
L517	USSITA	MC	0	L664	VANZAGHELLO	MI	0,4	L810	VESTENANOVA	VR	0,2
L519	USTICA	PA	0	L665	VANZAGO	MI	0,16	L811	VESTIGNE'	TO	0,2
L521	UTA	CA	0	L666	VANZONE CON SAN CARLO	VB	0,2	L812	VESTONE	BS	0
L522	UZZANO	PT	0,2	L667	VAPRIO D'ADDA	MI	0,2	L813	VESTRENO	LC	0,4
L524	VACCARIZZO ALBANESE	CS	0	L668	VAPRIO D'AGOGNA	NO	0	L814	VETRALLA	VT	0
L525	VACONE	RI	0,2	L669	VARALLO	VC	0,4	L815	VETTO	RE	0
L526	VACRI	CH	0,4	L670	VARALLO POMBIA	NO	0,35	L817	VEZZA D'ALBA	CN	0,2
L527	VADENA	BZ	0	L671	VARANO BORGHI	VA	0,2	L816	VEZZA D'OGGIO	BS	0
L528	VADO LIGURE	SV	0	L672	VARANO DE' MELEGARI	PR	0,4	L821	VEZZANO	TN	0
L533	VAGLI SOTTO	LU	0,2	L673	VARAPODIO	RC	0	L819	VEZZANO LIGURE	SP	0
L529	VAGLIA	FI	0,2	L675	VARAZZE	SV	0	L820	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	0,2
L532	VAGLIO BASILIUCATA	PZ	0,2	L676	VARCO SABINO *	RI	0,1	L823	VEZZI PORTIO	SV	0,2
L531	VAGLIO SERRA	AT	0,2	L677	VAREDO	MI	0,3	L826	VIADANA	MN	0
L537	VAIANO	PO	0,2	L678	VARENA	TN	0	L827	VIADANICA	BG	0
L535	VAIANO CREMASCO	CR	0,2	L680	VARENINA	LC	0	L828	VIAGRANDE	CT	0,4
L538	VAIE	TO	0,2	L682	VARESE	VA	0	L829	VIALE D'ASTI	AT	0
L539	VAILATE	CR	0	L681	VARESE LIGURE	SP	0	L830	VIALFRE'	TO	0,4

CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA	CODICE COMUNALE	COMUNE	PROV.	ALIQUOTA
L831	VIANO	RE	0	L931	VILLADEATI	AL	0,2	M082	VITERBO	VT	0,2
L833	VIAREGGIO	LU	0,2	L939	VILLADOSE	RO	0,2	M083	VITICUSO	FR	0
L834	VIARIGI	AT	0	L906	VILLADOSSOLA	VB	0,2	M085	VITO D'ASIO	PN	0
F537	VIBO VALENTIA	VV	0	L942	VILLAFALLETTO	CN	0	M086	VITORCHIANO	VT	0,3
L835	VIBONATI	SA	0	L945	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	0,2	M088	VITTORIA	RG	0,35
L836	VICALVI	FR	0	L949	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	0	M089	VITTORIO VENETO	TV	0,2
L837	VICARI	PA	0	L946	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	0,2	M090	VITTORITO	AQ	0
L838	VICCHIO	FI	0,4	L947	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	0	M091	VITTUONE	MI	0
L840	VICENZA	VI	0	L948	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	0	M093	VITULANO	BN	0
L548	VICO CANAVESE	TO	0	L944	VILLAFRANCA SICULA	AG	0	M092	VITULAZIO	CE	0,2
L842	VICO DEL GARGANO	FG	0,4	L950	VILLAFRANCA TIRRENA *	ME	0,2	M094	VIU'	TO	0
L845	VICO EQUENSE	NA	0,4	L951	VILLAFRATI	PA	0,1	M096	VIVARO	PN	0
L843	VICO NEL LAZIO	FR	0	L952	VILLAGA	VI	0,2	M095	VIVARO ROMANO	RM	0
L841	VICOFORTE	CN	0	L953	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	0	M098	VIVERONE	BI	0,2
L846	VICOLI	PE	0	L958	VILLALAGO	AQ	0	M100	VIZZINI	CT	0
L847	VICOLUNGO	NO	0	L959	VILLAIBA	CL	0,4	M101	VIZZOLA TICINO	VA	0
L850	VICOPISANO	PI	0	L961	VILLAIFONSINA	CH	0,2	M102	VIZZOLO PREDABISSI	MI	0,2
L851	VICOVARO	RM	0,4	L963	VILLAIVERNIA	AL	0	M103	VO	PD	0,2
M259	VIDDALBA	SS	0	L964	VILLAMAGNA	CH	0,4	M104	VOBARNO	BS	0,2
L854	VIDIGULFO	PV	0,4	L965	VILLAMAINA *	AV	0,4	M105	VOBBIA	GE	0
L856	VIDOR	TV	0	L966	VILLAMAR	CA	0	M106	VOCCA	VC	0
L857	VIDRACCO	TO	0,4	L967	VILLAMARZANA	RO	0,4	M108	VODO DI CADORE	BL	0
L858	VIESTE *	FG	0,4	L968	VILLAMASSARGIA	CA	0	M109	VOGHERA	PV	0,1
L859	VIETRI DI POTENZA	PZ	0,2	L970	VILLAMIROGLIO	AL	0,4	M110	VOGHERA	FE	0,2
L860	VIETRI SUL MARE	SA	0,2	L971	VILLANDRO	BZ	0	M111	VOGOGNA	VB	0,4
L864	VIGANELLA	VB	0	L978	VILLANOVA BIELLESE	BI	0	M113	VOLANO	TN	0
L866	VIGANO'	LC	0,2	L982	VILLANOVA CANAVESE	TO	0	M115	VOLLA *	NA	0,2
L865	VIGANO SAN MARTINO	BG	0	L975	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	0,2	M116	VOLONGO	CR	0
L868	VIGARANO MAINARDA	FE	0	L983	VILLANOVA D'ARDENGI	PV	0	M118	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	0
L869	VIGASIO	VR	0,4	L984	VILLANOVA D'ASTI	AT	0	M119	VOLPARA	PV	0
L872	VIGEVANO	PV	0,3	L973	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	0,4	M120	VOLPEDO	AL	0,2
L873	VIGGIANELLO	PZ	0	L985	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	0,4	M121	VOLPEGINO	AL	0
L874	VIGGIANO	PZ	0	L977	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	0	M122	VOLPIANO	TO	0,2
L876	VIGGIU'	VA	0,2	L979	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	0	M125	VOLTA MANTOVANA *	MN	0,2
L878	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	0,4	L988	VILLANOVA MARCHESANA	RO	0,3	M123	VOLTAGGIO	AL	0
L880	VIGLIANO BIELLESE	BI	0,4	L974	VILLANOVA MONDOVI'	CN	0	M124	VOLTAGO AGORDINO	BL	0,4
L879	VIGLIANO D'ASTI	AT	0,2	L972	VILLANOVA MONFERRATO	AL	0	M126	VOLTERRA	PI	0
L881	VIGNALE MONFERRATO	AL	0,2	L989	VILLANOVA MONTELEONE	SS	0	M127	VOLTIDO	CR	0
L882	VIGNANELLO	VT	0,2	L990	VILLANOVA SOLARO	CN	0,2	M131	VOLTURARA APPULA	FG	0
L883	VIGNATE	MI	0	L980	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	0	M130	VOLTURARA IRPINA	AV	0
L885	VIGNOLA	MO	0	L991	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	0	M132	VOLTURINO	FG	0,2
L886	VIGNOLA FALESINA	TN	0	L986	VILLANOVAFORRU	CA	0,4	M133	VOLVERA	TO	0,4
L887	VIGNOLE BORBERA	AL	0,2	L987	VILLANOVAFRANCA	CA	0	M136	VOTTIGNASCO	CN	0
L888	VIGNOLO	CN	0	L992	VILLANOVAATULO	NU	0	M138	ZACCANAPOLI	VV	0
L889	VIGNONE	VB	0,07	L994	VILLANTERIO	PV	0,2	M139	ZAFFERANA ETNEA	CT	0,4
L890	VIGO DI CADORE	BL	0,4	L995	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	0	M140	ZAGARISE	CZ	0
L893	VIGO DI FASSA	TN	0	M278	VILLAPERUCCIO	CA	0	M141	ZAGAROLO *	RM	0,2
L903	VIGO RENDENA	TN	0	B903	VILLAPIANA	CS	0,2	M142	ZAMBANA	TN	0
L892	VIGODARZERE	PD	0,4	L998	VILLAPUTZU	CA	0	M143	ZAMBONE	VV	0
L894	VIGOLO	BG	0,3	L999	VILLAR DORA	TO	0,2	M144	ZANDOBIO	BG	0,2
L896	VIGOLO VATTARO	TN	0	M007	VILLAR FOCCHIARDO	TO	0	M145	ZANE'	VI	0
L897	VIGOLZONE	PC	0,4	M013	VILLAR PELLICE	TO	0	M147	ZANICA	BG	0,2
L898	VIGONE	TO	0,2	M014	VILLAR PEROSA	TO	0	M267	ZAPPONETA *	FG	0,3
L899	VIGONOVO	VE	0,2	M015	VILLAR SAN COSTANZO	CN	0,3	M150	ZAVATTARELLO	PV	0
L900	VIGONZA	PD	0,4	M002	VILLARBASSE	TO	0	M152	ZECCONE	PV	0
L904	VIGUZZOLO	AL	0,2	M003	VILLARBOIT	VC	0,2	M153	ZEDDIANI	OR	0
L910	VILLA AGNEDO	TN	0	M004	VILLAREGGIA	TO	0,2	M156	ZELBIO	CO	0
L912	VILLA BARTOLOMEA	VR	0	G309	VILLARICCA	NA	0	M158	ZELO BUON PERSICO	LO	0,2
L913	VILLA BASILICA	LU	0,4	M009	VILLAROMAGNANO	AL	0	M160	ZELO SURREGONE	MI	0
L917	VILLA BISCOSSI	PV	0,3	M011	VILLAROSA	EN	0	M161	ZEME	PV	0
L919	VILLA CARCINA	BS	0	M016	VILLASAITO	CA	0	M162	ZENEVREDO	PV	0,2
L920	VILLA CASTELLI	BR	0,2	M017	VILLASANTA	MI	0,2	M163	ZENSON DI PIAVE	TV	0,4
L922	VILLA CELIERA	PE	0	B738	VILLASIMUS *	CA	0,2	M165	ZERBA	PC	0
L926	VILLA COLLEMANDINA	LU	0,4	M025	VILLASOR	CA	0,2	M166	ZERBO	PV	0,2
L928	VILLA CORTESE	MI	0,2	M026	VILLASPECIOSA	CA	0	M167	ZERBOLO'	PV	0
L929	VILLA D'ADDA	BG	0,3	M027	VILLASTELLONE	TO	0,3	M168	ZERFALU	OR	0
A215	VILLA D'ALME'	BG	0	M028	VILLATA	VC	0	M169	ZERI	MS	0,4
L933	VILLA DEL BOSCO	BI	0,4	M030	VILLAURBANA	OR	0	M170	ZERMEGHEDO	VI	0
L934	VILLA DEL CONTE	PD	0	M031	VILLAVALLELONGA	AQ	0	M171	ZERO BRANCO	TV	0
D801	VILLA DI BRIANO *	CE	0,1	M032	VILLAVERLA	VI	0,2	M172	ZEVIO	VR	0
L907	VILLA DI CHIAVENNA	SO	0	L981	VILLENEUVE	AO	0	M173	ZIANO DI FIEMME	TN	0
L936	VILLA DI SERIO	BG	0,2	M043	VILLESSE	GO	0	L848	ZIANO PIACENTINO	PC	0,4
L908	VILLA DI TIRANO	SO	0	M041	VILLETTA BARREA *	AQ	0,2	M174	ZIBELLO	PR	0,4
L938	VILLA D'OGNA	BG	0	M042	VILLETTE	VB	0	M176	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	0,2
L937	VILLA ESTENSE	PD	0,2	M044	VILLIMPENTA	MN	0,2	M177	ZIGNAGO	SP	0
L943	VILLA FARALDI	IM	0	M045	VILLONGO	BG	0	M178	ZIMELLA	VR	0,4
L956	VILLA GUARDIA	CO	0,1	M048	VILLORBA	TV	0	M179	ZIMONE	BI	0
L957	VILLA LAGARINA	TN	0	M050	VILLMINORE DI SCALVE	BG	0,4	M180	ZINASCIO	PV	0
A081	VILLA LATINA	FR	0,2	M052	VIMERCATE	MI	0	M182	ZOAGLI	GE	0
L844	VILLA LITERNO *	CE	0,2	M053	VIMODRONE	MI	0	M183	ZOCCA	MO	0
L969	VILLA MINOZZO	RE	0	M055	VINADIO	CN	0	M184	ZOONO	BG	0,3
F804	VILLA POMA	MN	0,2	M057	VINCHIATURO	CB	0	M185	ZOLA PREDOSA	BO	0
M006	VILLA RENDENA	TN	0	M058	VINCHIO	AT	0,2	I345	ZOLDO ALTO	BL	0
M018	VILLA SAN GIOVANNI	RC	0	M059	VINCI	FI	0,4	M187	ZOLLINO	LE	0
H913	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	0,2	M060	VINOVO	TO	0	M188	ZONE	BS	0,2
I118	VILLA SAN PIETRO	CA	0	M062	VINZAGLIO	NO	0,4	M189	ZOPPE' DI CADORE	BL	0
M019	VILLA SAN SECONDO	AT	0	M063	VIOLA	CN	0,2	M190	ZOPPOLA	PN	0
L905	VILLA SANTA LUCIA	FR	0	M065	VIONE	BS	0,2	M194	ZOVENCEDO	VI	0,2
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	0	M067	VIPITENO	BZ	0	M196	ZUBIENA	BI	0,2
M022	VILLA SANTA MARIA	CH	0	H123	VIRGILO	MN	0	M197	ZUCCARELLO	SV	0
M023	VILLA SANT'ANGELO	AQ	0	M069	VIRIE PIEMONTE	TO	0,2	M198	ZUCLO	TN	0
I298	VILLA SANT'ANTONIO	OR	0,3	M070	VISANO	BS	0	M199	ZUGLIANO	VI	0,2
L909	VILLA SANTINA	UD	0	M071	VISCHE	TO	0	M200	ZUGLIO	UD	0
I364	VILLA SANTO STEFANO	FR	0,4	M072	VISCIANO *	NA	0,2	M201	ZUMAGLIA	BI	0,2
A609	VILLA VERDE	OR	0	M073	VISCO	UD	0	M202	ZUMAPANO	CS	0,1
M034	VILLA VICENTINA	UD	0	M077	VISONE	AL	0,2	M203	ZUNGOLI	AV	0,2
L915	VILLABASSA	BZ	0	M078	VISSO	MC	0	M204	ZUNGRI	VV	0,2
L916	VILLABATE	PA	0,4	M079	VISTARINO	PV	0				
L923	VILLACHIARA	BS	0	M080	VISTRORIO	TO	0,2				
L924	VILLACIDRO	CA	0	M081	VITA	TP	0,3				

## scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare **esclusivamente** nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (in tal caso firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

<b>CONTRIBUENTE</b>	CODICE FISCALE (obbligatorio)			
<b>Dati anagrafici</b>	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
<b>SCelta PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF</b> (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi a fianco)	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	
	<p>Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali.</p> <p>Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .000 la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.</p>			
				FIRMA
<b>AVVERTENZE</b>	<p>Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.</p> <p>La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.</p> <p>La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.</p>			

OB1



TIPO DI DICHIARAZIONE	EURO													Redditi		Irap		Iva		Sostituto		Modulo RW		Quadro AC		Studi di settore		Parametri		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Eventi eccezionali	
ALTRI DATI PERSONALI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita													Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso																	
																giorno mese anno		(barrare la relativa casella) M F																	
EVENTUALE PARTITA IVA																																			
STATO CIVILE	celibe/nubile		coniugato/a		vedovo/a		separato/a		divorziato/a		deceduto/a		tutelato/a		minore		Data della variazione																		
	1		2		3		4		5		6		7		8		giorno mese anno																		
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune													Provincia (sigla)		C.a.p.																			
	Residenza anagrafica (o se diverso)																																		
	Domicilio Fiscale													Frazione, via e numero civico		Telefono																			
														prefisso numero																					
	Data della variazione													giorno mese anno		Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo																			
	Se variata, scrivere la data della variazione. Se è la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.													Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni		1		2																	
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2000	Comune													Provincia (sigla)		Codice comune																			
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero													Stato estero di residenza		Codice dello Stato		NAZIONALITÀ																	
																(vedere istruzioni)		(vedere istruzioni)																	
	Stato federato, provincia, contea													Località di residenza				1 Estera																	
	Indirizzo																	2 Italiana																	
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)													Codice carica		Data carica																			
																giorno mese anno																			
	Cognome													Nome		Sesso																			
																(barrare la relativa casella) M F																			
	Data di nascita													Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)																			
	giorno mese anno																																		
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)	Comune													Provincia (sigla)		C.a.p.																			
	Residenza anagrafica (o se diverso)																																		
	Domicilio Fiscale													Frazione, via e numero civico		Telefono																			
														prefisso numero																					
	Data di inizio procedura													Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice																	
	giorno mese anno															giorno mese anno																			
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato													Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia																	
	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi													Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane		CON LA FIRMA NEL RIQUADRO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI ABILITATI, SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Vedi Appendice																	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	RA RB RC													Familiari a carico		RP RN RV RX RE RH RI RL RM RR RT RD RF RG RJ RQ RS RU RY																			
	SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SY																																		
	Le caselle relative all'IVA sono poste in fondo al quadro VI della dichiarazione IVA																																		
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione													N. iscrizione all'albo dei C.A.F.																					
	Data di presentazione della dichiarazione													giorno mese anno																					
	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente																																		
	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette																																		
	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																																		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista													FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																					
	Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241																																		
	Codice fiscale del professionista													FIRMA DEL PROFESSIONISTA																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241																																		

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

## REDDITI

## QUADRO RA/RB/RC

Reddito dei terreni, dei fabbricati  
e di lavoro dipendente

Mod. N.

AGENZIA  
DELLE ENTRATE  
Periodo d'imposta 2000QUADRO RA  
REDDITO DEI TERRENIEsclusi i terreni all'estero  
da includere nel Quadro RL

Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 2000, riportare nelle colonne di rigo RA11 gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA11 dell'UNICO 2000 o nei rigi 1 e 2 del Mod. 730-3 del 2000. Indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni:

- se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata nel 2000;
- se nel 2000 non è stata presentata la dichiarazione.

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso	Canone di affitto in	Casi	Continua-	Reddito dominicale	Reddito agrario
	1	2	3	giorni	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile
RA1	.000		.000		.000			.000	.000
RA2	.000		.000		.000			.000	.000
RA3	.000		.000		.000			.000	.000
RA4	.000		.000		.000			.000	.000
RA5	.000		.000		.000			.000	.000
RA6	.000		.000		.000			.000	.000
RA7	.000		.000		.000			.000	.000
RA8	.000		.000		.000			.000	.000
RA9	.000		.000		.000			.000	.000
RA10	.000		.000		.000			.000	.000
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei rigi da RA1 ad RA10; sommare gli importi di col. 9 e col. 10 di rigo RA11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3.								.000
	TOTALI								.000

QUADRO RB  
REDDITO DEI  
FABBRICATIIndicare i dati di tutti i fabbricati  
anche se non hanno subito  
variazioni

	Rendita catastale rivalutata del 5%	Utilizzo	Possesso	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi	Continua-	Imponibile
	1	2	giorni	5	particolari	zione (*)	8
RB1	.000			.000			.000
RB2	.000			.000			.000
RB3	.000			.000			.000
RB4	.000			.000			.000
RB5	.000			.000			.000
RB6	.000			.000			.000
RB7	.000			.000			.000
RB8	.000			.000			.000
RB9	.000			.000			.000
RB10	.000			.000			.000
RB11	Sommare gli importi di col. 8 dei rigi da RB1 a RB10; sommare l'importo di rigo RB11 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3.						
	TOTALE						

CREDITO D'IMPOSTA  
RIACQUISTO PRIMA CASA

RB12	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (di cui già utilizzato nel Mod. F24	1	.000	2	.000
------	--	---	------	---	------

DATI NECESSARI  
PER USUFRUIRE  
DELLE AGEVOLAZIONI  
PREVISTE PER  
I CONTRATTI  
DI LOCAZIONE

	N. ord. di riferimento	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto di locazione	Anno di presentazione dich. I.C.I.	Comune dove si trova l'immobile	Prov. (sigla)
	1	2	Data	Numero	Ufficio	8
RB13						
RB14						
RB15						

QUADRO RC  
REDDITI  
DI LAVORO  
DIPENDENTE  
E ASSIMILATISezione I  
Lavoro dipendente  
e assimilati

RC1	1	(Vedere istruzioni)	Redditi	2	.000
RC2					.000
RC3					.000
RC4					.000
RC5	Sommare gli importi di col. 2 dei rigi da RC1 a RC4; sommare l'importo del rigo RC5 agli altri redditi Irpef (di cui 1 .000 )				2
	TOTALE				.000
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)				

Sezione II  
Redditi assimilati per  
i quali non spettano  
le detrazioni per  
lavoro dipendente

RC7	1	Barrare la casella in caso di assegni periodici percepiti dal coniuge	Redditi	2	.000
RC8					.000
RC9	Sommare gli importi di col. 2 dei rigi RC7 e RC8; sommare l'importo del rigo RC9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 3				

Sezione III  
Ritenute su redditi di  
lavoro dipendente e  
assimilati,  
addizionale  
regionale all'IRPEF e  
addizionale  
comunale all'IRPEF

RC10	Ritenute subite (punto 10 del CUD 2001). Sommare l'importo di rigo RC10 e le altre ritenute. Riportare il totale al rigo RN26				
RC11	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 11 del CUD 2001)				
RC12	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (punto 12 del CUD 2001)				

Sezione IV  
Ritenute su redditi  
derivanti da lavori  
socialmente utili  
in regime agevolato

RC13	Ritenute per lavori socialmente utili trattenute dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.				
RC14	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro. Vedere istruzioni.				

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

CODICE FISCALE

## REDDITI

## FAMILIARI A CARICO

**QUADRO RP**

### Oneri e spese

Mod. N.

11

## **FAMILIARI A CARICO**

Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante
1	C <sup>1</sup>			3	4		
2	F	A <sup>2</sup>				5	6
3	F	A					
4	F	A					
5	F	A					
6	F	A					
7	F	A					

**QUADRO RP**  
**ONERI E SPESE**

## Sezione I

**Oneri per i quali  
è riconosciuta  
la detrazione  
d'imposta del 19%**

<b>RP1</b>	Spese sanitarie	(Vedere istruzioni <sup>1</sup> .000 )	<sup>2</sup> .000
<b>RP2</b>	Spese sanitarie per familiari non a carico (vedere istruzioni)		.000
<b>RP3</b>	Spese sanitarie per portatori di handicap		.000
<b>RP4</b>	Spese per veicoli per i portatori di handicap (vedere istruzioni <input type="text"/> )		.000
<b>RP5</b>	Spese per l'acquisto di cani guida (vedere istruzioni <input type="text"/> )		.000
<b>RP6</b>	Spese veterinarie		.000
<b>RP7</b>	Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale		.000
<b>RP8</b>	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		.000
<b>RP9</b>	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		.000
<b>RP10</b>	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		.000
<b>RP11</b>	Interessi per prestiti o mutui agrari		.000
<b>RP12</b>	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari		.000
<b>RP13</b>	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore		.000
<b>RP14</b>	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici		.000
<b>RP15</b>	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS (Vedere istruzioni <sup>1</sup> .000 )	<sup>2</sup>	.000
<b>RP16</b>	Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche		.000
<b>RP17</b>	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso		.000
<b>RP18</b>	Spese funebri		.000
<b>RP19</b>	Erogazioni liberali per la società di cultura "La Biennale di Venezia"		.000
<b>RP20</b>	Altri oneri per i quali spetta la detrazione		.000
<b>RP21</b>	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi di rigo RP1 colonna 2, da rigo RP2 a RP14, RP15 colonna 1, RP15 colonna 2 e da RP16 a RP20 )		

## Sezione II

<b>RP22</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori	.000	
<b>RP23</b>	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	.000	
<b>RP24</b>	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000	
<b>RP25</b>	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
<b>RP26</b>	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
<b>RP27</b>	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	.000	
<b>RP28</b>	Assegno periodico corrisposto al coniuge, con esclusione della quota di mantenimento dei figli	.000	
<b>RP29</b>	Altri oneri deducibili	.000	
<b>RP30</b>	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP22 a RP29)		000

### Sezione III

	Anno	Codice fiscale	Numero rate	Importo	
<b>RP31</b>	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup> 5	10	<sup>4</sup> .000
<b>RP32</b>			5	10	.000
<b>RP33</b>			5	10	.000
<b>RP34</b> TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL <b>41%</b> (Sommare gli importi da rigo RP31 a RP33)					.000
<b>RP35</b>	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup> 5	10	<sup>4</sup> .000
<b>RP36</b>			5	10	.000
<b>RP37</b>			5	10	.000
<b>RP38</b> TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE DEL <b>36%</b> (Sommare gli importi da rigo RP35 a RP37)					.000

## Sezione IV

### Altre detrazioni

<b>RP39</b>	Dati relativi alla detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale	N. di giorni <sup>1</sup>	Percentuale <sup>2</sup>
<b>RP40</b>	Detrazione per spese di mantenimento dei cani guida		







--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI  
QUADRO RX  
Rimborsi e compensazioni

## SEZIONE I

Utilizzo dei crediti e  
delle eccedenze

SEZIONE I						
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze	IMPOSTA	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Eccedenza di versamento a saldo (da riportare nelle colonne 4 e/o 5)	Importo a credito di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)	Importo a credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3 EURO	4	5
RX1	IRPEF	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX2	Addizionale regionale IRPEF	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX3	Addizionale comunale IRPEF	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX4	IVA	.000	.000		.000	.000
RX5	IRAP	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX6	Contributi previdenziali	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RJ		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY		.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
SEZIONE II Riepilogo IVA						Importo da versare
	RX13	Versamento annuale dell'IVA				.000

## SEZIONE III

Riporto di eccedenze  
dalla precedente  
dichiarazione che  
non trovano  
collocazione  
nei relativi quadri

SEZIONE III							
Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri	IMPOSTA	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso (Barrare la casella se in Euro)		Importo residuo da compensare
	RX14 IVA		2	3	4 EURO	5	6
			.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX15 IRAP		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX16 Ritenute		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX17 Contributi previdenziali		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX19 Altre imposte	1	.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX20 Altre imposte		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000
	RX21 Altre imposte		.000	.000	<input type="checkbox"/>	.000	.000